IL RELIGIOSO PRATICO

Dell'vno, e dell'altro sesso

DI

GIO: BATTISTA DE LVCA

Nell'ozio Tusculano della Primauera dell'anno 1676.

Con la Cronologia delle Religioni.

IN ROMA,
Nella Stamperia della Reuerenda Camera Apostolica.
M. DC. LXXIX.

Con licenza de' Superiori, e Priuilegio.

LIbrum, qui inſcribitur Religioſus, *ab Illuſtriſſimo, & Reuerendiſſimo Domino Ioanne Baptiſta de Luca elaboratum, ex commiſſione Reuerendiſſimi Patris Raymundi Capiſucchi, Magiſtri Sacri Palatij Apoſtolici, perlegi: nihilque in eo, quod bonis moribus, aut ſanæ doctrinæ aduerſetur, comperi; ideòque eximij viri miratus eruditionem, & ingenium, cuius acies & cœnobitica clauſtra peruadat; adeòque non agros modo, ſed ſelectiores etiam Eccleſiæ hortos excolat; vt in lucem prodeat, digniſſimum exiſtimo. Romæ, tertio idus Iulij, 1679.*

Laurentius Bulbul Clericorum Reg. Minorum,
Sac. Congregationis Indicis Conſultor.

Imprimatur

Si videbitur Reuerendissimo Patri Magistro Sacri Palatij Apostolici.

I. De Angelis Archiep. Vrbin. Vicesg.

Imprimatur.

Fr. Raymundus Capisuccus Sac. Palatij Apost. Mag. Ord. Præd.

INDICE DE' CAPITOLI.

CAP. PRIMO PROEMIALE.

CAP.

CAP.

CAP.

IL RELIGIOSO PRATICO

Dell'vno, e dell'altro sesso.

Capitolo I.

PROEMIALE.

Sopra l'introduzzione dell'opera, con qual metodo, & à qual fine sia ordinata, e di quali Religiosi in essa si tratti, e delle varie significazioni della parola Religioso.

1 *Vale sia il metodo, & il fine dell'opera.*
2 *Che si scriua per il foro esteriore in quel, che dispongono i Canoni, & i Conciliј, e le Costituzioni Apostoliche.*
3 *Ciò può giouare ancora per il foro interiore.*
4 *Che la parola* Religioso *conuenga anche à secolari, e della ragione.*

C A P. I.

QVANDO della presente materia del Religioso douessi trattare con quel 1 metodo, & à quel fine, che si è trattata in così gran copia da Santi Padri antichi, e da moderni, pij, e religiosi scrittori professori delle sagre lettere, e della vita spirituale, pe'l foro interiore, e per la perfezzione nella santità, confesso che meritarei d'esser stimato molto temerario, perche al mio stato, & alla mia professione ciò non conuerrebbe. Oltre che sarebbe vn'opera, & vna fatica superflua, per esserne così bene, e copiosamente trattato, in modo che difficilmente vi si può aggiun-

giungere cosa molto considerabile; Credo però di rendermi scusabile dall'vno, e dall'altro difetto della temerità, e della superfluità per la ragione, che il metodo è diuerso, come anche diuerso è il fine, Posciache da gli altri si è scritto, come Teologi, e come professori delle sagre lettere, e della vita spirituale per la perfezzione interna; Et
2 io professo di scriuere come Canonista, e come professore del foro esteriore in stato di Auocato; per stabilire in questa materia quella verità, che alla mia capacità si permette di conoscere, con accennare quel che in essa dispongono i Sagri Canoni, & i Concilij, e le Costituzioni Apostoliche, & i Decreti delle Sagre Congregazioni, e le già riceuute, e più approuate opinioni de'Dottori, acciòche con tal cognizione possano i profes-
3 sori, & i direttori dell'altro foro interiore, con la sua proporzione tirar bene le linee al fine da essi desiderato, non essendo mia parte in ciò l'ingerirmi; Onde per tal rispetto l'opera dourà forse dirsi rara, & vtile, almeno per eccitare le penne più eleuate à trattarla in modo migliore, col supplire à quel à cui la bassezza del mio intendimento non giunge.

Per conoscer dunque di quali Religiosi nell'accennato metodo si tratta, conuien premettere le va-
4 rie significazioni di questa parola *Religioso*. Imperòche nella sua larga significazione conuiene ad ogni Cristiano cattolico di qualunque sesso, età, grado, & ordine sia, per la ragione che il termi-

ne, ouero il vocabolo Religione, conuiene sola-
mente alla vera, ch'è la Cristiana Cattolica, à
tutte le altre conuenendo il nome, ò vocabolo
5 di Setta, e non di Religione, e per conseguenza i
seguaci, & i professori di queste si dicono Setta-
rij, e non Religiosi, che solamente si dicono quel-
li, i quali seguono, e professano quella, che, co-
me sopra, singolarmente merita l'attributo di Re-
ligione, in modo che ogni buon cattolico si dice
Religioso, benche sia affatto secolare; Imperciò-
che, conforme bene osserua vn moderno erudito
Scrittore Francese nell'opera in quella lingua in-
6 titolata *L'Vomo Religioso*, A. anche ne' secolari si ve-
rifica con la sua proporzione, l'osseruanza di quei
trè voti della pouertà, castità, & obedienza, che
sono gli essenziali dello stato religioso regolare,
verificandosi il primo nella pouertà dello spirito,
l'altro nella castità coniugale, & il terzo nell'obe-
dienza douuta à Prencipi, & à Magistrati, & à
gli altri Superiori, viuendo con la regola del Van-
gelo, e de' precetti della Chiesa. Che però cia-
scuno di qualunque stato, e condizione sia, po-
trà nella sua sfera, e con la conueniente propor-
zione viuere nella propria casa da buon religioso.
Mà perche l'vso comune del parlare non concede à
secolari questo termine, ò vocabolo, il quale si
7 ristringe solamente à quelli, i quali sono total-
mente applicati al culto, & al seruizio diuino, se-
gregati da' secolari, e che nella cristiana repu-
blica, ouero nell'ouile, ò vigna di Cristo sono

A. *Gio. Battista Sauiure Giesuita.*

elet-

eletti à fare l'offizio de' paſtori, e de' cuſtodi, & operarj, eſplicati col nome del Clero, per contradiſtinguerſi da' ſecolari, i quali con la figura, ò metafora delle pecorelle, ouero della vigna ſono eſplicati col nome del popolo; Quindi ſegue, che in queſta più ſtretta, e più adattata ſignificazione, la parola Religioſo viene appreſa, B. e per conſeguenza che nell'opera preſente delle perſone eccleſiaſtiche ſolamente, ſotto il titolo del Religioſo ſi dourà diſcorrere; poſciache quando alla diuina bontà piacerà di concedermi qualche maggior continuazione delle mie fatiche, del popolo ſecolare ſi diſcorrerà ſotto il nome, ouero il termine diuerſo, dell'Vomo d'ogni ſtato.

B. *Teatr. lib. 14. Regolari nel diſc. 49.*

8 Si diuide queſto genere del Clero in due ſpecie, vna delle quali ſi dice ſecolare, e l'altra regolare, e ſotto la prima ſpecie del Clero ſecolare nella Chieſa latina cadono ſolamente quelli del ſeſſo maſchile ſenza miſtura alcuna del feminino; poſciache ſe bene nelle leggi ciuili, & appreſſo altri Scrittori ſono menzionate le Presbitereſſe, le Diaconeſſe, e Suddiaconeſſe, e ſimili; nondimeno

9 è vn modo di parlare improprio per dinotare le mogli de' Preti, e de' Diaconi, e de' Suddiaconi della Chieſa Greca, la quale non obliga al celibato totale, & aſſoluto, mà permette lo ſtato coniugale con alcune reſtrizzioni. Che peró laſciando in ciò à riſpetto della ſudetta Chieſa greca il ſuo luogo alla verità; Per quel che appartiene alla noſtra Chieſa latina, queſti termini, ò vocaboli

 ſono

ſono affatto banditi per l'obligo del celibato, e per conſeguenza il ſeſso feminino niuna partecipazione hà nel Clero ſecolare, il quale ſi riſtringe à Prelati, & à Chierici, che viuono nel ſecolo diuiſi in più claſſi, ouero gerarchie, conforme di ſotto nel Cap. III. ſi diſcorre, e delle diuerſe claſſi, ouero ordini dell'altra ſpecie del Clero regolare ſi diſcorre nel Cap. V.

E ſe bene ſotto queſto genere, ò vocabolo di Religioſi per lo più ſi ſogliono eſplicare ſolamente quelli del Clero regolare contradiſtinti dá quelli

10 del Clero ſecolare, conforme particolarmente lo comproua l'opera, benche imperfetta, dell'accennato moderno erudito ſcrittore franceſe, intitolata *L'Vomo Religioſo*, che per la ſua morte non hà riceuuto la ſua perfezzione in quel modo, che dall'Autore ſi era promeſſa, mentre ſotto queſto nome, ò titolo dell'vomo religioſo, de' regolari profeſſi, e particolarmente di quelli, i quali viuono in comunità, e ne'chioſtri ſolamente ſi tratta, e ſi diſcorre; Nondimeno ciò naſce da vn certo vſo più comune del parlare del volgo, mà in effetto, e giuridicameute, così ſi dicono Religioſi quelli del Clero regolare, come quelli del ſecolare, che però degli vni, e degli altri nell'opera preſente ſi tratta; Bensì che maggiormente, anzi principalmente della ſeconda ſpecie de' regolari

11 ſi diſcorre, come quella, che ſomminiſtra materia maggiore per i voti che fanno, e per i loro effetti, e per la perfezzione, e validità della pro-

fessione, & anche per la mistura del sesso feminino, e per le altre contingenze, e questioni, le quali non cadono nell'altra specie del clero secolare.

Sogliono gli Scrittori di sopra accennati discorrer molto della perfezzione dello stato religioso re-12 golare, stimandolo degno di molta lode, e rispondendo à quelli, i quali indebitamente lo biasimano, prouando quanto questo stato sia opportuno per l'eterna salute, e profitteuole per la Republica Cristiana: Però sì fatte, & altre somiglianti ispezzioni si tralasciano per il già detto rispetto, che in quest'opera si tratta solamente di quel che riguarda il foro esteriore pratico, senza ingerirsi in quel che riguarda l'altro interiore, del quale se bene incidentemente si parla, tuttauia in esso non si stabilisce cosa alcuna, mà quello si lascia in tutto, e per tutto à suoi professori; Col ripetere quelle proteste, e dichiarazioni, le quali nell'altre opere si son fatte, cioè che attendendo principalmente alle cose, & alla sostanza de' concetti vtili, più che all'inutile formalità gramaticale delle parole, e delle frasi, il tutto s'intenda detto secondo i sentimenti della Santa Chiesa Cattolica, in modo che se qualche cosa vi si contenesse, che à quelli non accordasse, debba auersi per non detto, ò per non scritto; mà si debba attribuire à scorso di penna fuori della mia intenzione; E che inerendo à quello stile, il quale si è pratticato in tutte le altre opere in questa mede-

ſima lingua, non ſi allegano le autorità in proua di quel che ſi dice, per il motiuo di allontanarmi quanto ſia poſſibile dal corrente abuſo de' moderni Scrittori, come troppo, e con frequenza da me dannato, quaſi che non ſi poſſa, ò non ſi ſappia proferir parola, ó concetto ſenza l'inetto, & il ſuperfluo cumulo delle allegazioni, il quale rompe il filo del diſcorſo, e rende troppo diſprezzeuoli, e nauſeanti l'opere de'Giuriſti, potendo, e forſe douendo credere chi legge, che il tutto ſi dice fondatamente, e che ſi deue credere ad vno Scrittore nell'età matura, e doppo tanti anni d'eſſercizio nel foro della Corte Romana; Bensí che tuttauia per ſodisfare in parte à poco creduli, ſi và accennando nelle gloſe marginali qualche luogo del mio Teatro, nel quale ſi tratta di quel che ſi dice, perche iui ſi poſſano ſodisfare; Mà quando ciò non oſtante vi ſiano di quelli, i quali non vogliono credere, ſi dice, che ſi ſodisfino da ſe ſteſſi col riuoltare à ſua poſta quei libri, ne' quali ſi tratta della materia, per eſſer troppo noti, e frequenti, adoprandoſi il ſommario numerico delle coſe contenute in ciaſcun capitolo per maggior comodità di chi legge, acciòche ſenza la neceſſità di leggere tutto il capitolo, con la ſola breue lettura del ſommario poſſa ſodisfare à quel che la ſua curioſità, ouero il ſuo biſogno richiede, & in tali modi ceſſarà il difetto della proliſſità d'alcuni capitoli.

CAPITOLO II.

Delle differenze, che in questo proposito si scorgono trà il foro interiore, e l'esteriore, e trà l'Ipocrisia, e la prudente cautela nella bontà esteriore, quando manchi l'interiore.

CAP. II.

PRofessandosi nell'opera presente di trattar solamente del foro esteriore senza punto ingerirsi nell'interiore, il quale si riserua à suoi professori, per quel che nell'antecedente capitolo si è già detto; Quindi segue, che conuien dichiarare quali siano le differenze, che si scorgono trà l'vno, e l'altro foro; E trà le altre molte, che vi si potrebbero considerare, al nostro proposito è quella, che dell'interiore è Giudice solamente Iddio, il quale vede l'intimo de'nostri cuori, e della nostra mente, e per conseguenza distingue quelle istantanee diuerse operazioni del nostro intelletto, e volontà, che si presuppongono da'Teologi, con gli atti primi, e con gli atti secondi, onde basta di sodisfare al medesimo Dio, senza curare se l'azzione sia diuersamente intesa, ouero interpretata dagli vomini, quando non si possa operare in modo che anche agli vomini si sodisfaccia, bastando di sodisfare à Dio. All'incontro nel foro esteriore si giudica con quel che soggiace a' sensi vmani, e che con le proue estrinseche appaia ben giustificato; si che atto illecito, e mal fatto si dirà quello, il quale abbia l'apparenza del male, benche nell'interno si faccia per buon fine, e con buona intenzione; Et all'incontro in questo foro esteriore, lecito, e degno di lode sarà quell'atto, il quale nell'apparenza sia buono, e profitteuole alla Republica, & alla salute del prossimo, benche nell'interno si faccia con mal'

ani-

animo, e con diuerso fine; Posciache la Chiesa giudica dell'esterno, e non dell'interno, si che mira principalmente à quel bene, che si fà in publico, e che al publico beneficio ridonda, e non al male, che nell'interno risulta à quel priuato, il quale faccia per diuersi fini illeciti quel, che nell'apparenza sia lecito, e profitteuole.

E quindi segue, che se bene l'vomo religioso così dell'vno, come dell'altro Clero, ò veramente 2 dell'vna, e dell'altra Gerarchia, secolare, e regolare, hà obligo d'esser perfettamente buono nell'vno, e nell'altro foro, esteriore, & inreriore, e di egualmente sodisfare à Dio, & à gli vomini; Tuttauia quando per l'vmana fragilità non si sodisfaccia all'vno, & all'altro, in tal caso per il minor male deue almeno studiare di sodisfare all'esteriore, e di apparir buono, e perfetto Religioso, benche intrinsecamente non fosse tale, & altrimente sarà degno di biasimo, e del castigo, quando operarà in modo che nell'apparenza venga stimato vn mal Religioso, & inosseruante di quello, à che per le leggi comuni, ò veramente per le Regole particolari della sua Religione sia tenuto, benche si mouesse nell'intrinseco per qualche buon fine. E ciò per la ragione, che i Religiosi dell'vna, e dell'altra specie, ouero gerarchia, secolare, e regolare, sono i fanali del popolo, il quale nauiga in questo mare del Mondo, ò veramente sono i lumi accesi, e posti sopra i candelieri per far lume agli altri. Che peró quan-

do

do con la loro interior bontà conseruino sempre le loro lampadi ripiene dell'oglio dello spirito, ne 3 seguirà, che giouino à gli altri, & à se medesimi; che all'incontro, quando siano mali, giouano à gli altri, e distruggano se stessi à guisa della candela, essendo questo per appunto il paragone de' mali Ecclesiastici, che illuminano gli altri, e distruggono se medesimi, e restano nelle tenebre. Che però douendosi sempre preferire il ben publico di molti à quello d'vn priuato, ne segue, che frà i due mali sia minore quello dell' occulto mal costume del Religioso, purche nella publica apparenza sia stimato buono, per il profitto, che ne risulta à molti del popolo; e all'incontro, quando il suo mal costume sia publico, & apparente sarà di molto maggior danno, per lo scandalo, che à secolari se ne cagiona, e per conseguenza sarà degno di maggior castigo.

E ciò vien comprouato da quel, che dispongo i Canoni, che se bene i delitti si deuono stimar mag-4 giori ne' Religiosi, che ne' secolari, così perche maggiormente mancano all' vfficio loro, come anche per lo scandalo, che se ne cagiona; Tuttauia si puniscono meno, con le dichiarazioni che in ciò si danno di sotto nel cap. 4. E ciò non per altro, che per euitare il mal maggiore di render lo scandalo più publico. Onde quando il mal Religioso cerca di coprire al possibile i suoi vizj, e mali costumi, per questo buon zelo d'euitare lo scandalo, e di mantenere il popolo nel buon con-

cetto,

-cetto, non si potrà già dire, che sia degno di lo-
de, e che acquisti merito, mà che il suo male si
renda minore, e che sia degno di maggiore scusa,
ouero di minor biasimo, e di minor castigo.

Nè à ció ripugna, che l'Ipocrisia sia vn pessimo vi-
zio, si che dopo l'Apostasia, ò preuaricazione
5 dalla Cattolica Religione, meriti stimarsi il pec-
cato, & il delitto sopra tutti gli altri maggiore:
Posciache ció camina á rispetto di esso Ipocrita,
& in pregiudizio di se stesso; má non á rispetto
del ben publico, come sopra. Et in oltre, per-
che non ogni simulata, & apparente bontá deue
dirsi Ipocrisia, potendo essere vna prudente cau-
tela per sodisfare al precetto morale *si non castè, cautè*, ò veramente per il sudetto motiuo di non
pregiudicare al publico, & à popoli; Essendo pro-
priamente l'Ipocrisia non giá il semplice occul-
tare i proprj difetti, e cercare di mantenersi nel
buon concetto; mà il valersi di quella finta, &
apparente bontà per istromento, e per mezzo di
sodisfare alle sue passioni, & a' suoi vizj, e di of-
fendere Dio, e gli vomini, adoperando l'antido-
to, & il medicamento per veleno; che propria-
mente è il caso esemplificato nel Vangelo di ve-
stirsi con la pelle d'Agnello, quando in fatti si sia
vn Lupo; non già per il fine di guardarsi da' ca-
ni, e per sfuggire il proprio pericolo senza nuo-
cere altrui, mà per il fine d'ingannare i pastori,
& i cani, e le medesime pecore per maggiormen-
te danneggiarle. Si che il tutto dipende dal fine,

al

al quale l'apparente, e ſimolata bontà ſia indrizzata; E quando ſarà per il già detto buon fine di occultar ſolamente le proprie fragilità, & i proprj difetti, ad effetto di poter giouare al proſſimo con la buona opinione, ſi dirà di adoperare la ſudetta prudente cautela, nella quale à comparazione del bene, che ne riſulta, meriterà quella lode, che con la ſua proporzione può cadere nell'elezzione del minor male. Onde ſi conclude, che i Religioſi, i quali viuendo male nell'interno, publicano anche nell'eſterno i loro mancamenti, ſaranno degni nello ſteſſo foro eſteriore di molto più ſeuero caſtigo; & all'incontro, quando ſappiano bene adoprare la ſudetta prudente cautela di celare al poſſibile i loro falli, e di mantenere nell'apparenza il buon concetto, dourà queſta circoſtanza minuir loro la pena, e rendere i Superiori più facili al perdono, ouero alla diminuzione del caſtigo; ſeguendo l'oppoſto quando ciò ſortiſſe per ipocriſia, la quale aggraua molto più il delitto; e per conſeguenza richiede molto maggior caſtigo di quel che per altro il delitto per ſe ſteſſo portarebbe.

6

L'iſteſſo camina nel caſo oppoſto, che l'atto nell'interiore ſia lecito, e buono, mà che nell'eſteriore appaia illecito, e malo, ſi che poſsa cagionare ſcandalo, ò veramente poſsa produrre qualche mal'effetto: Imperòche deue il Religioſo (quando ciò ſi poſsa praticare ſenza peccato, e delitto poſitiuo) cercar di ſodisfare al publico, & al-l'ap-

7

l'apparenza, come per esempio: Sà il Suddito in coscienza, che il Superiore abbia commesso mancamento tale, che sia incorso nelle censure, e nella priuazione dell'vfficio, ouero della Prelatura, in modo che per quel che appartiene al foro interiore, potrebbe non vbbidirlo, nè riconoscerlo per Superiore; Tuttauia per quel che appartiene all'esteriore, non potrà, nè dourà per tal causa negargli l'vbbidienza, e commettere atti di contumacia, e di ribellione, ouero di disubbidienza, e facendolo, non solamente oprarà da mal Religioso per lo scandalo, che se ne dia, così à gli altri Religiosi, come al popolo, mà ne potrà giuridicamente esser punito, come contumace, e disubbidiente, così per la sudetta ragione, che si deue principalmente cercare di sodisfare all'esteriore per euitare lo scandalo, come ancora perche non può, nè deue assumer le parti di Giudice contro il proprio Prelato, e Superiore; mà deue aspettare, che i Superiori maggiori, à quali spetta, lo depongano, & in tanto gli deue vbbidire, e riconoscerlo per tale, altrimente sarà degno non solamente del biasimo, mà anche del castigo nel foro esteriore.

Anzi quando anche l'atto sia per se stesso meritorio, e di maggior perfezzione, e che si faccia per

8 buon fine; tuttauia quando potesse riuscire pregiudiziale à gli altri, & al publico, si dice che si faccia male, e che possa essergli proibito, e contrauenendo ne possa esser punito (come per esem-

esempio) se in vn Capitolo de'Canonici della Catedrale, ò Collegiata secolare, ò pure in vn Monastero, ò Conuento di Regolari, & in altre somiglianti Vniuersità, ouero Adunanze, si viua comunemente dalli Canonici, ò Religiosi, così nel vestire, come nel vitto, e nell' altre cose in vna forma, che paia alquanto rilassata, per lo che alcuno di essi per buon zelo, e per il desiderio dello stato più perfetto asuma di menare vna vita più riformata, & osseruante secondo il primiero istituto, sarà degno di molta lode, quando la cosa non sia per cagionare scandalo, e notabile pregiudizio agli altri; i quali viuono in quella forma più larga; mentre in tal modo col suo esempio si può sperare di tirar gli altri al suo buon proposito; conforme alle volte hà insegnato l'esperienza. Mà se questo diuerso modo di viuere potesse cagionare scandalo nel popolo contro gli altri Religiosi, si che à questi si faccia vn pregiudizio notabile, in tal caso se gli potrá proibire, e facendo altrimente sará degno della taccia, e del castigo; Con altri somiglianti esempj, á quali s'adatti l'istessa ragione, ch'è la regolatrice del tutto.

Che però, se bene Cristo Signor Nostro nel Vangelo comanda, che l'elemosine, e le nostre altre opere buone si facciano di nascosto, si che la sinistra non sappia quel che si faccia dalla destra, acciòche non s'incorra nel male della vanagloria, e che l'atto per se stesso meritorio non diuenga

pec-

peccaminoſo, conuertendoſi l'antidoto, & il medicamento in veleno: Tuttauia nelli Prelati, e ne'Religioſi, e ſimili, i quali deuono ſodisfare al publico, & all'apparenza, per l'edificazione del popolo, e per il buon'eſempio, queſto precetto non camina, mà ſi deue operare in publico, quando anche l'interno foſſe corrotto, e mal regolato, perche l'elemoſine, e le altre opere buone ſi faceſſero per l'accennato motiuo della vanagloria, ouero dell'ambizione, mentre di ciò ſarà reo, e punibile appreſſo Dio, mà appreſſo il Mondo ſodisfarà bene al ſuo debito, & vfficio, e darà buon'eſempio, & edificazione, ſtante che, come ſopra, Dio vede nel cuore, e gli vomini, ſecondo l'oracolo del Vangelo, vedono nella faccia, e nell'apparenza, conforme di propoſito ſi è diſcorſo nell'opera del Veſcouo pratico, A. così circa il douerſi far l'elemoſine, e le altre opere buone in publico; come ancora circa il donare à parenti, ouero à famigliari, le rendite eccleſiaſtiche; poſciache

A. Veſcouo pratico cap. 29.

10 quantunque vi concorra qualche giuſto motiuo, e che per conſiglio de'Teologi, e d'altri Periti del foro interiore, ciò ſi poſsa lecitamente fare; tuttauia quando l'atto nell'apparenza appreſſo il Mondo poſsa apparire, ò ſtimarſi illecito, e per conſeguenza, che per la diuerſa comune opinione del popolo, poſſa cagionare qualche ſcandalo, ſe ne deue aſtenere, & altrimente, con la ſua proporzione, potrà giuridicamen-

te efferne punito da'Superiori del foro efteriore; (come per efempio) fe vn Religiofo regolare aurà la madre, & altri parenti bifognofi, à quali per debito di carità conuenga di fouuenire, e ch'egli con l'elemofine delle prediche, ò con altri acquifti li fouuenga, potrà in cofcienza farlo, fecondo vn'opinione, fopra di che fi lafcia il luogo alla verità, per l'accennato propofito di non ingerirfi in quello, che à quefto foro appartiene; Mà nell'efteriore potrà giuridicamente effer ftimato reo di proprietà, e punibile per difporre di quello che non è fuo, e di che non hà la libera difpofizione, pofciache sì fatta giufta caufa fi deue proporre al Superiore, apprefso del quale fia quella vn motiuo fufficiente per concederne la licenza; Con altri fomiglianti cafi da regolarfi come fopra con l'identità della ragione.

CA-

CAPITOLO III.

Dell'ordine Gerarchico de' Religiosi secolari; in quante specie si diuida.

1 *IL Papa è il capo d'ambi i Cleri, secolare, e regolare in tutto il mondo.*

2 *Anticamente anche il Vescouo era tale nella sua diocesi.*

3 *Oggi però la cosa camina diuersamente.*

4 *Serie de' Prelati, & altri del Clero secolare.*

5 *Quanti siano gli ordini minori, e sagri.*

6 *De' Cardinali, e de' Legati, e de' Prelati della Corte Romana.*

CAP. III.

1 BEnche il Sommo Pontefice Romano sia fuori d'ogni dubbio il Capo, & il primo Prelato, & il sommo regolatore de' Religiosi, e del Clero secolare, si che possa dirsi d'essere il capo di questo corpo, nelle di cui parti si debba annouerare: Tuttauia per esser' anche egualmente il Capo, & il primo Prelato, e sommo regolatore de' Religiosi del Clero regolare, pare che non costituisca vna specie contradistinta di ciascuno di questi due corpi, mà che sia vn capo d'ambi egualmente comune, si che in ciascuno vadano considerate le altre

parti, e membri, à ſomiglianza di due Chieſe Catedrali, e di due Dioceſi, le quali ſiano principalmente vnite aſſieme ſotto di vn Veſcouo ſolo; imperoche ſecondo la natura di queſta vnione, la quale ſi dice egualmente principale, ciaſcuna Chieſa, ouero Dioceſi forma da ſe il ſuo corpo coſtituito delle ſue parti, e membri, e nondimeno il Veſcouo come capo coeguale d'ambedue, non pare che vada annouerato come parte, e membro particolare di ciaſcuna di eſse, A.

A. Teatr. lib. 3. delle Premrenze nelli diſcorſi 2. e più ſeguenti, e lib. 15. nella relazione della Corte diſcorſo 2.

L'iſteſso, ſecondo la diſpoſizione de' Canoni antichi, e della ragion comune, ſi dourebbe dire 2 de'Patriarchi, Arciueſcoui, Veſcoui, & altri Prelati inferiori, i quali aueſsero in quel luogo la giuriſdizione ordinaria, e quaſi epiſcopale; imperòche anticamente queſti ancora nella propria dioceſe, ò prouincia faceuano, con la ſua proporzione, la medeſima figura di capo d'ambi i ſudetti corpi, e cleri, ſecolare, e regolare, mentre i Religioſi regolari erano egualmente che i ſecolari, ſoggetti al Veſcouo, ò altro ordi- 3 nario Prelato, B. Mà di preſente la coſa camina diuerſamente per l'eſenzione, che vniuerſalmente godono i regolari di quelle Religioni, le quali ſi gouernano à forma di Republica, ouero di Vniuerſità, dalla podeſtà de'ſudetti Veſcoui, & Ordinarj, con l'immediata ſoggezzione alla Sede Apoſtolica, per quel che di ſotto nel Capitolo 17. ſi accenna. Che però i ſudetti Prelati cami-

B. Teatr. lib. 14. de Regolari diſc. 1. & in altri nell'iſteſſo titolo, e nell'altro della giuriſdittione lib. 3. particolarmente nel diſc. 28.

caminano ſotto il genere del Clero, ouero della Gerarchia ſecolare; nella quale il primo luogo vien' occupato da i quattro Patriarchi, Coſtantinopolitano, Aleſsandrino, Antiocheno, e Geroſolimitano; benche per i peccati del Criſtianeſimo Cattolico, queſti molto poca, e quaſi che niuna figura oggidì facciano nella Chieſa Cattolica, per la ragione, che quelle parti del Mondo, le quali ſono ad eſſi commeſſe, nel dominio, e nel gouerno temporale vengono occupate da infedeli, e nello ſpirituale da ſciſmatici.

4

Il ſecondo luogo viene occupato da gli Arciueſcoui, i quali con altro vocabolo ſi dicono Metropolitani, eſsendouene trà queſti alcuni, i quali godono il titolo, e la prerogatiua de'Primati. Et il terzo luogo ſi occupa da Veſcoui Dioceſani, i quali ſi dicono con altro vocabolo Ordinarj de' luoghi.

Il quarto da alcuni Prelati inferiori, i quali non ſono coſtituiti nell'ordine Veſcouale, ouero Pontificale; però hanno la podeſtà, e la giuriſdizione ordinaria, & epiſcopale, più, ò meno riſtretta, ſecondo la diuerſa forma de' priuilegj, ouero del poſseſso, ſoliti eſplicarſi col titolo di Prepoſiti, ò Decani, ouero Arcipreti, & Abbati, e ſimili, C. E queſto quanto à quelli, i quali ſono coſtituiti in dignità, e che ſono Superiori degli altri con la cura giuriſdizionale.

C. *Teatr. lib. 3. delle giuriſd. nel diſc.1.e più ſeguenti, e nel Miſcellan. Eccleſiaſt. diſc.1.*

Seguono in quinto luogo le dignità, & i Canonici

delle Catedrali, e delle Metropolitane, appresso i quali, non come singolari, mà vnitamente, come rappresentanti il corpo del Capitolo, risiede ancora in parte respettiuamente la giurisdizzione Vescouale, per la ragione, che il corpo Catedratico vien formato egualmente dal Vescouo come capo, e dal Capitolo come il restante corpo. D.

D. Teatr. d. lib. 3. tit. delle giurisd. e lib. 12. tit. de Canonici, e del Capitolo.

Il sesto si occupa dalle dignità, e Canonici delle Chiese Collegiate, nelle quali parimente con la sua proporzione, si adatta l'istesso, che si è detto del Capitolo delle Chiese Catedrali, ouero Metropolitane, circa la participazione di quella giurisdizzione ordinaria quasi episcopale, la qual sia in potere del Prelato di quella Chiesa, almeno per il tempo, che questo sia impedito; ò che la Prelatura vachi, E.

E. d. lib. 3. della giurisd. nel disc. 54.

In settimo luogo vengono i Parochi, i quali con altro vocabolo si dicono Curati, perche essercitano la cura delle anime, & amministrano per vfficio, e per debito i Sagramenti, alcuni de' quali sogliono auere il titolo di Vicarj, conforme si dichiara nel capitolo seguente.

L'ottauo di quelli, i quali si dicono Beneficiati, ouero Rettori d'alcune Chiese, ò Cappelle senza la cura delle anime; E finalmente l'vltimo luogo nel Clero secolare vien' occupato da' Preti, e Cherici semplici, perche non siano costituiti in nessuna dignità, nè abbiano alcun beneficio, si che facciano quella figura nella milizia

zia

zia di Cristo, che nella temporale fanno i Soldati semplici à differenza de' Capitani, Alfieri, Sergenti, Caporali, & altri Officiali, con la sua proporzione, che fanno gli altri, come sopra, costituiti in qualche dignità, ouero amministrazione.

Questi Preti, ouero Cherici semplici sono di più classi, secondo la qualità de gli ordini, ne' quali siano costituiti, posciache gli ordini sono sette, cioè quattro minori, che sono l'Ostiariato, il Lettorato, l'Esorcistato, e l'Acolitato; e trè i maggiori, ouero i sagri, che sono, il Soddiaconato, il Diaconato, & il Presbiterato, ouero il Sacerdozio; Et oltre di questi vi sono i semplici Cherici, i quali hanno solamente la Prima Tonsura, che per se stessa non costituisce ordine, mà è vn principio, & vna porta à gli ordini sudetti, come vna ascrizzione al rolo di questa milizia ecclesiastica. Bensì che secondo l'opinione de' Canonisti più riceuuta nel foro esteriore pratico, costituisce la persona nell'ordine ecclesiastico in vniuersale, & imprime nell'anima vn certo carattere indelebile; benche ciò riceua qualche contradizzione da' Teologi. E queste sono le specie, ouero le classi de' Religiosi del Clero secolare, oltre la specie mista de' Cherici Regolari, conforme si esplica di sotto nel capit. 6. i quali à certi effetti, per contradistinguersi da gli Ordini Monastico, e Mendicante, caminano sotto il Clero secolare, però generalmen-

mente à tutti gli altri effetti caminano più tosto sotto la Gerarchia, & il Clero regolare, conforme di sotto in più luoghi si và dichiarando per la diuersità degli effetti, che da ciò risultano.

Vi sono ancora alcune dignità, e respettiuamente vfficj molto qualificati nell' istesso genere del
6 Clero secolare, cioè i Cardinali, i Legati, & i Nunzj Apostolici, & i Prelati della Corte Romana. Peró questi non costituiscono vn'ordine, òuero vna gerarchia diuersa, posciache se bene i Cardinali sono costituiti in vna gran dignità, in modo che, secondo lo stato presente, occupano il primo luogo doppo il Papa, con la precedenza anche sopra quei Patriarchi latini titolari, i quali nella medesima Corte Romana risiedono, conforme insegna la pratica, e molto più sopra gli Arciuescoui, & i Vescoui, per grandi, e per qualificati che siano; Tuttauia in effetto sono i Preti, & i Diaconi della Chiesa Romana, si che vanno annouerati sotto quelli, i quali generalmente sono costituiti ne' sudetti ordini di Preti, e di Diaconi. O pure più propriamente vanno costituiti nel quinto luogo delle dignità, e Canonici della Catedrale particolare di Roma, della quale è Vescouo il Papa, contradistinto dalla persona di Sommo Pontefice, conforme nella Relazione della Corte, e nell'opera intitolata il Cardinale, & altroue si accenna: che peró la sudetta prerogatiua non nasce dal Cardina-

lato

lato per se stesso, come importante l'esser Prete, ò Diacono, ò pure d'esser Canonico, ó Dignità della Chiesa Romana; mà nasce dalla qualità d'esser Senatori, ouero Consiglieri Collaterali del Papa, con qualche partecipazione, benche volontaria, e consultiua, nel gouerno della Chiesa vniuersale, congionta con la gran prerogatiua della facoltà d'eleggere il Papa; e per conseguenza nasce più dall'vfficio, che dall'ordine.

E l'istesso si adatta à i Legati, & à i Nunzj Apostolici, perche sono vfficj, e cariche accidentali per delegazione particolare del Papa, non già che costituiscano vn'ordine gerarchico distinto. Come anche i Prelati della Curia Romana sono vfficiali, e ministri per l'esercizio di alcune cariche, & vfficj della medesima Curia, si che loro si adatta l'istesso, che si dice de'Legati, e de' Nunzj, à guisa di quelle cariche ecclesiastiche, le quali sono nelle altre Chiese inferiori, di Vicarj Generali, Capitolari, e foranei, & altre simili, perche non costituiscono vna gerarchia, ouero vn'ordine separato; Maggiormente che l'vfficio, e le cariche di questi Prelati della Corte in gran parte riguardano il gouerno, e l'amministrazione del Principato temporale della Chiesa; si che si dicono Prelati impropriamente per l'vso di parlare; non essendo vna vera, e propria prelatura ecclesiastica; per lo che il trattare di essi cade più tosto sotto la per-

sona

fona del Giudice, ouero del Configliere, e fe ne accenna qualche cofa nella Relazione della Corte Romana, F.

F. *Teatr.lib.15 par.2. difc. 31.*

CAPITOLO IV.

Dell'vfficio, e degli oblighi de' fudetti Religiofi della gerarchia, ouero del Clero fecolare, cioè de'Prelati, Canonici, Parochi, Beneficiati, e Preti, ó Cherici femplici, & anche di alcune prerogatiue, e priuilegj de' medefimi.

1 *Doue fi tratti de' Vefcoui, e de' Prelati.*

2 *Quando i Prelati fanno bene l'vfficio loro, lo fanno ancora i Cherici inferiori.*

3 *Del Capitolo della Catedrale.*

4 *Il Capitolo fi coftituifce folamente da' Canonici, e non dalle Dignità.*

5 *Dell'vfficio degli antichi, Archidiacono, & Arciprete, Cantore, e Primicerio, e Teforiero della Catedrale.*

6 *Che quefte antiche Dignità non fiano più in vfo; e che le odierne fiano improprie, e che cofa loro competa.*

7 *In che confifta l'obligo, e l'vfficio de' Canonici, e delle Dignità della Catedrale nell' affiftere al Vefcouo.*

8 *Dell'*

47 *Dell'*

CAP. IV.

Ssendosi di proposito tratto dell'vfficio, e dell'obligo degli Arciuescoui, e Vescoui, e Prelati inferiori con la giurisdizione Vescouale, & ordinaria nell'opera del Vescouo pratico; mentre per quel che appartiene all'vfficio, e obligo de'Patriarchi si può dire, che di presente nella pratica sia vna cosa ideale, per la già accennata ragione, che li paesi ad essi soggetti sono occupati da infedeli, e respettiuamente da scismatici; Quindi segue, che superfluo sarebbe il trattarne anche di proposito in questo luogo; Maggiormente che ciò importarebbe vna gran digressione, che però quello, il quale desidera sapere qual sia l'obligo di questi, a' quali propriamente nella gerarchia ecclesiastica conuiene il titolo, ouero l'attributo di Prelati, si potrà sodisfare col ricorrere all'opera sudetta. E quando si adempisca quel, che iui si dice, da' Prelati, forse anche superfluo merita dirsi il trattare dell'vfficio, e dell'obligo degli Ecclesiastici, ouero Religiosi secolari, i quali sono co-

stituiti

ſtituiti negli altri ordini, e gradi inferiori, che ſi ſono deſcritti nel capitolo antecedente: Imperciòche quando i Veſcoui, & i Prelati facciano bene l' vfficio loro, e che ſi portino da veri paſtori, e non da mercenarj, conforme alle volte ſuol ſeguire; anzi piaceſſe à Dio, che non vi foſſero di quelli, i quali oprano da lupi; ne ſegue per conſeguenza, che tutti gli altri miniſtri, & operarj inferiori dell' ouile criſtiano, adempiſcano bene le loro parti, à guiſa del corpo vmano, in cui tutti gli altri membri operano bene, quando il capo, e lo ſtomaco, che ſono i Capitani, ouero i Prelati dell'altre membra ſiano ſani, e facciano bene l'vfficio loro. Tuttauia per dare qualche ſaggio di quel che appartiene all'vfficio, & all'obligo di sì fatti operarj, e miniſtri inferiori, continuando l'ordine tenuto nell'antecedente capitolo.

2

Per quel che appartiene alle Dignità, & a' Canonici, i quali coſtituiſcono il Capitolo della Catedrale, ſi deue diſtinguere trà il corpo vniuerſale del Capitolo, e le perſone particolari di eſſo. Della prima parte, cioè del corpo del Capitolo, quali ſiano le ſue prerogatiue, e giuriſdizzioni, e per conſeguenza l'vfficio, e l'obligo ſuo, e qual partecipazione abbia nell'amminiſtrazione della Chieſa, e della Dioceſi, ſi è parimente diſcorſo nell'accennata opera del Veſcouo pratico, mentre, conforme nell'iſteſſo antecedente capitolo ſi è detto, il corpo catedratico

3

vien

vien costituito, e formato egualmente dal Vescouo come capo, e dal Capitolo, come il restante corpo; e per conseguenza quel che si dice del Vescouo, in gran parte si adatta al Capitolo, & alle Dignità, & à i Canonici, i quali lo formano; che però trattando nel singolare, delle persone, le quali sono nella Catedrale, di due specie sogliono essere questi ministri primarj, vna cioè di quelli, che si dicono Dignità; e l'altra di quelli, li quali si dicono Canonici.

Secondo lo stato antico, il quale si presuppone appresso i Sagri Canoni, il corpo del Capitolo
4 propriamente è costituito dalli soli Canonici, si che le Dignità non sono del Capitolo, mà fanno vna figura singolare à parte, per la giurisdizione, e respettiuamente per l'amministrazione, che á ciascuna di esse era commessa, cioè
5 che l'Archidiacono fosse, come vn Vicario Generale fisso, e perpetuo, in quel che riguarda il gouerno, e l'amministrazione temporale della Chiesa, e della Diocesi; e l'Arciprete fosse, come vn Vicario parimente Generale fisso, e perpetuo in quel che riguarda le cose spirituali, e la cura delle anime nell'amministrazione de' Sagramenti, si che fosse come vn Vicecurato vniuersale della Diocesi, della quale il Curato vniuersale è il Vescouo, e come vn Sourintendente di tutti gli altri Parochi, e Curati locali: Il Primicerio vno, ò due, secondo le varie vsanze, per esser solito che vno di essi si dica Primicerio, e

l'altro

l'altro Cantore, aueano il gouerno, e l'amministrazione del Coro, e dell'altre funzioni ecclesiastiche; e doue fosse in vso la Dignità del Tesoriero, questo fosse vn parimente fisso, e perpetuo amministratore economico de' beni, e delle rendite della Chiesa: E queste sono quelle Dignità, delle quali trattano i Canoni antichi, come più vsate nell'Italia; Imperoche se bene in molte Chiese, e particolarmente fuori dell'Italia, i nomi, ouero i vocabili delle Dignità sono diuersi, e per lo più la prima si suol chiamare Decano, ouero Preuosto, con altri somiglianti vocaboli, nondimeno ciò segue per l'accidente della consuetudine particolare.

Mà perche con l'esempio della Chiesa Romana, nella quale fù soppressa la dignità, e la podestà
6 del Cardinale Archidiacono, l'istesso in diuersi tempi è seguito generalmente in tutte le altre Chiese inferiori, cioè che questa giurisdizione, e prerogatiua fissa di sì fatte Dignità si sia tolta dall'vso, e particolarmente la giurisdizionale dell'Archidiacono, e dell'Arciprete, si che le parti, e l'vfficio di ambedue vengano di presente supplite, & esercitate dal Vicario Generale del Vescouo, amouibile à suo arbitrio; E ciò per la ragione accennata, così nella sudetta opera del Vescouo, come altroue; cioè che per essere queste Dignità perpetue, si che non fosse in arbitrio del Vescouo il rimuouerle, ouero il limitar loro la giurisdizione, da ciò seguisse, che volen-

lentieri, e con frequenza ergessero il capo contro di esso Vescouo: Quindi segue, che gli odierni Archidiaconi, & Arcipreti, e simili, sono tali impropriamente, & abusiuamente nel solo titolo, & in qualche onorifica preminenza, mà non nella sostanza, A. E da ciò è nato, che per lo più, particolarmente nell'Italia le Dignità sono anche del Capitolo, e fanno l'istessa figura che i Canonici, con qualche precedenza, e maggiore onoreuolezza sopra di essi in alcune funzioni ecclesiastiche, conforme particolarmente nel Pontificale si legge dell' Archidiacono nel proporre al Vescouo i soggetti da promuouersi agli Ordini minori, e sagri, con attestargli in quell'atto la loro sufficienza, & abilità; ch'è vna cerimonia; mentre molto male farebbe l'vfficio suo quel Vescouo, il quale in quell'atto si riducesse à riceuere le informazioni di tale abilità, e sufficienza senza il precedente rigoroso esame, così sopra la letteratura, come anche sopra la vita, & i costumi, e le altre qualità, ò requisiti necessarj. E per conseguenza non rimane da discorrere singolarmente dell' vfficio, e dell'obligo di queste Dignità, conforme si dourebbe fare, quando tuttauia ritenessero l'antica giurisdizione, & amministrazione.

A. *Teatr. lib. 3. delle preminenze disc. 19. & 20. & lib. 12. tit. de benefic. disc. 46. & tit. de Canonic. & Dign. disc. 1. & 4.*

Parlando dunque generalmente di quest'ordine, ò gerarchia delle Dignità, e de' Canonici della 7 Catedrale, l'obligo, e l'vfficio loro principalmente consiste nell' assistere al Vescouo, così

nelli diuini vfficj, e nelle funzioni ecclesiasti-
che, come anche nel Sinodo, e nell'altre cose,
le quali appartengono al gouerno, & all'ammi-
nistrazione della Diocesi, quando siano richie-
sti; e particolarmente che due di essi, quando il
Vescouo voglia, e non altrimenti, l'accompa-
gnino, come aiutanti, e consiglieri nella visita
della Diocesi, & al primo, e più degno di essi,
che per ordinario suol esser la prima Dignità,
spetta di fare quelle funzioni pontificali, e pri-
marie, che spettano al Vescouo, quando questo
sia impedito, ò che non le voglia fare; oltre il
seruizio corrente,& ordinario che da essi è douu-
to ne' diuini officj, e nella Messa conuentua-
le, secondo le varie vsanze delle Chiese Cate-
drali.

Per questi vfficj, & obblighi dunque son tenuti al-
la residenza, nel di cui mancamento, quando
8 non vi sia giusta causa, che gli scusi, possono,
secondo quella forma che si dispone dal Conci-
lio di Trento, quando ammoniti continuino
nella contumacia, esser priuati de' frutti, & an-
che dell'istesso Canonicato, ò Dignità, in quel
modo che più di proposito nell'opere legali si
discorre. B.

B. *Lib.* 12. *tit. de benefic. disc.* 77.134.&135.

Et in oltre deuono esser costituiti in quegli Ordi-
ni, che sono annessi al Canonicato, ouero al-
9 la Dignità. Imperòche, se sono presbiterali,
deuono esser costituiti nell'Ordine Sacerdotale,
e se Diaconali, ouero Suddiaconali in vno di

questi

questi Ordini, ò che almeno trà vn'anno dal giorno della prouisione l'assumano. E quando non vi sia distribuzione, ouero assegnazione alcuna d'Ordini, deuono almeno trà l'anno sudetto costituirsi nell'Ordine sagro del Suddiaconato, che però almeno vi è necessaria l'età sufficiente per il Suddiaconato. C.

C. d. tit. de benefic. disc. 95. & tit. de Canonic. e Capit. disc. 5.

Si dicono questi Dignità, e Canonici i Religiosi, & Ecclesiastici della prima classe, ouero della 10 prima figura in quella Diocesi, per l'accennata ragione, che formano vnitamente col Vescouo il corpo catedratico, & hanno qualche partecipazione nel gouerno, e nell'amministrazione, e giurisdizione di tutta la Diocesi; per lo che sono stimate persone costituite in ecclesiastica dignità, e diuengono nobili di quel luogo, quando anche siano d'ignobili natali, D. e precedono tutti gli altri Cherici, e Beneficiati della Diocesi, & à sì fatti beneficj non si sogliono abilitare, ouero dispensare quelli, i quali siano d'illegitimi natali.

D. Teatr. lib. 3. delle preminenze disc. 35.

Bensì che quanto alla precedenza sopra gli altri, s'intende, quando siano in corpo di Capitolo; 11 mà nelle funzioni priuate, e singolari, nelle quali interuengano alcuni Canonici priuatamente, anche in quella di accompagnare il Vescouo, quando vada in visita, essi non precedono i corpi vniuersali delle Chiese inferiori, come (per esempio) i Capitoli delle Chiese Collegiate, nè meno i Rettori delle Chiese Parochiali,

E. *d. tit. delle preminenze discorso 17.*

chiali, & altre nelle proprie Chiese. E.

Oltre l'obligo sudetto della residenza nel luogo della Catedrale all'effetto di guadagnare i frutti 12 della Prebenda, hanno ancora l'obligo di seruire attualmente alla Chiesa ne' diuini vfficj in tutte le ore, all'effetto di guadagnare le distribuzioni quotidiane, le quali altrimente non si possono ottenere, e guadagnare, mà accrescono à quelli, i quali seruono, senza che da questi si possano rimettere, e condonare à gli assenti, eccetto ne' casi d'infermità, e d'altri somiglianti legitimi impedimenti approuati da' Canoni, e da' Decreti delle Sagre Congregazioni, come (per esempio) sono l'ingiusta carcerazione, ouero le ingiuste censure, ò l'ingiusto esilio, ò pure l'assenza per vtilitá, ò per seruizio necessario della Chiesa istessa, ò veramente per accompagnare il Vescouo per la visita, con altri somiglianti casi, de' quali nell'opere legali si parla. F.

F. *Teatr. lib. 12. de Canonic. e Capit. disc. 10 e seg.*

Trà questi Canonici della Catedrale ve ne sogliono, e secondo i Decreti del Concilio di Tren13 to, ve ne deuono esser due qualificati; vno il quale sia il Penitenziero, che deue essere nell'età matura almeno d'anni quaranta, quando sia praticabile, e che vi siano soggetti capaci costituiti in tal'età, e l'altro Teologo per la lezzione della Sagra Scrittura, ouero de' casi di coscienza, conforme nell'accennata opera del Vescouo più di proposito si discorre, particolar-

mente

mente in qual modo il Canonico Teologo debba fare l'officio suo, e qual sia il modo migliore, e questo quanto al legale.

Quanto poi al morale, facendo, conforme si è detto, essi la prima figura in quella Diocesi doppo il Vescouo, & auendo qualche partecipa-
14 zione nel gouerno, e nell'amministrazione della Chiesa, e della Diocesi; quindi segue che con la sua proporzione si adatti loro quel che nell'opera sudetta del Vescouo si è detto del Vescouo medesimo circa l'esemplarità della vita, e la grauità, e bontà de'costumi, essendo maggiore l'obligo loro, che quello degli altri ecclesiastici inferiori, come di lumi più esposti sopra il candeliere della dignità per far lume à gli altri.

Seguono le Dignità, & i Canonici delle Chiese Collegiate, non comprendendosi in questo genere quelle prime dignità delle Collegiate, le quali abbiano la cura giurisdizionale, si che siano anche Prelati con la giurisdizione ordinaria, e quasi episcopale, mentre questi vanno sotto la quarta specie de'Prelati di sopra accennata.

Molte cose, le quali si son dette di sopra de'Canonici della Catedrale conuengono ancora à questi Canonici delle Collegiate, cioè sopra l'obligo della residenza, si che siano ancora beneficj veramente residenziali, con l'obligo di seruire in diuini per guadagnare le distribuzioni quotidiane, & anche circa l'obligo di assistere

al Vescouo, ouero al proprio Prelato, e d'interuenire nelle publiche processioni, e cose simili. Discordano peró nella partecipazione della giurisdizione, e dell'amministrazione della Chiesa, che non hanno, eccetto se si trattasse di Chiese Collegiate con la qualità del territorio separato, che si dice nullius, posciache in tal caso con la sua proporzione ad essi si adatta quel che si è detto de' Canonici della Catedrale col Vescouo, G. Et anche discordano circa l'obligo 16 di mettersi in sagri, che loro non sourasta, si che per sì fatti Canonicati basta il semplice chericato in minori, e l'etá adulta d'anni quattordici, quando lo statuto, ouero la consuetudine della Chiesa non disponga diuersamente. H.

G. *Teatr. lib. 3. della giurisdit. disc. 24. e 54.*

H. *d. tit. de benefic. disc. 95.*

Fanno questi la seconda figura doppo la prima sudetta de' Canonici della Catedrale, che peró 17 quando siano in corpo precedono i Parochi, e gli altri Rettori delle Chiese, le quali non sono Collegiate, benche più antiche; E quando vi sono più Collegiate, si attende trà esse l'antichità, quando il priuilegio, ouero l'antico possesso, altrimente non disponga; I. E per conseguenza ne segue, che quanto al morale, abbiano l'istess'obligo, che si é detto de' Canonici 18 della Catedrale circa la vita esemplare, e la bontà, e grauità de' costumi sopra gli altri Cherici inferiori; Maggiormente quando si tratta di quelle Chiese Collegiate, le quali sono fuori della Città ne' luoghi della Diocesi, in modo che

I. *d. tit. delle preminenze discorso 8. e 9.*

iui

iui facciano quella prima figura, che nella Città fanno i Canonici della Catedrale.

Doppo le Chiese Collegiate, sopra l'altre Chiese inferiori non curate, occupano il più degno 19 luogo le Chiese Parochiali; e per conseguenza i loro Rettori, i quali si dicono Parochi, e questi sono di due specie; vna di quelli i quali sono veri Rettori con la piena ragione così abituale, come attuale, si che sono gli Sposi delle Chiese, e questi sono propriamente quelli, i quali si prouedono per concorso, secondo la forma stabilita dal Concilio di Trento. E l'altra di quelli, i quali hanno la cura dell'anime, e l'amministrazione delle Chiese Parochiali nel solo atto, ouero nell'esercizio, perche la Chiesa sia vnita à qualche Capitolo, ó Monasterio, ò dignità, in potere del quale si dice d'essere la cura abituale; si che non sono propriamente Parochi, e Rettori, mà si dicono Vicarj; i quali sogliono essere di due specie; vna de' perpetui soliti prouedersi in titolo à nomina di quelli, à quali sia vnita la Chiesa, e l'altra de' manuali, & amouibili; ambi però da approuarsi dal Vescouo con l'esame degli Esaminatori Sinodali, conforme di proposito nell'opere legali si discorre, L. & anche in quella del Vescouo.

L. *lib. 1. 2. de Parochi*

Bensì, che quantunque trà queste diuerse specie si scorgano molte differenze legali à diuersi effetti, e particolarmente circa il modo della prouisione; Nondimeno per quel che appartiene al-

l'vfficio, & all'obligo nell'efercizio della cura dell'anime, e nell'amminiftrazione de'Sagramenti, non pare che vi cada alcuna differenza; Imperòche effendo quefti, quanto all'effetto, i paftori inferiori deputati dal Vefcouo paftore generale di tutto l'ouile di quella Diocefi, alla cura, & alla cuftodia di diuerfi branchi, i quali per la miglior cura fono in tal modo diuifi, fi attende il fine, ouero l'effetto, e non il modo. Che però indifferentemente forfe in effi più che ne' Canonici della Catedrale, & in quelli delle Collegiate fi richiedono molte parti; Primieramente, che neceffariamente fiano coftituiti nell'ordine presbiterale, pofciache fenza quefto non fi poffono amminiftrare i Sagramenti della Penitenza, e dell'Eucariftia, nè fi può adempire l'obligo, che fourafta al Curato, di celebrare la Meffa, almeno ne'giorni feftiui di precetto, M. Secondariamente, che con maggiore ftrettezza fono obligati alla refidenza, che però con maggior facilità in quefti beneficj Curati, che ne' fudetti Canonicati fi procede alla priuazione per il difetto della refidenza, N. Terzo, perche vi fi richieda vna maggiore abilità nella letteratura; mentre per l'efercizio del Sagramento della Penitenza deuono effer periti nella morale, che volgarmente fi dice ne' cafi di cofcienza, & anche per quello del matrimonio deuono effer periti ne' decreti del Concilio di Trento, & in alcuni decreti delle Sagre Congre-

M. d. difc. 95. de benefic.

N. in d. difc. 74 134. & 135. de benefic.

gre-

gregazioni. Quarto, perche si richiede vna particolar prudenza, e destrezza per comporre le inimicizie, e le liti, e per mantenere in pace il popolo commesso alla loro cura, e di rendersi ad esso grati, e beneuoli. E quinto sopra tutto nella grande integrità della vita, e nella maturità de' costumi per auer la stima, & il credito appresso i sudditi, si che con la sua proporzione, in essi si richiedono quelle parti, che si desiderano nel Vescouo, il qual'è il Paroco, & il Pastor maggiore.

E quindi nasce, che il sudetto Concilio di Trento in questi beneficj curati, e non negli altri, benche maggiori, e più qualificati, de'quali di sopra si è trattato, hà introdotto vna nuoua forma del concorso, O. & auanti che quella s'introducesse, era tuttauia più comunemente riceuuto appresso i Canonisti, che questi beneficj curati si douessero conferire aili più degni; che all'incontro negli altri basta, che si conferiscano ad vno, il quale ne sia degno, e capace, posponendo gli altri concorrenti, benche più degni. E per regolare questa maggior dignità, non si attende solamente la maggior letteratura, mà si considerano ancora tutte le altre parti, e doti sudette; che però possono stare assieme, che vno sia più letterato, e di altre maggiori qualità, e che nondimeno sia stimato men degno d'vn'altro di minor letteratura, e di minor grado, per la bontà della vita, e per la maggior

O. *nel d. tit. de Parochi disc. 37*

20

pru-

prudenza, conforme più di proposito nelle opere legali si discorre.

Sono dunque i Parochi i ministri, e gli operarj spirituali più importanti doppo il Vescouo così nell'vno, come nell'altro Clero, secolare, e regolare. Per lo che di gran lunga maggiore è l'obligo loro di quel che sia di tutti gli altri dell'vno, e dell'altro Clero; imperòche gli altri amministrano i Sagramenti, e le altre cose diuine volontariamente, e per acquistar merito appresso Dio; ò veramente per alcuni emolumenti, che perciò riportano dalla volontà, e dalla diuozione de' fedeli; che all'incontro à rispetto del Paroco si scorge la necessità reciproca, cioè ch'esso è tenuto di amministrare li Sagramenti, e le altre cose diuine à suoi parochiani, e sudditi, come loro Pastore, e questi come pecorelle sono obligati da esso riceuerli, si che in questa reciproca necessità consiste la qualità parochiale, e per mezo di essa si distinguono i beneficj curati da non curati, P. Viene però questo peso compensato dal comodo di alcuni emolumenti; i quali spettano al Paroco, che non si possono pretendere da gli altri, quando la legitima consuetudine non disponesse altrimente, conforme particolarmente per lo più sono le decime, e le primizie, & anche sono molt' altri emolumenti, che seco portano le ragioni della sepoltura, e l'amministrazione de' Sagramenti del Matrimonio, e del Battesimo, secondo le diuerse vsanze.

P. d. tit. de Parochi.

E per-

E perche trà i Parochi, e gli altri Religiosi dell'vno, e dell'altro Clero, secolare, e regolare, sogliono frequentemente nascer le liti, e le controuersie, quali siano quelle ragioni, e funzioni, che siano precisamente parochiali, e nelle quali gli altri senza la licenza del Paroco non si possono ingerire; Quindi segue che a' medesimi Religiosi ne conuiene la notizia, acciò in tal modo cessino trà essi questi litigj, li quali sogliono esser cagione de' scandali appresso i popoli, e de' maggiori pregiudizj, che patisca la Republica Cristiana, e tutto l'ordine ecclesiastico.

I Sagramenti dunque della Penitenza, e dell'Eucaristia per diuozione, fuori del caso del Viatico à gl'infermi, & il precetto della Pasqua, non sono precisamente parochiali, mà si possono amministrare da tutti i Sacerdoti, secolari, e regolari, i quali ne abbiano la legitima podestà, che però le funzioni precisamente parochiali sono il Sagramento dell'Eucharistia per Viatico, la comunione della Pasqua per sodisfare al precetto nella Parochia, e l'amministrazione de' Sagramenti del Battesimo, del Matrimonio, e dell'Estrema vnzione; Come anche parochiale è quella della ragione della sepoltura, quando questa non si sia eletta in altra Chiesa; & in caso di tal'elezzione, tuttauia la ragione sudetta non cessa, così per alcuni emolumenti, che quella seco porta, secondo le diuerse vsanze

delle Diocesi, e de' luoghi; come anche per la preminenza d'associare il cadauere, e di far l'vfficio, almeno fin che si giunga à quella Chiesa, nella quale si sia eletta la sepoltura; mentre quando questa sia esente, ò in altro modo priuilegiata, in tal caso cessa la ragione del Paroco, & in essa il fare l'vfficio appartiene al Prelato, ouero al Rettore della medesima, Q.

Q. nel d. tit. de Parochi, e nell' altro delle Preminenze.

Mà conforme il Paroco, per il comodo, e gli emolumenti gode queste ragioni, e prerogatiue parochiali, così all'incontro si deue conoscere, e stimare strettamente obligato verso i parochiani suoi sudditi negli aiuti spirituali di assister loro nelle infermità con la douuta carità, e particolarmente nell' agonia, nella raccomandazione dell'anima; E Dio volesse che alle volte non si dasse il caso d'alcuni Parochi, i quali tutti deditti alle ragioni della sepoltura de' morti per gli emolumenti temporali che ne riportano, niente curano de' medesimi mentre siano infermi, e moribondi, lasciandone il peso, e la cura à gli altri Religiosi; il che ancora suol seguire ne' Canonici, e negl'altri Beneficiati delle Catedrali, e delle Collegiate, che tutti intenti á gli emolumenti dell'esequie, e de' funerali de' morti, per nulla pensano à viui mentre siano infermi, e moribondi per il loro aiuto spirituale.

E' anche vfficio del Paroco, secondo la disposizione de' Canoni, il predicare al popolo la parola di Dio nella parochia ne' tempi soliti, e particolar-

larmente nella Quadragesima, e nell'Auuento, in quell'istesso modo, che secondo i medesimi Canoni antichi, è vfficio, & obligo del Vescouo il predicare nella Catedrale. Tuttauia quella stessa cõsuetudine, la quale pare che oggidì esima i Vescoui daquest'obligo, secondo quel che se n'è discorso nell'opera del Vescouo pratico, pare che scusi ancora i Parochi, e gli ammetta ad adempire quest'vfficio per mezo de' Predicatori di professione, i quali per lo più sogliono essere Religiosi Regolari: mà quando egli, essendo à ciò abile, & idoneo, vorrà adempire per se stesso quest'vfficio, sarà preferito, e non potrà il Vescouo deputare nella Parochia vn' altro Predicatore, conforme nell' istess' opera del Vescouo si è accennato. Resta tuttauia tenuto ne' giorni festiui di annunciare al popolo le feste di precetto, & anche per quanto comporta la sua abilità, à fare alcuni discorsi spirituali al popolo suo suddito, & altrimente si dirà di far male l'vfficio suo, e di non sodisfare all'obligo, che gli sourasta: Onde il Vescouo, anche nel foro esteriore, lo potrà à ciò sforzare, e contrauenendo lo potrà punire, oltre il mancamento, che commetterà nel foro interiore appresso à Dio.

Subentrano dopo i Parochi generalmente gli altri Beneficiati, i quali sono di trè specie; vna di 21 quelli, i quali possiedono i beneficj precisamente seruitori, e residenziali, sì che in questa par-

te vengono paragonati alli Canonicati della Catedrale, e delle Collegiate, come sono i Beneficiati, ò Capellani, ò Mansionarj, ò Porzionarj, e simili delle istesse Chiese Catedrali, e Collegiate; L'altra specie è di quelli beneficj, i quali sono anche seruitori, e residenziali accidentalmente, ouero occasionalmente, cioè che per la legge della fondazione, ò per la consuetudine, acciòche godano gli emolumenti, deuono risedere, e seruire in diuini per se stessi, & altrimente non facendolo, non possano esser forzati alla residenza, & al seruizio, nè meno possono esser priuati, mà solamente perdono quegli emolumenti, R. E la terza specie è di quelli beneficij, quali si dicono affatto semplici, perche non obligano alla residenza, & al seruizio per se stessi, mà quei pesi che vi siano, anche della celebrazione delle Messe, si possono adempire per altri, si che ad essi non rimane altro peso, che quello di recitare l'vfficio diuino, il quale molto più sourasta à possessori dell' altre due antecedenti specie di beneficj.

R. d. tit. de benefic. disc. 58. & 59.

Finalmente quanto all'vltimo ordine, ouero specie de'Preti, e de'Cherici semplici: presupposto che come abili, & idonei col concorso de' suoi 22 requisiti siano stati legitimamente promossi à quegli Ordini respettiuamente, in quel modo che nell'accennata opera del Vescouo di proposito si discorre; l'vfficio, & il peso loro è di amministrar bene quell'Ordine, nel quale sono costituiti,

ſtituiti, & anche di recitar l'vfficio diuino, quando però ſiano in ſagri, benche non poſſiedano beneficio alcuno, con l'obligo dell' integrità della vita, e de'buoni coſtumi, come obligo generale à tutti gli Eccleſiaſtici.

Bensì che in quelli, i quali ſiano coſtituiti nell'Ordine Sacerdotale ſi ſuol verificare vna maggior 23 qualità, la quale gli obliga ad vna maggior letteratura, & anche ad vna maggior bontá di vita, & integrità de coſtumi, quando dal Veſcouo ſiano approuati ad vdire le confeſſioni ſagramentali, mentre in queſti ſi richiedono quaſi tutte quelle doti, e quelle parti, che di ſopra ſi ſono accennate ne' Parochi, non ſcorgendoſi altra differenza trá queſti ſemplici Confeſsori, & i Parochi, che quella della già accennata reci-24 proca neceſſità, e libertà reſpettiuamente, cioè che ne'Parochi vi è la neceſſità reciproca, di eſſi ad amminiſtrare i Sagramenti alli Parochiani loro ſudditi, e di queſti di riceuerli dalle loro mani, e queſta reciproca neceſſità è quella la quale induce la parochialità, e coſtituiſce il beneficio curato, che all' incontro negli altri vi è la libertà reciproca, ſi che il tutto dipende dalla volontaria elezzione, e beneuolenza. Quali poi ſiano le parti, e gli oblighi di quelli, i quali amminiſtrano queſto Sagramento della Peniten-25 za, che volgarmente ſi dicono Confeſsori, ſe ne diſcorre di ſotto nel cap. 13. parlando de'Religioſi Regolari, per la ragione, ch'eccettuato-

ne

ne i Parochi, più frequentemente da quelli, che da Cherici secolari questo Sagramento si suole amministrare.

A tutti gli Ordini, ouero specie sudette è annesso il peso del celibato, e della total castità, non

26 dandosi nella Chiesa latina stato compatibile di Cherico, anche in minori, con la vita coniugale, in quel modo che si dà nella Chiesa greca; che però lo stato coniugale è stimato totalmente incompatibile col Chericato, anche quando questo sia in minori, e per conseguenza retrattabile; mentre s'intende cessato, e dimesso per il matrimonio, per il quale vacano i beneficj, & anche quelle pensioni ecclesiastiche, le quali si siano reseruate, come à Cherici, ò pure che secondo la consuetudine della Curia Romana ri-

27 cerchino il Chericato celibe: Imperòche se bene vi sono i Cherici coniugati, cioè ch'essendo in minori, e volendo prender moglie, purche sia vergine, & vnica, col dichiararsi di continuare nello stato Chericale, e con andare in abito, e tonsura, e con seruire in diuini, ciò lor si permetta; Nondimeno si dice vn certo Chericato improprio all'effetto solamente di godere l'esenzioni del foro laicale nelle cause criminali, non già nelle ciuili, quando la consuetudine particolare della Diocesi non concedesse loro anche questa esenzione, & anche l'altra da certi pesi meramente personali, e sordidi, secondo che parimente porti la consuetudine del-

la

la Diocèsi, essendo per altro incapaci de benefi-cj, e delle pensioni ecclesiastiche, anzi anche degli vfficj, e delle amministrazioni ecclesiastiche spirituali, come (per esempio) d'esser Vicario generale, ò foraneo, ouero Giudice delegato delle cause spirituali ecclesiastiche, venendo à tal'effetto riputati come secolari, si che se permetta loro solamente l'essere assessore, ouero consultore.

Come anche, se bene nell'Italia, & anche fuora, si vedono de' Chierici anche in sagri nello stato 28 coniugale, nondimeno sono questi orientali del rito greco, i quali dalla Chiesa latina sono tolerati, quando non imbrattati dello scisma de'Greci diano l'vbbidienza al Sommo Pontefice Romano, che però ciò non toglie la regola generale sudetta.

In quest'obligo del celibato si scorge la differenza trà quelli, i quali sono in minori, e quelli, i 29 quali sono in sagri; perche ne' primi per essere in vno stato retrattabile, rimane tuttauia la libertà di assumere lo stato coniugale, e di contrarre il matrimonio validamente, si che per esso, come sopra, cessa il chericato, e quando violando questa total castità commettessero qualche atto fornicario, saranno ben degni del castigo, e potranno esser puniti, mà non si dice vn' atto sagrilego, & i figli, i quali si procreassero non si diranno incestuosi, ouero adul-30 terini, e di coito affatto dannato, e punibile;

come si dicono i figli di quelli, i quali sono cõstituiti in sagri, per la ragione del sagrilegio, e della violazione del voto solenne della castità, il quale si dice implicitamente farsi nell'assumer l'Ordine del Suddiaconato, e per conseguenza sono totalmente inabilitati à contrarre il matrimonio, e contraendolo di fatto sarà inualido per l'impedimento, il quale nasce dal sudetto voto solenne.

Con questa occasione particolarmente, come anche nelle altre cose, delle quali di sotto si parla circa il modo del vestire, &'i lussi, e trattamenti onorifici, e l'andare à caccia, & altre cose simili, si viene nella chiara cognizione d'vn certo errore, nel quale sogliono viuere alcuni zelanti professori della vita spirituale, nell'intendere oggidì nella sola lettera, e senza distinguere la diuersità de' tempi, e de' costumi, quel che dicono i Santi Geronimo, Agostino, Gregorio, & altri Padri antichi del modo di viuere de' Prelati, e de' Cherici, e particolarmente per l'osseruanza del celibato, che in niun modo debbano ammettere nelle proprie case la dimora, e la coabitazione delle donne, anche se fossero madri, e sorelle, & altre strette parenti, per la ragione assegnata da S. Agostino, & altri, che se bene il pericolo, e l'occasione dello scandalo non cadono in sì fatti parenti, tuttauia possono cadere nell'altre donne estranee, che seruono, ò pure che praticano in casa con le parenti: Im-

31

però

peròche la pratica comune insegna il contrario, che viuendo sì fatti Prelati, e Cherici nelle proprie case ad vso de' secolari, non solamente coabitano con le proprie parenti strettamente congiunte in consanguinità, ouero affinità, le quali tengono delle donne estranee per il loro seruizio, ò che ammettono altre donne in casa, mà essi medesimi tengono delle serue, sì che da' Vescoui ne i Sinodi, e nell'altre prouisioni si suole ordinare, che sì fatte donne debbano essere d'età matura sopra gli anni cinquanta, con la proibizione di tenerle più giouani: Onde quel che dicono i Santi Padri, e gl'altri pij scrittori, contiene vn conseglio, che sarà lodeuole, e di maggior perfezzione l'osseruarlo, & il praticarlo, mà non è precetto, la di cui contrauenzione cagioni delitto, ouero scandalo positiuo.

L'istesso camina nel modo del vestire, e negli altri trattamenti, posciache ne'Canoni non si ritroua determinato espressamente quale sia l'abito chericale, dicendosi solamente ne'Canoni, che debba esser'vmile, e che non sia nè molto breue all'vso de'laici, da' quali si possano essi distinguere, nè molto lungo, acciòche non sia toga, la quale importa lusso, sì che propriamente era vn cert'abito, che volgarmente si dice à meza gamba, cioè sotto le ginocchia, e sopra i talloni, S. dannandosi da pij scrittori l'vso delle vesti di seta, e dell'altre materie preziose, le quali

32

S. Teatr. lib. 3. della giurisdit. disc. 93.

li possono importar lusso, e toglier l'vmiltà religiosa; E pure la pratica insegna il contrario, ch'eccettuatone il colore, il quale generalmente ne'Cherici secolari deu'esser nero, si che nella parte esteriore sia proibito ogni altro colore, si vsano gli abiti di seta, e di panno fino lunghi sino a' piedi all'vso di toga. Anzi si stima indecente, particolarmente quando si celebrano i diuini vfficj, che non si adopri l'abito talare, il quale anticamente era proibito. E ne' Prelati più qualificati si vsano le vesti colorite; cioè ne' Cardinali di color rosso, e ne'Vescoui, e Prelati qualificati il paonazzo con qualche mistura del rosso, e respettiuamente del verde, come anche si permette, anzi ne' Prelati per il deco-
33 ro della dignità, si loda, e si desidera il trattamento splendido, & onorifico di seruidori alti, e bassi, di carrozze, e di caualli, di sontuosa abitazione, e di ricca, e conueniente supellettile, si che l'onesta moderazione si riduce à consiglio, mà non è precetto; e per conseguenza si conuince l'istesso errore di quelli, i quali senza distinguere i tempi caminano con la sola lettera in quel che dicono alcuni Santi Padri, ouero che dispongono alcuni Concilj antichi.

Per disposizione de'Canoni, e de' Concilj antichi è proibito ancora à Cherici la caccia clamorosa, & ogni altra specie di essa, che si faccia per delizia, e per lusso all'vso de'secolari, e molto più quando sia con armi, in modo che vi possa esser

ser qualche pericolo dell' irregolarità, ouero che possa esser di scandalo appresso à laici il vedere l'vso delle armi in mano de'Cherici; E pure la pratica insegna il contrario, che ciò non porti scandalo veruno, mentre lo scandalo si dice figliuolo dell'vsanza; Anzi secondo il senso forse poco ragioneuole d'alcuni troppo zelanti della immunità ecclesiastica, la pratica molte volte insegna, che qualche maggior licenza, e libertà abbiano nella caccia i Cherici, di quella che abbiano i laici; posciache in alcuni paesi sogliono i Prencipi, e gli altri Signori secolari proibire la caccia, ò pure l'vso di quelle armi, con le quali sia solita farsi, per lo che i Cherici, come non soggetti à sì fatte proibizioni, adoprano l'armi, e vanno à caccia, il che non fanno i laici; Però di ciò si discorre di proposito nell'opera del Prencipe, & anche qualche cosa se ne dice nell'opera del Vescouo, e se ne tratta ancora nell'opere legali, T.

T. Teatr. lib. 14. Miscellan. Eccles. disc. 41.

I giuochi à carte, & à dadi, e simili, che per l'vso del paese conuengono à secolari, e non à Reli-35 giosi sono generalmente proibiti, si che si sogliono permettere quelli de' scacchi, del trucco, & altri simili d'onesto esercizio, e trattenimento. E nondimeno la pratica insegna, che anche nella stessa Città di Roma, la quale è il capo, e la metropoli della Religione cattolica, e della Republica ecclesiastica, per la residenza del Papa, e della sua Corte, non solamente nè i Cherici,

e ne' Preti di minor sfera, mà etiamdio ne'Prelati grandi, e della prima riga non è disdiceuole vn'onesto trattenimento in alcune ore disoccupate, per sollieuo dalle fatiche delle graui occupazioni, il giuocare anche à carte in alcuni giuochi, i quali per la loro qualità non siano viziosi, e scandalosi, e così à proporzione negli altri luoghi, conforme di proposito da me si discorre in vn'operetta in questa medesima lingua sopra il giuoco dell'Ombre, & altroue.

Et in somma generalmente in tante altre proibizioni, le quali si leggono appresso gli antichi

36 Canoni, e Concilj, & appresso gli accennati Santi Padri, & altri pij Scrittori, il tutto và inteso, non alla giudaica nella sola lettera, mà nello spirito, e nella ragione, considerando il fine della proibizione, e se la cosa sia per vizio, ò per trattenimento, ò per altro giusto motiuo, & anche secondo le diuerse vsanze, e costumi de' luoghi, da' quali dipende il vedere, e giudicare, se gli atti siano scandalosi, ò nò, e se si verifichi la ragione della proibizione, la quale in tutte le leggi, si deue principalmente attendere; posciache lo scandalo si dice figlio dell'opinione, e questa dipende dalle vsanze, e costumi de' paesi.

Come (per esempio) segue nelle proibizioni di frequentar le bettole, e le ostarie, e d'interueni-

37 re à balli, e festini, ouero nelle comedie, ò spettacoli publici, & in esse recitare, ò canta-

re,

re, & il far maſchere, l'eſercitar l'vfficio del tutore, ò curatore, ò pur quello dell'Auuocato, ò Procuratore, ò Cauſidico, ò Notaro ne' tribunali ſecolari, ouero l'eſercitare la profeſſione della Medicina, & il ſeruire in Corte à Signori, & à Prencipi ſecolari, e coſe ſimili; le quali generalmente per regola ſono proibite à Religioſi, anche di queſt'ordine, ò gerarchia ſecolare; mà la proibizione và inteſa con vn maggiore, ò minor rigore, ſecondo che ricerchi l'accennata diuerſa vſanza de' paeſi.

L'iſteſso circa le opere mecaniche, e l'operare con le proprie mani, poſciache ciò s'intende di que-38 gli eſercizj baſſi, e ſordidi, per i quali la dignità, e l'ordine clericale ſi auuiliſca, e che ne naſca lo ſcandalo; non già quando ſia compatibile col decoro dell'ordine, mentre in tal caſo, così in queſti Religioſi ſecolari, come anche ne' regolari viene ſtimata più toſto vna coſa degna di lode per fuggir l'ozio, e gli altri inconuenienti, ſecondo l'vſo degli antichi Monaci. Onde da molti pij, e zelanti eccleſiaſtici più toſto ſi deſidera, che tal'vſo antico ſi reſtituiſse, perche molti inconuenienti ceſsarebbero. Che però eſsendo à Religioſi anche ſecolari proibita la mercanzia, & il negoziare, tuttauia ſtà riceuuto, che non ſia mercanzia, ò negoziazione illecita, quando vi ſia la miſtura dell'opere proprie, come (per eſempio) comprando il ferro rozo per lauorarlo, e ridurlo ad iſtromenti op-

portuni per l'vso vmano, ò pure comprando il filo per farne reti da pescare, ò per la cacciagione, e cose simili.

La milizia secolare si danna espressamente ne' Religiosi anche secolari, stimandosi questo stato 39 affatto incompatibile col Chericato, in guisa tale che à somiglianza di quel che si è detto del matrimonio, quando si tratta di Cherici in minori, si che il chericato sia retrattabile; se il Cherico diuien soldato, e si ascriue alla milizia secolare, s'intende dimettere il chericato, onde perde i beneficj, e le pensioni, con le dichiarazioni contenute nelle opere legali; V. mentre sarebbe di molta digressione sopra cio diffondersi di proposito.

V. Teatr. lib. 13. delle pensioni ecclesiastiche disc. 46. & seq.

La maggior proibizione però, alla quale pare che poco, ò nulla si badi, è quella dell'auarizia, e 40 della sregolata, & immoderata auidità nell'interesse, anche in quelli emolumenti, i quali per la disposizione de' Canoni, ouero per la consuetudine siano leciti, e douuti, posciache il tutto và inteso con la douuta discrezione, e con quella carità, & epicheia, la qual conuiene à Religiosi, & à persone ecclesiastiche; Come (per esempio) segue in quelli emolumenti, che siano douuti per ragione della sepoltura, ouero per l'amministrazione di alcuni Sagramenti, ò pure per le decime, e le oblazioni, e cose simili; posciache se bene vengono stimate vn giusto premio delle fatiche, acciòche secondo l'oracolo

colo diuino; quelli i quali seruono all' Altare debbano viuere dall'istesso Altare, e che al boue, il quale stia tritando nell'ara, non si debba chiuder la bocca; Tuttauia ciò và inteso quando la pouertà, ò qualch'altro giusto motiuo non persuada, che debba preualere l'equità, e la carità; Et à ciò particolarmente si deue riflettere per i Religiosi, & ecclesiastici, essendo forse questa la scaturigine maggiore degli scandali, che di essi si concepiscono appresso i popoli.

Le sudette, & altre somiglianti restrizzioni, e proibizioni, per le quali la condizione degli Ecclesiastici si rende inferiore à quella de' secolari, viene all'incontro compensata con diuersi priuilegj, e prerogatiue, che dalle leggi si concedono à Religiosi, e si niegano à secolari; e particolarmente sopra l'esenzione dal foro, e dalle

41 leggi laicali, si che non riconoscono altri Giudici, e Superiori, che i proprj Prelati ecclesiastici, eccettuatine alcuni pochi casi, come (per esempio) nelle cause de' feudi laicali, che per concessione di Prencipi secolari possiedono, in quello peró che riguarda gl'istessi feudi; O' pure in quel delitto dell'assassinio vero all' vso anticó, che molto di raro, e quasi mai oggidí si arriua à verificare, ò pure quando i Cherici in minori non beneficiati non vadano in abito, e tonsura, e non seruano in diuini, secondo i decreti del Concilio di Trento; & in alcuni altri casi, de' quali parlano i Giuristi, senza che in

essi

essi possa stabilirsi vna regola certa, e generale per auerui vna gran parte l'osseruanza de' paesi, e de' Principati; maggiormente quando sia appoggiata à concessioni apostoliche, sopra di che si lascia l'intiero suo luogo alla verità, senza asserirui, nè stabilirui cosa alcuna.

L'altra prerogatiua, forse più considerabile dell'antecedente, la quale deriua dall'istessa ragione, è 42 quella dell'esenzione dalle gabelle, collette, e tributi, & altri pesi laicali personali, e misti, si che soggiacciono solamente per le robbe che possiedono, à quei pesi, i quali si dicono meramente reali, fissi, & inuariabili, come vna specie di canone, ò di censo, perche col medesimo peso siano passati nelle loro mani, eccettuandone anche quelle robbe, e merci che si abbiano per ragione di mercanzia, e di traffico; mentre trà le pene del Cherico mercante si annouera questa, che in quel che riguarda la mercanzia, ne' pesi laicali viene stimato come vn secolare; con altre dichiarazioni accennate nell'opere legali, alle quali per sfuggire vna lunga digressione conuiene di rimettersi, particolarmente sopra l'abuso di questa esenzione, che alcuni mali ecclesiastici fomentati dal souerchio zelo di alcuni Scrittori ecclesiastici la conuertono in fraude, & in vna illecita mercanzia dannata da i medesimi sagri Canoni. X.

X. Teatr. lib. 2. de Regal. disc. 50 e più seguenti, e lib. 14. Miscellan. eccles. disc. 3. con più seguẽti, Dottor volgare lib. 14. tit. dell' immunità ecclesiastica.

Considerabile ancora è quella prerogatiua, che à guisa degli antichi Soldati del Romano Impe-

rio

43 rio tanto priuilegiati, à quali vengono paragonati, come Soldati della milizia cristiana non possono essere trattenuti, e fatti marcire nelle carceri per i loro debiti, nè meno essere forzati à far la cessione de'beni, ò pure di esser di quelli affatto spogliati, mà che si debba loro lasciar tanto, che basti per l'onesto mantenimento, che volgarmente si dice il priuilegio del Capitolo Odoardo, con quelle dichiarazioni, e restrizioni, che parimente si contengono nell'accennate opere legali, alle quali conuien di rimettersi per l'istesso motiuo di sfuggire le lunghe, e noiose digressioni. Y.

Y. *Teatr. lib. 8. del credito, e debito disc. 118. e più seguenti.*

Si annouera ancora trà priuilegj chericali quello di poter testare, e ogni altro modo di disporre di 44 quel peculio, il quale si dice da Giuristi auuentizio, non ostante che si viua sotto la patria podestà, e che di essa non se ne acquisti l'vsofrutto al padre, si che abbia la natura del peculio castrense, ò quasi castrense; come anche l'esenzione de'loro testamenti dalla nullità, ò rescissione per capo di preterizione, ouero eseredazione, ò inofficiosità; cose le quali si negano à secolari. Z.

Z. *Teatr. lib. 9. de testamenti discorso 34.*

Et oltre diuersi altri priuilegj di minor considerazione posti assieme da varj Scrittori, i quali hanno professato di cumulare i priuilegj, ouero gli effetti del Chericato, molto considerabile è quello, il quale corre nell' opinione più comune, particolarmente degli Ecclesiastici, fondata

data in alcuni Canoni, e sentenze de' Santi Padri antichi, che per i delitti de' Religiosi la pena debba esser minore di quel che sia per i laici, si che se vn'istesso delitto sia commesso da due, vno de' quali sia laico, e l'altro sia Religioso secolare, ò regolare, la pena del primo sarà maggiore di quella del secondo, che (per esempio) il primo sarà condannato alla forca, e l'altro alla galera, ouero alla relegazione. Ciò però contiene vno di quelli errori, i quali si dicono popolari, perche si camina con la lettera, ouero con la superficie d'alcuni Canoni, i quali parlano bene, mà l'errore consiste nella loro mala intelligenza, ouero nella mala applicazione. Imperciòche da vn canto è giusta, e molto ragioneuole la sudetta disposizione de' Canoni sopra la circospezzione, e la benignità, con la quale si deue caminare nel castigo de' delitti de' Religiosi in diuersa forma di quel, che si pratichi co i secolari, per la ragione di mantenere, e di conseruare il decoro dell' ordine chericale, ouero religioso, & acciòche non si cagioni scandalo nel popolo. E dall'altra parte essendo indubitato, che in vn' istesso delitto egualmente commesso da vn laico, e da vn Religioso, vna gran circostanza aggrauante sia quella dello stato religioso; per lo che in questo più che in quello il delitto è molto maggiore; quindi segue che ogni ragione di legge naturale, e positiua richiede, che maggiore, e più rigoroso

debba

debba essere il castigo; onde affatto irragioneuole pare, che si debba stimare la sudetta regola intesa nell'accennato modo superficiale, che la qualità aggrauante debba cagionare la diminuzione della pena, contro la chiara disposiziòne della stessa legge diuina dell'vno, e dell'altro testamento, e de' medesimi Canoni.

Mà perche ciò non si deue dire, nè supporre, quindi segue, che questa contrarietà vada tolta, e conciliata con la distinzione da me in altre opere accennata, AA. trà il modo, e la sostanza; cioè che nella prima parte del modo, camina bene la sudetta disposizione de'Canoni sopra la maggior benignità, e circospezzione per ouuiare al pregiudizio del publico, e dell'innocente, ch'è l'Ordine Religioso, ouero il Chericale, sì che il castigo non sia in quei publici spettacoli, e con ignominiose, e rigorose forme, le quali lodeuolmente si vsano co i delinquenti, e co i malfattori laici, per atterrire il popolo, & impedire, che non si commettàno in auuenire somiglianti delitti; mà che il castigo de' Religiosi sia al possibile occulto. Però quanto alla sostanza del castigo della persona, questo debba essere (quando sia praticabile) con vn' maggior rigore, e con vn' maggior tormento, mentre è maggiore il delitto; Che però manifesto errore pare che sia quello, col quale senza discorrere della ragione si camina con le massime, ò tradizioni, che se vn medesimo delitto capitale sia

A A. *Dottor volgare lib.* 15. *pratica criminale.*

com-

commesso in compagnia da vn laico, e da vn Cherico, ouero vn Religioso, il primo debba esser condannato alla forca, e l'altro alla galera, mentre à discorrerlo con la ragione la cosa deue essere al contrario, che se il primo deue morire vna volta, l'altro quando fosse possibile, e praticabile ne dourebbe morir due, per essere più delinquente, e più reo; Maggiormente che quando si rifletta al pregiudizio publico dell'Ordine Chericale, ò Religioso, di molto maggior pregiudizio si crede sia, che vn Religioso viua per molti anni publicamente esposto in vna galera al remo in compagnia della feccia degli vomini del mondo cristiano, e de' schiaui infedeli, continuamente sottoposto alle battiture, & à gli esercizj tanto vili, e sordidi, di quel che sarebbe quando con l'accennata segretezza, e cautela si facesse morire, anche con qualche maggior rigore di quel che si vsi co' laici. Concorrendoui anche di vantaggio la molto considerabile differenza de'tempi; imperciòche ne'tempi antichi quando furono fatti i Canoni, il numero de'Cherici era molto poco, e raro, che (per esempio) in vna Città per grande che fosse, alcuni pochi Cherici precisamente necessarj vi erano, conforme proua l'argomento dell'antica tanto popolata senza esempio Città di Roma, che ve ne fosero solo venticinque, per quel che si discorre nell'opera del Cardinale; nè si era così moltiplicato il numero delle Religio-

ni regolari, ſi che nella Chieſa latina vi foſse ſolamente l'Ordine Monaſtico di San Benedetto, e qualche Canonico regolare dell'Ordine di Sant'Agoſtino; dal che ſeguiua che molto rari, e quaſi niuni erano i delitti de'Religioſi, e degli Eccleſiaſtici. Onde quando alcuno ne ſeguiſſe, come quello, che per il detto riſpetto dell'eſser molto rari, & inſoliti, cagionaua troppo grande ſcandalo, e troppo gran pregiudizio all'Ordine, però con molta ragione anteponendoſi il ben publico ſi praticaua di caminare con maggior' equità, e circoſpezzione; Mà di preſente portando il caſo, che il numero de'Chierici, e de' Religioſi dell'vno, e dell'altro clero, ſecolare, e regolare ſia creſciuto in immenſo, particolarmente nell'Italia à proporzione del ſuo popolo; ſi che in vna Città, ò luogo, calcolando gli abitatori ciuili, ad vn certo modo, maggiore ſia il numero de'Cherici, e de' Religioſi, che quello de' ſecolari, e che particolarmente i Cherici ſecolari che viuano nel ſecolo con l'vſo delle armi, e con qualche maggior licenza de' laici, per la ſudetta fiducia, & aſsicurazione di eſser' eſenti da quella pena capitale, alla quale ſoggiacerebbero, ſe foſsero laici, per lo che forſe in alcuni paeſi lo ſtato chericale, & anche il Religioſo, particolarmente il militare ſi affetta, e ſi aſsume ſtudioſamente per queſto fine d'vna maggior licenza di viuere, e di commettere de' delitti; Quindi ſegue,

che

che ad euidenza resti comprouato il sudetto errore popolare, non riflettendo alla distinzione de' tempi, e che oggidì sia più tosto scandalo il non punirli, che il punirli.

Per questi rispetti dunque nella più volte accennata opera del Vescouo, inerendo à i sentimenti del pijssimo, e dottissimo Cardinal Bellarmino, 46 si ammoniscono i Vescoui, e gli altri Prelati, à quali appartiene à douer caminare con molta scarsezza, maturità, e circospezzione nel promuouere alla prima tonsura, & à gli altri ordini, per quel che iui più di proposito si discorre, doue il curioso si potrá sodisfare; mentre sarebbe troppo lunga digressione il ripeterlo, potendo bastar questo poco saggio à rispetto de' Religiosi del Clero, ouero gerarchia secolare, con quel di più che si accenna di sotto nel cap. 6. à rispetto di quelli del medesimo Clero; i quali con vita più ritirata, e regolata fanno qualche figura di Religiosi regolari, per qualche ragione di differenza, la quale si scorge da queste due specie subalterne dell' istessa specie generale del Clero secolare.

Finalmente per quel che appartiene à questo genere di Religiosi del Clero secolare, come quelli, i quali non soggiacciono al voto formale della 47 pouertà, si che sono capaci del dominio, e del possesso de' beni, cade il dubio sopra l'obligo, che loro sourasta di applicare, e distribuire i frutti, e prouenti de i beneficj, e delle dignità,

e le altre rendite ecclesiastiche, le quali soprauanzino al loro onesto, e conueniente sostentamento. Et in ciò per quel che appartiene à' Vescoui, & agli Arciuescoui, & agli altri Prelati, anche à quelli, i quali con la Prelatura ecclesiastica possiedono i Principati, e le Signorie temporali, si è à bastanza discorso nella più volte menzionata opera del Vescouo, doue si potrà vedere, & anche se ne discorre nell'altr'opera del Principe, in occasione di trattare de'beni, e delle rendite del Principato temporale. Che peró ristringendosi in questo luogo á gli altri Religiosi secolari inferiori, entra la distinzione, che ò si tratta delle distribuzioni quotidiane, e degli altri emolumenti, i quali siano douuti à guisa delle distribuzioni, come per vn salario, & vna mercede dell'opera, e della fatica personale, che ne'beneficj curati si suol stimare quella congrua moderata, la quale à tal' opera, e à tal fatica sia proporzionata, e che di questa specie di rendite abbia la libera disposizione, come di cosa meramente temporale; Purche à rispetto de' beneficj curati si sopportino quei pesi, i quali sono annessi alla Chiesa parochiale, & alla cura. O' veramente si tratta de' frutti, & emolumenti certi de' Canonicati, e delle Commende, e de' beneficj semplici, ne' quali il Cherico possessore si dica di trattare d'vn mero lucro, sì che non entri la sudetta ragione della ricompensa della fatica personale, come sua mercede;

e salario proporzionato, perche si guadagnino anche senza il seruizio attuale, e molto più quã-do anche senza il peso della residenza; & in tal caso alcuni Scrittori, inerendo à quel che ne dicono alcuni Canoni antichi, & alcuni Santi Padri, credono che vi sia l'obligo di farne trè parti, vna à se stessi per loro mantenimento, l'altra al risarcimento, & ornamento, & altre spese della Chiesa; e l'altra à poueri. Altri però credono, che questo sia vn conseglio degno di molta lode, quando si osserui per la maggior perfezzione, mà che non sia precetto obligatorio, particolarmente nel foro esteriore, del quale si tratta; e questa pare l'opinione più riceuuta nella pratica. Bensì che ciò s'intende de' frutti, & emolumenti, sotto nome de'quali vengono solamente quelli, i quali auanzano, detratti i pesi, e le spese; sotto i quali vengono le spese necessarie, e conuenienti per il risarcimento, e l'ornamento, e seruizio della Chiesa, la quale é la principal padrona de' beni, e delle rendite, con l'esempio del matrimonio, e della dote, addotto nell'opera sudetta del Vescouo, doue ancora si è accennato, che quando si voglia adempire il sudetto conseglio di distribuirne parte in elemosine, & in altre opere pie, in tal caso manifesto stimar si deue l'errore di quelli, i quali trascurando la refezzione, e l'ornamento, & il culto delle stesse Chiese, e la souuenzione de' poueri di quel luogo, nel quale siano i beneficj, e le

e le rendite, le applichino ad altre opere anche pie di lor gusto, ò genio, & alle volte per pompa mondana, e per vanagloria; mentre in tal modo si dice di abbondar nel superfluo, e di mancar nel necessario, all'vso de' prodighi, ò veramente secondo l'oracolo del Vangelo, di togliere il pane à figli, e darlo ad estranei.

Rimane per compimento del presente Capitolo sopra i Religiosi del Clero secolare d'accennare 48 qualche cosa dell'obligo, il quale sourasta à Sacerdoti, così beneficiati, come semplici, e non beneficiati nella celebrazione della Messa, se si debba celebrare con frequenza, e quotidianamente, ò pure di raro; E questa viene stimata vna questione problematica, la quale, secondo la natura di sì fatte questioni, hà delle ragioni, e degli argomenti per l'vna, e per l'altra opinione. Posciache all'opinione la quale stima che si debba fare di raro, assiste la ragione, che in tal modo l'azzione segua con quella maggior riuerenza, e diuozione, che ad vn tanto mistero è douuta; mentre la frequenza suol cagionare quell'auuilimento, il qual nasce dalla souerchia familiarità. All'incontro all'opinione, la quale approua, e loda la frequenza, e che segua ogni giorno senza interrozzione, quando non vi sia legitimo impedimento, assiste la molta pietà, per i tanti effetti salutiferi, che questo sagrosanto Sagrificio produce alla Republica Cristiana, la quale però senza giusta causa non se

ne deue priuare; Et anche perche in tal modo il Sacerdote si conserua meglio con vna vita vniforme, illibata, & esemplare, non essendo probabile, che vno il quale in quel giorno abbia celebrato, e che pensa di celebrare il giorno seguente, debba essere così empio, che non si astenga dall'offendere grauemente Dio, si che ciò serua per vn gran freno.

Questa seconda opinione viene stimata la più pia, e la degna di maggior lode, quando per le circostanze della persona sia per verificarsi questa vltima ragione; Mà non già quando si possa temere che sia per verificarsi l'altra addotta in cõtrario, e molto più quando ne possa seguire il sagrilegio, nel qual caso sarà molto meglio l'astenersene, non potendosi dare vn maggior abbisso di mali, che questo di celebrare in peccato, & in disgrazia di Dio; Non cadendo sì fatta questione ne'Religiosi regolari claustrali per la ragione che per lo più sono soliti celebrare ogni giorno per obligo, si che non vi si scorge quella libertà, che godono i secolari.

Aggiungendosi alle sudette ragioni, per le quali si deue stimare più pia, e più probabile quell'opinione, la quale approua la frequenza, e la continuazione, l'altra ragione dello scandalo, ouero del sospetto, che può nascere dal vedere vn Sacerdote, il quale mai, ò molto di raro celebra; Imperòche di esso si suol concepire vna sinistra opinione, ò di qualche irregolarità occulta,

culta,

culta, ó veramente di poca fede, ò pure di qualche mal'abito peccaminoſo, nel quale ſi continui; Che però in occaſioni di caſi ſeguiti ne'concorſi alle Chieſe parochiali, ò altri beneficj, li quali foſsero douuti al più degno, ſono ſtati eſcluſi, e ſtimati menodegni quelli, i quali così per la letteratura, come per l'altre qualitá giuridicamente foſsero più degni; per queſto riſpetto che ò mai, ò molto di raro celebraſsero, BB. Tuttauia non è punto capace di regole certe, & vniformi, le quali indifferentemente ſi applichino ad ogn'vno, dependendo la deciſione dalla qualitá delle perſone, e dall'vſo de' paeſi; conforme doppo ſcritto l'operà preſente ſi è determinato dalla Sagra Congregatione del Concilio ſopra la comunione quotidiana, che da'ſecolari ſi vſa in alcune parti della Spagna, e forſe in altri paeſi. Bensì che quando per le ſudette, & altre ſomiglianti circoſtanze conuenga d'abbracciare la prima opinione, la quale nõ loda la molta frequenza, e l'vſo quotidiano, ſi deue nondimeno quella intendere con la conueniente moderazione, con la quale ſi eſclude l'eſtremo vizioſo, che ſuol eſser quello di celebrare vna, ò poche volte dell'anno, mentre ciò mai non ſarà ſcuſabile.

BB. *Teatr. lib. 12. de benefic. diſc. 70. e 71.*

CAPITOLO V.

Dell'Ordine Gerarchico de' Religiosi regolari, in quali, e quante specie si diuida.

1 *LA Gerarchia regolare abbraccia l'vno, e l'altro sesso.*
2 *Dell'Ordine Monast.co.*
3 *Dell'Ordine fratesco de' Mendicanti.*
4 *De' Canonici, e Cherici regolari.*
5 *Degli Ordini Militari.*
6 *Delle Monache.*
7 *Con qual presupposto questi Ordini regolari si distinguano.*

C A P. V.

ASsumendo dunque l'altra specie del Clero, ouero della Gerarchia regolare, cioè di quelli, i quali co i voti solenni della Castità, Pouertà, & Vbbidienza viuono sotto vna regola particolare, approuata dalla Sede Apostolica, secondo quei requisiti necessarj, & essenziali, de'quali si parla di sotto nel cap. 9. e seguenti, e della qual specie principalmente 1 nell'opera presente si tratta. Questa Gerarchia gene-

generalmente si diuide in due generi, vno del sesso mascolino, e l'altro del feminino, per lo che questa Gerarchia si dice di maggior ampiezza dell'altra secolare; mentre, conforme si è detto nel cap. 3. la secolare conuiene solamente al sesso mascolino senza la mistura dell'altro feminino; mà questa abbraccia l'vno, e l'altro.

Il primo del maschile si diuide in quattro generi subalterni, ouero Ordini generali, ciascuno de' quali abbraccia sotto di se diuerse Religioni, e diuersi istituti; Il primo come il più antico si dice il Monastico, il quale principalmente, 2 ouero per lo più è dedito alla vita contemplatiua: L'altro, il quale per lo più è dedito alla vita attiua, si dice il Mendicante, e che volgarmente vien detto de'Frati, à differenza del primo, il quale vien detto de'Monachi; E questo si diuide in due specie; vna de' Mendicanti per 3 verità, perche essendo incapaci, ò veramente professando di non possedere beni stabili, & altre rendite certe, viuono realmente con l'ostiaria mendicità all'vso de' veri mendici; e l'altra de'Mendicanti per finzione, e per priuilegio à certi effetti fauoreuoli, mà che per verità possiedono beni stabili, e viuono d'entrate.

Il terzo è l'Ordine de' Cherici regolari, i quali à certi effetti vengono stimati del Clero, ouero della Gerarchia secolare, mà in fatti sono re-4 golari, anzi anche Mendicanti, con la medesi-

mà distinzione della mendicità vera, e della priuilegiatiua, e con vn' altra distinzione trà i Canonici regolari particolari d'alcune Chiese Catedrali, ò Collegiate, secondo l'vsanza più antica, e de' Cherici, ò Canonici regolari, i quali secondo l'vsanza più moderna formano vn corpo di più Religioni à forma di Republica, per quel che si vede sotto nel cap. finale, trattando d'vna compendiosa istorica narrazione di tutte quelle Religioni, che abbiamo nell'Italia. Et il quarto Ordine si dice il Militare formato da

5 alcune Religioni, l'istituto delle quali consiste nella professione dell'armi per combattere in seruizio, & in difesa della fede contro gl'infedeli, si che paiono secolari, e soldati, e nondimeno sono Religiosi, conforme parimente nell'accennata istorica narrazione con maggior distinzione si discorre; E questo quanto al sesso maschile.

Quanto poi a' Religiosi del sesso feminino non pare che vi siano Religioni, ouero Ordini generali all'vso di Vniuersità, e di Republiche, come

6 segue nell'altro sesso, nel quale tutta la Religione, particolarmente per l'vso vniuersale dell'Italia si gouerni con vn'istessa regola da' medesimi Superiori, e Prelati, mà ciascun Monasterio si gouerna da se independentemente dall'altro; E se bene si assumono gl'istituti, & Ordini delle Religioni degli vomini, come sopra, tuttauia.

tauia la regola non è vniforme; onde insegna la pratica, che in vna medesima Città siano molti Monasterij d'vn'istess'Ordine, ouero istituto (per esempio) di San Benedetto, ò di San Domenico, ò di San Francesco; e nondimeno che la forma del viuere sia diuersa, conforme ne' Capitoli seguenti con maggior distinzione si và discorrendo, accennandosi nel presente capitolo solamente questa distinzione generale di quattro diuersi Ordini, i quali generalmente abbracciano tutto il Clero regolare, e ciascuno de'quali è costituito da molte, e diuerse Religioni di

7 diuerse regole, e diuersi istituti; mà sempre col presupposto che siano veri regolari con la sudetta solenne professione, e con i trè voti sostanziali della Castità, Pouertà, & Vbbidienza; mentre quelli i quali viuino à forma di Religiosi regolari anche nei Chiostri, e sotto qualche regola, ouero istituto senza i sudetti trè voti, formano quelle specie miste, delle quali si discorre di sotto nel capitolo seguente, & anche nel cap. 9. e nel cap. 19.

In tutti gli Ordini sudetti, e particolarmente ne' primi trè Claustrali, de' Monaci, de' Mendican-

8 ti, e de' Cherici regolari, & anche nelle Monache, vi è l'altra distinzione nel sesso maschile de' Religiosi Cherici, ouero Sacerdoti, e de' Religiosi Laici, ouero Conuersi, cioè destinati à seruizij manuali, e mecanici, sì che non assumano gli

gli ordini chericali, mà siano come seruenti; E nell'altro sesso frà le Monache Corali, e le Conuerse, le quali parimente fanno la figura, e l'vfficio di serue; Però egualmente si dicono Religiosi à tutti gli effetti, quando facciano la professione, con quella differenza circa gli vfficj, e le prerogatiue, che seco porti l'vso di ciascuna Religione, ò Monastero.

E questo per vna notizia, ouero distinzione generale de' Regolari. A.

A. *Teatr. lib. 14. de Regolari disc. 1.*

CA-

CAPITOLO VI.

Della mistura di questi due Ordini, ouero Gerarchie, secolare, e regolare, in quali cose si verifichi: Et anche delle differenze, le quali sono trà i Religiosi secolari, e regolari.

1 *DElle diuerse misture.*
2 *Mistura de' Canonici, e Vescoui regolari nelle Chiese Catedrali.*
3 *Come possono verificarsi in vn'istessa persona gli stati contrarj di secolare, e regolare.*
4 *Che l'essere il Vescouo Religioso non altera la natura della Prelatura.*
5 *Canonici regolari precedono gli altri Religiosi.*
6 *Qual' abito si vsi da' Religiosi quando siano creati Vescoui, ò Cardinali.*
7 *Degli altri Cherici regolari.*
8 *De' Cherici secolari, i quali fanno la figura de' Cherici regolari.*
9 *Degli Anacoreti, e delle Bizocche, ouero Oblate.*
10 *I regolari sono incapaci de' beneficj ecclesiastici secolari, e delle pensioni sopra di essi; & auendoli, per la professione si perdono.*
11 *I loro beneficj sono manuali à nuto de' Superiori.*

12 *Et*

CAP. VI.

DVe specie di mistura in questo proposito si considerano. Vna di quelli, i quali nella verità, e nella sostanza non sono del Clero, così secolare, come regolare, mà più tosto del popolo, si che siano laici, e non abbiano carattere alcuno ecclesiastico, mà che per qualche ecclesiastico, ò veramente pio istituto,

tuto, che professino, sembrino d'esser tali, ò veramente perche siano seruenti, e ministri delle Chiese, e de' Monasterj, ò delle persone religiose ecclesiastiche; in modo che appaiono tali; ò pure che godano delle medesime esenzioni, e de' medesimi priuilegj, mà in effetto siano laici. E l'altra di quelli i quali in generale siano ecclesiastici, e Religiosi, onde abbiano tal carattere, mà solamente cada il dubio se siano più tosto dell'vno, ò dell'altro Clero ò Gerarchia, ò che partecipino dell'vna, e dell'altra, si che in essi cada la mistura d'ambe le qualità per la diuersità degli effetti, ouero de' rispetti.

Di questa seconda specie nel presente capitolo si tratta, posciache della prima si discorre di sotto nel capitolo penultimo, ch'è il decimonono; Conuenendo di accennare tal distinzione ad effetto di sfuggire quegli equiuoci, ne' quali si suole incorrere quando queste due specie di mistura non si distingoano, mà si confonda l'vna con l'altra.

Per quel che dunque appartiene à questa mistura dello stato religioso secolare, e del regolare, si 2 verifica primieramente in alcune Chiese Catedrali, ò Metropolitane, & anche in alcune Collegiate, posciache secondo vna certa vsanza ne' tempi antichi più comune, e frequente; má oggi più rara, e quasi affatto bandita, particolarmente nell'Italia, doue pare che la Chiesa

di

di Mon Reale in Sicilia sia la singolare, alcune Chiese Catedrali, e Metropolitane, ò Collegiate erano di loro natura regolari, così nel Vescouo, ò in altro Prelato, come nelle sue Dignità, e Canonici, conforme quasi generalmente erano anticamente le Chiese Catedrali, e Metropolitane, e molte Collegiate della Spagna, per quel che in occasione de' casi seguiti si discorre nell'opere legali; A. Imperciòche il Vescouo, ouero l'Arciuescouo, ò altro Prelato, e le Dignità, e Canonici particolarmente delle Catedrali, e Metropolitane propriamente, & in astratto caminano sotto il genere, ouero l'ordine gerarchico del Clero secolare, secondo le sue diuerse classi, ouero specie accennate di sopra nel cap. 3. e nondimeno le persone sono regolari, come con la solenne professione obligate alli trè voti essenziali, & all'osseruanza d'vna certa regola; onde per la diuersità de' rispetti, ouero degli effetti partecipano dell'vna, e dell'altra natura; Imperóche se bene per essere questi due stati, secolare, e regolare, non solamente diuersi, mà eziandio contrarj, & incompatibili; onde secondo le regole non si può dare il loro concorso in vn medesimo soggetto.

3 Nondimeno ciò camina per la generalità dello stato, ouero per i medesimi rispetti, & effetti, mà non già quando la diuersità de' rispetti vi sia, mentre in tal caso si ammette questo con-

A. Teatr. lib. 3. delle preminenze disc. 3. e seguenti.

corso

corso di due contrarj in vn medesimo soggetto, il quale in tal modo rappresenta due persone diuerse vna secolare, e l'altra regolare, secondo la qualità delle funzioni, ò de' rispetti.

E l'istesso si verifica quando vn Religioso professo di qualsiuoglia de' sudetti quattro Ordini, 4 anche del Monastico, ouero del Fratesco, sia creato Vescouo, ouero Arciuescouo d'vna Chiesa Catedrale, ò Metropolitana, la quale di sua natura sia secolare; Imperóche come Vescouo, ouero Arciuescouo si dice della Gerarchia, ouero del Clero secolare, e nondimeno la sua persona priuata è regolare. Il che si verifica ancora in quei Religiosi, i quali siano promossi al Cardinalato.

Vi è però l'Ordine de'Canonici Regolari, non già di qualche Chiesa Catedrale, ò Metropolitana 5 particolare, secondo il caso detto di sopra, mà à forma di Religione, ó di Congregazione, la quale all'vso dell'altre Religioni si gouerna come vna Vniuersitá, ouero vna Republica costituita da tutt' i Monasterj d'vna, ò più Prouincie, col suo Generale, & altri Officiali, e Prelati; come (per esempio) era la Congregazione de' Canonici Regolari di San Giorgio in Alaga auanti che si sopprimesse, & è di presente la Congregazione de'Canonici Regolari Lateranensi; Imperòche à certi effetti, e particolarmente quello della precedenza nelle publiche

pro-

processioni, & in altre funzioni ecclesiastiche; per vsare l'abito di cotta, ouero rocchetto, e berretta all'vso de'Cherici secolari vengono stimati di questo Clero. Per lo che sotto Pio IV. doppo vna gran disputa per questa ragione, fù deciso, che gli fosse loro douuta la precedenza sopra tutt'i Regolari anche dell'antico Ordine Monastico Benedettino, B. E di fatto quando alcuno di essi sia promosso al Cardinalato, ouero al Vescouado, non ritiene l'abito della Religione, come segue in quelli dell'Ordine Monastico, ò del Fratesco, mà assumono l'abito rosso, e respettiuamente il pauonazzo, in quell'istesso modo che praticano i Cherici secolari; mà nel rimanente così à gli altri effetti, come per la comune stima, & opinione sono regolari, e caminano sotto questa Gerarchia.

B. *d. lib. 3. delle preminenze nel disc. 14.*

6

E l'istesso segue in alcune moderne Religioni de' Chierici Regolari introdotte da vn secolo, e mezo in circa à questa parte, come sono i Teatini, i Gesuiti, i Barnabiti, i Somaschi, i Chierici Minori, i Ministri degl'infermi, quelli delle Scuole Pie, li Missionarj, e simili, che sono à tutti gli effetti veri Religiosi regolari, anzi Mendicanti; mà nelle funzioni ecclesiastiche, ò Prelatizie vsano l'abito de'Cherici secolari, e caminano con quel Clero; anzi che vsano l'istess'abito domestico, benche alquanto più vmile, e più positiuo; E questo quanto alla

7

mistu-

mistura, ouero alla partecipazione dell'vna, e dell'altra qualità secolare, e regolare.

Vi sono in oltre alcuni Cherici secolari, i quali veramente, & à tutti gli effetti sono tali, si che in 8 nulla differiscono da quelli, i quali viuono nelle proprie case, e nondimeno viuono collegialmente ne' Chiostri sotto qualche istituto, ò regola all'vso de' Cherici Regolari, si che nell'apparenza paiano, e siano stimati tali, mà in effetto non sono; onde si dice che siano Cherici, ó Preti secolari, i quali come per vna volontaria compagnia viuono vnitamente in vna casa sotto vn Superiore, ò Regolatore da essi deputato per vna miglior forma di vita, senza niuna alterazione del loro stato; Come (per esempio) sono i Preti dalla Congregazione dell'Oratorio, ouero di San Filippo Nerj, e simili; si che realmente in essi non si verifica mistura alcuna dell'vna, e dell'altra qualità, mà essendo affatto del Clero secolare fanno vna certa figura, ouero apparenza de Cherici regolari.

Non si parla in questo luogo degli Anacoreti, che volgarmente si dicono Romiti, ouero de' Pro-9 fessori di alcune milizie ecclesiastiche, ò pie, senza i requisiti essenziali dello stato regolare, nè meno delle Bizoche, e delle Oblate, ò Terziarie, le quali senza i sudetti requisiti viuono ne' Monasterj, ò Conseruatorj all'vso delle Monache, si che da queste nell'apparenza in nulla

differiscano; mentre di queste, e d'altre so nigliante persone si parla di sotto nel cap. 19. in occasione dell'altra mistura dello stato religioso, e laicale.

Importa dunque molto il riflettere alle sudette distinzioni per le differenze, le quali si scorgono trà vno stato, ouero vna Gerarchia, e l'altra: E primieramente si scorge la differenza notabi-
10 le circa la capacità de'beneficj, e delle pensioni ecclesiastiche: Imperòche i regolari sono incapaci de'beneficj secolari, i quali per loro ordinaria natura sono perpetui, il che ripugna allo stato regolare, nel quale per il voto dell'vbbidienza non si dà questa perpetuità, nè si dà il possesso in titolo, mà i loro beneficj, & vfficj sono di lor natura manuali, & amouibili ad arbitrio de' Superiori, che però si dicono vbbidienziarj, e quell'istessa incapacità, la quale si scorge ne' beneficj secolari, hà luogo ancora nelle pensioni sopra i medesimi, à tal segno che non solamente i Religiosi professi sono incapaci di ottenerne di nuouo in quello stato; mà quando anche l'auessero già ottenuti nello stato de' Cherici secolari, li perdono quando non si ottenga la dispensa Apostolica; sì che se ne induce la vacanza per la professione regolare, la quale in questo proposito è vna specie di morte;
44 Mentre i beneficj regolari sono manuali, & amouibili come sopra, C.

C. *Teatr. lib. 13. della pensioni disc. 14.*

E se-

E se bene in alcune Religioni la pratica insegna il contrario, particolarmente nella militare di San
11 Giouanni Gerosolimitano, che volgarmente si dice di Malta, che i Priorati, e le Commende, & altri beneficj, & anche le pensioni sopra di essi sono à vita; Nondimeno ciò segue di fatto per vn cert'vso, ouero per vna conuenienza, mà non altera la sudetta natura manuale, & vbbidienziaria, quando i Superiori vogliono, auendo quest'vso qualche fondamento di ragione, mentre per lo più in questa Religione le Dignità, e le Commende non si ottengono per grazia, e per concessione de' Superiori, mà per la via della giustizia, e del merito dell'anzianità, ouero de' seruizj, conforme di sotto più di proposito si discorre trattando di questa Religione nel capitolo finale: Bensì che all'incon-
12 tro i Cherici secolari sono incapaci di dignità, e beneficj regolari, i quali si deuono solamente à professi del suo Ordine, ò veramente à quelli, i quali siano abili, e pronti à far la professione, e che di fatto la facciano; limitandosi tutto ciò quando le dispense apostoliche non tolgano sì fatte incapacità, & impedimenti: Onde per questa incapacità particolarmente resta chiaramente prouato quel che di sopra si è detto à rispetto de' Cherici regolari, cioè che se bene quanto all'abito ecclesiastico nelle processioni, e nell'altre funzioni, & à certi altri effetti

fanno la figura di membri, e di parte del Clero secolare più che del regolare, nondimeno in fatti generalmente caminano col Clero regolare più che col secolare.

L'altra differenza considerabile è quella della facoltà di testare, ouero in altro modo disporre 13 in ragione di dominio de'beni, posciache i Religiosi secolari, così in vita, come in morte possono liberamente testare, e disporre de'beni patrimoniali, & altri in qualunque modo acquistati, fuor che per causa delle Chiese, e de' beneficj da essi posseduti; anzi con qualche maggior prerogatiua sopra i laici per quel che si è detto nel cap. 4. Et anche di questa specie di beni ecclesiastici possono liberamente disporre in vita, mentre però siano in stato di sanità, in modo che non vi cada la presonzione, ouero il sospetto della fraude; Onde la proibizione di disporre si ristringe all'vltime volontà, ò veramente à quegli atti trà viui, i quali si facciano mentre si sia infermo, ò che in altro modo siano sospetti di fraude di quella necessaria successione, la quale in questa specie di beni è douuta alla Chiesa, e per lo più nell'Italia, & altroue alla Camera Apostolica, come sorrogata in luogo della Chiesa, che volgarmente si dice lo spoglio, D. Che all'incontro i Religiosi regolari, così in vita, come in morte sono generalmente proibiti, & incapaci di testare, e di disporre anche

D. Teatr. lib. 9. de testamen. dist. 34. e lib. 12. de benefic. disc. 81. e seg.

che de' beni patrimoniali, molto più degli acquiſtati in qualunque modo, per ragione del voto della pouertà. E.

E. Teatr. d. tit. de teſtam. diſc. 35. e 36.

La terza differenza conſiderabile ſi ſcorge nel celibato neceſſario, il quale ne' Cherici ſecolari non
14 ſegue, che per gli ordini ſagri ſolamente, conforme ſi è detto di ſopra nel ſudetto cap. 4. Che all'incontro ne' Religioſi regolari naſce ſubito doppo la profeſſione, benche ſi ſia in minori; Onde ſe contraeſſero il matrimonio, queſto ſarebbe inualido, mentre la profeſſione regolare per riſpetto del voto induce vn'impedimento dirimente, & ogni atto fornicario ſarà ſagrilego; ſi che i figli, che ſi procreaſſero, ſi direbbero ſagrileghi, inceſtuoſi, & adulterini, e l'atto iſteſſo è punibile, & è più dannato.

La quarta differenza ſi ſcorge nell'obligo più ſtretto dell'vbbidienza; Imperòche i Cherici ſeco-
15 lari deuono profeſſare l'vbbidienza al Veſcouo, & agli altri Prelati Superiori, in quel modo che anche i ſecolari laici la deuono profeſſare al Prencipe, & a' Magiſtrati, & à gli altri Superiori; mà nel rimanente hanno la libera diſpoſizione della loro volontà, che però quando queſta in alcuni non ſia riſtretta accidentalmente per cagione del beneficio, il quale l'obblighi alla reſidenza, ouero al ſeruizio di qualche Chieſa, ò pure d'interuenire nelle publiche proceſſioni, & in quell'altre funzioni, che ſeco porti

l'vſo del luogo, poſſono viuere in quel luogo, che lor piaccia, & andare à loro arbitrio da vn luogo all'altro, ſenza che poſſano eſſere impediti, nè meno che ſiano tenuti ad interuenire nelle proceſſioni, & in altre fonzioni, ò pure di ſeruire in diuini à qualche Chieſa. Che però ingiuſta, & illecita viene ſtimata quella proibizione che ſogliono fare i Veſcoui, e gli altri Prelati à sì fatti Chericì, ò Preti ſemplici, li quali non abbiano l'obligo preciſo della reſidenza, di non poterſi partire dal luogo del domicilio della Dioceſi ſenza la loro licenza, conforme nella più volte accennata opera del Veſcouo pratico ſi è detto; Che all'incontro i Religioſi regolari, i quali hanno il voto dell'vbbi-
16 dienza, non poſſono partirſi da quei luoghi, li quali ſiano loro aſſegnati da Superiori ſenza la licenza di eſſi, & anche ſono tenuti à mutar' il domicilio, ouero la ſtanza, ſempre che à i medeſimi Superiori parerà; Anzi che queſto mutargli da luogo à luogo ſecondo i tempi ſoliti, ò pure ſecondo le contingenze, viene ſtimata vna coſa degna di molta lode, per mezo della quale ſi conſerua la diſciplina regolare, e ſi prouede à molti inconuenienti, conforme ſi dice di ſotto nel cap. 18.

La quinta differenza ſi ſcorge circa la clauſura, ouero il modo di viuere per la miglior conſer-
17 uazione del celibato, che i Religioſi regolari,
eccet-

eccettuatone quelli di alcun' Ordine militare, li quali viuono nelle proprie case all'vso di secolari, son tenuti viuere, e di fatto viuono in comunità ne'Monasterj, ò Conuenti, e dentró i Chiostri con la legge della clausura, la quale vi proibisce l'ingresso alle donne; Et all'incontro ciò non camina ne' Cherici secolari, conforme si è detto di sopra nel detto cap. 4.

La sesta differenza si scorge nel modo del viuere, e del vestire, & abitare, e ne' trattamenti; poscia-che, conforme si è detto nell'istesso cap. 4. i Che-18 rici secolari possono viuere, e vestire, e trattarsi, così nell'abitazione, come nel vitto, e nella seruitù, caualli, e carrozze, & altre commodità, all'vso de' secolari ricchi, & anche de'Caualieri, e de'Magnati, secondo che comporta la loro possibilità, & anche secondo le vsanze de' luoghi: senza scandalo intrauengono nelle comedie, e negli altri publici spettacoli, e giuocano à giochi onesti per trattenimento, e vanno à caccia, e son loro lecite tutte quell'altre azzioni indifferenti, le quali si facciano da laici, e che non si trouino espressamente proibite, ò ch'essendo proibite, tuttauia la proibizione sia tolta, ò moderata dalla consuetudine, conforme si è detto nell'istesso cap. 4. Che all'incontro di tutto ciò son priui i Religiosi regolari, con la medesima eccettuazione detta di sopra di quelli degli Ordini militari; Imperòche senza differen-

za de' natali, e di nobiltà, ò di grado, ò di virtù, ò altro rispetto qualificante, vestono tutti vniformemente l'istess'abito della Religione, e tutti abitanò, e viuono nell' istesso modo; sì che la difformità della vita, e de' trattamenti in vn' istesso Monastero, ò Conuento, quando
19 per l'vso della Religione non la permetta la Prelatura, ò qualche grado, per lo che i graduati abbiano qualche più onorifico trattamento de' non graduati; si stima disordine, e rilassazione della disciplina regolare; onde cagiona scandalo: Con la general proibizione degli accennati trattenimenti di giuochi, caccie, spettacoli, e simili.

E finalmente, tralasciando molte altre differenze di minor considerazione, le quali incidentemente di sotto nel progresso di tutta l'opera si
20 accennaranno, considerabile si suole stimar quella delle successioni nelle Signorie, e ne' Principati, & anche ne' Maggioraschi qualificati, li quali abbiano annessa qualche giurisdizione, ò amministrazione secolare, & anche ne' fidecommissi, i quali abbiano qualche legge più stretta sopra la continua, e vera conseruazione de' beni nella famiglia, & agnazione; Imperòche ne sogliono esser capaci i Cherici secolari, & incapaci i regolari, benche siano di Religione capace in comune; E la ragione della differenza è, che i Cherici secolari con la verità naturale, e

di

di fatto, conferuano l'agnazione, e viuono nel secolo, si che in essi con gli onorifici trattamenti si conferua la nobiltà, & il decoro della famiglia; il che non segue ne' regolari, eccettuato ne i sudetti degli Ordini Militari; mentre in effetto, con la verità naturale, il vestito, vitto, e trattamenti sono vniformi, e non ritengono il casato all'vso de' secolari, nè meno con gli onorifici, e splendidi trattamenti conferuano la nobiltà, & il decoro della famiglia, mà piùtosto le robbe, le quali loro si deferiscono, sono in potere del Monastero, e della Comunità à cõmodo eguale di tutti i Religiosi di quel Monastero, ò Comunità, conforme nell'opere legali più di proposito si discorre, F. Onde per questi, e per altri somiglianti effetti vna gran differenza si scorge trà l'vno stato, e l'altro.

F. *Teatr. lib. 10. de fidecom. disc.63. con più seguenti.*

CA-

CAPITOLO VII.

Dell'origine, ouero dell'introduzzione de'Religiosi regolari del sesso maschile, con alcune generalità nella materia sopra lo stato, & il modo del gouerno delle Religioni,

1 *SI narrano varie opinioni sopra quest' origine, & introduzzione.*

2 *Religiosi anticamente non erano Cherici, e non prendeano gl'ordini minori, e sagri.*

3 *Del modo antico, col quale si gouernauano le Religioni.*

4 *D'onde nacque l'introduzzione delle Commende.*

5 *Che anche di presente in alcuni paesi sia l'vso antico.*

6 *Dell'vso moderno delle Religioni.*

7 *Che le Badie, Priorati, e Prepositure regolari oggi non importano più beneficio, mà vn solo vfficio.*

8 *Della rilassazione del primo istituto, e dell'origine delle diuisioni delle Religioni.*

9 *Del problema. Qual modo di viuere sia più espediente a'Religiosi.*

10 *Se sia più espediente la copia, ouero la scarsezza de'regolari.*

CAP. VII.

NON piccola queſtione par che ſia tra Cronologiſti, & altri profeſſori delle antichità ſopra la vera origine, e l'introduzzione de' Religioſi regolari del ſeſſo maſchile, con quella ſolita varietà delle opinioni, che in tutte le coſe di queſto mondo ſi ſcorge, per la varietà degl'intelletti, per la quale queſto male della varietà delle opinioni ſi ſtima irremediabile; Imperoche vn'opinione vuole, che aueſſe l'origine, e l'introduzzione da gli Apoſtoli, e diſcepoli di Criſto, nell' iſteſſa Chieſa primitiua, fondandolo in quel che negli Atti degli Apoſtoli, e nell'altre iſtorie eccleſiaſtiche antiche ſi legge del modo di viuere in comune, ſenza la diſtinzione del mio, e del tuo, all'vſo de' Religioſi regolari. Mà queſta opinione viene per altri impugnata, riſpondendo che quel modo di viuere in quei tempi era comune à tutt'i fedeli dell'vno, e dell'altro ſeſſo anche laici, & ammogliati, per quel che inſegna il fatto di Anania, e di Saffira ſua moglie, e la deputazione de' miniſtri per ſeruire alle menſe, e per aſſiſtere alle vedoue, & altri; ſiche niuna contradiſtinzione vi foſſe tra i laici, & i Religioſi, & in queſti non vi foſſe la diſtinzione tra regolari, & i ſecolari, mentre tutti viueano ad vn modo.

L'al-

L'altra opinione ne fà autori, & introduttori San Paolo primo Eremita, e S. Antonio Abate, il quale à differenza dell'altro Antonio più moderno vien chiamato l'Egizzio, ouero di Vienna, doppo i quali furono tanti Santi Padri, i quali ne' deserti della Libia, & altroue menarono la vita religiosa, e monastica. Però anche questa opinione viene impugnata col motiuo, che questi fossero introduttori dello stato anacoretico, che volgarmente si dice eremitico per quelli, i quali all'effetto di meglio seruir Dio, e per la maggior certezza della vita eterna si ritirassero nel deserto à menar vita solitaria, & aspra, mà non già che vi fosse lo stato formale regolare, perpetuo, & indissolubile per il mezo della solenne professione co i trè voti essenziali più volte accennati della Castità, Pouertà, & Vbbidienza, e con quei requisiti, i quali per la validità di tal professione si stimano necessarij, leggendosi nelle vite de' Santi Padri, e nelle altre Istorie sagre, che alle volte sì fatti Anacoreti, ouero Monaci à loro arbitrio si partissero dall' Eremo, e da' Monasterj, e ritornassero alla vita secolare. Nè mancano di quelli, i quali non contenti dell'antichità del tempo degli Apostoli, e della Chiesa nascente, passano molto auanti, facendone autori Elia, & Eliseo antichi Profeti del vecchio testamento, i quali menassero vita religiosa, e monastica nel Monte Carmelo.

Et

Et è da merauigliarsi che manchi l'opinione, la quale ne faccia autore Enoch, ó altri, anche auanti il diluuio vniuersale.

Che però lasciando sempre il suo luogo alla verità, senz'affermare, ò stabilire cos'alcuna, per esser cosa, che poco importa, pare che l'opinione più comune, e più probabile sia quella, che di questo istituto, ò stato regolare, in quella forma che di presente abbiamo, con la solenne professione obligatoria in perpetuo, e con l'emissione de'sudetti trè voti essenziali, esplicita, ouero implicita, quanto a' Religiosi claustrali, fossero, nella Chiesa Greca San Basilio, e nella Latina San Benedetto, & à rispetto di quei Cherici secolari, i quali seruissero le Chiese Catedrali, ò Metropolitane, che si dicono Canonici regolari, fosse S. Agostino. E che dell'Ordine Mendicante, ouero Fratesco fossero nell'istesso tempo San Domenico, e San Francesco, i quali furono coetanei; mentre quello de'Cherici regolari è più moderno, come principiato verso il principio del decorso secolo decimo sesto per vna specie di riforma del Clero secolare, per quel che nell'istorica narrazione delle Religioni si dice di sotto nel Capitolo finale. Tengasi però quell'opinione, la quale più aggrada; Certo è che questo è vno stato, il quale deriua dalla legge positiua ecclesiastica, sì che dal Papa vi si può dispensare, conforme di sotto nel Capitolo 10. si discorre.

Il modo però del gouerno delle Religioni, e dello stato di sì fatti regolari era diuerso da quello, che abbiamo di presente, particolarmente nell'

2 Italia; Imperciòche anticamente i Monaci non aueano gli Ordini minori, e sagri, sì che non erano Cherici, mà erano stimati del popolo secolare. Anzi che era loro proibito d'esser Cherici, ò Sacerdoti. Però doppo qualche lungo tempo cominciò tra essi per concessioni Apostoliche l'vso del chericarsi, e di assumere gli ordini minori, e sagri, ilche maggiormente seguì doppo l'introduzzione dell'ordine de' Mendicanti nelle quattro Religioni, Domenicana, Francescana, Agostiniana, e Carmelitana, per la ragione che questi Religiosi più che gl'antichi Monaci cominciarono ad applicarsi più alla vita attiua con le prediche, e dispute, e con l'amministrazione de' Sagramenti, e con gl'altri esercizj della vita attiua per il benèficio del prossimo, e per il seruizio della Republica; Mentre per auanti i Monaci per lo più attendeuano alla vita contemplatiua, e solitaria, viuendo quanto piu fosse possibile segregati dal commercio de gli vomini. Sì che in ciò vna gran differenza si scorge tra lo stato antico, & il moderno de' regolari del sesso maschile.

L'altra differenza si scorge ancora nel modo del gouerno delle Religioni; posciache anticamen-

3 te, & auanti che seguisse l'accennata introduz-

zione

zione dell'altr'ordine mendicante, ouero frateſco, i regolari, anche d'vn'iſteſsa Religione, non aueano quella comunicazione, e forma di gouerno, che hanno di preſente, poſciache i Canonici regolari, de' quali fù iſtitutore S. Agoſtino, erano diuiſi nelle Chieſe Catedrali, ò Metropolitane, ouero Collegiate, in quel modo che di preſente ſono i Canonici. & i Beneficiati, e Cherici ſecolari aſsegnati al culto, & al ſeruizio di ciaſcuna, sì che non vi fuſse quella comunità, ouero forma di Republica, & vniformità di vita, che tra tutti i Religioſi d'vn' iſteſsa Religione, ò iſtituto di preſente ſi pratica.

E l'iſteſso ſeguiua ne' Monaci, e particolarmente in quelli dell'Ordine di San Benedetto, il qual' era il maggiore nell'Occidente, e nella Chieſa Latina, mentre l'Ordine di S. Baſilio fioriua più nell'Oriente, e nella Chieſa Greca. Poſciache ciaſcun Monaſtero ſi gouernaua da ſe ſteſso col ſuo Abate, e co i Monaci fiſsi, i quali perpetuamente iui dimoraſsero, ſenza che vi foſse la comunicazione con gli altri Monaſterj, con l'obligo d'vn'iſtituto, e modo di viuere vniforme ſotto vn Prelato generale, & altri Officiali parimente generali. E quindi naſcea, che i Religioſi d'vn'iſteſsa Religione viueſsero con vna gran diuerſità di regole, e di ſtili, & anche d'abiti, il che fù la cagione di quella gran diuiſione, la quale oggidì la pratica inſegna nella ſudetta

Bene-

Benedettina Religione, conforme di sotto nel capitolo finale si mostra; che però in vn Monastero si viuea con l'esatta osseruanza della regola, & in vn'altro con rilassazione, conforme ne' sagri Canoni si legge. A.

A. Teatr. lib. 3. della giurisdit. disc. 28. lib. 14. de' Regolari disc. 1.

E ciò ancora fù cagione dell' introduzzione delle Commende de'Monasterj a'Cardinali, ouero a' Prelati, & ad altri Cherici secolari, e della mutazione de'Religiosi in alcuni Monasterj, che si togliessero ad vna Religione, e si dessero ad vn' altra, ouero che si conuertissero in Commende, e Priorati, ò Baliaggi di alcune Religioni militari, e particolarmente di quella di San Giouanni Gerosolimitano, che volgarmente si dice di Malta: E quest'vso tuttauia continua in alcuni Monasterj dell'Ordine Benedettino, e forse anche del Basiliano nella Germania, & in alcune altre parti oltramontane. mà nell'Italia, & anche nella Spagna, & in altre parti oltramontane, generalmente le Religioni si gouernano à forma di vna Republica, ouero Vniuersità complessiua di tutt'i Monasterj, ò Conuenti, e di tutti i professori, sìche vnitamente formino vn corpo solo sotto il gouerno di vn capo, il quale si dice il Generale, e di altri Prelati, li quali si dicono Prouinciali, ò Visitatori, ò respettiuamente Diffinitori, ouero Assistenti, ò Consultori, co i Capitoli generali, e prouinciali ne' tempi stabiliti; e che i Superiori locali siano ad vn tem-

po

po determinato, & amouibili, secondo i diuersi istituti, i quali si accennano di sotto nel sudetto capitolo finale.

E da ciò segue, che, eccettuatene le Religioni militari, e particolarmente l'accennata di Malta, nella quale tuttauia continua l'vso antico de'

7 beneficj regolari sotto il nome delle Commende, e delle Dignità, nell'altre Religioni, anche monastiche, le Badie, & i Priorati, ouero le Prepositure, e le altre Prelature non importano vn beneficio collatiuo in titolo, conforme importauano anticamente, & anche di presente importano nella Germania, e negli altri luoghi, ne'quali i Monasterj si gouernino singolarmente, e che anche nell'Italia importano le Commende de'medesimi Monasterj, che si danno a' Cardinali, & ad altri Cherici secolari, mà quelle, che si danno a'regolari per il gouerno attuale di quei Religiosi, che iui viuono, importano più tosto vn'vfficio, ouero vna prefettura temporale, e non vn beneficio, ouero vna vera prelatura in titolo; siche vna gran mutazione vi si scorge.

Come anche la medesima mutazione trà i tempi antichi, & i moderni si scorge sopra la rilassazione del primiero istituto, dalla quale sono nate

8 diuerse riforme, e diuisioni d'vn'istessa Religione sotto diuersi capi, e con diuersi modi di gouerno, conforme ciascuno può vedere nell'ac-

cennata compendiosa istorica narrazione dell' origine, e dello stato presente di tutte le Religioni contenute di sotto nel capitolo finale.

Caderebbe in questo proposito la disputa del problema molto ricco di argomenti, e di ragioni
9 per ciascuna opinione, Qual cosa fosse più espediente per la Republica cristiana, e per questo stato regolare, che i Religiosi viuano d'entrate, e e che possiedano beni stabili, oueramente che ciò proibendosi, debbano viuere alla giornata con la vera mendicità; O pure che proibendosi l'vno, e l'altro, douessero all'vso degli antichi Anacoreti dell'Egitto, e della Tebaide procacciarsi il vitto, e le altre cose necessarie con le fatiche, e co i lauori delle proprie mani, in quel modo che fanno i secolari, i quali non nascono prouisti dal caso, e dalla fortuna; E vi sarebbe molto da dire, in modo che forse questa materia meritarebbe dirsi la più curiosa, e la più vtile di tutta l'opera: Mà si tralascia per quegl'istessi motiui prudenziali, i quali si accennano in diuerse opere, e particolarmēte in quella del Principe, e nell'altra del Caualiere, in occasione di parlare de'duelli, & altroue.

Parimente, per quel che appartiene alle generalità, cade in questo luogo l'altra forse più problematica questione, sopra il numero delle Reli-
10 gioni, e de'Religiosi, cioè ritenendo per costante il presupposto, che fra'Cattolici, riprouando

affat-

affatto l'empia propoſizione degli Eretici, ſi deue ſuori d'ogni dubio auere, che l'vſo de' Religioſi regolari profeſsi così dell'vno,come dell' altro ſeſso, ſia lecito, e degno di molta lode,come vn mezo più facile, e più proſsimo per la perfezzione, e per l'eterna ſalute; ſe per la Republica criſtiana ſia eſpediente, ò nò la moltiplicità,& il numero copioſo; ilche hà due iſpezzioni; Vna ſopra il numero delle Religioni, & Iſtituti, e l'altra ſopra il numero de'Religioſi di ciaſcuna Religione.

Sopra la prima non cade, nè deue cadere diſputa fra'Cattolici; nè a'priuati appartiene il trattarne, poſciache,eſsendo vno de'requiſiti eſsenziali della Religione, ouero dell'Iſtituto regolare, l'approuazione della Sede Apoſtolica,e ſenza la quale non ſi dice vera Religione: Quindi ſegue, che mentre alla ſudetta Sede è parſo di approuare quelle Religioni, e Monaſterj, che abbiamo, ſia vna temerità il riprouarne il numero: mentre la medeſima Sede, ò ſia per moderare il medeſimo numero, quando ſi veda d'eſsere eccesſiuo,oueramente perche così ricerchi la ragione della rilaſsazione d'alcune Religioni, ò qualche altro giuſto motiuo,ne ſuole andar ſopprimendo alcune, conforme ſi accenna di ſotto nel ſudetto capitolo finale, in occaſione di menzionare alcune Religioni ſoppreſse; Che però ſopra queſto punto deue ogni Cattolico rimet-

terſene al giudizio della Chieſa, e della medeſima Sede.

Rimane dunque la queſtione ſopra l'altra iſpezzione del numero di ciaſcuna Religione, ò reſpettiuamente Iſtituto nel ſeſsò maſchile, nel quale per lo più nel mondo cattolico, conforme ſi è detto più volte di ſopra, e ſi replica di ſotto, ſi viue coll'vſo di Republica, ouero di Vniuerſità: Et in ciò ſi ſcorge quella varietà d'opinioni, e moltiplicità d' argomenti, ch'è propria, e connaturale alle queſtioni problematiche per la varietà degl'ingegni, e de'genij.

Mà perche lunga, e forſe noioſa digreſsione ſarebbe il trattare sì fatta queſtione di propoſito all' vſo ſcolaſtico, col riferire gli argomenti, e le ragioni dell'vna, e dell'altra opinione, e col moſtrare che ſiano più validi, e più concludenti gli argomenti di quella, che venga ſtimata la più vera, col riſpondere a'contrarj; però ciò ſi riſerua ad intelletti più chiari, e più eruditi, & à penne più eleuate; mà ſolamente ſi accenna il ſenſo de'più zelanti della criſtiana Republica, che i Prelati, & i Superiori delle Religioni, a' quali appartiene, debbano in ciò vſare quell'iſteſsa ſcarſezza, e circoſpezzione, che dalla medeſima Chieſa, e Sede Apoſtolica viene vſata nel numero delle Religioni, col non eſser facile ad ammetterne delle nuoue, & all'incontro con l'eſser facile nell'andarne ſopprimẽdo di tempo

in tempo alcune, in modo che debbano quelli, a'quali appartiene, regolarsi non già con la mondana ambizione, e vanagloria di moltiplicare il numero de'Monasterj, ò Conuenti nelle stesse Città, e respettiuamente nell'istesse Prouincie, ò verámente nel numero eccessiuo de' Religiosi ne'medesimi Monasteri, e Conuenti, consistendo bensì la lodeuole ampliazione della Religione nell'introdurla in quelle Città, e Prouincie, nelle quali non vi sia, mà con la douuta moderazione, in modo ve ne sia vn tal numero competente, che possa bastare al bisogno di quei popoli per la salute dell'anime, e per il profitto spirituale, senza l'eccesso inutile, e sregolato, dal quale sogliono più tosto nascere disordini, & inconuenienti pregiudiziali all'vna, & all'altra Republica spirituale, e temporale. Posciache non si sà vedere per qual fine, ouero per qual ragione in vna medesima Città si debba affettare la fondazione di tanti Monasterj, ò Conuenti d'vn'istessa Religione, ouero istituto, anche con molta vicinanza trà essi, e che in ciascuno vi debba essere vn numero grande, e copioso di Religiosi per la maggior parte Laici, ouero Sacerdoti, e Cherici semplici, non letterati, e poco atti alla vita attiua, & al fine sudetto dell'aiuto del prossimo nella vita spirituale, che però due circospezzioni si de-

uono auere nell'ammettere le piante nouelle per la conseruazione delle Religioni, e de'Monasterj, ò Conuenti; Vna nel numero che sia moderato, e proporzionato al bisogno, e non più: E l'altra nella qualità, che siano atti alle scienze, & alle lettere sagre, onde si possano sperare vtili, & opportuni operarj nella Vigna del Signore per il sudetto fine profitteuole, non già riempendo le Religioni, & i Chiostri di quegli vomini inutili, & oziosi, i quali conforme si accenna di sotto nel capitolo 14. & altroue, eleggono questa vita, non per il patimento, e per il fine della perfezzione, mà per il maggior godimento, e per sfuggire quelle fatiche, e disagi, coi quali per la loro condizione lor conuerrebbe viuere nel mondo.

E se bene il numero de'Religiosi in ciascun Conuento, ò Monastero viene stimato opportuno, e degno di lode per la miglior conseruazione, & osseruanza della disciplina regolare, perloche con le Bolle di Gregorio XV. e di Vrbano VIII. vengono proibite le nuoue erezzioni de' Monasterj, ò Conuenti, ne' quali non si possano mantenere almeno dodici Religiosi, conforme si dice di sotto nel cap. 16. e per l'altra Bolla d'Innocenzo X. sono stati soppressi i piccoli Conuenti, ò Monasterj, ne' quali non vi si possano mantenere almeno sei; Nondimeno ciò

non

non toglie, che vizioso non si debba dire l'eccesso, che però secondo la regola generale in tutte le cose del mondo, il male consiste in ambi gli eccessi viziosi, e nel non osseruare la sentenza, ouero il precetto, *ne quid nimis*; Onde conforme si danna, e si proibisce il numero piccolo, stabilendo l'accennato di dodici per competente, così pare, che si dourebbe proibire il numero grande, & eccedente, stabilendo vn numero competente, e proporzionato alla qualità del paese, & al bisogno del popolo in modo, che non si possa eccedere, siche non si coltiui la sudetta vanagloria, & ambizione, alla quale pare che si cerchi per alcuni principalmente applicare; al che con la sua proporzione si adattano quelle cose, le quali nell'opera del Vescouo pratico si son dette sopra il numero de'Cherici, e de' Preti secolari; Et ancora perche quando il numero de'Religiosi è eccessiuo difficilmente si può praticar bene la vera vita comune, & il voto della pouertà, siche non vi sia il male tanto pernicioso della proprietà, conforme dicesi anche di sotto nel capitolo 11.

E con la sua proporzione respettiuamente; si stima, che si debba decidere la medesima questione nell'altro sesso sopra la gran moltiplicità de' Monasterj in vna medesima Città, &

il gran numero delle Monache in ciascun Monastero; sìche il male consiste nell' eccesso vizioso, & immoderato, senza la conueniente misura, e proporzione da regolarsi dalla qualità de' luoghi, e dal numero, e bisogno del popolo.

CA-

CAPITOLO VIII.

Dell'origine, ouero dell'introduzzione de' Religiosi del sesso feminino, e parimente di alcune generalità nella materia delle Monache.

1 *CHe l'vso delle Vergini ritirate sia antichissimo.*

2 *Mà resta incerta l'introduzzione delle medesime con la formale professione.*

3 *Lo stato monastico delle donne è di ragione ecclesiastica.*

4 *I Monasterj delle Monache si gouernano singolarmente.*

5 *Si prohibisce nel sesso feminino la forma delle Religioni vniuersali.*

6 *Delle differenze trà li Religiosi dell'vno, e dell'altro sesso.*

C A P. VIII.

Valche maggior certezza sopra l'introduzzione dello stato religioso monastico nel sesso feminino nel tempo degli Apostoli, e della Chiesa nascente, pare che si 1 abbia, che nell'altro del sesso maschile, per quel

quel che insegnano l'epistole di San Paolo in occasione di lodare lo stato verginale, & anche gli atti di San Matteo sopra Ifigenia, che cagionò il suo martirio, e quel che si legge nella vita di Santa Marta, che si ritirasse à viuere in vn Monastero con molte Vergini, oltre tante Vergini, che si leggono nel Martirologio, e nell'istorie ecclesiastiche. Anzi nel vecchio testamento, & auanti che seguisse il mistero della nostra redenzione si auea l'vso delle Vergini, le quali viuessero nel tempio, conforme seguì nella Beata Vergine, di cui si celebra la festa della sua Presentazione nel Tempio: Et appresso de' gentili idolatri, e particolarmente gli antichi Romani, si legge, che vi fosse l'vso de'Monasterj delle Vergini Vestali, delle quali Liuio, & altr'istorici raccontano molte cose, le quali hanno vn gran sospetto della fauola. Tuttauia rimane dubioso, & incerto il principio, e l'introduzzione delle Monache secondo l'vso d'oggidì, cioè che facciano la professione solenne

2 co' trè più volte accennati voti essenziali della Castità, Pouertà, & Vbbidienza, in modo che mutino lo stato, lasciando il secolare, & assumendo il regolare perpetuo, & irretrattabile, il quale le renda morte al mondo, e che cagioni quegli effetti, de'quali di sotto si discorre in occasione di trattare degli effetti che da questi voti si producono: Imperciòche l'accennato vso

anti-

antico di consagrare la verginità à Dio, potè seguire per la via di vna semplice deliberazione, e promessa, ò veramente anco per la via di vn voto, mà priuato, e non solenne, ristretto alla sola Castità, ò Verginità, in quel modo che la pratica odierna, & attuale insegna in tante donne, le quali per via di promessa, e di oblazione, & anche forse di voto semplice promettono à Dio di viuere nello stato verginale nelle proprie case in abito di Bizoche, ò Terziarie; ò con altro simil nome, & anche à forma di monasterj viuono collegialmente in qualche casa, ò conseruatorio in abito religioso vniforme, e sotto qualche regola, anche stretta, e rigorosa, si che nell'apparenza in nulla differiscano dalle vere monache religiose professe; E nondimeno che non siano tali, mà che tuttauia continuino nello stato secolare, per non adempirsi quei requisiti, i quali si ricercano per il vero, e legitimo stato regolare; Che però si riserua parimente il suo luogo alla verità in qual tempo, e per quale occasione seguisse questa introduzzione della regolarità vera, e formale nelle donne, e chi ne fosse l'autore, ouero l'introduttore. Però sia come si voglia, certo è, che anche in questo sesso si verifica l'istesso assunto, il quale si è accennato di sopra in proposito de'regolari dell'altro sesso, che questa non sia vn'introduzzione per legge diuina, mà per legge positiua ecclesiasti-

3

ca,

ca, ouero canonica, ſi che dal Papa vi ſi poſſa diſpenſare,concedendo il ritorno allo ſtato ſecolare, per quel che ſi diſcorre di ſotto nel cap. 12. Bensí che nel modo del gouerno di queſto ſeſſo ſi camina con diuerſe regole, e particolarmente nel conſeruare l'vſo antico accennato nel capitolo antecedente della ſingolarità de' monaſterj, che ciaſcuno ſi gouerna da ſe ſteſſo indepen-dentemente dagli altri, ò da proprj Prelati par-

4 ticolari; Si che non ſi permette quella forma di Vniuerſità, ouero di Republica, che lodeuolmente, e con profitto ſi è introdotta ne' regolari dell'altro ſeſſo: Che però ſe bene in diuerſi tempi ſono ſeguite le introduzzioni di sì fatto modo di gouerno nelle donne à forma di Religioni, e di Vniuerſità, con le Prelate generali, e reſpettiuamente prouinciali, e con l'vnione di molti Monaſterj, come per vna ſpecie di società nel formare l'iſteſſo corpo, nondimeno in-

5 ſegnando l'eſperienza, che ciò non riuſciſſe profitteuole,che più toſto cagionaſſe degl'inconuenienti, è ſtato proibito dalla Sede Apoſtolica,ſiche di preſente tal'vſo non vi è,nè ſi vede,che in auuenire ſia per eſſerui,riſeruandoſi al ſuo luogo di ſotto di trattare de' requiſiti neceſſarj per indurre queſto ſtato regolare nelle donne, &

6 anche della differenza, la quale, preſuppoſta la regolarità, ſi ſcorge trà queſto ſeſſo, e l'altro in diuerſe coſe, per quel che particolarmente ſi diſcorre nel cap. 15.

CA-

CAPITOLO IX.

Della Profeſsione ſolenne, & eſpreſsa de'Religiosi regolari dell'vno, e dell' altro ſeſſo, e de' requisiti neceſſarj per la ſua perfezzione, e validità.

1 *Che dal punto della valida profeſſione dipenda tutta la materia de' Regolari.*

2 *Il primo requiſito è, che ſi profeſſi in vna Religione, ouero Iſtituto approuato dalla Sede Apoſtolica.*

3 *Della diuiſione di alcune Religioni.*

4 *Si dichiara il primo requiſito contenuto nel numero 2. come debba eſſere.*

5 *Quando cada il dubio ſopra queſto requiſito, che l'iſtituto ſia approuato dalla Sede Apoſtolica.*

6 *Si eſemplifica nel Monaſtero di Torre de' Specchi di Roma.*

7 *Del requiſito del Nouiziato, e quali ſiano le circoſtanze neceſſarie, accioche ſi dica legitimo, e ſufficiente.*

8 *Solennità nel dare l'abito, e nell' ammettere i Nouizj del ſeſſo maſchile.*

9 *L'iſteſſo in quelli del ſeſſo feminino.*

10 *Dell'età neceſſaria per cominciare il nouiziato.*

11 *Lo ſtato di Nouizio può durare per più anni.*

12 *Il*

CAP.

CAP. IX.

QVESTO punto della Professione solenne, valida, e legitima, con l'adempimento de' suoi requisiti necessarj, pare che si restringa principalmente tutta la presente materia de' Religiosi regolari dell'vno, e dell'altro sesso, e che da esso dipenda la decisione quasi di tutte le questioni, che in tal materia cadono, così all'effetto di obligar quelli, i quali auendo eletta questa specie di vita, dipoi si pentono, e desiderano di ritornare al secolo, come anche per gli effetti, che lo stato regolare produce, mentre il tutto dipende dal vedere, se vi sia, ò nò quella professione solenne; e valida, la quale costituisce la persona in questo stato irretrattabile,

1

Molti dunque sono i suoi requisiti; Primieramente, che l'Istituto, nel quale si assume l'abito, e si pensa di viuere, e di professare, sia approuato dalla Sede Apostolica per tale, e non altrimente, siche senza tal requisito non mai si darà professione valida, e perfetta. Douendosi auuertire sopra questo requisito, che stante la diuersità di molte Religioni, & Istituti dipendenti da vna sola Religione antica, fà dibisogno, che l'approuazione della Sede Apostolica sia speciale, & indiuiduale di quell'istituto, ò modo

2

di

di viuere, che si elegga dalla persona, della di cui valida, e solenne professione si tratta, che però non basta, che l'istituto camini sotto il nome generale della primiera Religione matrice, ò veramente del fondatore di essa, quando si verificano le sue diuerse specie, ò forme d'Istituti; come (per esempio venendo alla pratica) benche la Religione di San Benedetto da 3 principio fosse vnica, nondimeno col tempo si è diuisa in vn gran numero di Religioni, e Congregazioni sotto abiti diuersi, e costituzioni, e forme di viuere: Anzi quando anche l'abito sia vniforme, tuttauia si verifica la diuersità del gouerno, e del modo di viuere, conforme si legge di sotto nel più volte accennato Capitolo finale nella istorica narrazione di tutte le Religioni, almeno cognite nell'Italia. E l'istesso segue nelle altre Religioni, Francescana, Agostiniana, Carmelitana, e simili, diuise in tante 4 riforme, e Congregazioni diuerse. Che però non basta di professare semplicemente la Religione di San Benedetto, ò di Sant' Agostino, ò di San Francesco, e simili; le quali sono senza dubbio approuate dalla Sede Apostolica; mà è necessario, che si venga alla specificazione indiuiduale di voler professare in quel particolare istituto, e che questo sia approuato. A. Bensì che sì fatto dubbio rare volte, e forse mai segue nelli Religiosi del sesso maschile, particolar-

A. Teatr. lib. 14. de Regolari disc. 1. 50. e 66.

colarmente nell'Italia, per la già accennata ragione, che oggidì non vi è più l'vso de'Monasterj singolari, & independenti, siche si verifichi quel che anticamente seguiua, e che anche di presente segue in quei paesi, ne'quali quest'vso de'Monasterj singolari tuttauia continua; cioè che professandosi anche vn'istessa regola, & vn'istessa Religione, tuttauia la vita sia diuersa, e che in vn Monastero si viua con l'esatta osseruanza, & in vn'altro con larghezza, e rilassazione, posciache gouernandosi tutte le Religioni, ò Congregazioni à forma di Republica, ò di Vniuersità, quindi segue, che in tutt'i Monasterj, ò Conuenti si viue con vn'istessa regola, e con vn medesimo istituto, e per conseguenza basta di asumer l'abito in quella Religione, ò Congregazione filiale, che si esprima in generale, senza la necessità di esprimere il Monastero particolare, e che questo abbia la speciale approuazione dalla Sede Apostolica. Cade però il dubbio nel sesso feminino, per l'istesa ragione accennata di sopra, cioè che in questo sesso non si verifica la forma dell'Vniuersità, ouero della Republica; mentre tutt'i Monasterj sono singolari, & independenti, con vn diuerso modo di viuere, benche tutti professasero in generale vn'istesso istituto, perche il modo di pratticarlo sarà in vn Monastero diuerso da quel che sia nell'altro, e per conse-

guenza è necessario, che quel Monastero particolare, nel quale si assuma l'abito, e si faccia la professione, sia legitimamente eretto, & approuato per tale dalla Sede Apostolica, mentre può essere vn semplice Conseruatorio, il quale sotto qualche Ordine, ò Istituto si sia fondato anche con la licenza, e con l'approuazione della medesima Sede, mà non per vero, e per formal Monastero regolare, conforme, in occasione di casi seguiti, si discorre più di proposito nell'opere legali, B. alle quali nell' occorrenze per la migliore intelligenza, si potrà, e si dourà ricorrere, essendo questo vn punto essenziale, al quale si deue ben riflettere per non incorrer negli equiuoci, ne'quali quelli, i quali non siano Canonisti più che versati, quantunque siano molto periti nell'altre lettere, e facoltà sogliono facilmente, e con frequenza incorrere, per non distinguere i veri Monasterj da' Conseruatorj, e le vere Monache dalle Oblate.

B. *Ne' luoghi sudetti lit. A.*

Impercioche (esemplificandolo in pratica per vna miglior notizia nella Città di Roma) nel celebre Monastero chiamato di Torre di Specchi, fondato sotto Eugenio IV. da Santa Francesca Romana sotto la Regola, ouero Istituto della Congregazione Benedettina Oliuetana; così nell'abito, come nella vita quelle donne, le quali vi dimorano anche con molta strettez-

6

za,

za, & osseruanza, nell'apparenza vengono reputate per vere monache, mentre vi è ancora la contradistinzione delle professe, e delle nouizie, & anche delle zitelle secolari, le quali vi stiano per educazione; E nondimeno in realtà non è Monastero, mà Conseruatorio, e quelle, le quali paiono monache, non sono tali, mà semplici oblate, con la libertá di ritornare al secolo, e di contrarre il matrimonio; e ciò per la ragione, che non si verificano i requisiti essenziali della professione regolare, e particolarmente questo, che quel luogo, ouero quell' istituto sia stato specialmente approuato dalla Sede Apostolica per Monastero regolare. C. E da questo esempio si può tirar la conseguenza à tutti gli altri luoghi, e casi simili.

O. *Ne' d. disc.* 50. e 66.

L'altro requisito è quello del nouiziato legitimo; il quale all'effetto, che sia tale, richiede più circostanze; Primieramente, che da' Superiori legitimi si sia preso l'abito con intenzione di fare il nouiziato ad'effetto di professare à suo tempo con la destinazione del luogo del nouiziato; siche in fatti la dimora, e la vita in quel luogo sia in figura di nouizio, e che ció sia cognito alla Religione, ouero a' Superiori, a'quali appartiene.

7

E ciò per quella chiara ragione, che il nouiziato si fà per vna proua reciproca, cioè che la Religione faccia la proua de'costumi, e degli anda-

menti del nouizio, & all'incontro questo faccia la proua delle asprezze, e de i pesi della Religione, e per conseguenza è necessario, che vi sia la reciproca scienza, che quella dimora si faccia à questo fine, & in tal figura di nouizio, mentre può darsi il caso, che vno dimori, e che viua dentro il nouiziato per il tempo stabilito, come vn seruente, ouero come vn secolare, il quale si sia iui ritirato per diuozione, ò per altro rispetto, si che gli conuenisse di portar l'abito, il quale senza la volontà, e la destinazione sudetta non basta. Bensì che quando si viua nel luogo solito del nouiziato con l'abito della Religione solito à portarsi da' nouizj, e che si facciano tutti quegli atti, che sono soliti farsi per i nouizj, questa destinazione si presume, benche di essa espressamente non appaia, siche quando si pretenda il contrario, si debba prouare.

Sono però molto rari i casi di sì fatte dispute; imperoche se si parla de' Religiosi del sesso maschile, stante la moderna forma del gouerno nelle 8 Religioni accennata nel Capitolo antecedente, da ciò segue, che in ciascuna Prouincia vi siano i luoghi destinati da' Superiori per il nouiziato certi, e notorj, siche fuori di essi negli altri Conuenti, ò Monasterj non risiedano i nouizj: Come anche publica, e notoria è la solennità, la quale si fà nel vestirne l'abito, e nel descriuerli

ne

ne'libri del medesimo luogo. E se si tratta di quelli del sesso feminino, benche non si dia la sudetta qualità di luoghi particolari destinati
9 per il nouiziato; mentre così le professe, come le nouizie viuono tutte in vn'istesso Monastero, il quale si gouerna da se con independenza dagli altri, come sopra, nondimeno per quel che spetta particolarmente allo stato presente nell'Italia, non si dà il caso, che la qualità del nouiziato non sia certa, mentre vi è il numero prefinito delle Monache; onde quando vaca il luogo deue primieramente precedere l'accettazione della donzella nel luogo vacante per voti segreti, e doppo seguita l'accettazione, secondo i Decreti della Sagra Congregazione, non se le può conceder l'abito senza che preceda il deposito della dote solita darsi; e dipoi che ciò sia seguito, la concessione dell'abito di nouizia si suol fare publicamente con qualche solennità, siche il costituirsi quella donzella nello stato di nouizia è vna cosa certa, la quale hà del notorio.

L'altra circostanza è quella dell'età, cioè che si cominci il nouiziato almeno nell'età adulta, la
10 quale si stima necessaria per il consenso, cioè d'anni quattordici ne'maschi, e di dodici nelle donne, secondo la distinzione, la quale si attende nel matrimonio, e nella tutela; Imperòche se bene è più comunemente riceuuto, che

il Concilio di Trento nello stabilimento dell'età nell'anno decimosesto compito per la professione, non hà innouato cosa alcuna circa il principiare il nouiziato, il quale non è necessario, che cominci per appunto vn'anno auanti la professione; mà si può cominciare, e compi-
11 re per due, e più anni antecedenti, non essendoui proibizione alcuna, che doppo compito l'anno del nouiziato, si continui in quello stato di nouizio, e si differisca per vno, e più anni à far la professione: Nondimeno mentre il nouiziato è stato introdotto à fine, che il nouizio proui, & esperimenti quello stato, e quella forma di viuere all'effetto di deliberare se la debba eleggere, ò nò; quindi segue, che si crede necessario, che si faccia questa esperienza in età adulta, e quando sia capace di discernere il bene dal male, con qualche perfezzione di giudizio; Perloche dal Pontefice Clemente X. ragioneuolmente si è stabilita per i Cherici l'età d'anni quindici, e per i laici di venti.

E l'altra circostanza è quella, che il nouiziato debba essere per vn'anno intiero, e continuo sen-
12 za interrozzione; eccetto che la poca accidentale, la quale senza dimetter l'abito, e con licenza de' Superiori seguisse à poco tempo per qualche giusto motiuo (come per esempio) per mutar aria, ouero per curarsi da qualche infermità: Et in ciò il Concilio di Trento hà innouato la

dispo-

disposizione della ragion commune, secondo la quale benche si richiedesse l'istesso spazio dell'anno, tuttauia non era necessario che fosse continuo, ma si ammettea la congiunzione de' tempi interrotti, ouero interpolati, che (per esempio) standosi in nouiziato per trè, ò quattro mesi, e ritornandosi al secolo per altrettanto tempo, ó piú, ò meno, se poi si ritornasse in nouiziato, anche più volte, e con l'istessa interrozzione, si facea tuttauia la congiunzione di quei mesi, ne' quali si fosse in esso vissuto, fino al numero di dodici, che formano l'anno. Mà il Concilio ragioneuolmente dispone, che questo debba esser continuo, e non interrotto, acciòche il nouizio continuamente in tutte le stagioni, & in tutti i tempi sperimenti, e faccia proua di quel modo di viuere.

Cade però tuttauia la questione, quando sia compito l'anno continuo del nouiziato, e che si differisca à far la professione, se vscendo il noui-
13 zio dal luogo destinato, e ritornando al secolo per qualche tempo con dimetter l'abito, s'intenda corrotto, ò nò il nouiziato già fatto, siche sia di bisogno di farlo di nuouo per validamente professare; Mà ció non riceue vna regola certa, e generale adattabile indifferentemente ad ogni caso, perche la decisione dipende dalle circostanze particolari di ciascun caso, dalle quali si desuma la volontà del nouizio, se l'esser

 vsci-

vſcito dal nouiziato, e l'auer dimeſso l'abito, ſia ſtato accidentalmente per qualche giuſto motiuo ſenza intenzione d'abbandonar quello ſtato, ò pure all'incontro con intenzione d'abbandonarlo, e di ritornare allo ſtato ſecolare: Imperòche in queſto ſecondo caſo ſeguirà la corruzzione, e non nel primo, conforme più di propoſito in occaſione di caſi ſeguiti nell'opere legali ſi diſcorre .D.

D.*Teatr.lib.*14 *d.tit.de' Regolari diſc.*146.

Il terzo requiſito eſſenziale della profeſſione, accioche ſia valida, e legitima, è quello dell'età, 14 come ſopra ſtabilita dal Concilio di Trento nell'anno decimoſeſto già compito, ſiche facendoſi auanti che ſegua il compimento di tal'età, la profeſſione ſarà nulla; E ſe bene trà i maſchi, e le femine ſi ſcorge nell'età pupillare la ſudetta differenza, nondimeno, à queſt'effetto la medeſima età ſi richiede così nell'vno, come nell'altro ſeſso, perche indifferentemente è ſtabilita dall'accennato Concilio.

Il quarto requiſito è, che la profeſſione ſi faccia in mano di quel Prelato, ò Superiore, il quale 15 giuridicamente abbia la facoltà di riceuerla, ſecondo gli ſtabilimenti delle Religioni, ouero de'Monaſterj, ſecondo i quali per lo più tal facoltà non compete al Prelato, ouero Superiore, ſenza che preceda l'accettazione del Ca-16 pitolo di quel Conuento, ò Monaſtero: E ciò per la ragione, ch'eſſendo la profeſſione vn con-

tratto

tratto reciproco, & egualmente obligatorio d'ambe le parti, cioè di quello, il quale professa, e si obliga di viuere perpetuamente in quella Religione, ò Monastero, secondo le sue regole, e statuti; & all'incontro la Religione, ò Monastero si obliga di mantenere perpetuamente quella persona appresso di se, & in stato di suo Religioso; Quindi segue, che quello, nelle di cui mani si fà la professione, debba auere la facoltà di stipolare per la Religione, ouero per il Monastero, & d'obligarlo; & altrimente il contratto sarà imperfetto, & inualido. E.

E finalmente il quinto requisito essenziale è quello della libertà, ò sincerità del consenso, in quel modo, che generalmente si richiede in tutti i 17 contratti reciproci, e correspettiui, come é questo della professione, siche non segua per forza, ò per giusto timore, il quale sia di tal qualità, che rimoua il consenso dall'atto, ò pure che questo non sia con dolo, e con inganno, ò in altro modo difettoso: onde per lo più il difetto di questo requisito suol cagionare l'annullazione delle professioni. F.

Oltre questi requisiti, li quali generalmente sono necessarj per la valida, e legitima professione regolare, così nell'vno, come nell' altro sesso, 18 sogliono disputare gli Scrittori, tanto Teologi, quanto Giuristi, se sia necessario il fare esplicita-

E. *d.tit. de' Regolari disc.* 1. 40. e 41.

F. *Ne' luoghi accennati, & altri sequenti.*

citamente i trè voti di Castità, Pouertà, & Vbbidienza, che sono gli essenziali dello stato regolare; Mà è più probabile, & è più communemente riceuuto, che ciò non sia necessario, siche basti il promettere di viuere in quella Religione, ò Monastero secondo la sua regola, posciache in tal modo implicitamente vi s'intendono i sudetti voti. G. Bensì che si deue stimar degno di lode l'esprimerli, anche con qualche apparato, il quale seco porti vna maggior dichiarazione della lor forza, e de'loro effetti, accioche quello, il quale ad essi si sottopone sappia di che natura, e qualità sia il peso, che assume; se pure non vogliam dire, che il nouiziato per vn'anno intiero, e continuo sia vna frequente, & vna continuata ammonizione, e cerziorazione de'medesimi voti, nell'osseruanza de'quali generalmente, così nell'vno, come nell'altro sesso, consiste il peso, e per conseguenza il merito dello stato religioso.

G. *Nel d. disc. 66.de' Regolari nel supplemēto.*

In alcune Religioni per il loro istituto si fà qualche altro voto particolare, come (per esempio) 19 nella Religione de'Minimi, di fare vna continua quadragesima, e d'astenersi da cibi pasquali: In quella della Redenzione de' cattiui, di attendere à quell'opera; Nella Compagnia di Giesù il quarto voto delle missioni, e di non ambire; in quella de'Cherici minori, di non ambire; in quella de'Cherici delle Scole pie,

di

di non ambire, e d'insegnare, & in altre simili; Però ciò segue per accidente, e perche così ricerchi quell'istituto aprouato dalla Sede Apostolica; mà negli altri trè voti detti di sopra si camina con vna diuersa regola, per essere naturali, ouero essenziali di questo stato.

Parimente in alcune Religioni, per le loro leggi, & istituti patticolari si sogliono desiderare al-
20 cuni requisiti, oltre i sudetti, come (per esempio) in alcune, che non basti il nouiziato d'vn' anno, mà che debba esser di due; In altre, che non basti l'età degli anni sedici, mà che si ricerchi quella de' diciotto, ò altra maggiore, & in altre che vi sia necessaria la qualità de' legitimi natali, siche in verun modo vi si ammettono gl'illegitimi; & in altre si ricerca la sanità, e la robustezza della complessione, siche non si ammettono gl'infermicci, ò deboli; & in altre, che si passi da vno stato affatto laicale, senza che in alcun modo si sia portato l'abito di vn' altra Religione; con somiglianti leggi, & istituti particolari. Perloche suol nascere il dubio, se portando il caso, che concorrendoui i sudetti requisiti generali, & essenziali, e mancando alcuni di questi accidentali, ouero particolari, perche quello, il quale hà professato, abbia ingannato i Superiori; ò pure che questi siano stati negligenti nell'esaminare la verità di tali requisiti, debba perciò la professione dirsi nulla,

la, ò nò; & in ciò la decisione dipende dalle circostanze particolari del fatto, cioè dal tenore delle leggi, le quali richiedono sì fatti requisiti, se abbiano il decreto annullatiuo, e che in questa parte siano approuate dalla Sede Apostolica, perche in tal caso ne seguirà la nullità dell'atto. Mà quando tal circostanza non si verifichi, la regola è, che la professione sia valida, mentre basta di sodisfare à i requisiti necessarj desiderati da'Canoni, e dal Concilio di Trento, siche quel di più sia vn precetto, il quale si dia a'Superiori, & Vfficiali di non ammettere all' abito, & alla professione queì soggetti, ne' quali non si verificano tali requisiti particolari; che però contrauenendo si dicono di far male l'vfficio loro; mà non perciò ne seguirà la nullità dell'atto, conforme più di proposito di ciò si discorre nell'opere legali, doue il curioso si potrà maggiormente sodisfare. H.

H. *d.tit.de'Regolari disc.* 42. *e seu.*

Per conoscer dunque quando sia vera Religione, ò respettiuamente vero Monastero, e se la per-
21 sona si possa, e si debba dire vero Religioso professo, per contradistinguersi da i più volte accennati Conseruatorj, ouero pij, & ecclesiastici istituti, ò pie, & ecclesiastiche Congregazioni, & adunanze, conuien riflettere à i sudetti requisiti, se tutti si verifichino bene, ò nò, mentre da ciò dipende la decisione di tal punto, nel quale si sogliono molti ingannare, e facilmente

te

te s'incorre negli equiuoci.

Alle volte porta il caso, che auanti di compire il nouiziato, ouero auanti l'età degli anni sedici compiti si faccia la professione per i nouizi mō-
22 ribondi, all'effetto di guadagnare alcune indulgenze, ò veramente per vna pia diuozione, e sodisfazione di quel nouizio di morire in stato di professo. Però ciò non importa vna vera, e perfetta professione à gli effetti soliti giuridici, che quella produce, mà per vna diuozione solamente. I.

Dispongono in oltre alcune Costituzioni Apostoliche, e particolarmente quelle di Sisto V. che
23 quelli, i quali sono debitori, ò che sono tenuti à render conto di qualche publica amministrazione, non si ammettano all'abito, & alla professione regolare; mà quando si contrauenga, ciò non annulla la professione, mà rende colpeuoli i Superiori, i quali non vi auuertano, che però non è requisito sostanziale.

Si desidera in oltre per la validità della professione, che sia gratuita, e che per essa non si paghi, ò si dia cos'alcuna così per parte di quello che
24 vuol prender l'abito, e fare la professione al Monastero, ouero alla Religione, & all'incontro per parte della Religione, e dell'Ordinario à quello, il quale prenda l'abito, ouero faccia la professione, posciache sarebbe simonia, il vitio della quale annulla l'atto. L. Bensì che sopra ciò

I. *d. tit. de' Regolar. disc. 40. in fin. e disc. 167. de dote.*

L. *Nell'istesso tit. de' Regolari nel disc. 47. e 48.*

ciò per i ſuperficiali ſi ſuol caminare con equiuoco, mentre alcuni caminando con la lettera, e con la generalità della propoſizione credono, che la dote ſolita pagarſi per le donne al Monaſtero ſia ſimoniaca, & illecita, e per conſeguenza che queſto ſia vno degli abuſi eſaggerati per gli Eretici contro i Cattolici, mà queſto è vn manifeſto errore, mentre la dote non ſi paga in riguardo dell'ammeſſione all'abito, & alla profeſſione, mà in ricompenſa del peſo temporale, ouero profano, che ſi aſſume il Monaſtero di prouedere quella perſona del vitto, veſtito, medicamenti, & altre coſe neceſſarie finche viue M. à guiſa della dote, che ſi dà al marito per i peſi del matrimonio carnale. E quanto a' religioſi del ſeſſo maſchile, benche l'vſo commune ſia, che al Monaſtero, ò Conuento non ſi dia coſa alcuna per obligo, eccetto che in alcune Religioni ſi ſogliono pagare gli alimenti per l'anno del nouiziato, tuttauia quando vi cadeſſe la medeſima ragione, ceſſarà ogni vizio di ſimonia, che (per eſempio) eſſendo la perſona auanzata negli anni, ouero di mala ſalute, ò di debole compleſſione in modo che non poſſa ſeruire la Religione, ouero il Monaſtero, e con l'opera ſua guadagnarſi il vitto, perloche ſi renderebbe di peſo, e di ſpeſa ſtraordinaria, potrà in ricompenſa di queſto incommodo profano dare qualche ſomma, conſiſten-

M. *Ne' medeſimi luoghi, e nel lib. 6. nel titolo della dote nel diſc. 167.*

sistendo solamente la simonia in quel comodo temporale, che si deue per premio, e ricompensa della conseruazione dell'abito, e dell'ammessione alla professione, come cosa spirituale; che però nella Religione di Malta, acciò tutti contribuiscano alle graui spese, che sopporta, si vsa di pagare il passaggio di ciascuno che prende l'abito di giurista, e si stima cosa lecita, conforme si dice di sotto trattando della relazione di questa Religione. N.

Si sogliono però da quelli dell'vno, e dell'altro sesso nell'ingresso nella Religione, ò Monasterio fare de' donatiui, ò renunzie, ò cessioni à fauore della Religione, ò Monastero, mà in questo caso entra la proibizione del Concilio di Trento, che non si possa ciò fare, acciò per tal rispetto non si necessiti il nouizio à continuare contro voglia in quel stato, e si ritiri dall'vscire per il timore della perdita della robba; mà perche sopra queste donazioni, ò cessioni, e renunzie così à fauore dell'istessa Religione, ò Monasterio, come à fauore d'altri cadono molte questioni circa la loro forma, validità, e risoluzione, che lunga, e noiosa digressione sarebbe il riassumerle, però il curioso si potrà sodisfare nell'Opere Legali, O. mentre ciò non riguarda lo stato dell'istesso Religioso, del quale si tratta.

N. *In dd. disc. 47. e 48. de' Regolari.*

O. *Nel tit. de' Regolari disc. 1 58. e 59. relat. delle renuntie lib. 11. disc. 10. & 11. e 17.*

Eli-

E l'istesso circa molte questioni, che cadono sopra le doti delle Monache quando si guadagnino dal Monastero, e se si possano accrescere, ò minuire; con altri somiglianti dubbj, per i quali si dourà ricorrere all'istess'Opere Legali. P.

P. Nel d. disc. 167. della dote nel lib. 6. doue si allegano gli altri luoghi.

CA-

CAPITOLO X.

Della professione tacita, ouero della ratificazione, e reualidazione dell'espressa inualida.

1. *Si distinguono le ispezzioni.*
2. *Della professione tacita, quando segua per la dimora nella Religione per gli atti de' professi: si danno varie distinzioni.*
3. *Che l'atto dell'ordinarsi al titolo della Religione, e della Pouertà cagioni la tacita professione.*
4. *Della nuoua forma introdotta dal Concilio di Trento per l'annullazione della professione, e particolarmente del passaggio del quinquennio.*
5. *Quali siano i Giudici competenti di sì fatte cause.*
6. *Della reualidazione della professione inualida per la dimora nella Religione.*
7. *Il silenzio quinquennale induce vna semplice presunzione legale.*
8. *Basta il richiamo dentro il quinquennio, anche stragiudiziale.*
9. *Di quelli, i quali annullano la professione con le proue false.*
10. *Che i Superiori debbano esser facili, & indul-*

genti sopra l'annullazione della professione, e della ragione.

11 *Della forma da tenersi contro quelli, i quali abbiano apostatato, e dimesso l'abito.*

C A P. X.

DVE ispezzioni cadono sopra il presente Capitolo: Vna, cioè di quella professione tacita, ouero presunta, la quale si alleghi, e si pretenda, perche in niun modo appaia dalla espressa, che (per esempio) essendosi preso l'abito religioso da quella persona dell'vno, ò dell'altro sesso, e compito che sia l'anno del nouiziato, col presupposto, che si verifichino tutti gli altri requisiti accennati nel Capitolo seguente, senza che segua la professione solenne, & espressa, quel tale continui per qualche tempo notabile à viuere in quella Religione, ouero in quel Monastero, come gli altri Religiosi professi, siche faccia tutti quegli atti, e che eserciti tutti quegli vffiej, che da' professi si sogliono fare, & esercitare, se perciò s'induca la professione, la quale à differenza dell'espressa, e della solenne si dice tacita. E l'altra, se costando della professione espressa, e solenne, e scourendosi questa difettosa, perloche giuridicamente sia inualida, e resti tuttauia sanata,

nata, e ſupplita dall'eſſer quel tale viſſuto nella Religione, ouero nel Monaſtero per qualche tempo notabile da Religioſo profeſſo, in modo che da ciò non ſi caui la ſoſtanza dell'atto, come nel caſo antecedente; mà la reualidazione, ouero la ratificazione di quell'atto, il quale vi ſia, e patiſca qualche difetto; Che però vna differenza notabile ſi ſcorge trà vn caſo, e l'altro.

Nel primo caſo ſi deue diſtinguere, ſe in quella Religione, ò Monaſtero vi ſia, ò nò la diſtinzione dell'abito de'profeſsi da quello de' nouizj; poſciache quando tal diſtinzione vi ſia, conforme per lo più ſuol ſeguire ne' Monaſterj delle Monache, che le profeſſe portano qualche velo, ò altro ſegno diuerſo dalle nouizie, & anche ſegue nella Religione di Malta, che i profeſſi portano il ſegno della Croce di tela bianca nel ferraiolo, il che ſi nega a'nouizj, con altri ſomiglianti caſi; & in tal caſo ceſſa ogni dubbio: Imperòche la diſtinzione dell'abito eſclude tal preſunzione; maggiormente che la natura, ouero la qualità dell'iſtituto ſuol portare, che non oſtante ſia compito il nouiziato, ſi continui tuttauia in quello ſtato, e che ſi differiſca anche per lungo tempo à farſi la profeſsione per qualche riſpetto, che (per eſempio) non compie di ligarſi allo ſtato religioſo per qualche particolare intereſſe di ſua caſa, ò pure che

nelle donne particolarmente si scorga difettoso il deposito della dote, per mancamento della quale se le nieghi d'esser' ammessa alla professione, onde se li toleri il continuare in quello stato fino à tanto, che se ne proueda; con altri somiglianti casi.

Mà quando l'abito sia vniforme, siche nell'apparenza niuna differenza si scorga trà i professi, & i nouizj, in tal caso si deue parimente riflettere alla distinzione, che altro è, quando sia dubbio, se la professione espressa, e solenne si sia fatta, ò nò, in modo che non si concluda bene la sua negatiua, poiche forse per trascuragine di quelli, a'quali appartiene, ò per altro accidente non vi sia il libro, ouero il registro solito tenersi sopra le professioni, che però si alleghi la professione espressa, e solenne, mà che per il mancamento della solita proua si portino gli atti de' professi, come per vna proua. Et altro è quando costando della negatiua, perche vi sia il sudetto libro, ouero registro, si pretenda, che da gli atti de'professi risulti la professione. Imperoche nel primo caso, benche non vi si possa stabilire vna regola certa, e generale adattabile à tutti i casi; mentre trattandosi di vn punto di fatto, e di volontà più che di legge, ne dipende la decisione dalle circostanze particolari di ciascun caso, così circa il tempo maggiore, ò minore, come anche circa la maggiore, ó

minor

minor frequenza degli atti, e la loro qualità, se siano equiuoci,ouero vniuoci. Tuttauia è punto più facile, mentre non si tratta di cauare da gli atti la sostanza della professione tacita; mà solamente di cauarne la proua di quella, la quale si alleghi espressa, e che per qualche accidente ne manchi la solita ben concludente giustificazione.

Mà nell'altro caso, benche in astratto si dica ne' Canoni questa professione tacita, la quale risulta dagli atti de'professi, e che parimente la materia sia incapace di regole certe, e generali, perche il tutto dipende dalle circostanze del fatto; nondimeno è vna cosa molto più difficile à concludersi bene; Che però à questa distinzione si deue riflettere per la notabil differenza, la quale si scorge tra vn caso, e l'altro, & il confonderli cagiona degli equiuoci, e degli errori. Bensì che hoggidì per il più volte accennato modo, col quale si gouernano le Religioni, & i Monasterj del sesso maschile à forma di Vniuersità, ouero di Republica, con la destinazione de'Monasterj, ò Conuenti di nouiziato, ne segue, che con diligenza si tengano i libri, & i registri delle professioni, e per conseguenza, che molto di raro sì fatte questioni occorrano.

Trà gli atti, da'quali la proua, ò respettiuamente la tacita professione si suol cauare, molto con-

3 siderabile, e forse di tutti maggiore è quello, che il Religioso si sia promosso à gli ordini sagri al titolo della Religione, e della Pouertà: Imperoche cõforme più di proposito si discorre nelli più volte menzionata opera del Vescouo pratico, questa differenza si scorge tra i Cherici secolari, & i regolari nell'assumere gli Ordini sagri, che i secolari non possono, nè deuono esser promossi, che al titolo del beneficio ecclesiastico, il quale sia bastante per l'onesto mantenimento, ò che in luogo del benefizio subentri qualche pensione ecclesiastica, ò pure il seruizio certo di qualche Chiesa, in modo che non ne possa esser rimosso, perche la Chiesa sia recettizia de' paesani; ò almeno al titolo del patrimonio sufficiente; Che all'incontro i regolari, come già prouisti dalla Religione delle cose necessarie, si ordinano al titolo della Religione, e della Pouertà; con altri somiglianti argomenti, e presunzioni; ne' quali, conforme si è detto, non cade vna regola certa, e generale per auerui gran parte l'vso generale del paese, ouero l'vso particolare della Religione, ò del Monastero.

Più frequenti sono i dubbj, e le dispute sopra l'altra ispezzione, che la continuazione in quello stato religioso per qualche tempo notabile produca l'effetto della ratificazione della professione espressa, e solenne, la quale per il manca-

mento

4 mento d'alcuni de' sudetti requisiti fosse inualida, siche da ciò ne risultasse la reualidazione. Sopra di che il Concilio di Trento per togliere gl'inconuenienti, che per auanti insegnò la sperienza, stabilì vna nuoua forma innouatiua di quel che per auanti si praticasse secondo i termini della ragion canonica; Cioè che quando la dimora del Religioso nella Religione, ò Monastero nello stato di professo eccedesse lo spazio del quinquennio senza che dentro questo spazio vi fosse alcun richiamo, in tal caso non vi si possono metter le mani da qualsiuoglia Giudice, ò Prelato; siche manca in essi ogni podestà, e giurisdizione di conoscere della pretesa nullità della professione, mà vi è necessaria la commissione del Papa con la restituzione in integro contro il passaggio del quinquennio. E questa commissione per lo più, secondo lo stile ordinario, dal quale si stima errore il deuiare, non si concede senza il voto della Congregazione del Concilio, & alle volte di quella de' Regolari, ouero de' Votanti della Segnatura di grazia, precedente vna sommaria stragiudiziale cognizione delle giuste cause, per le quali tal restituzione si pretenda, indrizzandosi la commissione à quei Giudici, i quali dal medesimo Concilio si dichiarano competenti di sì fatte cause, in modo che quando non vi sia il sudetto passaggio del quinquennio possano in

esse procedere con la loro podestà, e giurisdizione ordinaria senz'altra commessione particolare. E questi sono, il Vescouo, ouero l'Ordinario, & il Superiore regolare del luogo, nel quale si sia fatta la professione, quando per qualche giusto motiuo ad arbitrio del Papa, à questo non paia di commetterlo al Vicario di Roma, & al Superiore regolare del Monastero, ò Conuento di quella Religione nell'istessa Città di Roma. Che però nelle dispute di sì fatte cause sopra l'annullazione della professione, è solito trattarsi di questo punto, se per la dimora, e continuazione nella Religione con l'esercizio di quegli atti; i quali conuengono a' Religiosi validamente professi si sia indotta la ratificazione, ouero la riualidazione di quella professione espressa, la quale per altro fosse inualida.

5

6

Ben sì che sopra di ció non si può stabilire vna regola certa, e generale adattabile à tutt'i casi, mentre la decisione dipende dalle circostanze particolari di ciascun caso, e particolarmente da quella, se la causa della nullità tuttauia durasse, ò nò, conforme suol seguire in quella spezie di nullità, la qual segua per difetto della volontà non libera, mà forzosa; posciache fin che dura la causa della forza non corre il tempo, e non si dice d'esserui là volontà libera; O pure se il professo abbia saputo, ò nò il difet-

to,

to, e che quello non ostante abbia voluto continuare nella Religione; mentre non si può dare la volontà, e l'animo senza la scienza, con altre somiglianti circostanze, alle quali si adatti la medesima ragione. Imperciochè questa si dice vna questione di volontà, nella quale secondo l'opinione più probabile, e più comunemente riceuuta, il silenzio del quinquennio 7 induce solamente vna semplice presunzione legale di tal ratificazione, la quale si può togliere, & escludere con le proue contrarie secondo la natura della semplice presunzione legale, essendo riprouata l'altra opinione più rigorosa, che questa fosse vna presunzione, la quale si dica Iuris, & de Iure, siche non ammetta proua in contrario.

All'effetto di escludere questa presunzione, la quale risulta dal silenzio quinquennale, secondo 8 l'opinione parimente piú probabile, e più riceuuta, si attendono i richiami, e le doglianze fatte dentro il quinquennio, non solamente quando si siano fatte auanti i Guardiani, & i Superiori competenti; mà eziandio quando si siano fatte stragiudicialmente co'parenti, ouero con gli amici; posciache altro è il richiamarsi appresso i Giudici competenti per l'annullazione della professione, & altro è il dichiarare l'animo, e l'escludere il silenzio, e l'acquiescenza.

E se

E se bene in sì fatte cause alle volte si sogliono adoperare delle proue false per quelli, i quali 9 pentiti, ó fastiditi dalla vita religiosa desiderano di ritornare alla libertà del secolo, conforme, forse con frequenza, insegna la pratica; Nondimeno ciò pregiudicarà ad essi medesimi appresso à Dio, e nel foro interiore, mà nell'esteriore, quando la falsità non si scuopra, conuiene di caminare con quel che appaia negli atti: siche questi tali benche nell'apparenza ritornino al secolo, nondimeno nella verità, e nella sostanza meritano dirsi apostati, e come tali, quando la falsità si scuopra, meritano d'esser gastigati con doppio gastigo per il doppio delitto; vno per quello dell'apostasia, e l'altro per quello della falsità.

Si stima bensì nel senso degli vomini più sauj, e più zelanti vn prudente conseglio de' Superiori del- 10 le Religioni, e d'altri, a' quali appartiene, il non opporsi molto in sì fatte cause, nè pretendere, che per questa specie di professione tacita, ò di reualidazione si debba continuare in quello stato religioso da quel tale, il quale si sia già dichiarato di non volerui più viuere, posciache sì fatte persone già infette, rare volte acquistano la primiera sanità, mà seruono ad infettar l'altre, & ad inquietare la Religione, insegnando la sperienza, che molto meglio si conserua la disciplina regolare, & il decoro

delle

delle Religioni con la porta alquanto aperta, che con la medesima rigorosamente serrata. Intendendosi il tutto con la douuta discrezione, e co'termini abili, siche non si apra la porta ad vna gran facilità dell'vscirsene à suo capriccio; & in somma che si euitino ambi gli estremi viziosi, da'quali sogliono deriuare tutti gl'inconuenienti; premendo bensì nell'esatta, e nella rigorosa osseruanza de' Decreti del medesimo Concilio di Trento contro quelli, i quali con

11 questo pretesto della nullità della professione, sono vsciti dalla Religione, e che anno abbandonato l'abito, particolarmente quando ciò sia seguito temerariamente, e senza qualche giusta causa, cioè che non possano, nè debbano essere intesi, se prima non ritornino dentro i Chiostri, e non riassumano l'abito, riceuendo anche qualche gastigo per questa temerità. A.

A. *Di tutta la sudetta materia nel Teatr. nel tit. de' Regolari nelli disc.* 1. *e disc.*40. *con più seguenti.*

CA-

CAPITOLO XI.

De' voti essenziali della solenne professione: quali siano, e quali effetti questi voti producano così nell'vno, come nell'altro sesso; e particolarmente circa il voto della Pouertà.

1 *Che per la solenne professione siano necessarj, & essenziali i tre voti della Castità, Pouertà, & Vbbidienza.*

2 *Degli effetti del voto della Castità, e de' figli de' Religiosi professi.*

3 *Della clausura de' Monasterj delle Monache.*

4 *Della clausura de' Monasterj, ò Conuenti de' Religiosi del sesso maschile.*

5 *La clausura non è requisito essenziale della professione, & il voto della Castità obliga tutti i professi anche se non viuono in clausura.*

6 *Del diuerso modo di punire la contrauenzione di questo voto della Castità.*

7 *Quando sia più punibile vn delitto minore, che vn maggiore per la ragione dello scandalo.*

8 *I benefizi, e le prelature regolari, e le stanze sono manuali, & amouibili, e non più perpetue.*

9 *Della ragione, per la quale la mutazione delle stanze non segue nelle Monache.*

10 *In*

10 *In qual modo si conceda il ricorso contro la rimozione della prelatura, ouero della stanza.*

11 *Che anche nel caso del ricorso lecito si deue tuttauia vbbidire a' Superiori.*

12 *Della generale osseruanza dell' vbbidienza.*

13 *Della regola, che il Religioso per il voto della Pouertà è incapace di dominio, e di possesso, che il tutto si acquista al Monastero.*

14 *Che questo acquisto si faccia direttamente, & immediatamente secondo l'opinione de' Canonisti.*

15 *A qual Monastero, ò Conuento d'vn'istessa, ò diuersa Religione si faccia l'acquisto; si distinguono più casi.*

16 *Delle Religioni incapaci in commune.*

17 *Del caso della traslazione da vna Religione, ouero vn Monastero all'altro.*

18 *Delle robbe degli eietti, e degli apostati, & altri, i quali viuano fuora della Religione.*

19 *Dell'acquisto delle robbe del Religioso, il quale diuenga Vescouo, ò Cardinale.*

20 *Delle pene de' proprietarj; & à quali si acquistino le loro robbe, quando la Religione sia incapace in commune.*

21 *Non si fa l'acquisto senza la professione, e le renuncie, le quali si facciano, si risoluono, se la professione non segue,*

22 *Quali siano le Religioni capaci, e quali le incapaci.*

23 *Del*

CAP. XI.

SSENDOSI già più volte accennto di sopra, che la professione regolare, così nell'vno, come nell'altro sesso, all'effetto d'imprimere questo stato, ricerca, ò veramente presuppone generalmente i trè voti esenziali, della Castità, Pouertà, & Vbbidienza; senza i quali non si dà la vera professione, & il ver o stato regolare: Quindi segue che superfluo è il ripeterlo; che però nel presente Capitolo conuiene solamente discorrere degli effetti, che risultano da sì fatti voti solenni, col presupposto, che già vi siano espliciti, ò veramente impliciti, e virtuali, conforme di sopra

1

nel.

nel Capitolo 9. si è detto; Che però trattando di essi distintamente

Per quel che appartiene al primo voto della Castità, parimente di sopra se ne sono più volte, ad altro proposito accennati gli effetti; cioè che questo voto seco porta l'impedimento dirimente del matrimonio; perloche quando di fatto si contraesse, quello sarà inualido, & ogni atto 2 fornicario si dirà sagrilego, e punibile, e quando si procreassero figli, questi sarebbero sagrileghi, adulterini, & incestuosi; Onde si direbbero procreati d'vn còito dannato, e punibile à molti effetti pregiudiciali. A.

A. *Teatr. tit. de fidecommissi discors. 68. e 69.*

Per la migliore osseruanza di questo voto, e per euitare le occasioni prossime al pericolo della 3 sua violazione, si è molto lodeuolmente introdotto l'vso della clausura ne' Monasterj, e ne' Conuenti dell'vno, e dell'altro sesso, con qualche maggior strettezza però, e rigore in quelli del sesso feminino, come più pericoloso, con la clausura interiore, & esteriore, cioè che vi sia la legge della clausura in esse Monache, le quali deuono perpetuamente viuere dentro il Chiostro, ouero i limiti del Monastero, senza che mai ne possano vscire, eccetto che nel caso di qualche graue accidente, il quale à ciò le necessitasse per il pericolo della vita, come (per esempio) ne' casi d'incendio, ò di rouina, e simili; E nell' altra clausura estrinseca di non potere ammetter dē-

tro

tro l'istesso Monastero persone di qualunque sorte, e grado, così dell'vno, come dell' altro sesso, eccetto quelle; per le quali astringa il bisogno, come (per esempio) sono i Medici, e Chirurghi, i Confessori in caso d'infermità per amministrare i Sagramenti, e gli artefici, & operarj per le cose necessarie. Et à tal segno giunge la strettezza di questa clausura de'Monasterj delle Monache, che all'istesso Vescouo, ò altro Superiore non si concede l'entrarui, eccetto che nel caso della visita, & in tal caso lo deue fare in compagnia di persone graui, e molto accreditate nel luogo. Come anche non si concede à quelle donzelle, le quali vogliono viuere per educazione, senza la licenza della Sagra Congregazione, che però nell'Italia non basta l'autorità del Vescouo, conforme si dice nella più volte accennata opera del Vescouo pratico, ciò che sia negli altri paesi.

Nell'altro sesso maschile non vi è la clausura intrinseca di essi Religiosi, i quali possono vscire, e praticare con quell'obligo di pernottare, ò di starui anche di giorno, che seco portano le regole, e gli stili della Religione, quando si tratta de'Religiosi claustrali, i quali viuono collegialmente ne'Monasterj, ò Conuenti; mà non già di quei Religiosi, i quali viuono all' vso de' secolari nelle proprie case priuate, come (per esempio) sono quelli delle Religioni militari;

4

Mà

Mà vi è la clausura estrinseca à rispetto del sesso feminino, perche dentro i Chiostri, e gli altri termini, ò limiti del Monastero, ò Conuento, dentro i quali è ristretta la clausura, non si possono introdurre donne in modo alcuno per qualsiuoglia causa, & altrimente sarà vn delitto punibile, non insegnando la pratica altro caso che quello di alcune processioni, che alle volte si fanno per i Religiosi ne' proprj Chiostri, & altri limiti del Monastero, ò Conuento, come per il proprio territorio, stante la proibizione di fare sì fatte funzioni per gli altri luoghi publici senza la licenza del Vescouo, ò del Paroco, quando l'antica consuetudine, ouero il priuilegio non lo concedesse: E tutto ciò è ordinato all'osseruanza, e conseruazione di questo voto della Castità, e per togliere l'occasione, & il pericolo della sua violazione.

Bensì che in ogni Religione di qualunque Ordine, & Istituto sia, quantunque fosse al sommo 5 larga, in modo che i suoi professori non viuano sotto la clausura, mà nelle case priuate all'vso de'secolari, come (per esempio) segue ne' professi della Religione Gerosolimitana detta di Malta, e simili; ò pure in quei Religiosi claustrali, i quali con la sufficiente licenza de' Superiori, viuono fuora de' Chiostri nelle proprie case nell'abito religioso, ò pure senza quello, nell'abito di Cherici secolari, sempre si dice ille-

cita, dannata, e punibile la violazione del voto della Castità; siche l'osseruanza di tal voto è precisamente necessaria per vna regola generale, la quale non ammette scusa, ò limitazione alcuna, eccetto che nel caso d'asoluzione, ò dispensa, che se ne concedesse dalla Sede Apostolica, conforme si dice di sotto nel Capitolo seguente. Anzi l'istesso camina ne' Cherici secolari, i quali sono costituiti negli ordini sagri, per quel che si è detto nel Capitolo 4. Perloche la clausura non si dice parte, ò requisito necessario, & essenziale della solenne professione. E per conseguenza à rispetto di tutti i Religiosi indifferentemente, come sopra, questo voto cagiona gl'istessi effetti, e porta seco l'istess'obligo; tuttauia per quel che appartiene al castigo

6 nel caso della contrauenzione, si scorge vna gran differenza tra vna specie di Religiosi, e l'altra; secondo che per la qualità, ò stato della Religione, ouero del Monastero, venga il delitto stimato di maggiore, ò di minore scandalo, ch'è quello, il quale aggraua maggiormente il delitto, essendo lo scandalo, conforme più volte si è detto, figlio dell'opinione, e questa figlia della consuetudine: Imperciòche vn'atto fornicario egualmente sarà sagrilego, dannato, e punibile in vn Religioso secolare, il quale sia costituito nell'ordine solo del Suddiaconato, come in quello, il quale sia costituito nel sacerdota-

dotale, anzi nel Pontificale, e così se sia semplice Prete, come se sia Paroco, ò Prelato, ò costituito in altra dignità; e nondimeno di gran lunga più scandaloso, e per conseguenza molto più punibile vn'istess'atto, e con l'istesse circostanze, si dourà dire nel Vescouo, ò nel Prelato, ò Paroco, che in vn semplice Prete, e più in vn Prete, che in vn Suddiacono, ò Diacono con la sua proporzione: Et à rispetto de' Religiosi del Clero regolare, così l'atto sarà sagrilego, illecito, e punibile in vn Religioso del sesso maschile, che nell'altro feminino; e pure per esser senza dubio più scandaloso questo secondo, sarà più graue, e più punibile. E nell'istesso genere, ò sesso maschile, tanto sarà sagrilegio l'atto in vn Caualier di Malta, ò altro professore di qualche Religione militare, il quale viua nella propria casa all'vso de' secolari, quanto che in vn professore d'ogni più stretta, e più esemplare, e riformata Religione claustrale; e nõdimeno sarà fuora d'ogni dubio di gran lunga più scandaloso l'atto in vn Religioso di stretta, osseruante, & accreditata Religione claustrale di quel che sia in vn Caualier sudetto, ò pure in vn Religioso di Religione larga, e rilassata; e ciò per l'accennata ragione, che lo scandalo maggiore, ò minore aggraua il delitto, e per conseguenza in tutti i casi, & in tutte le materie, e particolarmente in questa, si con-

uince sempre chiaro l'errore di quelli, i quali senza verun discorso, e senza riflettere à sì fatte considerazioni, e circostanze caminano alla cieca con le generalità, e con gli astratti.

Et à tal segno in questo proposito della Castità, lo scandalo và regolato dall'opinione, la quale nasce dall'vso, perloche si aggraua il delitto, e si 7 rende più punibile; che quando anche non vi fosse il voto solenne, e per conseguenza che non vi sia il sagrilegio, tuttauia alle volte si dà il caso, che sia più scandaloso, e più punibile vn'atto, il quale si faccia per quello, il quale nella sostanza fosse secolare, ouero semplice Cherico in minori, che quello di vno, il quale fosse vero Religioso professo; e benche in questo per la ragione del voto solenne vi fosse il sagrilegio, e non in quello; come (per esempio venendo alla pratica) se vn Cherico, anche in minori, ouero vn laico seruente di qualche Congregazione, ò istituto di molta osseruanza; & esemplarità, siche sia in gran concetto, e venerazione appresso il popolo, commetterà vn'atto fornicario in modo tale, che diuenga publico, questo sarà più scandaloso, e di male conseguenze, onde si dourà giuridicamente punire più seueramente, e con maggior rigore di quel che fosse vn'atto simile commesso per vn di quei professi delle Religioni militari, i quali viuono nel secolo all'vso de'secolari: Opure che fosse di

qual-

qualche Religione claustrale, mà che con licenza de'Superiori viuesse nel secolo nell'abito di semplice Cherico secolare, benche in sostanza questo delitto sia più graue per il sagrilegio, e per la violazione del voto; E ciò per la ragione, della quale si è discorso nel Cap. 2. che la Chiesa, & il mondo giudicano dell'estrinseco, e delle apparenze, e che lo scandalo pregiudica à gli altri, & al publico, che preuale al priuato. E l'istesso segue nel genere del sesso feminino, posciache se nella Città vi sarà vn luogo, ò ridotto, il quale in fatti sia vn semplice Conseruatorio, siche quelle donne siano veramente secolari, ouero oblate, e non religiose professe; mà che così nell'abito, come nell'asprezza della vita, e nella ritiratezza siano esemplari, e siano dal popolo stimate per Monache riformate, & osseruanti, siche se ne abbia vn buon concetto; Et all'incontro vi sia vn'altro luogo, il quale giuridicamente sia vero Monastero, e che le donne, le quali in esso viuono siano vere Monache, e Religiose professe, mà che la vita sia alquanto più rilassata, siche viuano in discredito, & in poca stima, in tal caso, benche l'atto fornicario d'vna di queste secōde sia senza dubbio delitto più graue per il sagrilegio, e per la violazione del voto, di quel che sia vn'atto simile d'alcuna di quelle della prima specie per non esserui il sagrilegio; nè la violazione del

voto solenne; Tuttauia appresso il popolo, & il publico sarà di maggiore scandalo questo secondo atto del primo, e per conseguenza meriterà vn più seuero, e più rigoroso gastigo, conforme alle volte hà insegnato la pratica, e particolarmente in Roma sotto Sisto V. con somiglianti casi. Dunque rimane sempre fermo quel che di sopra si è detto, che manifesto è l'errore di quelli, i quali alla cieca, senza le douute riflessioni, e distinzioni delle circostanze particolari de' luoghi, tempi, & vsanze, caminano con le regole, e con le massime generali, ò veramente con alcune sentenze, & esempj di Santi Padri antichi, applicandole indifferentemente ad ogni Religione, & ad ogni caso; posciache se bene l'osseruanza del voto obliga tutt'i Religiosi professi in generale, nondimeno il modo di punirne la contrauenzione deu'esser vario.

Circa l'altro voto dell'vbbidienza, per quel che appartiene al foro esteriore, e giuridico, del quale nell'opera presente solamente si tratta, il 8 maggiore, & il più principale effetto di questo voto è quello, che i beneficj, le dignità, le prelature, e gli vfficj regolari sono di loro natura manuali, & amouibili ad arbitrio del Superiore, e ciò per la ragione, che i possessori, come soggetti à questo voto dell'vbbidienza, non si possono opporre, nè possono negare di vbbidire.

re. Che però, se bene in alcune Religioni, anche di presente, di fatto dura l'vso de'beneficj, e delle Commende, ò delle Dignità, e Prelature perpetue, & à vita, secondo l'esempio altre volte di sopra accennato delle Commende, e de' Baliaggi, e Priorati, & altri beneficj, e dignità della Religione di Malta; Tuttauia ciò non toglie la sudetta natura manuale, & vbbidienziaria, si che giuridicamente sono manuali, & amouibili. Come anche se bene per lo più nell'altre Religioni per la forma del gouerno introdotta dal tempo moderno, e più volte di sopra menzionata, le Prelature, così generali, come prouinciali, e le locali de'Monasterj, e de'Conuenti, sono oggidì temporali, in modo che abbiano più tosto vna specie di prefetture, che di beneficj, e di prelature in titolo, nondimeno sogliono essere ad vn tempo determinato di vn'anno, ouero di vn triennio, ò di vn sessennio, & in alcune anche à vita; mà ciò non ostante per l'istessa ragione della qualità vbbidienziaria, anche durante questo tempo, si possono rimuouere. E l'istesso segue nell'altre cariche inferiori, ò pure nelle collocazioni di stanza de' Religiosi in vn Conuento, ò Monastero, che se bene secondo i diuersi stili delle Religioni, si sogliono fare le assegnazioni, e le collocazioni per sempre col titolo di figliuolanza, ouero per vn anno, ò respettiuamente per vn triennio, den-

tro il quale non si sogliono rimuouere; Tuttauia quando a' Superiori paia diuersamente, il Religioso non si può opporre, nè può contradire. Et in tanto ciò non segue ne' Monasterj delle Monache, in quanto che in questo sesso, 9 conforme più volte si è detto, lodeuolmente non si pratica il gouerno à forma di Vniuersità, ouero di Republica sotto i Prelati generali, e prouinciali, in modo che non è praticabile il caso. Et anche per l'altra ragione, che la Monaca può dire d'auer fatto il contratto della professione in quel Monastero, e non in vn'altro. Sono però anche manuali, e temporali le Prelature, e gli altri vfficj, per quel che si dice di sotto nel cap. 14.

E quantunque la pratica insegni, che questa rimozione, e manualità nel tempo solito, e determinato; ò respettiuamente durando la vita, sen- 10 za l'occasione del passaggio ad vna carica maggiore, non è molto in vso, e che quando da qualche Superiore, senza giusta causa di delitto, ò di demerito, ouero di ouuiare à qualche scandalo, ò inconueniente, si vuol fare, i sudditi ricusando di vbbidire, ne fanno ricorso a' Superiori maggiori, ò pure alla Sagra Congregazione de' Regolari, ottenendo la riuocazione di sì fatti ordini, e rimozioni; Nondimeno ciò non segue, perche si contrauenga al voto dell'vbbidienza, e che si nieghi semplicemente la

podestà de' Superiori di farlo; mà per la ragione, che anche nelle cose manuali, & amouibili, quando la rimozione segue per odio, ò per malignità di qualche Superiore, e che sia per cagionare qualche notabile pregiudizio alla riputazione, & alla fama del rimosso, in tal caso è lecito per difesa della propria fama, e riputazione, e per risentirsi del torto, che se gli faccia, compatibilmente col voto dell'vbbidenza, ricorrere a' Superiori maggiori, acciòche si moderi quell'indiscreto vso della podestà de'Prelati, e Superiori; Purche però il ricorso sia nella forma stragiudiziale dentro l'istessa Religione, cioè (per esempio) al Generale, ouero al Capitolo, ò Diffinitorio generale, ò pure al Cardinale Protettore, ò veramente alla Sagra Congregazione de'Regolari, mà non già nella forma giuridiziale, e litigiosa al foro contenzioso degli altri Tribunali, benche fossero ecclesiastici, posciache sempre ciò meriterà dirsi nel Religioso professo vna cosa mal fatta, e degna del biasimo,& anche del castigo;e molto più quando si ricorresse a' Magistrati, & a' Tribunali secolari; perche sarà sempre cosa mal fatta, e dannabilissima.

E nondimeno, anche ne' sudetti casi de' ricorsi leciti, e permessi, non potrà il Religioso, il quale in fatti professi di esser tale, sotto il pretesto del ricorso, e dell'ingiustizia del precetto, com-

11

metter

metter l'atto positiuo della disubbidienza, e della ribellione; mà dourà vbbidire nell'andare al luogo assegnatogli dal proprio Superiore, e dipoi ricorrere per ottenere la riuocazione di quel che si sia fatto per la sua reintegrazione, & altrimente operarà sempre da mal Religioso, per essersi con questo voto priuato del proprio volere, & essersi soggettato affatto all'altrui, conforme anche nel capit. 2. si è detto, che non potrà negare di vbbidire col pretesto che il Superiore per qualche mancamento sia decaduto dalla sua carica.

Nel rimanente gli altri atti di vbbidienza a' Superiori riguardano più tosto il foro interiore, ò pure l'occulta, e la domestica osseruanza della disciplina regolare; E tuttauia quando il Religioso sarà ribelle, e disubbidiente nell'osseruanza della regola, e delle leggi della Religione, e degli altri ordini de' Superiori, secondo le diuerse regole, e costituzioni, ò stili delle Religioni, potrà, e dourà esser punito anche nel foro esteriore. Douendosi da Superiori maggiori praticare la massima vera che l'vbbidienza è la base fondamentale delle religioni, e per conseguenza non si deue dare l'adito a' Sudditi di contrauenire à questo voto col pretesto de giusti ricorsi. E se bene alle volte porta il caso che alcuni Superiori siano indiscreti, ouero ingiusti, & appassionati, nondimeno sarà sempre minor

male

male che ſegua queſto inconueniente, al quale col tempo ſi può rimediare, e che porta ſolamente il danno priuato d'alcuni, che l'altro di perdere il riſpetto, e l'vbbidienza a' Superiori, come coſa pregiudiziale al ben publico della Religione, e di mal'eſempio.

Finalmente circa l'altro voto della Pouertà; in queſto forſe più che negli altri voti, ne' Religioſi, così dell'vno, come dell'altro ſeſſo, e così nell'vno, come nell'altro foro, ſogliono cadere i dubbj maggiori: Mà per quello che appartiene alle regole, ouero alle teoriche generali, queſte ſono certe, e notorie in tutte le Religioni, e reſpettiuamente in tutti i Monaſterj così dell'vno, come dell'altro ſeſso, ſenza diſtinzione alcuna, ſe ſiano Religioni larghe, e rilaſſate, ouero ſtrette, e riformate, che il Religioſo profeſſo nel particolare, & in propria ragione, è affatto incapace del dominio, e del poſſeſſo delle robbe, e delle ragioni di qualſiuoglia ſorte, così corporali, come incorporali, & anche della facoltà di diſporne, così in vita, come in morte, che però in eſſi non è in modo alcuno verificabile il termine del mio, e del tuo, benche ſi trattaſſe de' beni patrimoniali, ouero acquiſtati con la propria virtù, ò altra induſtria perſonale, ò in altro modo, ſi che l'acquiſto ſia con vna independenza totale dalla Religione, ouero dal Monaſtero, Poſciache nell'iſtante

della

della professione, alla Religione, ouero al Monastero si acquista tutto quello, che nel tempo della professione si possedesse, quando auanti di fare la professione non se ne sia disposto, ouero che in auuenire per la sua persona si acquistasse; A tal segno, che secondo l'opinione de' Canonisti più comunemente riceuuta nella Corte Romana, e generalmente ne' Tribunali ecclesiastici, (benche sia contradetta da' Ciuilisti) quest'acquisto si fà alla Religione, ò veramente al Monastero direttamente, & immediatamente, con independenza totale dell'istesso Religioso, per la di cui persona quello segua, sì che non possa esso col suo fatto impedirlo, ò in altro modo pregiudicargli: per lo che vengono i Religiosi professi da' Giuristi, & anche da' Teologi paragonati a' serui, in modo che in essi hà luogo tutto quello, che ne' serui dalle leggi si dispone. B.

14

B. *Teatr. lib. 14. de' Regolari disc. 1. 39. 56. & 57. lib. 10. de' fidecommissi disc. 63. & seq. lib. 11. delle successioni ab intest. disc. 5.*

Suole però cadere il dubbio, à qual Monastero, ò Conuento si faccia questo acquisto: Et in ciò conuiene distinguere quattro casi; Vno quando la differenza nasce trà i Monasterj, ouero i Conuenti di vna medesima Religione, nella quale quel Religioso auendo professato abbia sempre continuato; sì che non si dia il caso della mutazione dello stato. L'altro, quando la differenza è trà diuersi Monasterj, ouero diuerse Religioni, perche il Religioso auendo profes-

15

sato

ſtato in vna Religione, ſe ne ſia poi vſcito col paſſaggio ad vn'altra: Il terzo caſo, quando ſi tratta del Religioſo, il quale ò come eietto, ò come apoſtata, ò pure con ſufficiente licenza, viue fuori de'Chioſtri della ſua Religione; Et il quarto quando il medeſimo Religioſo è vſcito dalla Religione con occaſione del Veſcouado, ò Cardinalato.

E tutto ciò camina col preſuppoſto, che ſi tratti d'vna Religione, ò reſpettiuamente di vn Monaſtero capace in comune, poſciache quando è
16 incapace anche in comune, come (per eſempio) ſono quelle de' Cappuccini, e de' Minori Oſſeruanti, e de'Gieſuiti in quelli del quarto voto, & in quelli, che chiamano Coadiutori ſpirituali Formati, e ſimili, in tal caſo ceſſa ogni dubbio nella radice; mentre alle Religioni, ſtante la ſua incapacità non ſi può fare acquiſto alcuno, per lo che in queſto caſo, facendo la profeſſione vn'effetto di morte nel profeſſo, ne ſegue, che quando egli auanti di profeſſare non ne diſponga, paſſano le robbe a' ſuoi legitimi ſucceſſori, in quel modo che paſſano nel caſo della morte naturale. C.

C. *Lib. 14. nelle annotationi al Concilio di Trẽto nel diſc. 35.*

Nel primo caſo dunque, che ſi tratta delle Religioni capaci, le quali ſi gouernano nella più volte accennata forma di Vniuerſità, ouero di Republica, pare più probabile, che il punto non è capace di regole certe, e generali appli-

cabili

cabili ad ogni caſo, mà che la deciſione dipende dalle leggi, ò conſuetudini particolari di ciaſcuna Religione; poſciache in alcune ſi ſuole attendere il luogo della patria, in altre quel Monaſtero, che il profeſſo ſi elegge da principio col termine vſato tra' Religioſi della figliuolanza; & in altre che ſi attenda il luogo doue muore, & in altre che l'acquiſto ſi faccia à tutto il corpo della Religione, per impiegarlo in quello, che per ſeruizio della medeſima ſia più eſpediente; Che però à tal conſuetudine conuien deferire; D.

D. nel d. diſc. 57. de' Regolari.

Douendoſi auuertire all'equiuoco, nel quale ſogliono incorrere alcuni ſcrittori moderni, che ſenza riflettere alla diſtinzione de' tempi, caminano alla cieca nella ſola lettera di quello, che dicono i Canoniſti antichi ſopra l'acquiſto à quel Monaſtero, nel quale ſi è fatta la profeſſione; Imperoche gli antichi parlano bene ſecondo la condizione de' loro tempi, quando non vi era la ſudetta nuoua forma di Vniuerſità, ouero di Republica, mà ciaſcun Monaſtero ſi gouernaua ſingolarmente da ſe, in quel modo che di preſente ſi gouernano i Monaſterj delle Monache. Perloche, à guiſa di quel che nelle Monache ſegue, ſi profeſſaua in quel Monaſtero particolare con animo di viuerui perpetuamente; Mà oggi che la forma del gouerno è diuerſa, e che per tutta vna Prouincia, ò

Na-

Nazione si sogliono destinare vno, ò più luoghi per il nouiziato di tutti i nouizj della Prouincia, ò Nazione, e che iui si fà la professione, chiaro deue stimarsi l'equiuoco d'applicarui quel che col sudetto presupposto dicono i Dottori antichi.

Nel secondo caso della traslazione verificabile ne' Religiosi dell'vn, e dell'altro sesso; Quando l'acquisto segua doppo che sia seguita la trasla-
17 zione del Religioso ad vn'altra Religione, ò veramente ad vn'altro Monastero, in tal caso l'acquisto si fà à fauore di quella seconda Religione, ò Monastero doue il Religioso si ritroua quando segue il caso dell'acquisto, onde il dubbio suol cadere nelle robbe già acquistate per auanti, & in tempo che era nella prima Religione, ouero nel primo Monastero, se le robbe seguano, ò nò la persona; Et in ciò si scorge non poca varietà d'opinioni, per la conciliazione delle quali vi cadono molte distinzioni, e dichiarazioni, si che non è punto capace di regole certe applicabili ad ogni caso; mà nell'occorrenze conuerrà ricorrere à quel che in occasione de'casi seguiti se ne discorre nelle opere legali. E.

E. Teatr. lib. 14 de'Regolari nelli disc. 1. 39. e seguenti.

Nel terzo caso degli eietti, ouero degli apostati, ò pure di quelli, i quali con la licenza de'Superiori viuono fuori de'chiostri; secondo i termini
18 della ragion comune, l'acquisto appartiene

tutta-

tuttauia alla ſua Religione, ò Monaſtero; Imperoche gli eietti, ouero gli apoſtati, ò che in altro modo viuono fuori della Religione, in loro odio, e pregiudizio, e reſpettiuamente à fauore della Religione, ſi hanno per veri Religioſi, e come ſe in eſſa viueſſero, conforme ſi diſcorre di ſotto nel cap. 18. Però ſtante vna Bolla di Gregorio XIII. queſte robbe ſi acquiſtano alla Camera Apoſtolica; Intendendoſi di quegli acquiſti, i quali ſeguono nello ſtato di eietto, ouero d'apoſtata, ò che in altro modo viua fuora della Religione;non già che tal mutazione di ſtato pregiudichi alla Religione,ouero al Monaſtero negli acquiſti già per auanti ſeguiti, e conſumati. F.

F. d.tit. de' Regolari nel diſc.1 e 48.

Finalmente nel quarto caſo del ritorno al ſecolo per l'occaſione lecita del Veſcouado, ò Cardinalato; Se l'acquiſto ſeguirà doppo che in occaſione della Dignità il Veſcouo, ouero il Cardinale è fuora de'Chioſtri, è della Religione, in tal caſo la Religione non vi aurà ragione alcu- 19 na, mà nel godimento le robbe ſi acquiſtano allo ſteſſo Religioſo, il quale hà mutato lo ſtato, e nella proprietà ſi acquiſtano alla Camera, nell'iſteſſo modo, che ſi è detto nel caſo antecedente, che però nello ſpoglio del Veſcouo Religioſo la Camera ſi dice di auerui vna doppia ragione, e per conſeguenza nella facoltà di teſtare, che ſe gli concede, vi biſogna la ſpecial men-

menzione di sì fatta qualità; si che non suffraga la facoltà in quella forma, che si concede a' Vescoui del Clero secolare. Mà circa gli acquisti antecedenti, benche non manchino alcuni Scrittori, i quali vogliono, che la robba segua la persona, e che il Religioso, il quale è passato ad vn diuerso stato di Vescouo, ò di Cardinale, ricuperi le robbe; nondimeno pare che questa opinione in pratica non sia riceuuta.

Queste sono le regole, e le teoriche generali, & in astratto, per le quali resta fuori d'ogni dubbio, che il Religioso professo è incapace di dominio, e di possesso, si che l'esser proprietario sia vn reato, & vn delitto molto graue, e de' maggiori, che si diano in vn Religioso, così appresso Dio nel foro interiore, come appresso il mondo nell'esteriore, à due effetti; Vno che ne possa esser punito da' Superiori, e l'altro che possa la Religione, ouero il Monastero auuocare non solamente dallo stesso Religioso, mà da ogni terzo, nel qual'egli auesse in qualsiuoglia modo trasferito tutte quelle robbe, e denari, che auesse, ò che auesse auuto, quando sia Religione capace in comune: e quando fosse incapace, e che tuttauia i suoi Religiosi, ne' quali si scorge vna maggiore strettezza, e proibizione di maneggiar denari, e di posseder altre robbe, inciampassero in questo delitto, l'auuocazione sudetta si farà dalla Camera Apostolica,

20

non ſolamente per la diſpoſizione, ò ragione della ſudetta Coſtituzione di Gregorio XIII. mentre sì fatti Religioſi per vn certo modo di dire, ſi deuono ſtimare apoſtati, ouero à quelli paragonarſi; mà ancora perche generalmente, ſecondo la diſpoſizione della ragion commune, quelle coſe, le quali giuridicamente ſpettano à sì fatte Religioni incapaci, ſi acquiſtano alla Chieſa vniuerſale, e per conſeguenza alla Camera Apoſtolica, come ſuo fiſco eccleſiaſtico, quando per leggi, ò priuilegj particolari non ſi acquiſtaſſe à qualche altro, conforme ſegue de' legati, & altre diſpoſizioni, le quali ſi facciano à fauore di queſte Religioni incapaci in commune, ò veramente à qualche Religioſo particolare delle medeſime; Imperoche in vigore delle Coſtituzioni, e conceſſioni Apoſtoliche ſi acquiſtano alla fabrica di San Pietro; Quando però il legato, ò altra diſpoſizione ſia tale, che in niun modo poſſa ſpettare alla Religione, ó veramente à qualche Monaſtero, ò Conuento particolare; mà non già quando la diſpoſizione ſia valida, conforme ſegue, quan do foſſe per la fabrica della Chieſa, ò del Conuento, ò veramente per la ſagra ſupellettile della Sagreſtia, ò per l'Infermaria, ò Libraria, e coſe ſimili, alle quali non ſi può prouedere con la quotidiana, & oſtiaria mendicità; onde vi è neceſſario il denaro in qualche ſomma conſidera-

bile,

bile, pofciache la proibizione, e l'incapacità ferifce il foftentamento di effi Religiofi, che debba efsere per mezo della mendicità all' vfo de' poueri, e fecondo quelle diftinzioni, che di fotto fi poffono vedere nel capitolo finale in occafione di difcorrere dello ftato, e degli ftili di ciafcuna Religione, e particolarmente difcorrendo di quello ftato mifto di capacità, e d'incapacità, il quale fi fcorge nella Compagnia di Giesù, con la diftinzione de' Collegj, e delle Cafe profeffe, e con l'altra diftinzione, quanto a'Religiofi particolari, tra i femplici profeffi co'tre voti generali à tutti communi, & i profeffi più folenni col quarto voto; mentre efsendo quefto iftituto fingolare farebbe poco opportuna digreffione l'efaminarlo in quefto luogo, potendofi vedere nell'altro luogo fudetto, nel quale fe ne difcorre di propofito. G.

G. Nel d. difc. 35. nelle annotazioni al Concilio di Trento.

Procede tutto ciò col prefuppofto, che fegua la folenne profeffione valida, e perfetta, pofciache quando quefta non fiegue, fi che non vi fia il voto della pouertà, in tal cafo le robbe reftano nel dominio, e nel pofsefso della perfona, à tal fegno, che quando anche ne facefse la rinunzia, ouero la donazione correfpettiua alla Religione, ò Monaftero, non fi foftiene, e non profefsando, fi che fi faccia ritorno al fecolo, fi rifolue.

21

Mà perche prefuppofta quefta incapacità di tutti i

Religiosi professi nel particolare del dominio
22 vero, & abituale del denaro, e delle altre robbe, per vn certo vso quasi generale nelle Religioni capaci, che dal Concilio di Trento si dichiarano tutte, con l'accennata eccettuazione delle due de'Cappuccini, e de'Minori Osseruanti, si che con questa limitazione si stabilisce la regola generale in contrario si permette ne'Re-
23 ligiosi in particolare per il loro vso lecito, e religioso, vn certo dominio subalterno, ò veramente vsuale improprio, e più di fatto, che giuridico di quel denaro, ò robba, che si dia da' parenti, ò che prouenga da quegli assegnamenti vitalizj, che nell'atto della professione si sogliono loro fare, e che volgarmente si dicono liuelli, ò pure dall'elemosine delle prediche, ò da' donatiui de' penitenti, & altri amoreuoli, e diuoti, ò con altro modo simile. Perloche in pratica di fatto si vede, che tra' Religiosi segue quell'istesso, che tra' secolari, che alcuni siano ricchi, e ben prouisti, & altri poueri, e mendici: Quindi segue, che per lo più gl'ignoranti, ò veramente quei tinti, i quali caminando con la sola lettera di quel che leggono nelle vite de' Santi Anacoreti, ò Monaci antichi, non discorrono, e non riflettono alle circostanze de' casi, se ne sogliono scandalizare, e che alcuni Scrittori discorrendo dello stato religioso, inerendo à gli esempj de sudetti antichi Monaci, & Ana-

core-

coreti, indifferentemente lo dannano.
Mà ciò contiene quell'isteſſo errore, e quell'equiuoco, il quale ſi é accennato di ſopra in occaſione di trattare degli altri voti; anzi maggiore, ſi che vi entra l'isteſſo errore più volte dannato, & inculcato di caminare con le ſole generalità, e con gli aſtratti, ſenza diſtinguere la qualità, e la natura, ouero gli ſtili di ciaſcuna Religione; Imperoche, conforme ſi è più volte detto, lo ſcandalo è figlio della opinione, e queſta è figlia della conſuetudine, per la quale, benche non ſi poſſa ſenza l'autorità, ò permiſſione della Sede Apoſtolica introdurre il poſſeſſo vero de'beni de'Religioſi in particolare, mẽtre ſarebbe vna coſa direttamente contraria al voto ſolenne della Pouertà, che ſi profeſſa, & allo ſtato regolare, benche ſia coſa diſpenſabile dalla ſudetta Sede Apoſtolica, per auer queſta vna proibizione, la qual naſce dalla legge Eccleſiaſtica, e poſitiua, conforme ſi diſcorre nel capitolo ſeguente in occaſione di trattare del diſcioglimento de'voti; Nondimeno può l'vſo in vna Religione più che in vn'altra introdurre vna maggior conniuenza, e permiſſione non di vn dominio vero, mà di vn dominio, ò poſſeſſo improprio vſuale, ò veramente di vn'amminiſtrazione di fatto, anche à commodo degli vſi proprj, leciti, e conuenienti ad vn Religioſo, in quel modo, che dalla Sede Apoſtolica ſe

24

gli ſuol concedere per indulto particolare, imperciòche ſe vi può arriuare il priuilegio, vi può anche giungere la conſuetudine.

Come (per eſempio) inſegna la pratica nella Religione militare di San Gio: Geroſolimitano volgarmente detta di Malta; che ſe bene, conforme ſi è più volte detto, quei Caualieri, ò Ca-
25 pellani, ò ſeruenti d'armi profeſſi ſono veri Religioſi co'ſudetti tre voti eſſenziali, e particolarmente con queſto della Pouertà, ſi che ſono inteſtabili à guiſa degli altri Religioſi clauſtrali, & in eſſi giuridicamente caminano tutte le regole, e le teoriche generali, le quali ſi ſono di ſopra accennate, Tuttauia ſtante che viuono nel ſecolo all'vſo de'ſecolari con quel decoro, che ſia proporzionato alla loro naſcita, ouero alla dignità, nella quale ſiano coſtituiti, ſe ne vedono molto ricchi con vna piena amminiſtrazione in vita, così de'beni patrimoniali, come degli acquiſti, conforme più diſtintamente ſi diſcorre di ſotto nella Cronica, ò relazione di queſta Religione; nè ciò cagiona ſcandalo; ouero importa delitto alcuno. Anzi queſta Religione molto lodeuolmente hà per coſtume di concedere à qualſiuoglia ſuo Religioſo, che la dimandi, la facoltà libera di teſtare, e diſporre de'beni patrimoniali, ritenendo le ragioni dello ſpoglio, quando ſi muore, ne' ſoli acquiſti proprj ſẽza impedirne la libertà dell'vſo, e dell'ammini-

ministrazione in vita; Et anche negli acquisti è solita di conceder loro la facoltà di testare, e disporre della quinta parte per rimunerare i seruidori, e per poter fare qualche pio legato, ò in altro modo gratificare a' parenti, & amici. I. Dunque manifesto è l'errore di quelli, i quali caminano indifferentemente con quel che si legge appresso gli antichi Anacoreti, ò Monaci, i 26 quali professauano di viuere nello stato di vna somma pouertà, in modo che neanche sia propria la veste, ouero il breuiario, e cosa simile, & in quel modo che viuono, e deuono viuere i professori del primiero istituto di San Francesco, e simili. E così con la sua proporzione nelle altre Religioni secondo la diuersità de' loro istituti, e stili, che in alcune Religioni (come per esempio) si stima lecito, che gli Abbati, & i Maestri, & altri Prelati, ò Religiosi qualificati abbiano l'vso di vn'onesta, e decorosa supellettile, & anche siano seruiti da vn conuerso, ò da vn secolare, e che godano alcune altre commodità, e prerogatiue, le quali si niegano à gli altri Religiosi d'inferior condizione; Et in vn'altra Religione l'vso porta, che il trattamento di tutti sia eguale, dal più degno al più infimo senza niuna differenza; che però in questa Religione l'inegualità, & il trattamento migliore con l'vso, e con l'amministrazione del denaro, e dell'altre robbe si dourà dire vna cosa illecita, e

I. Teatr. de testamen. disc. 9. 28. & 91. e nelle annotazioni al Conc. di Trẽto lib. 14. disc. 34.

mal fatta, e ſcandaloſa, e per conſeguenza degna della proibizione, e del gaſtigo; & in vn' altra non ſarà ſcandalo, perche ſi vſa, baſtando che il Religioſo abbia la vera intenzione d'auer quel poſseſso, e quell'amminiſtrazione in vna ragione precaria, e ſotto la permiſſione, e la volontà de' Superiori, in modo che non pretenda di poſsedere in ragione di proprio dominio. Che però non ſi può, nè ſi deue dire vna materia capace di regole certe, e generali, le quali indifferentemente ſi applichino à tutte le Religioni, & à tutti i caſi, mà ſi deue riflettere alle leggi, & à gli ſtili particolari di ciaſcuna Religione.

Conforme particolarmente inſegna la pratica ne' Religioſi del ſeſso feminino, che quaſi general-27 mente tutte le Monache ſogliono auere à loro amminiſtrazione, e diſpoſizione in particolare, qualche rendita vitalizia, che volgarmente ſi dice il liuello, e ciò ſi ſtima lecito à tal ſegno, che vien riputato vna parte della dote, ſi che à quelli, i quali ſono tenuti di dotare, non ſolamente ſouraſta l'obligo di dare la dote ſolita darſi al Monaſtero, mà anche di aſsegnare queſto liuello proporzionato alla qualità della perſona; L. onde ſegue la differenza tra le Monache più ricche, e le più pouere, co' trattamenti maggiori, ò minori: E pure non è delitto, nè ſcandalo, perche ſi vſa, e ſi permette dalla Chie-ſa,

L. *Teatr. lib. 6. della dote diſc. 145. e 167. e nelle annotat. al Conc. di Trento lib. 14. diſc. 34.*

ſa, e da'Superiori, e così à proporzione ne' Religioſi dell'altro ſeſso maſchile.

Bensì che quando, ò ſia per la detta conſuetudine, e permiſſione de'Superiori, ò veramente ſia per indulto particolare conceduto dalla Sede 28 Apoſtolica à qualche Religioſo, ſi abbia lecitaménte queſto maneggio, e queſta libera amminiſtrazione independente da' Superiori, da' quali non ſe gli poſsa proibire, conforme frequentemente inſegna la pratica, che sì fatti indulti Apoſtolici ſi concedono; tuttauia ſempre và inteſo con la condizione, che l'impiego ſi debba fare negli vſi oneſti, e proporzionati ad vn Religioſo, benche ſiano di qualche maggior commodità, ò di maggior decoro, mà non già per vſi illeciti, e diſoneſti, ouero per irragioneuoli donatiui ſenza giuſto motiuo, ó per altra diſſipazione, ò mala amminiſtrazione; poſciache ciò non oſtante, la Religione lo potrà impedire, che non ſegua, ò veramente potrà ritrattare quel che di fatto ſia ſeguito. M.

M.d.tit. de Regolari diſc.1.

Per fraudare queſto voto, e per renderſi lecitamente proprietarj alcuni Religioſi, in modo, che non vi ſia la ſudetta qualità precaria, e là 29 total dipendenza dalla volontà, e permiſſione de'Superiori, com'è neceſsario per eſcludere il delitto della proprietà, e la violazione del voto, ſi ſuole adoperare vna certa cautela, che da'parenti, ò amici, ò altri confidenti ſi laſci, ò ſi dia

à quel

à quel Religioſo vn'annua rendita,ò pure qual- che ſomma di denaro ſotto il titolo di amminiſtrazione, e di diſtribuzione in vſi pij communicatigli à bocca, ſotto legge eſpreſſa, che non vi ſi acquiſti ragione alcuna alla Religione,ouero al Monaſtero, nè che i Superiori vi ſi poſſano ingerire, ò chiederne il rendimento de' conti; Et in tal caſo ſi ſcorge non poca ſciſſura d'opinioni tra ſcrittori così Canoniſti, come Teologi, eſsendoui quattro varie opinioni; vna, che la diſpoſizione ſia inutile à fauore di quel Religioſo in particolare, ſi che ciò non oſtante ſi acquiſti alla Religione. L'altra, che ſi abbia per non ſcritta à commodo dell'erede diſponente. La terza, che come diſpoſizione pia inceta ſi acquiſti alla fabrica di San Pietro,ò che quel Religioſo ſia tenuto di ſpecificare le opere pie certe comunicategli dal diſponente, ſi che in quelle di fatto ſi debba impiegare quello, di che ſi è diſpoſto. E la quarta è l'opinione più benigna, che queſta legge, ò condizione non impediſca, che alla Religione, ouero al Monaſtero ſe ne acquiſti il dominio abituale, mà che importi vn'ammonizione a'Superiori, accioche debbàno per vna certa legge di conuenienza permetterne l'vſo, e l'amminiſtrazione à quel Religioſo, quando però non ſia per cagionare ſcandalo, e diſordine nella Religione col mal'eſempio,e con la rilaſsazione della ſua oſseruanza,

za, e diſciplina. E queſta vltima pare che ſia ſtimata la più probabile. N.

N. *Teatr. lib. 7. delle donationi diſc. 25. e lib. 14 de' Regolari diſcorſo 1. e 57.*

Che però in tutta queſta materia ſi conclude quell'iſteſſo, che piú volte di ſopra ſi è detto, che
30 non è materia capace di regole, e di propoſizioni generali certe, con le quali ſempre ſi ſtima errore il caminare, mà che il tutto dipende dalla qualità, & vſanze di ciaſcuna Prouincia, ò luogo; dandoſi il caſo, che anche in vn'iſteſſa Religione, ouero in vna Prouincia, ò reſpettiuamente in vna Congregazione, ò luogo, l'vſo ſia diuerſo da quel che ſia in vn'altra.

Mà perche queſta permiſſione, ouero toleranza particolarmente ne' Religioſi del ſeſſo maſchile, per quel che inſegna la pratica hà cagionato nelle Religioni qualche non picciola rilaſſazione, poſciache in tal modo ſegue trà i Religioſi d'vn iſteſſa Religione, anzi d'vn iſteſſo Monaſtero, ò Conuento qnella notabil diſparità, che ſi ſcorge trà ſecolari, che alcuni ſiano ricchi, e godino ſoprabondanti comodità, & altri ſiano mendichi, in modo che lor manchino le coſe neceſſarie, ſecondo il detto dell'Apoſtolo, che *Alter quidem eſurit; alter verò ebrius eſt*; dal che naſcono la relaſſazione dell'iſtituto, e della diſciplina regolare, e molti altri diſordini: Quindi doppo ſcritta l'opera preſente, il zelante Pontefice Innocenzo Vndecimo inuigila, & applica a tutto potere di reſtituire l'antica diſciplina

rego-

regolare in tutte le cose; mà particolarmente in questo punto della vera vita comune col togliere la sudetta inegualità, é la proprietà contraria alla pouertà professata con voto solenne: Impresa veramente santa, e ragioneuole, produttrice di molti buoni effetti quando segua; però molto difficile ad effettuarsi, & à mettersi in pratica; onde in ciò conuiene riferirsi à quelle prouisioni che vi si faranno, per mezzo delle quali si deue sperare, che con l'assistenza del Diuino aiuto debba l'impresa, benche difficile sortire il suo felice effetto. E quando non possa seguire la vera, e la totale comunione, anche delle vesti, e de' libri, e suppellettili, & altre cose, come dourebb'essere, e di fatto si pratica in alcune riformate, e ben regolate Religioni, perche l'vso contrario inueterato sia difficile ad abolirsi, à due cose particolarmente pare che onninamente si debba premere, vna della mensa, che questa sia comune; & affatto vniforme, in modo che non si diano le cucine, e le mense priuate in camera, e che nella mensa, ò refettorio comune non si dia diuersità di viuande, e di seruizio, perche questo veramente è vn' inconueniente grande; E l'altra, che si pratichi particolarmente nel denaro cõstante il deposito vero, effettiuo, e reale, e non solamente imaginario, e verbale. Mà non si potrà giàmai à questi inconuenienti rimediare, quando non si

dia

dia in ciò l'esempio da'Superiori, che sono i Generali, Prouinciali, Abbati, Priori, & altri officiali, si che in questi più che negli altri Religiosi sudditi necessarie sono le prouisioni, le quali per nulla giouano, quando non si prema nell'osseruanza col rigoroso gastigo, e particolarmente con quello della priuazione delle cariche ne' casi della contrauenzione. Et ancora che il numero de'Religiosi in ciascun Conuento, ò Monastero non sia eccessiuo, mà proporzionato alle rendite, e respettiuamente alle solite elemosine, in modo che possa il Conuento, ò Monastero trattar bene i Religiosi, e prouderli à bastanza delle cose necessarie, così in tempo di sanità, come d'infermità, onde non vi sia la necessità di procacciarsi quel che loro manca, & altrimente il male non è rimediabile.

CA-

CAPITOLO XII.

Del discioglimento de' sudetti voti, e della mutazione dello stato de' Religiosi, così nel ritorno allo stato secolare, come nel passaggio ad vn'altro istituto, in quanti modi segua.

Monastero all'altro, con la distinzione di più specie.

11 *Vi è necessaria l'autorità della Sede Apostolica.*

12 *Di alcune questioni, che produce questo passaggio.*

13 *Del ritorno al secolo in occasione del Vescouado, ò Cardinalato, ouero per indulto particolare, restando fermo lo stato regolare.*

14 *Del passaggio prouisionale, il quale in verità non è tale.*

CAP. XII.

1 IN tre modi può, e suol seguire la mutazione dello stato di vn Religioso: Vno col ritorno totale al secolo, si che cessi affatto lo stato, ouero la qualità di Religioso: L'altro rimanendo tuttauia tale, mà in vn diuerso istituto parimente religioso, ó veramente regolare. Et il terzo misto, cioè che si ritorni al secolo, & in quello si viua, mà che tuttauia si ritenga l'antico stato, ouero la qualità di Religioso regolare à certi effetti.

Il primo modo per lo più si suol praticare in quelli, i quali diuenendo Religiosi regolari con assumer l'abito, e col viuer ne'chiostri sotto l'os-

2 seruanza della regola nello stato de'nouizj, mutando

tando pensiero, non si curano di far la professione, mà ritornano allo stato secolare; però questa è vna mutazione di stato impropria, e nella sola apparenza, non già nella sostanza, per la ragione che il nouizio veramente non si dice Religioso regolare, mà più tosto secolare, il quale in quell'abito, & in quella forma di viuere, ne faccia la proua; Che però fra tanto ritiene il dominio, & il possesso de'suoi beni con la libera facoltà di disporne à suo arbitrio tra'viui, ò per vltima volontà in quell'istesso modo, che si concede a'secolari; Onde secondo vna opinione più comunemente riceuuta appresso i seguaci del foro ecclesiastico, si dice intanto vna persona ecclesiastica solamente all'effetto del foro, e dell'immunità, e di alcune altre prerogatiue.

Et in quelli del Clero secolare; questa mutazione di stato à guisa del caso antecedente segue ne'

3 Chierici in minori, i quali dimettono il chiericato esplicitamente con la rinunzia, ouero implicitamente, e di fatto col contrarre il matrimonio, ò pure con l'ascriuersi alla milizia secolare incompatibile, ò pure col dimetter l'abito, e la tonsura chiericale, & assumer l'abito laicale.

Tra questi due casi però si scorge qualche differenza; Primieramente che nel primo, quando

4 il nouizio abbandonando i chiostri, e l'abito

rego-

regolare ritorna al secolo; non ritiene più carattere alcuno di quella Religione, come se mai in essa fosse stato: Che all'incontro il Chierico in minori, quando anche sia nella prima tonsura solamente, e molto piú quando abbia gli ordini minori, vno, ò più, ritiene tuttauia, almeno nell'abito, il carattere come indelebile, si che quando non vi sia lo stato positiuo della bigamia, secondo l'opinione più riceuuta appresso gli Ecclesiastici, può riassumere anche di propria autorità lo stato chiericale, con l'abito, e la tonsura, anche se fosse ammogliato in stato di Chierico coniugato.

E l'altra differenza è, che nel primo caso del nouizio, questo può ritornare al secolo, & abbandonare affatto i chiostri, e l'abito di propria autorità, senza la licenza, & il consenso de' Superiori; Che all' incontro nell' altro caso del Chierico secolare giuridicamente vi bisogna la licenza, & il consenso del Vescouo, ò dell'altro

5 Prelato suo Ordinario superiore; & altrimente lasciando il chiericato di fatto in vno delli modi sudetti, sarà stimato secolare, e priuo de' priuilegj chiericali in suo odio, e pregiudizio; mà tuttauia si auerà per chierico all'effetto di esser soggetto al Vescouo, & à gli altri Superiori ecclesiastici, si che in tal modo patirà la soggezzione di due fori; E ciò per la ragione, che quando si assume il chiericato, à guisa della profes-

ſione regolare viene à farſi trà il Veſcouo, ò altro Prelato, & il Chierico vn certo contratto reciproco, benche riſolubile fin che ſi ſia in minori, col conſenſo d'ambedue, e per conſeguenza l'iſteſso conſenſo ſi ricerca nel diſtratto. E quando il Veſcouo, ò altro Prelato lo negarà, ſe ne dourà, e potrà auere il ricorſo a' Superiori, i quali lo ſuppliranno; mà non già che poſſa farſi con la ſola autorità priuata, e propria, maggiormente per la facoltà di ſopra accennata di poter riaſsumer l'abito, e lo ſtato chiericale à ſuo arbitrio, anche ſenza il conſenſo del Veſcouo, ò altro Prelato; anzi non oſtante il ſuo diſsenſo, e la ſua contradizzione; mentre in tal modo ſarebbe vna troppo irragioneuole diſuguaglianza, che da' Giuriſti ſi dice claudicazione dannata dalle leggi. A.

A. Lib. 3. della giuriſdizz. nel diſc. 55. e lib. 14 nelle annotat. al Conc. di Trẽto nel diſc. 24. e nel Miſcellari Eccl. nell'iſteſſo lib. 14. diſc. 1.

L'altro modo del ritorno totale al ſecolo ſuol ſeguire per la via dell'annullazione della profeſſione, perche manchi alcuno de' requiſiti, ſecondo quel che ſi diſcorre di ſopra nelli Capitoli 9. & 10. Purche però ſi oſserui la forma ſtabilita dal Concilio di Trento, che nell'iſteſso Cap. 10. ſi è accennata; B. Mà parimente à queſto caſo ſi adatta quel che ſi è detto di ſopra nel primo, quando ſenza venirſi alla profeſſione il nouizio dimetta l'abito; Imperoche quando ſegue l'annullazione della profeſſione, in tal caſo ſi dichiara, che quel tale mai non ſia ſtato

6

B. d. lib. 14. tit. de' Regolari diſcor. 40. con più ſeguenti, e nelle annotazioni al Concil. diſc. 41.

Reli-

Religioso professo, ma che sempre sia stato secolare; E l'istesso in quelli del Clero secolare, quando si dichiari nullo quell'Ordine sagro, il quale imprime lo stato irretrattabile.

Si dà ancora vn caso singolare nella Compagnia di Giesù per vn suo istituto particolare approuato dalla Sede Apostolica, del ritorno totale al secolo, benche vi sia la professione co'tre espliciti, ouero impliciti voti essenziali della Castità, Pouertà, & Vbbidienza; auanti che segua vna certa professione più solenne con l'emissione del quarto voto: Imperoche se bene questi così professi si dicono tali per verità à tutti gli effetti, nondimeno vi si scorgono due singolarità; Vna cioè che ritengono compatibilmente col voto della Pouertà il dominio, & il possesso de'beni sotto l'arbitrio, e la disposizione del Generale, anzi anche i benefizj ecclesiastici secolari, e le pensioni sopra di esse à guisa de' nouizj, per la ragione della retrattabilità dello stato. E l'altra, che possano da'Superiori esser licenziati, e ritornare al secolo nell'istesso modo, che si è detto de'nouizj, si che si sciolgono i voti. C.

7

E l'istesso segue nella Congregazione de'Preti missionarj fondata in Francia, e da tempo moderno introdotta in Roma, & in alcune altre Città dell'Italia; che se bene fanno i sudetti tre voti essenziali, per i quali partecipano della qualità

8

C. Di questo istituto nel Teatr. lib.14. nelle annotaz. al Conc. di Trento disc. 35.

M 2 rego-

regolare, benche nell'abito, e nell'altre cose facciano la figura di Chierici secolari; Tuttauia ad arbitrio del Generale, e con la sua licenza possono ritornare al secolo; & essere sciolti da' voti.

L'altra specie più vera, e più propria del discioglimento de' voti, e della mutazione dello stato col ritorno totale al secolo, benche la professione fosse già valida, e perfetta, in modo che imprima lo stato irretrattabile, è quella, la quale segua con la dispensa, e con l'assoluzione della Sede Apostolica; Posciache nascendo questo legame dalla legge positiua ecclesiastica, quindi segue, che si può togliere dalla medesima legge positiua ecclesiastica animata, ch'è il Papa, come Principe sourano nella Chiesa, e nelle cose spirituali; perloche generalmente assolue dal giuramento, e da tutti gli altri voti.

9

Bensì che quest'assoluzione da'voti solenni deu'esser speciale, con le persone certe, che però non cade sotto quelle facoltà, le quali si sogliono concedere á tutti i Confessori approuati nel giubileo vniuersale d'assoluere da' voti, ò pure in quelle facoltà simili, le quali si danno a' Legati, & a'Nunzi, & altri Officiali, quando non se ne faccia espressa, e special menzione.

Il secondo già accennato, e distinto modo di mutare lo stato nel particolare, e non nell'vniuersale, cioè che il Religioso professo resta sciolto

dall'

dall'obligo di quell'iſtituto, nel quale abbia profeſſato, mà non dallo ſtato regolare, e religioſo in generale; ſi che ſotto vn'altro iſtituto debba tuttauia continuare in quello ſtato, è quello, il quale ſegue per mezo del paſsaggio, ouero della traslazione da vn Monaſtero all'altro, ouero da vna Religione, ò Congregazione all'altra.

Il paſsaggio formale da vn Monaſtero all'altro, ò ſia dell'iſteſs'ordine, ó di diuerſo, di preſente particolarmente nell'Italia, ſegue ſolamente nelle Monache, e non ne'Religioſi del ſeſso maſchile, per la più volte accennata ragione, che nel ſeſso feminino ſolamente rimane l'vſo de' Monaſterj ſingolari, & independenti, in modo che in ciaſcuno di eſſi preciſamente, e taſsatiuamente ſi faccia la profeſſione, per douerui perpetuamente viuere; che però il paſsaggio ad vn'altro Monaſtero, benche foſse dell'iſteſs'Ordine, e ſotto l'iſteſsa regola, importa la mutazione dello ſtato; poſciache ne' Religioſi dell' altro ſeſso, gouernandoſi le Religioni nella più volte menzionata forma di Vniuerſità, ouero di Republica, la quale abbraccia tutt'i Religioſi, e reſpettiuamente tutti i Conuenti, ò Monaſterj, che ſiano nel mondo cattolico, ò pure in vna Prouincia, ò nazione, in modo che da per tutto ſia vn'iſteſso iſtituto, & vn modo vniforme di viuere, fingendoſi che ſia vn Mona-

ſtero ſolo diuiſo in tanti membri, ouero chioſtri, & appartamenti; Quindi ſegue, che il mutare i Religioſi da vn luogo all'altro non importa la mutazione dello ſtato, e dell'iſtituto, e per conſeguenza non è vn vero paſsaggio, mà è ſolamente vna mutazione della ſtanza, ouero del domicilio, mentre il vero paſsaggio è quello, il quale ſegue da vn'iſtituto, ouero da vn modo di viuere all'altro, non ſolamente quando le Religioni ſono diuerſe, mà eziandio quãdo originariamente fuſse vna, la quale dopoi ſi ſia diuiſa, con vn diuerſo modo di viuere (come per eſempio) ſegue tra l'antica Religione Franceſcana de'Conuentuali, la quala per conceſſioni apoſtoliche abbia rilaſsato l'antico rigore, e la moderna degli Oſseruanti, che l'abbia riaſsunto, & in altre ſimili: che però anche in queſto caſo ſi dice di farſi il paſsaggio vero, e formale in modo che vi è neceſsario il nuouo nouiziato, e la nuoua profeſſione, quando per legge, ò per conſuetudine particolare non ſia libero il paſsaggio da vna Congregazione, ò parte all'altra, conforme ſegue nella ſudetta Religione de'Minori Oſseruãti tra quelli, i quali ſi dicono della famiglia, e gli altri, i quali ſi dicono Riformati; D. con caſi ſimili, mentre quello, il quale fà il paſsaggio in tal modo ſi libera dal primo vincolo, e dal primo obligo, e ne contrae vn'altro nuouo, e diuerſo.

D. lib. 14. de' Regolari diſc. 1. e 37. e ſeguenti.

Bensì

Bensì che in questi casi del transito da vn Monastero all'altro, ò respettiuamente da vna Congregazione, ó Religione all'altra, per trattarsi di persone, le quali sono già vissute nello stato regolare, e che hanno fatto l'anno intiero, e continuo del nouiziato, si suole per la Sede Apostolica, ouero per la Sagra Congregazione de Regolari, ò di quella del Concilio, dispensare all'anno intiero, in modo che ne basti qualche parte.

Per questo passaggio indifferentemente vi bisogna la licenza dalla Sudetta Sede Apostolica solita darsi per l'organo della sudetta Sagra Congregazione indifferentemente, benche fosse da vna Religione più larga ad vna più stretta; Imperoche questa distinzione solita darsi per gli Scrittori tra il passaggio dalla larga alla stretta, & all'incontro dalla stretta alla larga, è molto considerabile all'effetto della maggiore, ò minor difficoltà, perche più facilmentr la licenza si concede nel primo caso, che nel secondo, però sempre quella vi è necessaria, in modo che non si può fare d'autorità propria. E.

11

E. Nelli detti disc. 1. e 37. e seguenti de' Regolari.

Presupposto dunque il passaggio legitimo, e perfetto; suol cader la questione accennata nel capitolo antecedente in occasione di trattare degli effetti del voto della pouertà, se le robbe seguano la persona, perloche passino al nuouo Monastero, ò veramente all'incontro restino al

12

primo; ſopra di che baſta quel che iui ſi è detto. F. Et anche ſuol cader la queſtione, quando il caſo porti, che la ſeconda Religione, alla quale ſi è fatto il paſſaggio, foſse ſoppreſsa, ſe il Religioſo trasferito debba ritornare alla prima, ò pure che gli ſia lecito di viuere nel ſecolo in quell'iſteſſo modo, che in sì fatte ſoppreſſioni ſi ſuol concedere à quelli, i quali da principio hanno profeſsato ſolamente nella Religione, che ſi ſopprime; Et è più vero, e più comunemente riceuuto, che ſi debba regolare nell'iſteſso modo, che gli altri della Religione ſoppreſsa, ſenza l'obligo di ritornare alla prima, per eſserne già affatto diſciolto, e liberato. G.

F. *Nel d.tit.de' Regolari diſc. 39.e ſeguenti.*

G. *Teat.lib.11 tit.delle renuntie diſc.17.*

Finalmente l'altra ſpecie della mutazione dello ſtato da'chioſtri al ſecolo, ſenza che ſi muti lo ſtato regolare nella perſona, e ſenza il total di-13 ſcioglimento de'voti, mà ſolamente circa la forma dell'abito, e la forma del viuere, ſi verifica in più modi: Primieramente per mezo delle dignità, Cardinalizia, ò Veſcouale, alle quali il Religioſo è aſsunto: Secondariamente nell'accennato caſo della ſoppreſſione della Religione, nel qual caſo ſi ſuol concedere a' ſuoi profeſſi la facoltà di viuere nel ſecolo nell'abito di Chierico ſecolare. Terzo, quando per indulto apoſtolico ſpeciale ſi concede à qualche Religioſo profeſso la facoltà di viuere fuora de' chioſtri, e dell'vbbidienza de'Superiori regolari

ſotto

ſotto l'vbbidienza, e la giuriſdizione dell'Ordinario del luogo, à guiſa di Chierici ſecolari, e nell'iſteſso abito, imperoche non ottiene il dicioglimento de'voti, nè ſi muta totalmente lo ſtato regolare, mà ſolamente ſe gli concede di poter viuere in quella diuerſa forma.

Si dà ancora il caſo, che il Religioſo, ò la Religioſa di vn Monaſtero, ò ſia per gaſtigo di qualche 14 mancamento, ò per ſua grazia, & indennità, perche ſtimi di non poter viuere dentro del ſuo iſtituto così ſtretto, abbia la facoltà di viuere per qualche tempo in vn'altra Religione, ouero in vn'altro Monaſtero prouiſionalmente. Mà ciò non cagiona mutazione alcuna dello ſtato, nè queſto ſi dice vn paſsaggio formale, eſsendo ſolamente vna mutazione accidentale, ouero prouiſionale del domicilio, ò veramẽte del modo del viuere, che però ſi dice di continuare nel primiero ſtato, e nella prima Religione, douendoſi attendere il paſsaggio ſolenne, e formale, e non il ſolo materiale di fatto.

CA-

CAPITOLO XIII.

Del modo di viuere, e di far bene l'vfficio suo nel Religioso regolare del sesso maschile, e particolarmente circa il far l'vfficio del Predicatore, e quello del Confessore, e del Direttore della vita spirituale.

CAP.

CAP. XIII.

A materia del presente Capitolo cade più tosto sotto la morale, che sotto la legale; ò veramente ferisce più tosto il foro interiore, che l'esteriore, mentre per quel che appartiene al giuridico nel foro esteriore può bastare quel che si è discorso nel Capitolo 11. sopra l'osseruanza, e gli effetti de' tre voti essenziali, oltre i quali il Religioso professo hà l'obligo di osseruare la sua regola, e di viuere secondo quella; nel qual caso sarà sempre vn buon Religioso; Imperoche se bene in ciascuna Religione, oltre la sua regola originaria, si sogliono quasi in ogni Capitolo generale fare diuerse leggi, e statuti, all'osseruanza de' quali ogni Religioso professo è giuridicamente tenuto, si che contrauenendo può esser punito, quando siano con l'autorità Apostolica, la quale vi suol sempre interuenire, ò per la susseguente confermazione, ò veramente per l'antecedente concessione di tal facoltà; Nondimeno anche ciò riguarda l'osseruanza de' voti essenziali, e l'altra osseruanza della regola, al che in sostanza si ristringe l'obligo, e la perfezzione del Religioso, mentre sì fatte leggi, e statuti à questo fine s'indrizzano per togliere i dubbj che nascono, ò veramente gli abusi, e le ri-

lassa-

lasſazioni nell' oſseruanza della regola, e dell' iſtituto; Che però ſia quanto ſi voglia larga, & indulgente la regola, e l'iſtituto della Religione, meriterà ſempre dirſi vn buono, & vn perfetto Religioſo quello, il quale ſecondo eſsa viuerà, e che con la douuta puntualità l'oſseruarà al pari di ogn'altro Religioſo di Religione più ſtretta, il quale oſserui la ſua regola, mentre baſta di far bene l'vfficio ſuo in quella vita, che hà eletto, & in quella Religione, alla quale Iddio l'hà chiamato.

E ſe bene ſi dourà dire degno di molta lode quel Religioſo, il quale per il deſiderio d'vna maggior perfezzione, non contento di ſodisfare à gli oblighi, abbraccia ancora, e pratica i conſegli pij, leciti, e diuoti, col menare vna vita più auſtera, e col fare alcune maggiori penitenze. orazioni, & eſercizj ſpirituali, ò pure coll'adoprarſi per il beneficio del proſſimo più di quello, à che l'obliga la regola; Purche però il ſuo modo di viuere, e di operare, benche migliore, e di maggior perfezzione, non ſia per cagionare pregiudizio à gli altri Religioſi per lo ſcandalo, che da queſto contrapoſto ſe ne cagionaſse appreſso il popolo, conforme ſi è accennato di ſopra nel Cap. 2. Nondimeno ciò và inteſo col preſuppoſto dell'eſatta, e della puntuale oſſeruanza, così de'voti, come della Regola, e degli ſtatuti, ò ſtili della Religione, ſi che

l'adim-

l'adempimento de'consegli sia nel di più, senza mancamento alcuno nell'adempimento de'precetti, mà non già che si manchi a' precetti, & à gli obligbi, e si abbondi ne'consegli, mentre in tal caso si dirà di operare da imprudente, e da prodigo, degno del biasimo, e della correzzione, perche abbondarà nel superfluo, e mancarà nel necessario; Insegnando alle volte la pratica, che alcuni Religiosi menano vna vita più austera, e laboriosa degli altri, ò sia per vanagloria, & ambizione, ouero per sodisfare al proprio genio, & inclinazione, mà osseruano malamente i precetti, a'quali sono tenuti, e particolarmente quello dell'vbbidienza, e dell'annegazione della propria volontà, ch'è lo scoglio maggiore, nel quale sogliono naufragare quelli, i quali maggiormente professano la vita religiosa, per quella superbia, la quale si dice spirituale, si che contrauengono anche à gli altri due voti, à quello della Pouertà, non già della robba temporale, mà dello spirito, che deuono egualmente, anzi più professare i Religiosi; & anche à quello della Castità, non già con la lussuria corporale, mà con la mentale, del sodisfare à questa parte del senso intellettuale; Onde questo suol'essere l'istromento più efficace, del quale l'inimico delle anime nostre si suol valere co' Religiosi più spirituali, e più osseruanti, perche con l'esatta, e rigorosa osser-

seruanza di quei precetti, e consegli, i quali riguardano i sensi corporali, e la parte inferiore, osseruando esattamente il voto della castità corporale, perche forse abbiano poco fomite, quello della pouertà de' beni, perche il loro genio, ouero l'inclinazione sia tale, e quello dell'vbbidienza nell'andar puntualmente in Coro, e nell'adempire quelle altre cose, che ordina la regola; credono d'essere Superiori degli altri, anche de' medesimi loro Superiori, e pretendono di fare i correttori, & i riformatori, con esiggere vna maggiore osseruanza, e riuerenza, e col pretendere di non soggiacere à quel che da' Superiori loro si ordina, & alle volte col motiuo accennato parimente nel sudetto cap. 2. che quel Superiore come inosseruante di qualche legge, ò statuto, sia decaduto dalla sua prelatura, & vfficio, e che però non vi sia l'obligo di vbbidirlo, non si fanno scrupolo alcuno di non vbbidire. Anzi quando si resista alla loro volontà, ò che si nieghi loro quel che da essi si desidera, ò che per buon gouerno lor si dia qualche mortificazione, fumano più che il Vesuuio, e l'Etna, con l'accennata più di tutti i vizj peggiore, e perniciosa superbia spirituale; per lo che niente dubitano di ricorrere alla protezzione anche de' Principi, e de' Magistrati secolari, e di valersi di ogni mezo illecito per mortificare, & abbassare il Superiore, ouero il suo

emolo con vn'odio implacabile, onde da questa ſorte di Religioſi, più che dagli altri meno qualificati ſogliono alle volte le Religioni patire, e riceuere i pregiudizj maggiori, e particolarmente col mezo, e col braccio della podeſtà ſecolare.

Le parti dunque del buon Religioſo, anche nell'eſteriore, del quale ſolamente ſi tratta, così 4 nel giuridico, come nel prudenziale, e nella conuenienza, ſono, non ſolamente nel negare da douero la propria volontà, & il proprio genio, che però di poca, e forſe niuna lode, e merito ſtimar ſi debbono quelle aſprezze, e penitenze, & altre opere per ſe ſteſſe virtuoſe, le quali anche ſenza preſupporre il vizio della vanagloria, ſi facciano per ſodisfare al proprio genio, & alla propria inclinazione, mentre in tal caſo non ſi dice patire, mà godere, e ſodisfare à ſe ſteſſo, in modo che quel che à gli altri pare patimento, ad eſſo rieſca godimento; mà conſiſte nell'oſſeruare puntualmente quello, che al proprio genio ripugna, e quel ch'egli non vorrebbe, mentre in ciò propriamente conſiſte la vera oſſeruanza del voto dell' vbbidienza, & il ſuo merito.

E benche lo ſcopo, & il fine principale del Religioſo nell'oſſeruanza, così de' precetti, come 5 de' conſegli debba eſſere il ſeruizio di Dio, & il deſiderio di giungere allo ſtato della perfezzione,

ne, che da' Religiosi si deue desiderare; nondimeno senza vscire da quel che appartiene all'esteriore, nelle regole prudenziali, e di conuenienza, quando anche non vi siano le giuridiche, deue il Religioso con la sua proporzione auere gli spiriti della mondana riputazione, e dell'onore, non già per la mondana vanità, mà per valersene come mezi, & istrmenti per ottenere il medesimo fine spirituale, in quel modo che con la sua proporzione ne' nobili, e ne' Caualieri, e nelle Dame si è discorso nell'opera del Caualiere, e della Dama. Imperoche per regolare il fiero cauallo del nostro senso, è necessario il freno, il qual sia regolato dalle due redini, e queste sono, la Religione, e la riputazione; onde quando siano vnite assieme, e che operino di concerto, riescono molto opportune, e profitteuoli: Mà quando per l'vmana fiacchezza vna di esse diuenga debole, e di poca operazione, tuttauia giouarà molto l'altra; la quale sia forte; che però alle volte; quando il motiuo dello spirito, che deu'essere il primo, & il principale, manchi, e s'indebolisca, si che non si stimi sufficiente à frenare il senso, si deue riflettere all'altro della riputazione, per il mancamento, che s'incorre appresso il mondo di poca stima, e di degradazione del concetto di quel Religioso, il quale non viua come deue, e molto più quando, ò per sua volontà, e capriccio, ò

veramente per la neceſſità, nella quale lo coſtituiſca il ſuo mal viuere, gli conuenga d'abbandonare quello ſtato, e di ritornare al ſecolo; mentre l'eſſere ſtato Religioſo, e non auer
6 perſeuerato in quello ſtato, e come volgarmente ſi dice, l'eſſer frate sfratato, porta ſeco almeno di fatto appreſſo il mondo, e nella opinione degli vomini vn mancamento grande, & vna ſpecie d'infamia, che però almeno per queſto motiuo della riputazione, e dell'impegno appreſſo il mondo, deue il Religioſo far bene l'vfficio ſuo, e ſtar coſtante in quella ſtrada, che con vn'atto irretrattabile abbia eletto: onde poſſo io atteſtare con verità d'auer inteſo più volte da diuerſi Religioſi molto qualificati, & eſemplari, che alle volte, quando non è loro riuſcito di reſiſtere alle tentazioni, & à gli aſſalti del demonio con lo ſcudo dello ſpirito, è loro riuſcito di reſiſterli cō queſto ſcudo della mondana riputazione; E queſta è vna delle ragioni,
7 per le quali deuono i Superiori delle Religioni auuertire, e fare vno ſtudio particolare d'empirle al poſſibile di ſoggetti di nobili, ò ciuili natali, e di buona, e ciuile educazione, conforme nel ſeguente Capitolo ſi diſcorre.

Non già che il Religioſo debba riflettere alla ſua nobiltà, ò virtù, ò altra coſpicua qualità, per
8 eſiggere nella Religione i trattamenti migliori, e per auer qualche ſuperiorità di ſtima, e di

riſpet-

rispetto sopra gli altri Religiosi di qualità inferiore, posciache quello, il quale abbia eletto questo stato religioso deue riflettere, e pensare, che in tal modo hà egli rinunziato al mondo, e fattosi in esso affatto morto, si che non ritiene la nobiltà, nè altra qualità; Riflettendo. che ad esso si adatta l'oracolo del Vangelo, che *Nemo mittens manum ad aratrum, & respiciens retro aptus est Regno Dei*; si che questo è vno de' punti essenziali, al quale deue il buon Religioso riflettere nello scordarsi affatto del suo stato nel secolo per le mondane prerogatiue, e vanità, mà deue ricordarsene, e rifletterui con attentione, accioche la nobiltà de' natali, e la virtù, e le altre cospicue qualità gli seruano per vno stimolo d'oprar bene, e di fare in quel modo che gli conuiene le sue parti in quello stato, che hà eletto.

Appunto come se vn Signore, ouero vn Caualiere, anche di sfera di Principi, ò di Magnati elegga di fare in vna Comedia la parte del seruidore sciocco, ò di altro somigliante basso, & vmile personaggio; posciache facendo vna tal parte in quell'abito, & in quella figura, non dourà pensare a' suoi natali, & alla sua qualità fuori di quell'azzione, perloche debba esser sostenuto, e debba esiggere quella stima, e quei trattamenti, che al suo stato conuengono, mentre in tal modo farà molto male la sua parte, e non

rappreſenterà quella perſona ch'egli hà aſſunto di rappreſentare; onde ſe gli potrà dire, che s'egli penſaua di oprare in quel modo che conueniſſe alla ſua naſcita, & alla ſua dignità doueua eleggerſi, & accettare vn'altra parte maggiore; mà deue bensì penſare alla ſua riputazione per eſiggere il plauſo, e per sfuggire la vergogna, & il diſprezzo nel rappreſentare quella parte, che hà eletto: E queſto è appunto il caſo; imperoche ſe bene nel Capitolo ſeguente ſi dice, che i Superiori deuono auere queſto riguardo, e riflettere alla nobiltà, alle ricchezze, & alle commodità da eſſi laſciate, & alle altre qualità de'Religioſi ſopra il modo de'loro trattamenti; non perciò deue il Religioſo pretendere, che ciò gli ſia douuto, mà ſolamente per il ſudetto fine.

Anzi quanto più era nel ſecolo di nobili, e di magnatizj natali, ò di molte ricchezze, e d'altre coſpicue qualità, tanto più gli conuerrà di viuere da buon Religioſo; e ciò gli dourà ſeruire più toſto per vn grande ſtimolo al bene oprare in quello ſtato, così per il punto della riputazione appreſſo il mondo, come anche perche altrimente meriterà d'eſsere ſtimato vn' vomo molto imprudente, e quaſi che vn pazzo manifeſto, che auendo abbandonato il mondo, & eſſendoſi priuato di quegli onori, e di quegli agi, e comodità, che ſecondo

la sua qualità aurebbe potuto godere per il fi-
ne dell'eterna gloria, in tal modo resti priuo
dell'vno, e dell'altro, anzi che degrada di sti-
ma, e di riputazione nel mondo istesso.

Deue però all'incontro pensare al suo primiero
stato, e qual'egli fosse nel secolo, quel Religio-
so, il quale essendo d'ignobili natali, e di po-
10 uera, ò bassa condizione, e fortuna, in quello
stato di Religioso per il benefizio dell'ingegno,
e della letteratura acquistata nella Religione,
ouero per l'altro beneficio della fortuna, e del
caso, giunga nella sua Religione à qualche gra-
do di stima, ò veramente à qualche dignità, ò
carica, si che abbia per eguali, ò per sudditi
quelli, de'quali egli nel secolo non meritareb-
be d'esser basso seruidore, e che se fosse stato nel
secolo gli conuerrebbe d'andare à lauorare la
terra, ouero di menare quella incomoda, po-
uera, e laboriosa vita, che abbiano menato; e
che menino il suo padre, & i suoi parenti, e
gli altri suoi pari; onde abbia motiuo di vmi-
liarsi, e di render grazie à Dio de'beneficj fatti-
gli, cercando con la sua modestia, & vmiltà di
coprire quel difetto non criminoso, e di por-
tarsi bene verso quella madre, ch'è la Religio-
ne, la quale à quello stato l'abbia esaltato; Et
à ciò si deue molto riflettere, insegnando fre-
quentemente la pratica, che sì fatte persone di
basso stato diuengono superbissime, & imper-

fettisſime in quello ſtato religioſo, il qual'è indrizzato al fine d'vna maggior perfezzione, & all'vmiltà.

Et in ſomma deue il Religioſo per ben viuere, e per ben fare l'vfficio ſuo, ſecondo l'ammonizione di tanti Santi Padri, cercare di mantenerſi in quel propoſito, nel qual'era in quei primi giorni, e meſi, ch'entrò nella Religione, ò che vi profeſsò, & à riſpetto de'Religioſi ſecolari, ſi deue continuare in quel propoſito, e con quello ſpirito, nel quale ſi era in quei primi giorni, ne'quali ſi aſſunſero gli Ordini, e particolarmente quello del Sacerdozio, perche in tal modo non errarà, nè deuierà dal ſuo camino, e farà ſempre bene l'vfficio ſuo.

11

E perche lo ſtato, particolarmente de'Religioſi regolari, è di due ſpecie, conforme altre volte ſi è detto; Vno di quelli, i quali principalmente attendono alla vita contemplatiua, conforme per lo più ſono quelli dell'Ordine Monaſtico originariamente fondato ad imitazione degli antichi Anacoreti, i quali viueano nel deſerto, e nella ſolitudine; E l'altra è di quelli, i quali principalmente hanno per iſtituto di attendere alla vita attiua per il ſeruizio della Chieſa, e della Republica Cattolica, e per la ſalute del proſſimo; Quindi ſegue, che il buon Religioſo, non ſolamente deue per ſe ſteſſo fare le ſue parti nell'oſſeruanza de'voti, e della regola, con-

12

forme di sopra si è detto, mà deue cercare ancora di dare edificazione al mondo con le opere estrinseche, per mostrare, che sia vtile operario nella vigna del Signore, cioè che quello, il di cui istituto sia nella vita contemplatiua, e solitaria, debba con gli studj delle sagre lettere, ò con altra applicazione onesta, e proporzionata al suo stato dare qualche saggio delle sue buone opere, così per il publico beneficio, come ancora per togliere l'occasione dello scandalo appresso i secolari, che si meni vna vita inutile, & oziosa, mentre i diuini vffizj, e le orazioni non possono tenere del continuo occupato l'vomo, si che per necessità gli deue auanzare qualche tempo, nel quale, quando non si applichi à gli studj, & ad altri onesti, e virtuosi trattenimenti, gli conuerrà di stare in ozio, ch'è il maggiore inimico di tutti, e particolarmente de' Religiosi, come padre di tutti i mali.

E quando l'istituto sia nella vita attiua, per lo più questo consiste nell'amministrazione del Sagramento della penitenza, che volgarmente si dice di fare il Confessore; e nel predicare la parola di Dio, che si dice di fare il Predicatore; E quando il Religioso sia impiegato in vno di questi esercizj, entra in vn grand'obligo, così appresso Dio per il foro interiore, come anche appresso il mondo per l'esteriore per far bene l'vfficio suo.

Imperoche per quel che appartiene all'vfficio del Predicatore, benche questo, come anche l'altro del Confessore, non sia particolare de' Religiosi regolari, mà comune anche a' secolari, anzi giuridicamente più di questi, che di quelli; conforme si è accennato di sopra nel Cap. 4. e nell'opera del Vescouo in occasione di parlare de' Parochi; nondimeno per l'vso corrente molto rari sono i Chierici secolari, i quali attendono à questa professione, che pare ristretta a' regolari, onde vi cadono due ispezzioni; Vna sopra la podestà di esercitarla, e qual dipendenza debbano riconoscere dal Vescouo, ò altro Ordinario del luogo, non ostante la loro esenzione; E l'altra in qual modo si debbano portare nell'esercizio di quest'vfficio.

Della prima essendosi di proposito, & à bastanza discorso nella sudetta più volte accennata opera del Vescouo pratico; Quindi segue, che lunga, e superflua digressione sarebbe il ripeterlo; che però bastarà di rimetterne il curioso al sudetto luogo, doue si potrà sodisfare; onde discorrendo solamente dell'altra; bēche quest'vfficio sia introdotto tra' regolari principalmente per il motiuo della carità verso il prossimo, e per il seruizio di Dio, e della Cattolica religione, si che ad essi debba seruire per vn mezo efficace per giungere à quella perfezzione, alla quale è in obligo il Religioso d'incaminarsi, e

di fare tutto il possibile dal canto suo per ottenerla; Nondimeno, perche in tutte le cose del mondo per l'vmana imperfezzione si dà la corruzzione dell'ottimo in pessimo, forse ad alcuni tal'vfficio suol cagionare vn'effetto contrario à quello, per il cui fine si assuma, così nell'auarizia, e nel dare occasione di diuenire proprietario, e di violare il voto della pouertà con gli emolumenti, i quali con sommo studio, e diligenza si procurano sotto nome d'elemosine, ò d'alimenti in denaro; come anche nell'altro difetto della vanità; Imperoche niente curando della salute delle anime, e del profitto degli vditori nel redarguire, & increpare i vizj, e nell'allettargli alla virtù, secondo il precetto del Maestro de' Predicatori San Paolo, & anche per quel che ne insegnano le omilie, & i sermoni de' Santi Padri antichi, cercano di predicare à se medesimi, & alla loro vanagloria, con discorsi accademici, e con le fauolose, & istoriche profane erudizioni, per trattenimento d'alcuni oziosi, e curiosi, a' quali si adatta la sentenza di San Paolo, che *à veritate quidem auditum auertent, ad fabulas autem conuertentur*, senza profitto alcuno.

A ciò dunque si deue molto bene auuertire anche nel foro esteriore, così per i medesimi Superiori regolari, nel proibir loro sì fatto stile di predicare, come anche, e molto più per i Vescoui, e

per

per i loro Vicarj, & i Curati, acciòche quando sì fatto disordine segua, si ammoniscano à mutar stile, & altrimente lor si proibisca il predicare, essendo oggidì questo vno de' maggiori disordini, che siano nella Chiesa; e nel mondo Cattolico, posciache quando in vna Città vi siano di sì fatti predicatori accademici, e romanzisti, questi diuertono per la curiosità il popolo da quei predicatori apostolici, i quali cercano di far l'vfficio loro in quel modo, che far si deue, e cagionano degli altri mali con poco bene, ò profitto.

L'istesse due ispezzioni della podestà, e del modo, cadono nell'altro vfficio del Confessore; E parimente quanto alla prima della podestà conuiene di riportarsene à quel che di proposito se 14 ne discorre nell'accennata opera del Vescouo, trattando del punto, quando, e come i regolari, benche esenti, possano esercitare questo Sagramento della penitenza col popolo, e col Clero secolare, e fare quegli altri atti, i quali appartengono alla cura delle anime, & all'amministrazione de' Sagramenti; Che però trattando in questo luogo solamente dell'altra ispezzione sopra il modo dell'esercizio, conuien dire il medesimo, che si è detto di sopra del Predicatore, che l'atto per se stesso è molto meritorio, & è vn gran mezo per giungere alla perfezzione religiosa, mà è parimente pericoloso quando

sia

ſia abuſato, così nel valerſene per mezo di violare il voto della Caſtità con la ſollecitazione, coſa che inorridiſce à penſarui, e che in verun modo ſi deue credere ſia per ſeguire; Come anche circa la violazione dell'altro voto della pouertà, e del diuenire in tal modo proprietarj, valendoſi del Confeſſionario per mercanzia, e per bottega, con eſiggere da' penitenti, ſotto nome di elemoſine, qualche ricognitione in denaro; coſa di certo deteſtabiliſſima, e di grande orrore quando ſia, parendo molto difficile à credere, che tra' Cattolici vi poſſano eſſere de' Religioſi così perfidi, e ſcelerati, che vna sì grãde indegnità commettano.

E l'iſteſſo circa l'altro vfficio, che ſi deue, e ſi ſuol eſercitare da' Religioſi nell'aſſiſtere à gl'infermi pericoloſi, che l'vfficio loro debba eſſere ſolamente con la conueniente carità nel diſporgli à riceuere i Sagramenti, & à prouedere alla ſalute dell'anima loro; & à gli agonizanti acciò facciano bene, e con la pietà criſtiana il paſſaggio all'altra vita, mà non già nel procurare elemoſine, e pie diſpoſizioni à loro fauore, ò d'altri loro dependenti.

Tuttauia quando queſto caſo ſi deſſe, vi deuono i medeſimi Superiori regolari molto attentamẽ-
15 te auuertire col punire ſeueramente sì fatti mali Religioſi, e molto più vi deuono auuertire i Veſcoui, & i loro vfficiali, e miniſtri, niente

ſcu-

ſcuſando il preteſto che ſia per far celebrar meſſe, ò per diſtribuirle in elemoſine per mano del Confeſſore, ò dell'aſſiſtente; Imperoche le parti di queſti deuono eſſere di conſigliare a'penitenti, e reſpettiuamente à gl'infermi l'eſercitare sì fatta opera di pietà per riſcatto de'loro peccati, mà che ciò ſegua per le mani d'eſſi medeſimi, ouero per quelle di altre perſone pie, & accreditate, ſenza che in verun modo eſſi Confeſsori, ouero aſſiſtenti vi s'ingeriſcano, e che alle loro mani peruenga denaro, per togliere almeno l'occaſione di queſto ſcandalo, e diſordine; e queſto è vno de'punti più eſsenziali, al quale ſi deue auuertire.

E di più nel propoſito de'Confeſsori de' Principi, e de'Signori, e Caualieri, & anche delle Dame, 16 con quali non facilmente cadono i ſudetti diſordini della ſollicitazione, ouero dell'auarizia, e della ſordida mercanzia, mà ben' altri diſordini nell'ingerirſi ne'loro negozj, e nel voler fare i regolatori delle loro caſe, e reſpettiuamente de'maneggi, e de'gouerni, ò pure nel promuouere i proprj intereſſi, e nel coltiuare la propria ambizione, ſi diſcorre à baſtanza nell'opera del Principe, e nell'altra del Caualiere, e della Dama, doue ſi potrà vedere per sfuggire, quanto ſia poſſibile la ſuperflua ripetizione delle coſe già dette altroue.

Come ancora ſi può, e forſe almeno per il ſoſpetto,

to, ouero per la finistra opinione del popolo, si suol dare il caso, che l'esercizio di quest'vfficio 17 di Confessore, ò dell'assistente ad infermi, e moribondi si conuerta in abuso, & in occasione di scandalo, che il Religioso, ò sia per la vanagloria d'acquistare perciò qualche merito, ò lode nella sua Religione, ò veramente per vn pio zelo indiscreto induca l'infermo suo penitente, ó pure quello, al quale assiste, ad eccessiue, ò poco ben regolate pie disposizioni à fauore delle Chiese, e Case della propria Religione, ò pure ad altri vsi pijà sua disposizione, ò distribuzione, contro le leggi della prudenza, e della carità verso de'prossimi bisognosi de'disponenti: ilche per l'pinione d'alcuni Santi Padri vien poco lodato; Imperoche se bene l'opere della pietà sono sempre degne di lode; nondimeno deuono esser regolate dalla conueniente prudenza, e moderazione; e quando anche siano eccessiue, posponendo la carità verso i parenti bisognosi alla carità verso l'anima propria, meritano tuttauia, secondo la cristiana pietà dirsi meritorie, e degne di lode, quando prouengono dalla libera volontà, & elezzione del disponente, e da suo moto proprio; mà l'occasione dello scandalo, e della finistra opinione contro i Religiosi così dell'vno, come dell'altro Clero secolare, e regolare, i quali siano Confessori, ò che in altro modo assistano a' moribondi, suol

nascere, quando tali disposizioni si facciano da quelli, i quali siano grauemente infermi, e che stimano douer morir tra breue, con qualche interesse prossimo, ò remoto, per la ragione, che facilmente i moribondi si atterriscono dal timore della eterna dannazione, e per consequenza sono facilissimi ad essere indotti à fare tutte quelle disposizioni, le quali si suggeriscono dal Confessore, ò da altro Padre spirituale, che loro assista; nell'istesso modo, che nelle profane disposizioni la legge presume ne' Medici, e ne' Chirurghi, e negli altri assistenti à sì fatti infermi, per quel che nelle opere legali, in occasione di casi seguiti, si và discorrendo: Perloche si stima comunemente degna di molta lode la legge ordinata dal pio, e venerabile fondatore della Religione de' Ministri degl' infermi, l'istituto de' quali é di assistere a' moribondi, & agonizanti, di non poter riceuere legati, e disposizioni fatte in quello stato à fauore delle loro Case, Chiese, ó persone, conforme si accenna di sotto nel Capitolo finale, trattando di questa Religione.

Dicendosi tutto ciò circa l'abuso de' Predicatori, e Confessori, e d'altri pij operarj, con l'istessa dichiarazione contenuta nella sudetta opera del 18 Vescouo, cioè che formandosi l'idea d'vn buon Religioso, si accenna quello, che da eso far si deue, e quello da che cōuien guardarsi in astratto,

to, & accennando quel, che secondo l'vmana malizia si può fare, senza presupporre, che si faccia.

Pare ancora che ne'tempi moderni regni ne' Religiosi, così dell'vno, come dell'altro Clero, secolare, e regolare, i quali professano la vita attiua, particolarmente in questi così più importanti vfficj di Confessore, e di Predicatore, qualche disordine ne' loro studj, & esercizj letterarj contro l'vso de' Religiosi antichi, e de' primi Maestri, almeno dal tempo che nell'Europa, e particolarmente nell'Italia fù restituito l'vso delle scienze, che seguì nel secolo duodecimo à questa parte, per quel che si accenna nel discorso sopra la difesa della lingua italiana, registrato doppo l'opera sudetta del Vescouo, & altroue;cioè che siano tutti dediti à gli studj della filosofia, e della teologia, e della sagra scrittura, e delle lettere vmane, trascurando affatto lo studio de'sagri Canoni, & anche quelle delle leggi secolari, così comuni, come locali, e della pratica delle cose del mondo; posciache gli studj sudetti, e particolarmente quelli della teologia, e delle lettere sagre, sono veramente degni di molta lode, e si deuono stimare importantissimi, e profitteuoli per la difesa, e per la propagazione della cattolica Religione, & in quel che riguarda gl'articoli della fede contro gl'infedeli, e gli eretici, ò scismatici, & anche

tra

trà i cattolici, per impedire che non si disseminino delle nuoue opinioni pericolose, e sospette, dalle quali per lo più sogliono nascere l'eresie; & anche per la materia de' Sagramenti, e de' diuini vfficj; mà quando si tratta de' paesi, e di persone, nelle quali la Cattolica Religione, e pietà sia pacifica, e fuori d'ogni disputa, per lo che si tratti solamente della cura dell'anime nelle materie, le quali riguardano la giustizia, così commutatiua, come distributiua, & il gouerno ciuile della Cristiana Republica sopra l'vmano commercio, vi è necessaria la notizia de' Canoni, e de' loro interpreti, secondo la distinzione accennata nell' istess' opera del Vescouo, in occasione di trattare del punto, se conuenga ò nò di assumere al Vescouado, & al gouerno delle Chiese Catedrali, e Metropolitane i Religiosi regolari professori delle sagre lettere, e della teologia; Imperòche per la regolazione dell'vmano comercio, e de' contratti, e dell'altre cose, le quali riguardano la giustizia distributiua, ò commutatiua, e l'osseruanza delle leggi, si stima necessaria, nòn che molto opportuna, la perizia pratica, si che non basti la sola teorica, non solamente de' Canoni, e de' Canonisti loro interpreti, mà eziandio delle leggi ciuili, così comuni come locali, e de' loro interpreti, e pratica; Anzi è molto opportuna la perizia della mercatura, e della politica, e delle al-

tre cose del mondo; si che altrimenti con la sola perizia teorica, & astratta della teologia, non solamente scolastica, e dogmatica, mà eziandio morale, e con lo studio teorico, senza pratica di quel che abbiano scritto gli antichi sopra la materia della giustizia, e della legge, senza qualche pratica del foro, e degli stili correnti, s'incorrono degli equiuoci grandi, e particolarmente nella materia delle vsure, e de' cambj, e censi, e compagnie d'vffic j, & altri contratti, e negozj, li quali riguardano l'vmano comercio priuato, e la giustizia commutatiua, & anche ne' politici, in quel che riguardano le ragioni della guerra, e le grauezze de' sudditi, e le altre cose, le quali appartengono al gouerno de' Principati, & all' amministrazione della giustizia distributiua, come anche à benefici ecclesiastici, & alla distribuzione de' beni parimente ecclesiastici, conforme con molta facilità sopra diuersi punti, & articoli ad euidenza potrei mostrare, se ciò non cagionasse vna troppo lunga, e viziosa digressione. Mà chi vorrà in ciò sodisfarsi, con qualche applicazione lo potrà conoscere da quel che in occasione de' casi seguiti più volte da me si discorre, e si proua nell'opere legali. Che però all'effetto di essercitar bene questi due vffic j del Predicatore, e del Confessore, si stima necessario, non che opportuno questo

ſtudio ; non ſolamente teorico , mà eziandio quanto ſia poſſibile pratico , per iſtruire con le prediche i popoli di quel che ſia lecito, e reſpettiuamente illecito, & anche per regolar bene le coſcienze de' penitenti, ſeguendo, ò veramente riaſſumendo l'eſempio de'Religioſi anche regolari antichi, e primi maeſtri; Imperòche l'Innocenzio, l'Oſtienſe, Giouanni Monaco , il Prepoſto , l'Abbate Panormitano , il Turrecremata , il Zabarella, lo Speculatore, e tanti altri inſigni Canoniſti peritiſſimi anche delle leggi vmane, oucro ciuili , comuni , e locali, furono Religioſi regolari, come anche Religioſo fù San Raimondo compilatore de' Decretali per commiſſione di Gregorio IX. con vn' infinito numero di ſomiglianti grauiſſimi autori, e maeſtri della morale , e di quel che appartiene alla ſudetta materia della giuſtizia , e della legge , e dell'vmano comercio trà quei cattolici,trà quali niun dubio cada ſopra gli articoli della fede ; Niente giouando il dire, che baſti lo ſtudio de' ſudetti antichi profeſſori ; imperòche ſenza la notizia della facoltà legale , e molto più della pratica corrente così del foro, come de'negozj, è molto difficile , e quaſi impraticabile l'acquiſtare in ciò quella perizia ſufficiente , ſenza l'incorſo di molti equiuoci, e come forſe ſi moſtrarà nell'opera dell'Vomo d'ogni ſtato , ſe à Dio

pia-

piacerà concedermi vita, e forze da farla. Che però nelle scuole de' Regolari necessarie non che opportune, particolarmente nell'Italia doue per la Dio grazia la Cattolica Religione poche dispute ammette, si stima l'erezione d'alcune Catedre de' Canoni, & anche delle leggi ciuili, la notizia delle quali conferisce molto à quella de' Canoni, e de' Concilj, e delle Costitutioni Apostoliche in quel che appartiene alla morale.

CAPITOLO XIV.

De'Prelati, e Superiori delli medesimi Religiosi regolari del sesso maschile, e del modo del gouerno de' sudditi, e delle Religioni, e delle Commende de'Monasteri; e Conuenti regolari á Chierici secolari, ouero regolari d'altra Religione.

1 *DEl modo della deputazione de' Prelati, e Superiori regolari, e del fine, per il quale segua l'istorica narrazione delle Religioni.*

2 *L'elezzione deu' essere per voti segreti.*

3 *Quando si dica la maggior parte.*

4 *Tutta la Religione hà l'elezzione.*

5 *Tutti i Religiosi sono capaci d'esser' eletti, e si loda che si osserui l'vso dell'elezzione, e non si deputino i Superiori, & altri graduati per grazia, e per Breue.*

6 *Che la materia sia incapace di regole generali.*

7 *In qual modo si debbano conoscere, e trattare le cause contenziose trà i Religiosi.*

8 *Del Cardinale Protettore.*

9 *Che sia espediente riempire le Religioni di persone nobili, ouero comode, e ciuili, e della ragione.*

10 Che

CAP. XIV.

VE sono le parti del presente Capitolo sopra i Prelati, & i Superiori delle Religioni del sesso maschile; Vna sopra il modo, & il tempo della loro deputazione, e l'altra, questa presupposta, sopra l'esercizio della Prelatura, e del gouerno de' sudditi. Per quel che appartiene alla prima, quella non è capace di regole certe, e generali adattabili à
1 tutti i casi, & à tutte le Religioni, per la diuersità de' loro istituti, e delle loro leggi, secondo le quali in ciò si deue caminare. Onde per tale

effetto profitteuole principalmente, più che per sodisfare alla curiosità, nell'opera presente, si registra nel Capitolo finale la compendiosa relazione istorica dell'origine della fondazione, diuisione, e modo di gouerno di quelle Religioni, delle quali si abbia l'vso, e la notizia nell'Italia, mentre in tal modo si potrà venire in cognizione cõ qual forma siano deputati i Prelati, & i Superiori delle Religioni, e per quanro tempo durino, con la più ampla, ò stretta facoltà, secondo le diuerse leggi, & istituti.

Tuttauia discorrendo di quel che appartiene alle generalità, portando l'vso forse generale, ò almeno più comune, che i Prelati maggiori, & i Generali, e respettiuamente i Prouinciali più che i locali, sono deputati per la via dell'elezzione, quindi segue, che alcune regole generali vi si possono stabilire, non essendo però da quelle limitazioni, che seco portano le leggi scritte, ò non scritte particolari di ciascuna Religione. Vna è, che l'elezzione si debba fare con lo scrutinio segreto; posciache se bene secondo la ragion comune canonica ciò non era necessario, mà si poteua fare à voti publici, mentre, secondo la più vera, e la più riceuuta opinione, quella forma dello scrutinio segreto, la quale si prescriue da'Canoni, hà luogo solamente nell'elezzione del Vescouo, ò di altro Prelato, la quale conuenga l'attributo di Sposo della Chiesa

2

sa

sa vedouata, A. ilche non conuiene à queste cariche regolari, le quali propriamente importano più tosto vn'vfficio, che vn beneficio, e prelatura, conforme di sopra più volte si è detto; Nondimeno il Concilio di Trento vi hà introdotto questa forma, la quale si pratica, e si osserua. Non hà però alterato l'istessa ragion comune sopra la conclusione della elezzione per 3 la maggior parte, la quale si dice conchiusa, quando ecceda la metà de' congregati, anche per vn voto, anzi per vn mezo, cioè ch'essendo ventuno i congregati, bastino vndici, quando la legge particolare della Religione altrimente non disponga.

A. lib. 12. tit. de Canonic. & Capit. nel disc. 26. e segg. e lib. 14. nelle annotazioni al Concil. discors. 37. e nel tit. de' Regolari nelli disc. 1. 10. e 53.

E l'altra regola è, che l'elezzione appartiene à tutta la Religione, quando si tratta del Generale, e degli altri Definitori, ouero assistenti, & 4 vfficiali parimente generali per mezo del Capitolo generale, al quale ciascuna Prouincia manda i suoi Vocali; quando parimente la legge, ò la consuetudine particolare della Religione non cagioni la limitazione di questa regola, perche l'elezzione appartenga solamente ad alcune Prouincie, vna, ò più; ò pure à quel Conuento, doue il Generale morisse.

La terza regola è, che tutti i Religiosi professi sono capaci di esser'eletti senza distinzione di na-5 zione, ò di paese, quando non gli osti qualche particolare impedimento canonico, se parimen-

te la legge, ò la consuetudine particolare non dispone altrimente, perche l'elezzione passiua fosse distribuita tra le Prouincie, ouero tra le nazioni alternatamenre, e come si dice, per turno. B. E l'istesse regole con la sua proporzione caminano nell'elezzioni de' ministri, & vfficiali prouinciali, & altri. E l'altra regola è, che senza causa più che vrgente non si deue tralasciare quest'vso, che i Religiosi eleggano con piena libertà i loro Superiori; che però vengono per lo più stimate pregiudiziali, e poco lodeuoli le deputazioni per grazia, e per breue per molti rispetti, per quel che insegna la sperienza, quando le circostanze de' casi particolari non richiedesse diuersamente.

E. *Nel d. disc.* 1 *e* 10. *de' Regol.*

Bensì che sempre conuiene di concludere, che non sia materia da regole, e da massime generali, perche il tutto dipende dalle leggi, e da stili 6 particolari di ciascuna Religione. E l'istesso camina nell'altra ispezzione sopra il modo del gouerno, mentre questo suol'esser vario, perche in alcune Religioni la podestà de' Generali, e de' Prouinciali è più ampla, & in altre più ristretta, come anche perche le forme, e le massime del gouerno sogliono essere diuerse.

Mà per quel che appartiene al giuridico, per regola generale si può stabilire, che le cause con-7 tenziose, e le controuersie tra Religiosi, da' Superiori non si deuono trattare co' processi, e con

le

le formole giudiziali, in quel modo che si trattano le cause de' secolari ne' Tribunali, e nel foro, mà sommariamente, e con vna semplicità religiosa, attendendo la verità del fatto: Et anche sì fatte cause, e controuersie non possono, nè deuono vscire dalla Religione, e da' suoi Prelati, & vfficiali gradatamente, onde vn Religioso, il quale si stima grauato dal Superiore locale, deue ricorrere al Prouinciale, e se si stima grauato da questo, al Generale, ouero al Capitolo generale, e non à giudici, e tribunali ordinarj, e forensi; restandogli per vltimo il ricorso dal Generale alla Sagra Congregazione sopra i regolari, mentre le cause, le quali s'introducono, e si trattano in questa Congregazione, si dicono trattarsi nella Religione, e da quella non vscire.

E se bene quasi tutte le Religioni, eccettuatone alcune poche, hanno vn Cardinale protettore;
8 nondimeno questo giuridicamente non è Prelato, né giudice de' ricorsi, perche secondo la formula ordinaria della loro deputazione, la protettoria non importa giurisdizione, e superiorità formale, eccetto che in quei casi, ne' quali l'istessa Religione l'elegga per giudice, e superiore; Tuttauia il Cardinale protettore suol'essere il superiore de' ricorsi, e de' richiami dal Generale, e da gli altri vfficiali, e superiori, per le facoltà particolari, che nell'occorrenze se

gli

gli sogliono concedere; e questo quanto al giuridico . C.

C. *Nel disc.1. de' Regolari .*

Quanto al gouerno politico, ouero prudenziale, cadono più ispezzioni: La prima sopra il modo di riceuere i nouizj per conseruare la Religione: l'altra sopra l'elezzione, e deputazione de' Prelati, e Superiori locali: e la terza sopra il modo che questi in ciascun Conuento, ò Monastero deuono tenere nel gouerno de' sudditi. Circa la prima; si stima sempre vna regola di buon gouerno delle Religioni il cercare al possibile di riempirle di soggetti di nobili, ò di ciuili, e comodi natali, e di buona educazione

9 per due ragioni accennate anche nel Capitolo antecedente; Vna, che le persone nobili, ò ciuili, e ben prouiste, in modo che possono viuere in vno stato più comodo, e più cospicuo nel secolo, eleggendo questa via si muouono da spirito per vna maggior perfezzione, e per conseguenza per lo più riescono buoni Religiosi: Che all'incontro quelli di bassi natali, e di pouera, e depressa fortuna, si possono muouere dal pensiero di migliorare la loro condizione, e di menare vna vita più comoda, e meno laboriosa; si che non sia spirito, nè vocazione, e per conseguenza (parlando secondo le regole, le quali riceuono le loro limitazioni) non sogliono riuscire così buoni Religiosi, come quelli, i quali lasciando le maggiori comodità, e gli agi del seco-

ſecolo, eleggono queſta vita per mera vocazione, e ſpirito.

E l'altra ragione è quella, che quando lo ſpirito manca, ò ſi raffredda, tuttauia nelle perſone nobili lo ſtimolo della riputazione mondana le ſpinge ad operar bene, ouero ſuol'eſſer loro vn gran freno à non preuaricare, e non operar male, mentre nelle perſone popolari, e di baſſi natali, queſto ſtimolo per lo più non cade.

Problematica ancora è la queſtione, ſe conuenga più toſto il cercare di riceuer perſone prouette, e nell'età perfettamente adulta, per la ragione

10 che in tal caſo ſoffrendo il nouiziato per vn'anno continuo, e riſoluendo di profeſſare, è ſegno che lo ſpirito è buono, & è vera vocazione; mentre quando ſiano d'età troppo tenera, non ſanno quel che ſi facciano; onde peruenendo all'età adulta, e rigoroſa ſi pentono, e ſogliono dare nel reprobo col pregiudizio delle Religioni. O pure all'incontro ſe ſia più ſpediente di riceuerli giouanetti, e nell'età tenera, perche più facilmente ſi accomodano à quel modo di viuere, nel quale poi continuano; mentre l'abito appreſo da gli anni teneri ſi conuerte in vna ſpecie di natura: & ancora per il maggior profitto, che in quella età ſi può fare negli ſtudj, ne'quali difficilmente ſi approfittano gli vomini di età matura. Perloche il punto reſta problematico con la varietà delle opinioni, e delle

ragio-

ragioni per l'vna, e per l'altra parte, & à me non appartiene il deciderlo: Crederei bensì, che ambi gli estremi siano viziosi, e che però riflettendo all'vn, & all'altro inconueniente, si debba tenere quanto sia possibile vn'onesta, e moderata via di mezo.

Quanto al secondo punto, al quale và connesso il terzo, pare che per regola, salue quelle limitazioni, che vengono cagionate dalla bontà della vita congionta alla prudenza, e con la discretezza, che si scorgono nelle persone anche popolari, e di bassi natali, si debba parimente auere il riguardo alla nobiltà, ouero alla ciuiltà, & al buono stato naturale di quello, il quale abbia da esser superiore, accioche sappia vsare la douuta discrezione con quei sudditi, i quali auendo lasciato le maggiori comodità del secolo, sono di natura, e di complessione più dilicata, e sentono maggiormente le asprezze della Religione, le quali non sono così sentite dalle persone di bassi natali, e di pouera, e depressa fortuna nel secolo; posciache questi nello stato religioso, per stretto, e per rigoroso che sia, più tosto godono vna miglior condizione, secondo il celebre esempio di Sant'Arsenio nel conuincere l'indiscrezione di alcuni Superiori, vno de' quali nel secolo era stato pastore, e l'altro bifolco. Posciache se bene conforme si è detto nel Capitolo antecedente, quello, il quale si fà Religio-

11

ligio-

ligioso, si dice di morire al mondo, e di renunziare à tutte le prerogatiue del secolo, e particolarmente à questa della nobiltà, ouero all'altra delle ricchezze, e delle maggiori comodità;
12 onde la vita eguale è quella, che conserua le Comunità, e le Religioni; si che esso Religioso non possa pretendere l'inegualità, e che gli siano douuti i trattamenti migliori per le maggiori qualità, che godesse nel secolo: Tuttauia i Superiori deuono auere questi riguardi, non già che perciò si debba permettere l'inosseruanza positiua della regola, ò veramente l'introduzzione di qualche rilassazione pregiudiziale anche per poco; mentre quel che conserua le Religioni è la disciplina regolare, e l'esatta, e puntuale osseruanza della regola, e degli stili anche nelle cose piccole, e minute; mà perche più facilmente per qualche giusta causa se gli conceda qualche dispensa, ò indulgenza per la delicatezza della complessione, & in riguardo de' maggiori patimenti, che vn'istessa azzione cagiona à chi sia educato nobilmente, con agi, e comodità, di quel che operi in vn'altro educato in vita pouera, & abietta, à guisa del discreto, e prudente medico, il quale non cura egualmente tutti i corpi, benche sia vn'istesso male, mà diuersamente; secondo che ricerchino, l'età, le forze, e la complessione.

Sourastando a'Prelati, & a' Superiori particolar-

mente

mente due oblighi, i quali paiono i regolatori
13 del buon gouerno de' sudditi, e della disciplina regolare: Vno della esemplarità propria, si che in esso i sudditi vi scorgano vna più esatta, e più rigorosa osseruanza di quel che egli da essi esigga, in modo che quel comodo, il quale risulta dall'esser Prelato, e Superiore degli altri, venga compẽsato dall'incomodo di soggiacere à maggiori patimenti, & ad vna più stretta osseruanza della disciplina; mentre altrimente difficilmente vn padre potrà correggere ne' figli quei difetti, ne' quali esso incorra; onde vi si adatta quel che nell'opera del Caualiere si dice sopra l'educazione de' figli. E l'altro sopra la totale indifferenza, e neutralità, ch'è forse la cosa più difficile, e la più rara da praticare fra Religiosi per l'vso delle fazzioni, che quasi necessariamente seco portano i comizj, e l'elezzioni; posciache quando il Superiore sia indifferente, e che tratti egualmente i suoi parziali, & aderenti, come gli altri, i quali siano di diuersa fazzione, in tal caso il gouerno caminerà sempre bene; Et all'incontro sempre male quando si faccia il contrario.

Et in somma adattandosi con la sua proporzione a' Superiori regolari quel, che conuiene a' Vesco-
14 ui, & à gli altri Prelati secolari per il gouerno della lor Chiesa, e Diocesi, anzi a' Principi, & a' Magistrati supremi per il gouerno de' Principa-

ti,

ti, e delle Republiche, mentre in effetto le Religioni sono tante Republiche. Quindi segue, che quell'istesso che nell'opera del Vescouo si dice dell'esemplarità, e della prudenza, & integrità de' Vescoui, e de' Prelati, si adatta à questi Superiori regolari con la sua conueniente proporzione, e che coll'istessa proporzione si adatti loro quel che nell'altr'opera del Principe, di questo, e de' suoi officiali, e Magistrati si dice.

In questo proposito delle Prelature, e de' gouerni de' Monasterj, e de' Conuenti, ò Case regolari 15 cade ancora il dubbio se si possano, e si debbano dare in commenda, ò veramente in gouerno, & in amministrazione a' Chierici secolari, ó veramente a' regolari d'vn'altra Religione. Et in ciò cadono due ispezzioni, vna della podestà, e l'altra della conuenienza, ouero della ben regolata volontà.

Per quel che appartiene alla prima ispezzione della podestà, la regola è, che negl'altri Prelati, e Superiori, eccettuatone il Sommo Pontefice, questa manca, per essere ció chiaramente contrario alli Canoni, i quali dispongono, che i beneficj secolari si conferiscano a' secolari, & i regolari a' regolari; E nell'istess' ordine, ouero gerarchia de' regolari, entra l'istessa proibizione in quei regolari, i quali sono di diuersa Religione, ò veramente di diuerso istituto; per la ragione, che il capo deu'essere dell'istessa natura, e

qua-

qualità del corpo, & altrimente si dirà vn mostro, si che in tanto si concede a'Chierici secolari, ò veramente a'regolari di diuerso istituto, d'ottenere le prelature, in quanto che siano pronti d'assumer l'abito, e trà vn' anno à professare in quella Religione, di cui sia il Monasterio, ouero la prelatura; quando però non vi concorra la dispensa del Papa, il quale può derogare, e dispensare a'canoni, & à tutto quello, à che osti la legge vmana, ouero positiua, in modo che non vi sia l'ostacolo positiuo della legge diuina, chiara, & espressa; mentre quando sia dubbia, la può dichiarare, & interpretare.

E se bene alcuni moderni Scrittori Anonimi, i quali probabilmente sono regolari appassionati, perche i loro Monasterj si diano in commenda à Prelati, & à Chierici secolari, pretendono, che ciò sia contrario alla legge diuina del vecchio testamento, la quale proibisce l'arare nel boue, e nell'asino, che vuol dire l'accoppiamento di questi due diuersi stati; & anche nella legge di natura, la quale proibisce, che il capo sia di natura diuersa da quella de'membri, e dal rimanente corpo; sforzandogli anche prouare, che ciò sia contrario allla giustizia naturale, la quale dispone, che à ciascuno si debba dare quello, che è suo; con altre somiglianti considerazioni; Tuttauia per quel che appartiene al foro esteriore

pra-

pratico, del quale solamente si tratta, questi argomenti, e queste considerazioni meritano dirsi più tosto vn trattenimento di circoli, ouero di accademie per fare vn'ostentazione dell'ingegno, che di alcuna sussistenza, così teoricamente per le sue ragioni, e principj, e come si dice à priori, come anche praticamente per la frequente, e continuata osseruanza contraria, e come si dice à posteriori, per quel che di proposito di ciò si discorre nell'opere legali, doue il curioso si potrà sodisfare. D.

D. *Teatr. lib. 16. supplem. parte 4. nel miscel. ecclesiast. discor.*

Quanto poi all'altra ispezzione, della conuenienza, e se debba il Papa esser facile, ò difficile à concedere sì fatte commende, ò dispense, il punto per essere di volontà, non è capace di regole certe, e generali, mà tutto dipende dalle cirostanze del fatto ne' casi particolari, dalle quali dipende se vi sia, ò nò la giusta causa, e trà le circostanze, gran parte vi hà quella dell'vso del paese per la più volte accennata ragione, che lo scandalo è figlio dell'opinione, e questa per lo più è figlia della consuetudine, conforme parimente nell'accennate opere legali si discorre. E.

E. *Teat. lib. 16. par. 4. del supplem. nel Miscellan. ecclesiastico nel disc. 54*

CAPITOLO XV.

Del modo di viuere, e di far bene l'vfficio suo, del Religioso regolare del sesso feminino, cioè delle Monache, e de' Prelati, e Superiori di questa specie di Religiosi.

1 *DI quali Monasterj si parli.*

2 *Il gouerno per l'ordinario è del Vescouo, ne' monasterj delle monache.*

3 *Ne' monasterj esenti al Vescouo spetta la custodia della clausura.*

4 *A chi spetti il dare le licenze per andare à parlare alle monache.*

5 *Anche ne' monasterj esenti il Vescouo può interuenire nell'elezzione del l'Abadessa.*

6 *Che la clausura ne' Monasterj delle monache paia vn requisito essenziale.*

7 *Si distinguono le parti del gouerno estrinseco di sì fatti monasterj.*

8 *De' Confessori ordinarj, e straordinarj, e loro durazione.*

9 *Deue il Vescouo, ò altro Prelato premere nell'elezzione di buone Abadesse, e Prelate,*

10 *Deue visitare frequentemente i monasterj.*

11 *Qual modo debba tenere in questa visita, e quali per-*

perſone debba menar ſeco, e ſe vi debbano entrare i ſecolari.

12 *Numero prefiſſo.*

13 *Non ſi ammettono le corrotte.*

14 *Non ſi ammette la terza ſorella, e come.*

15 *Modo di accettare le nouizie.*

16 *Depoſito della dote.*

17 *Dell'eſplorazione della volontà accioche queſta ſia libera.*

18 *Conuerſe, e Serue.*

19 *Dell'inueſtimento delle doti.*

20 *Degli amminiſtratori economici.*

21 *Emulazioni tra le monache.*

22 *Si deuono proibire le amicizie, e le corriſpondenze co' diuoti.*

23 *Inoſſeruanza della vita comune.*

24 *Del modo che ſi deue tenere da' Superiori per toglere i diſordini.*

25 *D'alcuni altri diſordini.*

26 *Si dannano nelle monache gli vfficj diſpendioſi.*

27 *Dell'iſteſſo che nel numero 24. e ſi dannano i rigori.*

28 *L'Abadeſſa, ò Priora è à tempo.*

29 *In qual modo ſi elegga.*

30 *Delle qualità dell'eligenda.*

31 *Non può il Veſcouo per detta elezzione entrare nella clauſura.*

32 *Del modo col quale ſi deuono regolare l'Abadeſſa, e le monache.*

CAP. XV.

OL presupposto che si tratti de' veri Monasterj contradistinti da' Conseruatorj, e dalle vere Monache professe cõtradistinte da quelle donne, le quali benche nell'abitó, & in tutte le altre cose facciano la figura di Monache, siano in effetto secolari, perche in esse non si verifichino i requisiti necessarj per la professione solenne, e per vno stato regolare, conforme più volte di sopra si è discorso, & anche di sotto nel Cap. 19. doue si tratta di sì fatte donne ritirate; Due sono le specie del gouerno di questi Monasterj: Vna estrinseca, & al di fuori; E l'altra intrinseca, & al di dentro.

1

Per quel che appartiene alla prima, per ordinario; e secondo la regola generale, quando non entri la limitazione per priuilegio, ouero per la legge della fondazione, il gouerno de' Monasterj delle Monache è appoggiato a' Vescoui, & à gli Ordinarj de' luoghi, che però in essi tuttauia continua quell'vso antico, il quale si praticaua co' Monaci, e con gli altri Religiosi del sesso maschile, auanti che s'introducesse l'vso dell'esenzioni.

2

Mà quando anche questa regola riceuesse la limitazione, perche si trattasse di Monasterio esente, & appoggiato al gouerno de' regolari, ò pure

ad

3 ad vn'altro Prelato; Tuttauia il Vescoun, ò altro Ordinario del luogo per le Costituzioni Apostoliche vi hà quasi la maggiore autorità in ragione delegata: posciache non solamente vi cade quella giurisdizione delegata, che in molti casi all' Ordinario compete co' Religiosi esenti dell'altro sesso, mà di vantaggio gli competono alcune cose, le quali nell'altro sesso sudetto non si verificano: Primieramente nella custodia della clausura, così materiale, per la quale se gli concede la facoltà di visitare à suo arbitrio il Monastero, non ostante l'esenzione, mentre questa visita non si concede ne' Monasterj, ò Conuenti de' Religiosi esenti dell'altro sesso, concedendosegli al più la facoltà di visitare in quello, che riguarda la curà delle animè, quando questa da' regolari nelle loro Chiese si esercitasse, conforme nella tante volte menzionata opera del Vescouo si dice. Come anco, e più nella clausura formale, cioè nell'impedire, e nel proibire l'accesso à sì fatti Monasterj, & il parlare con le Monache anche al di fuori dalle grate senza violazione alcuna della clausura; Imperoche quest' azzione ancora suol'essere pregiudiciale alla sudetta custodia della clausura, come preparatoria della sua violazione; Che però quando non osti il priuilegio espresso in contrario, ò pure, che sì fatta incombenza per consuetudine, ó per concessione Apostolica, si sia appog-

 giata

giata à qualche ministro qualificato della Sede Apostolica (come per esempio) al Nunzio Apostolico, il quale iui risieda, in modo che la cura non sia totale del Prelato regolare inferiore, il conceder le licenze d'andare à parlare alle 4 Monache, & altre persone, le quali viuano ne' Monasterj anche al di fuori, e molto più per l'ingresso nella clausura a' Confessori, Capellani, a' Medici, Chirurghi, & artefici, & altri operarj appartiene al Vescooo, benche il Monastero sia esente, e sotto il gouerno d'vn'altro Prelato inferiore; Cadendo solamente il dubio, se cumulatiuamente vi si ricerchi ancora la licenza del proprio Prelato; ilche dipende dalla consuedine, la quale quando vi sia, si deue osseruare, stimandosi quella ragioneuole, mentre per essa si prouede meglio al fine della miglior custodia, quando si passi per due mani che per vna. A.

A. *Teatr. lib. 3. della giurisdiz. nel disc. 25. e seguenti, e disc. 99. e 102. nel supplem dell'istesso tit. lib. 14. de' Regolari disc. 1. e 50. e nelle annotaz. al Concilio nel disc. 36.*

E l'altra specialità, la quale si pratica ne' Monasterj di questo sesso, e non in quelli dell'altro, 5 consiste, che anche ne' Monasterj esenti il Vescouo volendo può interuenire nella elezzione dell'Abbadessa, ò d'altra Prelata, e Superiora, dipendendo parimente dall' osseruanza la decisione del punto sopra l'interuento del proprio Prelato sopra il modo di praticare lo scrutinio in quella forma, che sia proporzionata à questo sesso. B.

B. *d. lib. 14. nelle annot. al Cõcil. nel disc. 37.*

Nel rimanente, col presupposto, che secondo la sudet-

ta regola si tratti de' Monasterj appoggiati al gouerno del Vescouo, ò respettiuamente circa gli esenti, che quel che si dice del Vescouo conuenga al Prelato inferiore, à cui competa la cura, & il gouerno; Il punto principale del gouerno consiste nella buona custodia della clausura totale intrinseca, & estrinseca, menzionata ancora nel Cap. 11. Imperciochè se bene, conforme iui si è detto, la clausura non è vna parte sostanziale, mà più tosto accidentale dello stato regolare: Tuttauia à rispetto di questo sesso, così per il Concilio di Trento, come per le Costituzioni di Pio V. e di Gregorio XIII. e degli altri Sommi Pontefici, pare che sia vna parte sostanziale in modo che, particolarmente nell'Italia, non si dà il caso di vn vero Monastero di Monache senza la clausura; perloche da questa circostanza particolarmente si distinguono i Monasteri veri da i Conseruatorj, conforme nell'opere legali in occasione de' casi seguiti di proposito si discorre. C.

C. *lib. 14. de' Regolari nelli discorsi* 1. e 50. e 66.

Presupposta dunque la buona custodia della clausura, trè sono le ispezzioni di questo gouerno. Vna spirituale per l'osseruanza della disciplina regolare: l'altra ciuile, ouero politica per il gouerno del Monastero in generale, e per quello delle Monache nel particolare: e la terza per il gouerno economico.

Quanto alla prima parte, con la sua proporzio-

ne si adattano quell'istesse cose, le quali di sopra si son dette de' Religiosi dell' altro sesso;
8 cioè che si debba dal Vescouo, ò altro Prelato, e Superiore inuigilare sopra l'esatta, e la puntuale osseruanza di quella regola, ouero istituto, col quale il Monastero sia fondato, e per questo effetto il maggior punto, al quale si deue riflettere; è quello di deputarui i Confessori di quella maggi ore integrità, prudenza, e discrezione, che sia possibile, mentre in gran parte dalla loro discrezzione dipende il buon gouerno delle Religiose di questo sesso; & all'incontro dalla mala sogliono essere originati tutti i disordini, e gl'inconuenienti.

Di questi Confessori non si deue permettere la lunga durazione, accioche non ne segua l'inconueniente della parzialità, e della souerchia affezzione, e familiarità: Che però secondo i decreti della Sagra Congregazione non possono continuare al più che per lo spazio di vn triennio, e quando al Vescouo paia; che per le qualità del soggetto, e per le altre circostanze sia opportuna qualche maggior continuazione, in tal caso vi è necessaria la licenza della Sagra Congregazione solita concedersi à qualche têpo moderato, che non ecceda vn'altro triennio; Però nell'istesso primo triennio non è necessario, che quello continui, potendo, & alle volte douendo il Vescouo mutarli più spesso. E

que-

questo, quanto al Confessore ordinario, oltre il quale, secondo i decreti del sudetto Concilio di Trento, si deuono in alcuni tempi dell'anno deputare vno, ò più Confessori straordinarj, secondo che conosca essere il bisogno, ò che se ne facciano istanze, mà che sempre siano Confessori generali, non già che si permettano facilmente i Confessori particolari.

In secondo luogo deue con ogni studio, & applicazione vsare quelle diligenze, le quali siano compatibili con la libertà dell'elezzione, accioche la prelatura, & il gouerno intrinseco, cioè l'Abadessato, ouero il Priorato cada in vna
9 monaca prudente, & esemplare, si che possa solleuarlo nel gouerno, venendo stimato di tanta importanza questa elezzione, che, conforme di sopra si è detto, anche ne' monasterj esenti, i quali abbiano il proprio Prelato, che li gouerni, si concede al Vescouo, che vi possa assistere.

Deue in terzo luogo visitare ogni anno, & anche con maggior frequenza, quando lo stimi op-
10 portuno, diligentemente il monastero al di dentro, così per l'accennato fine della custodia della clausura, ch'è il fine principale in sì fatti monasterj; come anche per riconoscere il modo, col quale si viua, e particolarmente per il modo del dormire, e coabitare, perche s'impediscano alcuni disordini, che da ciò sogliono nascere.

Que-

Questa visita, nel di cui caso si concede al Vescouo, ò altro Prelato l'ingresso nella clausura, de-
11 ue farsi con molta cautela; in compagnia di persone ecclesiastiche qualificate, & accreditate, solendo cadere il dubio, se sia tenuto d'introdurui, e di menar seco alcuni secolari, i quali per l'vso del paese fossero deputati dal publico à tal' effetto; & è stato più volte deciso dalla Sagra Congregazione, che in ciò non vi sia l'obligo, non ostante qualsiuoglia vso, come in cosa facoltatiua. Si stima ben sì degno di lode, che il Vescouo per sua elezzione lo faccia per vna maggior sodisfazione del popolo, come troppo interessato nel buon gouerno, e nella custodia delle monache, eleggendo à suo arbitrio alcuni secolari d'età matura, e molto accreditati, in modo che non si possa dire, che l'atto sia forzoso, talmente che si meni buona la pretensione de' secolari, e che all' incontro si tolga ogni occasione di sospetto, e di doglianze nel popolo, per quel che se ne dice nell'opera del Vescouo. Nell'altra parte del gouerno ciuile; Quando non vi sia il numero prefinito, il Vescouo lo deue stabilire secondo l'osseruanza più comune, &
12 i decreti della Sagra Congregazione, per i quali non si possono, nè si deuono ammettere monache sopra il numero stabilito, senza la licenza della Sagra Congregazione, la quale si suol concedere con la dote duplicata. Et in oltre quan-

do sia monastero di Vergini, non si posson o,nè
13 si deuono ammettere al monacaggio donne
corrotte, senza la licenza della medesima Congregazione, la quale parimente non la suol dare che con la sudetta dote duplicata. Come anche quando in vn monastero vi siano due sorelle, non si può, nè si deue ammetter la terza senza l'istessa licenza, che si suol concedere con
14 la medesima condizione della dote duplicata, e che la terza sorella, finche viuono le altre due, non abbia voto.

Nel riceuere le nouizie nel luogo vacante, deue precedere l'accettazione delle monache per la maggior parte co'voti segreti;e seguita quest'ac-
15 cettazione, non si deue, nè si può dar l'abito,se prima non si faccia il deposito della dote solita in qualche banco idoneo, ouero in quel modo sicuro, che porti la condizione del paese. Et in ciò il Vescouo, ò altro Prelato, à cui spetta, deu'esser molto oculato, nè deue facilmente fi-
16 darsi dell'istesse monache, sopra il deposito, che si dicesse fatto in loro potere; posciache dalla debolezza del sesso, e per compiacersi frà esse, quando si tratta di parenti, ò di amoreuoli di qualche monaca, facilmente si presuppone per vero quel che non è; e questa dote solita non si può minuire senza la participazione, e la licenza della Sagra Congregazione, anche quando le monache se ne contentino, e che vi

con-

concorra qualche giusto motiuo, che(per esempio) la donzella sia del sangue del fondatore, ò di qualche benefattore, ò pure che meriti quest'abilità per le sue virtù, e particolarmente secondo la più frequente contingenza, nella musica, ò per altra somigliante giusta causa, la quale giouarà per muouere la Congregazione, acciche conceda la licenza, mà non già che si possa fare d'autorità propria.

E quando adempito tutto ciò si debba venire all'atto del concedere l'abito alla donzella, e molto più all'altro d'ammetterla alla professione, per 17 il qual'atto ancora si ricerca il nuouo consenso delle monache per voti segreti, deue il Vescouo, ò altro Prelato, à cui appartiene, con molta diligenza inuigilare sopra la libertà, e sincerità del consenso della donzella, esplorando, & anco facendo per altri esplorare la sua vera intenzione, accioche non s'induca à quell'atto contro sua voglia, e per forza, e per minacce de' suoi, ò per inganno, e seduzzione, ò timore. Il che generalmente si deue con molta diligenza praticare da tutti quei Superiori, i quali riceuono la professione regolare, anche da' nouizj dell'altro sesso, mà con maggior diligenza in questo, come più fragile, e più soggetto al timore, ouero all'inganno, maggiormente in quell'età.

Auuertendo, che quel Vescouo, ò altro Prelato,

il qual voglia, com'è tenuto, sodisfare alle sue parti, e far bene l'vfficio suo, non deue contentarsi di quella cerimoniale esplorazione, ch'egli faccia per se stesso con qualche solennità, ò publicità, imperoche ciò si suol ridurre ad vna mera formalità, e cerimonia senza profitto, per la ragione che quell'istesso timore, ò altro ingiusto rispetto, il quale induce la donzella à prender l'abito monastico, e respettiuamente à professare contro voglia, l'induce ancora à far quell'atto, maggiormente che per l'età tenera, e per il pudore verginale, si sogliono le donzelle vergognare di dire espressamente in presenza degli vomini, e molto più di vn Prelato, e Superiore, col quale mai non hà trattato, che voglia marito. Che però auanti di fare questa formalità, si deuono con diligenza prendete le segrete informazioni dal Confessore, e da altre persone confidenti della donzella.

Quando il Monastero vsi d'auer conuerse, ò serue perche lo porti la legge della fondazione, ò veramente l'antica consuetudine; non si deue con-
18 cedere, nè permettere tal'vso più di quel che già vi sia. E quando si voglia eccedere, e gratificare qualche Monaca particolare, ciò almeno nell'Italia, della quale si parla, per qualche maggior restrizzione della podestà de' Vescoui, e per qualche maggior subordinazione, e dipendenza dalla Sacra Congregazione, particolar-

latmẽte in questa materia di Monasterj di Monache, si suole ottenere la licenza dall'istessa Sagra Congregazione, la quale vi camina (e con ragione) con qualche riguardo; posciache questo punto delle serue è solito per lo più produrre dell'emulazioni, e degl'inconuenienti. E se bene ciò, come sopra, non dipende dalla podestà, e dalla volontà del Vescouo, ò altro Prelato, deue tuttauia esso far bene l'vfficio suo, mentre per lo più dalla sudetta Congregazione si suole deferire alla sua informazione, e la cosa si suol rimettere al suo arbitrio. Ilche generalmente camina quasi in tutte le altre cose, per esser molto rari i casi, ne'quali si ordini diuersamente.

Circa la parte del gouerno economico; per l'accennata ragione della fragilità del sesso, e dell'esser le dõne facili à gl'inganni, maggiormente 19 quelle, le quali da putte sono rinchiuse in vn Monastero senza pratica delle cose del mondo, deue il Vescouo, ò altro Prelato, e Superiore inuigilare con diligenza particolare nell'economica amministratione, e specialmente nell'impiego sicuro de'depositi delle doti, quando per la professione già seguita si siano acquistate al Monastero, mentre come capitali si deuono rinuestire, e non si possono consumare negli vsi correnti. Et anche deue inuigilare nell'elezzio-20 ne degli esattori, e degli spenditori, e degli altri

tri amministratori, e nel vedere, ò far riuedere con diligenza i loro conti, col di più che, secondo le circostanze de' casi si stimerà necessario, ouero profitteuole per il buon gouerno economico, così del Monastero in vniuersale, come delle Monache in particolare, stante l'vso quasi generale, accennato di sopra nel Cap. 11. dell'entrate, e de'liuelli, che le Monache in particolare possiedono; non già per impedirceli, mà per prouedere che non siano ingannate, e defraudate, douendo il Vescouo, ò altro Superiore presupporre di far le parti di vn tutore di tante pupille.

I maggiori disordini, & inconuenienti però, doppo quello della violazione della clausura, e dell'onestà, & a'quali il Vescouo, ò altro Prelato, e Superiore, deue molto accuratamente, e con particolar diligenza auuertire, sogliono essere i seguenti. Il primo quello dell'emulazioni, e delle gare, ò fazzioni intrinseche tra esse Monache. Che però deue con particolar diligenza oprare d'impedire, che non nascano, ò che nate si sopprimano, per i molti disordini, che da ciò sogliono deriuare; cercando di saperne la cagione, ouero l'origine per rimediarui anche nell'auuenire.

L'altro disordine consiste nell'amicizie, e nelle corrispondenze di fuori, che si sogliono esplicare nell'Italia col termine de'diuoti, e delle diuote.

21

te.

22 te; mentre da sì fatte diuozioni, & amicizie, e corrispondenze suol nascere qualche disordine, nell'onestà, imperoche se bene dal principio sono onestissime, e con la sola intenzione dell'amoreuoli corrispondenze, nondimeno sogliono col progresso del tempo insensibilmente produrre pensieri disonesti, e disordini grauissimi. E quando anche ciò in niun modo si possa, ò si debba presupporre, ò sospettare, tuttauia si deue al possibile proibire, ò impedire per la supplantazione, e per l'impouerimento, che ne segue delle Monache per corrispondere a' donatiui, & a'regali, oltre il diuertimento dall'orazione, e dagli esercizj spirituali; & anche perche sì fatte diuozioni, e corrispondenze sogliono per lo più cagionare tra l'istesse monache l'emulazioni, e le nimicizie.

Et il terzo inconueniente consiste nell'inosseruanza della vita comune, e sopra l'esser proprieta-
23 rie, non solamente col possesso degli accennati liuelli, mentre questi già si sono resi leciti per l'vso comune fondato nella ragione, che ne' Monasterj di Monache per lo più il publico nō somministra tutto il bisogno per il vitto, vestito, medicamenti, & altre occorrenze; mà negli acquisti, e nelle industrie co i loro lauori; onde nasce quell'auarizia, la quale anche ne' tempi antichi nelle monache fù tanto tacciata da S.Gregorio, e da altri Santi Padri, con la

meta-

metafora, che vincendosi valorosamente vn'inimico più forte. e più potente nel conseruare la verginità, si facciano vincere, & opprimere da vno più debole, e meno potente, ch'è quello dell'auarizia.

Bensì che particolarmente ne' Monasterj antichi, ne' quali tal disordine già si è indotto, & antiquato, deue il Vescouo, ò altro Snperiore regolarsi con prudenza, e destrezza, cercando al possibile togliere l'abuso, e rimediare al male 24 con soauità insensibilmente senza violenza per conseruarsi il rispetto, ch'è il punto maggiore, e forse il più essenziale per il buon gouerno di sì fatti Monasterj; posciache trattandosi di donne già in perpetuo imprigionate, non sono praticabili quei modi di terrore, e di gastigo, che si praticano ne' Religiosi dell'altro sesso, con le carcerazioni, ò mutazioni di stanza, ò con la priuazione del voto, e delle cariche; onde frequentemente l'esperienza hà insegnato, che siano nati disordini, & inconuenienti dall'adoprarsi mezi rigorosi, e violenti.

E l'istesso circa gli altri disordini, e particolarmente quello della proibita conuersazione delle Monache tra se medesime, ò colle nouizie, ouero con l'educande, con altri somiglianti disor- 25 dini, & abusi; posciache se bene i decreti generali della Sagra Congregazione li proibiscono, & ordinano a' Vescoui, & ad altri Superiori, che

li tolgano; tuttauia ſi deue auuertire al più volte menzionato, & inculcato errore del caminare con le generalità, e con la lettera delle leggi, e delle prouiſioni, per douerſi il tutto regolare con le circoſtanze particolari di ciaſcun caſo.

Vno de'maggiori diſordini,il quale per lo più é produttiuo degli altri, è quello che nell'iſteſsa Ro-
26 ma, & altroue ſi ſcorge, degli vfficj, che ſi eſercitano dalle Monache, di Sagreſtane, ò Camerlenghe, & altri, & anche di quello di Abadeſsa, ò di altra Superiora, con vn cert' obligo (almeno di conuenienza, e di emulazione) di ſupplire del proprio ad alcune ſpeſe, alle quali non è ſolito ſupplire il Monaſtero del publico; Che però con l'accennata prudenza, e ſoauità deuono i Superiori, a' quali appartiene, prouedere, e cercare di toglier sì fatte vſanze come perniciose, e produttrici di molti diſordini, & inconuenienti, e ſopra di che dal Santo Pontefice Innocenzo XI. ſe Dio li conceda vita, ſi prouederà, non eſsendo poſſibile nell'iſteſso tempo rimediare à tante coſe.

Nel rimanente, trattandoſi, conforme ſi è detto, di perſone, le quali volontariamente patiſcono quella pena, ch'è forſe la maggiore doppo la
27 capitale, d'vn perpetuo carcere; quindi ſegue, che quanto alle aſprezze, e penitenze,& al modo del viuere, ſi deue da' Superiori, e da' Confeſsori caminare con molta vrbanità, e circo-

ſpez-

ſpezzione, eſsendo degni di biaſimo quei rigori, i quali ſi ſogliono vſare, anche per buon fine, per alcuni Superiori, e Confeſsori ripieni di zelo indiſcreto; particolarmente, e ſopra tutto; che non debbano eſser facili alla comminazione delle cenſure per non indurne il diſprezzo col ſagrilegio, per quella frequenza de' Sagramenti, che alle donne è più connaturale; eſsendo degna di lode l'indulgenza, ouero la conniuenza in quelle ſodisfazioni, le quali non portino ſeco il pericolo dell'oneſtà, ch'è il punto principale, al quale ſi deue ſopra tutto riflettere da chi gouerna sì fatti monaſterj.

Quanto all'altra ſpecie del gouerno intrinſeco, il quale ſi deue fare per l'Abadeſsa, ò altra Prelata; Queſta Superiora, à guiſa di quel che ſi è 28 detto di ſopra de'Prelati, e Superiori dell'altro ſeſso nell'Italia è temporale, e non perpetua, ſiche non può eccedere il tempo di vn triennio; laſciando il ſuo luogo alla verità ſopra quel che ſia, ò debba eſsere negli altri paeſi; onde quando anche le monache chiamandoſi ſodisfatte del ſuo gouerno, vogliono concordemente, e ſenza diſcrepanza confermarla, ciò non può ſeguire ſenza l'approuazione, e la licenza della Sagra Congregazione: Bensì che ſe per la legge della fondazione, ò veramente per l'antica conſuetudine ne foſse à maggior tempo, & anche à vita, la Congregazione in occaſione di

casi seguiti hà dichiarato, che tal legge, ò consuetudine si sostenga, e si debba osseruare; mà per quanto insegna la pratica, ciò forse non si verifica nell'Italia, eccetto che in qualche caso singolare, se pur vi è, ciòche sia negli altri paesi di là da' monti.

Si deputa parimente questa Superiora per elezzione con voti segreti in quell'istesso modo che si è detto de' Prelati, e Superiori dell'altro sesso, 29 con due differenze, vna nel modo dello scrutinio; che non si può praticare, conforme negli vomini, per via delle schedole, mentre nelle monache ciò non é vniuersalmente praticabile; onde si suol praticare il segreto auricolare al Vescouo, ò altro Prelato, il quale vi assiste. E l'altra che non basta per concludere l'elezzione quella maggior parte, la quale ecceda la metà anche per vn voto, ouero vn mezo, mà deue esser conclusa da due terzi, e quando non accordino, in tal caso il Vescouo, ò altro Prelato, à cui appartiene, doppo fatte le conuenienti diligenze, & ammonizioni, e replicati alcuni altri scrutinj, in più tempi framezati, la può deputare à suo arbitrio; Bensì che non già per necessità, mà per conuenienza, pare che si debba regolare quest'arbitrio nel deputare quella persona, la quale secondo i termini della ragion comune abbia la maggior parte de' voti, sì che quando non vi fosse questa prouisione, sarebbe

giu-

giuridicamente eletta, quando per le circostanze del fatto, co i motiui della prudenza, e della la carità, e non per quelli della parzialità, e dell'intereſſe, non gli paia diuerſamente.

Deue in oltre queſta elezzione cadere in vna monaca prouetta, la quale almeno ſia nell'età degli 30 anni quaranta, e che abbia almeno otto anni di profeſſione, quando ſia praticabile la libertà dell'elezzione, perche vi ſiano più ſoggetti, ne' quali ſi verifichino sì fatte qualità, & altrimente ſi deue inuigilare; che ſia al poſſibile delle più prouette.

Non può il Veſcouo, ò altro Prelato per interuenire à queſta elezzione, e per prendere i voti, 31 entrare nella clauſura; mà queſta fonzione deue ſeguire in Chieſa per il feneſtrino della comunione; ſi che facendo altrimente il Veſcouo, ò altro Prelato, ò Superiore farà male, e farà degno del gaſtigo. D.

Nel rimanente circa l'vfficio, e le parti di queſta Prelata, ouero Superiora, con la ſua propor-32 zione, ſi adattano l'iſteſſe coſe già dette di ſopra in propoſito dell'vfficio, e delle parti del Veſcouo, ò altro Superiore eſteriore, e dalle quali ancora ſi viene in cognizione degli oblighi, che ſouraſtano à ciaſcuna Religioſa, ouero Monaca nel particolare, con quel di più, che ſi è detto nel Cap. 13. de' Religioſi dell'altro ſeſſo

D. lib. 14. Teatr. nel tit. de' Regolari diſc. 1. e nelle annotaz. al Concil. diſc. 36. e 37.

ſopra il loro modo di viuere, parimente con la ſua proporzione, in quel che ſia adattabile à queſto ſeſſo circa l'oſſeruanza de'voti, e della regola, e de' buoni ſtili del Monaſtero, e particolarmente ſopra quel che nell'iſteſſo Cap. 13. ſi è detto circa i conſigli, e le diuozioni, e le maggiori aſprezze, e penitenze, cioè che ſono degne di molta lode, quando ſi oſſeruano bene i precetti, mà non già che in queſti ſi manchi, e che ſi ecceda ne'conſigli, e nelle diuozioni, conforme particolarmente in queſto ſeſso con maggior frequenza ſuol ſeguire.

CA-

CAPITOLO XVI.

Delle nuoue fondazioni delle Religioni, & anche de' Monasterj, e Cõuenti de' Religiosi regolari dell'vno, e dell'altro sesso, quali siano i requisiti necessarj, accioche la fondazione sia legitima.

1 *LE nuoue Religioni non si possono fondare senza l'autorità della Sede Apostolica; e che questa in ciò camina con strettezza.*

2 *Quali consensi si ricerchino.*

3 *Che almeno vi si possano mantenere dodici Religiosi.*

4 *Quando vi sia necessario il consenso di quei Religiosi, i quali viuono dentro i quattro miglia.*

5 *Che i consensi sudetti alle volte negati si suppliscono.*

6 *Del modo del misurare la distanza.*

7 *Quando non si ricerchi il consenso del Clero secolare, e degli altri regolari.*

8 *Della nuoua fondazione de' Monasterj di monache.*

CAP. XVI.

ERTA cosa è, che le nuoue Religioni non si possono fondare nella Chiesa Cattolica senza l'autorità, e l'approuazione della Sede Apostolica, la quale in ciò di presente suol caminare con molta strettezza, e circospezzione; e con ragione, per il gran numero di quelle, che già vi sono; onde à quelli, i quali vogliono seruire à Dio in questo stato religioso regolare, non mancano più modi, e più occasioni in tutte le sorti di vita: Che però di sopra nel Cap. 11. si è detto, che vno de' requisiti essenziali della valida, e della solenne professione, è quello, che sia in vna Religione approuata dalla sudetta Sede Apostolica; nè in ciò cade dubio alcuno, il quale solamente nella pratica suol cadere in alcune picciole Religioni, ò Congregazioni, nelle quali non s'abbia l'approuazione espressa con bolla registrata nel bollario, ò che quella in altro modo abbia del certo, e del notorio, conforme segue nelle Religioni grandi, e famose: E la decisione di questo dubbio dipende dalle circostanze del fatto, conforme in occasione di casi seguiti si discorre nell'opere legali. A. E quindi segue, che poche, ò niune quistioni sopra questo punto sogliono cadere, mà che quelle per lo più siano sopra le

A. *Teat. lib. 11 tit. delle renunzie nel disc. 17.*

nuoue fondazioni de' Monasterj, ò Conuenti, e d'altre case regolari di Religioni già approuate. Et in ciò, distinguendo vn sesso dall'altro: Per quel che appartiene alle nuoue fondazioni de' Monasterj, ò Conuenti, ouero case formate de' 2 Religiosi del sesso maschile; Secondo l'opinione; la quale come più probabile, e più comunemente riceuuta è nella Curia Romana praticata, fuori d'ogni dubio, particolarmente nell'Italia, indifferentemente, ò si tratti dell'Ordine de' Mendicanti, e di quello de' Chierici regolari, ouero del monastico, nel quale pare che cada qualche dubbio, vi sono necessarj cinque consensi; Il primo della Sede Apostolica solito concedersi per l'organo della Sagra Congregazione de' Vescoui, e Regolari: L'altro del Vescouo, ò di altr'ordinario Prelato: Il terzo del Paroco, e del Clero secolare: Il quarto del popolo; & il quinto degli altri regolari, i quali siano nell'istesso luogo. B.

B. lib. 14. tit. de' Regolari disc. 1. e 29. con più seguenti, e 67. nel supplemento.

In secondo luogo si ricerca, che il Conuento, ò Monastero sia prouisto in modo, che vi si possano 3 mantenere almeno con l'entrade dodici Religiosi, quando si tratta di Religione capace, la quale viua d'entrate; E quando è incapace, si che viua d'elemosine, se per la qualità del luogo é probabile, che l'istesso numero vi si possa mantenere. E quando, concorrendoui gli altri requisiti, il difetto si restringe à quest'vltimo,

in

in tal caso la fondazione si potrà annullare; mà quando si toleri, tuttauia, secondo la Costituzione di Vrbano VIII. soggiacerà il Monastero, ò Conuento all'autorità dell'Ordinario, anche quando non entri la bolla d'Innocenzo X. per la quale indifferentemente si sottomettono all'Ordinario quei Conuentini anche antichi, ne' quali non vi siano almeno sei Religiosi. Che però questa è la differenza tra i Conuenti antichi, & i moderni fondati doppo la sudetta bolla di Vrbano.

Et oltre detti requisiti, quando si tratta di fondazione de' Mendicanti per verità, perche viuano veramente d'elemosine, e non d'entrate, in tal 4 caso vi si ricerca ancora il consenso di quei regolari parimente Mendicanti per verità, i quali sono ne' luoghi conuicini dentro lo spazio di quattro miglia in giro.

Mà perche i sudetti consensi del Vescouo, e del Paroco, e Clero secolare, del popolo, e degli 5 altri regolari, e particolarmente quest' vltimo, al quale per lo più si sogliouo ristringere le dispute per le opposizioni tra se medesimi, si sogliono supplire dalla Sagra Congregazione, quando si vede che si nieghino senza qualche giusta causa, e per mera emulazione; ò pure si suol disputare, se vi sia, ò nò lo spazio sudetto delle quattro miglia, ò veramente l'altro spazio delle canne à rispetto de' Religiosi, i quali sono nel-

nell'istesso luogo, e godono il priuilegio, che non si possono fondare nuoue Chiese, e nuoui Conuenti dentro certo spazio solito esplicarsi à ragione di canne. Quindi segue, che si suol disputare di questa distanza di miglia, ò respettiuamente di canne, se vi sia, ò nò, e per conse-
5 guenza del modo, col quale si deue fare la misura, se per aria, ò per terra, e se per le strade più frequentate, ouero per le campagne, e per le scortatore; ò pure qual misura si debba attendere, se la Romana, ò veramente quella, la quale sia vsata nel paese. Mà perche lunga digressione sarebbe il discorrere di ciò di proposito; però conuien di riportarsene à quel che se ne discorre nell'opere legali, mentre per la varietà delle opinioni, e delle distinzioni, e dichiarazioni, che vi cadono, sarebbe, conforme si è detto, vna lunga digressione. C.

C. *Ne'luoghi citati di sopra nella lettera B.*

Et à rispetto di quei Religiosi, i quali viuono d'entrate, ne'quali il consenso del Paroco, e del Clero, e degli altri Religiosi, e particolarmente di
7 quelli, i quali sono più vicini dentro lo spazio delle canne, è fondato nella ragione dell'interesse, ouero dell'emulazione per la diuersione del popolo, il quale è solito frequentare alcune Chiese, che in tal modo si diuiderebbe, ò diuertirebbe; Quindi segue, che in tanto l'opposizioni sono stimate giuste, e ragioneuoli, in quãto che si tratta di Conuẽti, ò Monasterj formati

con

con la Chiesa, e che i nuoui Religiosi confessino, e predichino, & amministrino gli altri Sagramenti; Che però quando si tratta di semplici ospizj, senza la Chiesa, e senza le sudette funzioni, in tal caso si dice di cessare la ragione, ouero l'interesse, e per conseguenza il consenso non è necessario; conforme più di proposito di ciò si discorre nell'accennate opere legali in occasione di casi seguiti, non essendo materia capace di regole certe, e generali adattabili à tutti i casi, mentre in gran parte la decisione di queste controuersie dipende dalle circostanze particolari di ciascun caso: Onde la Sagra Congregazione, la quale per lo più è giudice di sì fatte controuersie, & allè volte la Ruota, suol regolare il suo arbitrio sopra la supplezione d'alcuno de' sudetti consensi, quando si nieghino senza giusta causa, si che l'opposizione venga stimata ingiusta, e per vna specie di emulazione dalle circostanze del fatto. D.

D. ac' luoghi sopracit. e particolarmente nel discorso 33.

Quanto alle nuoue foudazioni de' monasterj delle monache; Cessando le sudette ragioni de' pregiudizj de' Parochi, e dell'vno, e dell'altro Clero 8 secolare, e regolare, e solendo per lo più sì fatte fondazioni seguire ad istanza, & à requisizione del popolo; quindi segue, che tutto il dubio suol cadere sopra il consenso della Sede Aoostolica, il quale è precisamente necessario, & è solito darsi per l'istesso organo della sudetta S. Con-

gregazione de' Vescoui, e regolari, la quale esamina l'istituto, & anche se il monastero è sufficientemente prouisto, così nella perfezzione della clausura, e nella supellettile, come anche, e principalmente nella rendita, la quale almeno si suol desiderare di scudi quattrocento, in modo che con questa, e con l'auanzo, che alla giornata si anderà facendo con le doti, le quali si pagano dalle nuoue monache, si possa il monastero comodamente sostenere: Essendoui anche necessaria quest'autorità per l'estrazzione di due, ò più monache da altri monasterj, come maestre, & istitutrici di quelle, le quali vi si deuono introdurre. Che però in questa specie di fondazioni non vi cadono quelle dispute contenziose per le opposizioni degl'interessati, che con molta frequenza cadono nell'altra specie, conforme in occasione di più casi seguiti di proposito si tratta nelle accennate opere legali, alle quali nelle occorrenze, chi vorrà maggiormente sodisfarsi, potrà ricorrere.

CAPITOLO XVII.

De' priuilegj, e delle esenzioni, e prerogatiue de' Religiosi regolari dell'vno, e dell'altro sesso; Et in quali casi le esenzioni non suffraghino, & anche delle precedenze trà essi.

1 *SI diuidono le ispezzioni.*
2 *I Religiosi professi sono esenti dal foro, leggi, e pesi laicali.*
3 *Di presente i Religiosi professi son chierici, che anticamente non erano.*
4 *Dell'esenzione de' Religiosi professi dal foro ecclesiastico dell'Ordinario.*
5 *Dell'esenzione de' nouizj, oblati, seruenti, ministri, e coloni dal foro, e podestà laicale.*
6 *I monasterj delle monache soggiacciono all'Ordinario, quando non vi sia il priuilegio speciale dell'esenzione.*
7 *De' casi eccettuati, ne' quali i Religiosi esenti soggiacciono all'Ordinario remissiuamente.*
8 *I Religiosi regolari non soggiacciono al Paroco nella cura dell'anime.*
9 *Se soggiacciano alle decime, ò nò.*
10 *Delle ragioni della sepoltura, e della quarta canonica.*

CAP. XVII.

1 RE ispezzioni cadono sopra il presente capitolo. La prima sopra l'esenzioni, e prerogatiue, e priuilegj de' Religiosi in generale. L'altra sopra le precedenze de' medesimi di diuerse Religioni, quando interuengono nelle publiche processioni, e nell'altre funzioni, & occasioni. E la terza sopra le precedenze trà se medesimi d'vn'istessa Religione, ouero d'vn'istesso monastero.

Per quel che appartiene alla prima, ciò che fosse ne' tempi antichi, quando, conforme di sopra si è già detto, i Monaci non erano chierici, anzi era loro proibito l'assumere il chiericato, e gli altri ordini ecclesiastici, onde caminassero con la riga del popolo, se fossero ò nò esenti dalla giurisdizione, e dalla podestà laicale, sopra di che trà professori delle antichità si scorge la so-

lita

lita varietà delle opinioni, per lo che se ne lascia il luogo alla verità, essendo vna cosa, la
2 quale di presente poco importa. Certa cosa è, che ora tutti i Religiosi professi, così dell'vno, come dell'altro sesso, come persone veramente ecclesiastiche, sono esenti affatto dalla giurisdizione, e dalla podestà laicale, & anche dalle sue leggi, e dalle gabelle, collette, contribuzioni, e pesi, in quell'istesso modo, che nel Cap.4. si è detto de'Religiosi del Clero secolare, per la sudetta ragione, la quale fuori d'ogni dubbio è riceuuta trà Cattolici, che la solenne professione in qualche Religione, ò istituto approuato dalla Sede Apostolica, rende le persone veramente ecclesiastiche; che però il dubbio cade in quelle persone, le quali professino qualche pio, ouero ecclesiastico istituto, il quale non importi il vero stato regolare, per quel che si discorre di sotto nel Cap.19. Et à questa ragione, la qual'è comune all'vno, & all'altro sesso, si aggiunge l'altra, la quale conuiene solamente
3 te al maschile, e non al feminino, che oggidì i Religiosi professi si dicono Chierici, e vengono sotto il genere del Clero, per la ragione, che assumono gli ordini minori, e sagri, & attendono al culto diuino à guisa di Chierici.

Il dubbio però solamente cade à rispetto dell'esenzione dal foro, e dalla giurisdizione ecclesiastica, ouero spirituale de'Vescoui, e degl'altri Ordina

dina

4 dinarj, a'quali soggiacciono i Chierici secolari; Et in ciò la regola, secondo la dispositione generale della ragion comune, assiste à gli Ordinarj, e resiste a' Religiosi, mentre conforme parimente si è di sopra più volte accennato, anticamente, & auanti che s'introducesse l'vso dell'esenzioni, i Monaci, e gli altri Religiosi regolari erano soggetti all'Ordinario, e respettiuamente al Paroco, in quell'istesso modo, che sono quelli del clero, e del popolo secolare. Et in quei paesi, ne'quali tuttauia dura il più volte accennato vso antico, che i monasteri si gouernano singolarmente da se stessi con l'independenza dagli altri dell'istessa Religione, la decisione dipende dal fatto, cioè se quel monastero, di cui si tratta; abbia ò nò il priuilegio Apostolico di tal'esenzione; Che però possono stare assieme, che di due monasterj d'vna stessa Religione, e d'vn'istess'Ordine, vno ne sia esente, e l'altro nò. A.

A. Teatr. lib. 3. della giurisdizione nel disc. 28. e nel lib. 14. de' regolari nel disc. 1.

Mà in quei luoghi, ò paesi, ne' quali, à rispetto del sesso maschile, tal'vso non vi è, perche tutte le Religioni, e respettiuamente i monasterj, ò conuenti, si gouernino all'vso di Vniuersità, ò di Republica; conforme segue particolarmente nell'Italia, pare che la regola generale si possa stabilire in contrario; che tutti i Religiosi professi di questo sesso siano esenti come sudditi a' proprj Prelati generali, prouinciali, e locali, in

modo che costituiscono vna gerarchia affatto separata mentre non vi è Religione, la quale, ò per i priuilegj proprj à dirittura, ò veramente per la comunicazione de' priuilegj dell'altre Religioni, non goda di sì fatta esenzione. Che però la regola assiste ad essi, e resiste à gli Ordinarj, i quali solamente si sogliono fondare nella limitazione d'alcuni casi eccettuati dal Concilio di Trento, e da diuerse Costituzioni Apostoliche.

Anzi passano tant'oltre i priuilegj, che abbracciano eziandio quelli, i quali veramente non siano

5 Religiosi, mà che abbiano da essi dipendenza, ò connessione, come (per esempio) sono i Nouizj, mentre ritengono l'abito assieme col Nouiziato, & anche sono quegli Donati, Oblati, Seruenti, e Ministri, ò Coloni benche laici, ne' quali si verificano i requisiti della Bolla di Gregorio XIII. che siano totalmente additti, & applicati al seruizio di qualche monastero, ò conuento; che abitino dentro la clausura, e confini del medesimo, e che à guisa de' Religiosi professi viuano sotto l'obbedienza del Prelato, ò d'altro Superiore regolare, B. Che però à rispetto di quegli oblati, seruenti, ministri, e coloni, ne' quali non si verificano sì fatti requisiti, il dubbio cade sopra l'esenzione della giurisdizione, e podestà, e pesi laicali, sopra di che si scorge la solita varietà delle opinioni, e pare che la deci-

B. Nel d. lib. 3. del la giurisdiz. nel disc. 4. e nel d. disc. 1. de' Regolari.

decifione dipenda dalla confuetudine, & offeruanza de' luoghi, mà non à rifpetto del foro ecclefiaftico.

All'incontro nell'altro feßo feminino, la regola generale è in contrario, conforme fi è detto di fopra nel Cap. 15. che i monafterj delle Mona-
6 che, quando non vi fia l'efpreßo priuilegio dell'efenzione, foggiacciono all'Ordinario, mentre in eßi fi verifica la ragione antica del gouerno ad vfo fingolare, e non di Vniuerfità, ò di Republica, quando non vi fia il priuilegio dell'efenzione.

Quali poi fiano i cafi eccettuati, ne'quali, non oftante sì fatti priuilegj, i Religiofi efenti foggiacciono alla podeftà, & alla giurifdizione ordinaria,
7 e refpettiuamente delegata de' Vefcoui, e degli altri Ordinarj, fi ftima fuperfluo il ripeterlo in queft'opera, mentre fi è già detto nell'altra più volte menzionata del Vefcouo pratico, doue nelle occorrenze fi potrà vedere fenza la neceffità di ricorrere all'opere legali; molto più quando il curiofo, il quale fi voglia maggiormente fodisfare, à quefte ricorrerà. C.

C. Nel d. difc. 1. de' Regolari, e nel tit. della giurifdiz.

Occorrono ancora le queftioni tra i Religiofi regolari, & i Parochi, non già fopra la foggezzione parochiale per la cura dell'anime, e per l'am-
8 miniftrazione de' Sagramenti à fe medefimi, pofciache da quel tempo, che fù introdotto l'vfo anche ne'monaci, e gli altri regolari di affu-

mer gli ordini anche sagri, e di amministrare i Sagramenti, e le altre cose diuine, cessò in questa parte quella soggezzione, che à guisa del popolo, e del Clero secolare si scorgea ne' regolari. Mà restano tuttauia le reliquie di questa soggezzione de' Parochi nelle decime, e primitie, nelle quali i priuilegj esentiui non suffragano senza la special menzione. Anzi questa ne anche basta, senza che esplicitamente, ò almeno virtualmente, in modo che appaia dalla volontà, vi sia la deroga del Concilio generale Lateranense sotto Innocentio Terzo, e che il priuilegio sia particolare, & à dirittura; si che non basta la comunicazione generale de' priuilegj che abbia vn'altra Religione, ò vn' altro Monastero. Che però in sì fatte questioni, le quali sono molto frequenti nella Spagna trà i Regolari, & i Parochi, e molto rare all'incontro nell'Italia, doue l'vso delle Decime è raro, la decisione dipende dal fatto, se vi sia tal priuilegio, che basti, esplicito, ò veramente quello implicito, il quale si possa allegare in virtù dell'immemorabile ben prouata, ò veramente della centenaria, la quale equiuaglia all'immemorabile, perche non appaia del suo principio vitioso, conforme in occasione di molti casi seguiti si può il curioso sodisfare nell' opere legali. E.

E. *Theatr. lib. 14. delle decime disc. 1. e seguēti.*

Le medesime questioni trà i Parochi, & i Regolari,

ri, sogliono con frequenza, anche nell'Italia, 10 occorrere sopra le ragioni della sepoltura, e della quarta canonica, à rispetto, non già della sepoltura, e de' funerali di quei Religiosi, i quali viuano, e muoiano dentro i Chiostri, mà à rispetto di quelli, i quali viuono, e muoiono fuora di essi all'vso de' secolari, ò pure à rispetto di quei del clero, e del popolo secolare, i quali eleggono la sepoltura nelle Chiese de' Regolari. Et in ciò parimente la regola assiste a' Parochi; onde le questioni si restringono alle limitazioni, e per conseguenza al fatto, se vi sia, ò nò il priuilegio esplicito legitimo, e sufficiente, con la deroga dell' altro Concilio generale Viennense, ò pure quel priuilegio implicito, ò presunto è lecito di allegare in vigore dell'immemorabile, ò centenaria. F.

F. Teatr. lib. 3. della giurisdit. nel disc. 31. e delle preminenze disc. 22. e lib. 12. de Parochi nel disc. 23. e seg.

Per sì fatte controuersie dunque, le quali paiono connaturali trà gli Ordinarj, e respettiuamente i Parochi da vna parte, & i Regolari dall'altra, in modo che con vn'abuso veramente danna- 11 bile, e deplorabile, pare che frà questi due cleri, ò gerarchie ambe ecclesiastiche, e spirituali si sia indotta vna specie di antipatia, e di nimicizia naturale, fù introdotto con buon fine l'vso de' Conseruatori de' priuilegj; mà parimente questo si corruppe, e passò in abuso: Imperòche sì fatti Conseruatori dilatorono in modo le loro facoltà, che alla giornata seguiuano scan-

 dalosi

dalosi inconuenienti; onde per rimediare à ciò, nacque la Bolla di Gregorio XV. con la quale fù stabilito il modo dell'elezzione di sì fatti Conseruatori, e dichiarato à quali atti si stendessero le loro facoltà; mà perche tuttauia nella mente de' Regolari, e de' Conseruatori sudetti continuano queste antiche opinioni, da ciò nasce, che seguono li medesimi inconuenienti; Per lo chè vi cadono molte distinzioni, e dichiarazioni; che troppo lunga digressione sarebbe il riassumerle di proposito. Però il curioso potrà parimente in ciò sodisfarsi con quel che nell'accennate opere legali in occasione di casi seguiti si discorre. G.

G. Nel d. lib. 3. della giurisdit. nel disc. 49. e lib. 14. de Reg. disc. 1. e 51. e seg.

Cagiona in oltre lo stato Religioso regolare perfetto, mediante la valida, e solenne professione altri priuilegj, e prerogatiue, e particolarmente il già accennato di sopra, che ne' chierici secolari per esser promossi à gli ordini sagri è necessario il beneficio ecclesiastico, ouero il patrimonio, il che non camina ne' Regolari, posciache si ordinano al titolo della Religione, e della pouertà; & anche quello della legitimazione, che risulta dalla professione in qualche Religione, quando sia d'illegitimi natali, ad alcuni effetti però, mà non generalmente à tutti gli altri, e particolarmente à quello della successione. H.

H. Nel disc. 1. de Reg. e nel disc. 63. de fidecom. nel lib. 10.

Quanto alla seconda inspezzione sopra le differen-

ze

ze di precedenze trà i Religiosi di diuerse Reli-
13 gioni nelle publiche processioni, & occorrenze, parimente ne' tempi antichi seguiuano con maggior frequenza le discordie, e gl'inconuenienti per le pretensioni sopra la maggiore antichità della Religione, ò veramente sopra alcuni priuilegj. Mà cercò sì fatti inconuenienti rimediare Gregorio XIII. con vna sua Bolla; con la quale stabilì, che senza auersi ragione alcuna de' priuilegj, e dell'antichità della Religione, si attendesse l'antichità locale, cioè che la precedenza si debba regolare dall'antichità della fondazione, legitima però, e canonica, del conuento, ò monastero in quel luogo; E tuttauia sì fatte questioni non cessano, particolarmente nel caso, che di vn'istessa Religione in diuersi tempi si fondino diuersi monasterj, ò conuenti, con altre somiglianti contingenze; sopra le quali parimente conuien rimetterseue à quel che in occasione di casi seguiti di proposito se ne discorre nell'opere legali, per sfuggire al possibile le digressioni. I.

Tutto ciò camina quando le questioni siano trà i Religiosi, i quali in tutto, e per tutto siano dell'istessa gerarchia regolare; benche gl'Ordini fussero diuersi, perche alcuni fossero del Monastico, & altri del Mendicante, ò Fratesco; mà non già quando vi sia quella mistura, della quale si è trattato di sopra nel Cap. 6. perche siano

I. *Teatr. lib. 3. delle preminenze nel disc. 14. e seg. e nel disc. 1. de Reg.*

del clero secolare nell'abito, & ad alcuni effetti, & à gli altri effetti siano veri regolari professi; posciache per la ragione dell'ordine gerarchico, quelli, i quali vanno col clero secolare deuono precedere i Religiosi quantunque siano più antichi, come per esempio sono i Canonici Regolari Lateranensi, e simili, i quali nelle publiche funzioni fanno la figura de'Chierici secolari, e caminano col clero secolare, & agl'altri effetti caminano col clero regolare, per quel che parimente in occasione di casi seguiti nell'accennate opere legali di proposito si discorre. L.

L. *nel d. disc. 14. delle preminenze d. disc. 1. de Reg.*

Finalmente quanto alla terza ispezzione delle precedenze trà essi Religiosi di vna medesima Religione, ouero d'vn'istesso Monastero; la materia non è capace di regole certe, e generali adattabili à tutti i casi, mentre la decisione dipende dalle leggi, e stabilimenti, ò consuetudini di ciascuna Religione, in quel modo che nella più volte accennata compendiosa relazione di esse si narra, e nell'opere legali si discorre. M.

14

M. *d. tit. de Regolari nelli disc. 1. e 16. e più seg. disc. 70. e 76. nell'istesso titolo nel Supplemento.*

Problematica bensì, con la solita varietà delle opinioni, e col concorso delle ragioni, e degli argomenti, che à ciascuna opinione assistono, viene stimata la questione; se nelle Religioni, e particolarmente in quelle strette, e riformate, nelle quali si professa vna somma pouertà, &

vna

vna somma vmiltà, sia degna di lode, ouero del biasimo l'introduzzione delle precedenze, e de' gradi, e degli onori; Venendo da vna opinione quella biasimata, come contraria allo stato, che si professa, mentre sì fatte prerogatiue contengono vna vanità del mondo, al quale si è totalmente rinunziato; maggiormente per lo scandalo, che ne suol seguire appresso i popoli per la grande applicazione d'alcuni Religiosi à sì fatte controuersie, con vna molto tenace, & implacabile discordia trà essi, e con n olti inconuenienti, che da ciò nascono; si che al e volte con maggior tenacità, e premura si vedono disputate sì fatte questioni di fumo trà Religiosi, i quali professano vna somma pouertà, & vna somma vmiltà, & abiezzione, di quel che segua trà Principi, e Magnati, ò Caualieri, & altri qualificati secolari, i quali trà essi contrastino di cose di grauissima importanza.

Et all'incontro altri la lodano, come vn'incentiuo, & vno stimolo à gli studj, & all'osseruanza della disciplina regolare, & alle altre virtù, e buone operazioni, stante che senza questo stimolo, per essere gli studj, e le scienze, e la cultura delle virtù, e della disciplina regolare, cose penose, e laboriose, e pregiudiziali alla salute, in modo che per vn certo modo di parlare la natura l'aborrisce, sarebbe vn troppo gran disordine,

ne, ch'eguale douess' essere la condizione de-gl'ignoranti, e de' poltroni, ò in altro modo inosseruanti, e viziosi, di quella de' virtuosi, e de' letterati, e benemeriti, che però di consenso più comune de' sauij, per gli effetti profitteuoli alla Republica, viene stimata più probabile questa seconda opinione, e che l'introduzzione di sì fatti onori, gradi, e precedenze, sia più tosto degna della lode, mà che il biasimo consista nell'abuso immoderato, e nell'ambirli con termini disconuenienti, secondo la proposizione, la quale pare la regolatrice di tutte le questioni problematiche del *Ne quid nimis*, ouero degli estremi viziosi.

CA-

CAPITOLO XVIII.

Degli Apoſtati, e degli Eietti, & anche de' Religioſi, i quali lecitamente viuono fuora de' Chioſtri, e fuora della Comunità.

1 *Per qual ragione l'vſo degli Eietti anticamente foſſe frequente, & oggi raro.*

2 *Che ſia eſpediente la mutazione de' Religioſi da luogo à luogo.*

3 *Se gl'Eietti reſtino tuttauia Religioſi, & à quali effetti.*

4 *Che non ſi dia la pratica degl'Eietti nel ſeſſo feminino, e quale ſia il rimedio.*

5 *Degli Apoſtati, e delle diuerſe ſpetie dell'apoſtaſia.*

6 *Delle regole, che ſi deuono tenere per impedire l'apoſtaſia.*

7 *Della punizione dell'apoſtaſia.*

8 *Di quelli, i quali ſenza il delitto dell'apoſtaſia viuono fuora de' Chioſtri.*

CAP.

CAP. XVIII.

'Vso degli Eietti anticamente, quando, conforme con frequenza si è accennato di sopra, i Monasterj si gouernauano singolarmente con independenza dell'vno dall'altro, era frequente, che però con ragione gli Scrittori antichi ne trattano molto più di quel che facciano i moderni, mentre di presente quello resta molto raro per la raggione della differenza, che secondo la sudetta vsanza antica, quando vn Religioso professo daua in reprobo, e si rendeua incorrigibile, in modo che non giouassero quei rimedj, i quali trà Religiosi si sogliono vsare, non vi era altro rimedio, che il discacciarlo dal monastero. Mà di presente, che quasi da per tutto, e particolarmente nell'Italia si è introdotta la forma diuersa del gouerno generale, e comune, non si scorge necessità alcuna di venire à sì fatte risoluzioni, per esserui il rimedio migliore della mutazione della stanza da vn Monastero, ò Conuento all'altro dentro l'istessa Prouincia, quando il male sia piccolo con la speranza della correzzione, e quando sia grande vi è il rimedio di mandarsi in altri Conuenti, ò Monasterj fuori della Prouincia à paesi lontani; insegnando l'esperienza, che sì fatto rimedio soglia riusci-

re

re molto profitteuole, non solamente per il fine della correzzione, mà eziamdio per l'auanzamento notabile nelle virtù, e nella bontà, in modo che sì fatta mortificazione, & allontanamento dalla patria; ouero da quelle occasioni, le quali cagionassero il male, sia vna specie di fuoco; il quale raffina l'oro per altro imbrattato da quella terra, nella quale nasce, ò pure à guisa di quelle piante, le quali nel natío terreno sono seluatiche, & infruttifere, e che trasportate altroue riescono molto feconde, e fruttifere..

Pure quando se ne dia il caso, per quel che appartiene al foro esteriore, e giuridico, del quale si
3 tratta, benche questi Eietti lecitamente viuano nel secolo senza l'abito della loro Religione con quello de'Chierici secolari, à guisa de'quali sono soggetti all'Ordinario, e che siano priui di tutti i priuilegj, e delle esenzioni, e prerogatiue, che competono a'Religiosi professi, si che in tutto quel che riguarda il loro fauore, e comodo non si abbiano più per tali, mà per secolari; nondimeno in tutto quello che riguarda il loro odio, & incomodo, e per il comodo, e fauore della Religione, ouero del Monastero, restano tuttauia sudditi, e si hanno per Religiosi, A. à guisa di quello che di sopra nel Capitolo 12. si è detto di quei Chierici in minori, i quali senza il consenso del Vescouo, ò altro Prelato

A. *Teatr. tit. de Regolari discorſ. 1. e 42.*

lato

lato loro Ordinario, dimettono il Chiericato? E di quel che i Giuristi dicono nel figliuolo di famiglia ingrato, e disubbidiente, ouero nel seruo incorrigibile, e simili; Bensì che conforme si è accennato nel Cap. 11. la ragion comune in sì fatti Religiosi eietti vien corretta dalla Bolla di Gregorio XIII. sopra l'acquisto de'beni doppo l'eiezzione, che non si faccia alla Religione, ouero al Monastero; mà alla Camera Apostolica; come anche circa il modo di fare l'eiezzione di presente si camina con la forma stabilita dalla Bolla di Vrbano VIII. che però non si deuono attendere in ciò le autorità più antiche, se non all'effetto dell'effetto dell'interpretazione de'casi dubj, e della supplezione de' casi omessi. E questo quanto a' Religiosi del sesso maschile.

Quanto poi à quelli dell'altro sesso feminino, nel quale continua tuttauia la forma del sudetto gouerno singolare, & independente, in modo

4 che non è pratticabile il sudetto rimedio della mutazione della stanza, tuttauia non si dà la pratica dell'eiezzione, con la quale si ritorni nel secolo, come segue negli vomini, mà vi suol prouedere la Sagra Congregazione col trasporto delle monache incorrigibili, ò che in altro modo siano cagione de'scandali, e de'disordini, ad vn'altro Monastero, ò col transito formale, delquale si è parlato di sopra nel Capitolo 12.

oue-

ouero col prouisionale, ritenendo tuttauia l'abito proprio, mentre il ritorno al secolo potrebbe cagionare scandali maggiori; Che però con ragione nelle donne non si dà questa pratica dell'eiezzione, e dell'eiette.

Quanto à gli Apostati. L'Apostasia nella sua larga significazione dinota ogni stato, che segua senza la legitima facoltà, e licenza de' superiori fuori de'chiostri, e che si viua profugo dalla sua Religione. Mà nella significazione più stretta per l'incorso delle pene imposte all'apostasia formale, si verifica in quei Religiosi, i quali auendo abbandonato l'abito, temerariamente, e di propria autorità, sono ritornati al secolo, pretendendo per il capo della nullità della loro professione, ò per altro motiuo, di non essere Religiosi, e di non esser soggetti a' superiori: B. E molto peggiore sarà, quando vi si accompagni ancora l'apostasia generale dalla Religione cattolica, perche si passi in paesi d'eretici, ò d'infedeli, per godere vna maggior libertà di coscienza, conforme si presuppone che alle volte segua. Che però all'effetto d'impedire sì fatti inconuenienti, conforme si è discorso di sopra nel Cap. 14. si loda ne' superiori conueniente discrezione, e la facilità nel compatire, e perdonare alcuni difetti, accioche il souerchio rigore non li metta in disperazione, e li necessiti à soccombere nelle tentazioni del

5

6

B. *Nelli discorsi 1. c 41. de' Regolari.*

co-

comun nemico; Come ancora ad esser facili & indulgenti à concedere il consenso per il passaggio ad altre Religioni, ò pure nel non opporsi fortemente alle cause della nullità della professione, mentre conforme si è detto, sì fatte pecore non si deuono desiderare nell'ouile, perche non infettino le altre.

Tutte le sudette specie d'apostasia sono criminose, e degne del gastigo, maggiori però, ò minori secondo le circostanze del fatto, e se l'auere abbandonato i chiostri, e l'abito sia seguito temerariamente per l'abbandonamento totale di quello stato, e per il ritorno formale al secolo, ò pure per qualche giusto timore, ò per altro motiuo, il quale, se pure non sia sufficiente alla scusa totale dal delitto, e dalle pene, basti per la moderazione, che però non è materia capace di regole certe, e generali applicabili à tutti i casi, per dipendere il tutto dalle circostanze del fatto, e dalla qualità, e stile della Religione.

7

Quanto à gli altri, i quali lecitamente viuono fuora de' chiostri anche senza l'abito, si è discorso à bastanza di sopra nel cap. 12. in occasione di trattare del discioglimento de' voti, che però non occorre ripeterlo.

C A-

CAPITOLO XIX.

Delle persone della qualità mista, cioè che sono secolari, má viuono da Religiosi, e di questa qualità partecipano cosí dell'vno, come dell'altro sesso.

1 *DI alcuni Ordini Militari, i quali non sono vere Religioni, nè i loro professori sono veri Religiosi.*

2 *De' Nouizj, e degli Oblati, e Terziarj dentro i Chiostri.*

3 *Degli Anacoreti, ouero Romiti.*

4 *De' Chierici seluatici.*

5 *Degli Oblati, e Terziarj fuora de' Chostri.*

6 *Delle Confraternità, e Congregazioni pie de' secolari.*

7 *Dell'obligo, che à queste persone sourasta.*

8 *Di quelle cose le quali non facendosi, non sono obligatorie, mà sono tali, facendosi; e che sia meglio il non farle.*

9 *Delle donne secolari, le quali paiono Monache; E delle Monache di cása, e del loro modo di viuere.*

CAP. XIX.

MOLTE sono le persone dell'vno, e dell'altro sesso, le quali nell'apparenza paiono Religiose, e tali sono comunemente stimate da' popoli, mà in effetto sono secolari, ouero al più sono persone ecclesiastiche in generale, mà non Religiose professe, e regolari, perche in esse non si verificano i requisiti essenziali della solenne, e della vera professione regolare, de' quali si è trattato di sopra nel Capitolo 9. Et à ciò conuiene di riflettere attentamente per non incorrere in quegli errori, e in quelli equiuoci, ne' quali facilmente gl'inesperti, & anche i superficiali, ouero tinti sogliono incorrere, che però distinguendo l'vn sesso dall'altro:

Per quel che appartiene al maschile, ciò per lo più si suol verificare negli Ordini militari, che volgarmente si dicono cauallereschi, de' quali nel mondo cattolico si hà qualche copia, conforme si accenna nel Capitolo seguente: Imperoche se bene vi sono molti Ordini, i quali volgarmẽte si dicono Religioni, & hanno l'approuazione della Sede Apostolica, come anche da' professori si fanno alcune solennità, e promesse, le quali hanno vn'imagine de' voti, e di professione, con la contradistinzione de' professi, e de' noui-

nouizj; Tuttauia in effetto non sono tali, conforme con maggior distinzione nel più volte accennato seguente Capitolo si dice, e per conseguenza non seguono quegli effetti, che producе la professione solenne, & il vero stato regolare, mà solamente vi cade il dubio, se questi militi, ouero caualieri sono tuttauia affatto laici, ò pure si possono, e si debbono dire persone ecclesiastiche, per l'esenzione del foro, e dalle leggi, e pesi laicali. Sopra di che si scorge non poca varietà d'opinioni tra i Ciuilisti, & i Canonisti, ò veramente tra i professori del foro ecclesiastico, e quelli del secolare, conforme in occasione di casi seguiti di proposito si discorre nell'opere legali, & anche nel Cap. seguente, e nell'opera del Caualiere. A. E pare che la decisione d'penda dalla consuetudine di ciascun paese, ò diocesi, e che l'istesso generalmente segua in tutte le altre somiglianti persone, le quali di sotto si menzionano, che facciano vna figura, ouero abbiano vn'imagine di Religiosi, mà che in effetto non siano tali.

A. Teatr. lib. 3. della giurisdiz. nel disc. 94.

I nouizj, conforme di sopra si è detto, fanno l'apparenza, ò figura, così nell'abito, come nel modo del viuere ne'chiostri sotto la disciplina regolare, forse più esatta, e più rigorosa di quel che segua ne' professi; e tuttauia non sono Re-
2 ligiosi, mà secolari, si che solamente per vn'vso molto ragioneuole, quando per altro non siano

B. Teatr. lib. 1. de' feudi disc. 16 e lib. 14. de' Regolari disc. 1. 42 e 49.

Chierici, vengono stimati persone ecclesiastiche. B. E l'istesso segue in quei seruenti, i quali vestono anche l'abito della Religione con qualche forma diuersa, che si dicono Tertiarj, ouero oblati, ò donati. Posciache se bene tutti quei seruenti, ò coloni, e simili, ne'quali si verificano i requisiti della Bolla di Gregorio XIII. accennata di sopra nel Cap. 17. godono le medesime esenzioni, e priuilegj; tuttauia non fanno la figura di Religiosi, mentre adoprano l'abito comune a'secolari.

Vi sono gli Anacoreti, che volgarmente nell'Italia si dicono Romiti, i quali à loro arbitrio, & elezione menano vna vita solitaria, imitando l'vso

3 degli Anacoreti antichi; senza vna regola certa, la quale sia in essi particolarmente approuata dalla Sede Apostolica, praticando quel Religioso istituto, ch'eleggono à loro arbitrio, in modo che nell'abito, e nel modo del viuere paiono Religiosi regolari, anche d'vn'istituto stretto, e rigoroso; e nondimeno sono meri laici; cadendo in essi l'istesso dubbio di sopra accennato, se si debbano dire del genere delle personsone ecclesiastiche per l'esenzione del foro, e pesi laicali, ò pure che siano soggetti all'vno, & all'altro foro; non dubitandosi, che soggiacciono all'Ordinario del luogo, il quale può visitare, e riconoscere il loro modo di viuere; ma si disputa, se anche anche del bino soggia-

cere nelle cause personali, & indifferenti al foro laicale. Sopra di che parimente pare, che gran parte vi abbia la consuetudine, conforme di essi particolarmente si è discorso nell'opera del Vescouo pratico, nella quale si è accennata la questione, se quest'vso di presente sia degno della lode, ò pure del biasimo, e se si debbano tolerare, ouero proibire; Imperoche se bene à à discorrerla in astratto, e con l'esempio di tanti Santi Padri antichi, quest'istituto anacoretico pare che si debba stimare degno di molta lode, e che si debba tolerare; Tuttauia, secondo lo stato presente, forse p ù comunemente da persone pie, e zelanti si stima il contrario; e di fatto i Vescoui di maggior prudenza, e di maggior zelo non facilmente li permettono nelle loro Diocesi, quando l'vso, ouero la deuozione de' popoli non lo persuada, per la ragione della differenza, che ne' tempi antichi non vi era quella copia di Religioni di tutti gli stati, e modi di viuere, la quale si hà di presente, & ancora perche si viueua in vna vita solitaria, mà sotto l'occhio de' superiori, e visitatori del medesimo istituto, come per vna specie di monastero, benche senza il comercio tra essi, stabilito solamente per i diuini vfficj, appunto come di presente la pratica almeno in parte insegna negli eremi Camaldolensi, secondo l'istituto riformato di San Romualdo. Mà il viuere in cam-

pagna ne'luoghi ermi, e solitarj à proprio arbitrio, e con vna piena libertà del proprio volere, in tempo che vi sono tante occasioni di menare anche vna vita eremitica, e solitaria dentro qualche Religione, cagiona non picco-lo sospetto, in gran parte ancora comprouato dalla pratica, che ciò nasca da vn mal genio di viuere à suo modo, e sottrarsi dagli occhi del mondo, e de'superiori, così ecclesiastici, come regolari, e che ne seguano alcuni inconuenienti. Tuttauia non è punto capace di vna regola certa, e generale, dipendendo la relazione dalle circostanze del fatto, e particolarmente dall'vso del paese.

Nel clero secolare, in alcuni paesi, e particolarmente nel Regno di Napoli, vi sono alcuni, i quali, veramente sono laici, perche non hanno ordine alcuno ecclesiastico, nè anche la prima tonsura, e nondimeno adoprano l'abito chiericale, e paiono chierici, volgarmente detti i chierici seluatici. Sopra de' quali per ouuiare alle fraudi, & all'inconuenienti, vi sono diuerse prouisioni, tuttauia gran parte vi hà la consuetudine di ciascuna Diocesi.

4

Anche in alcuni paesi, secondo le diuerse vsanze, vi sono alcuni secolari, i quali viuono all'vso degli altri secolari nelle proprie case, e fuora de'chiostri, anche con moglie, e figli, e nondimeno vestono diuersamente dagli altri con vn'

5

abi-

abito; il quale hà l'aſpetto di regolare, e profeſſano qualche ſubordinazione a'Superiori regolari di quell'iſtituto, oſſeruando qualche regola, chiamati volgarmente Terziarj, ouero Oblati, e per lo più ſono di quel terz'ordine, ouero de'fratelli della penitenza, il quale fù iſtituito da San Franceſco, che ne'ſecoli paſſati fù molto più in vſo, che ſia di preſente, e co i quali conuien dire il medeſimo, che ſi debba il tutto riferire alla conſuetudine, & oſſeruanza di ciaſcuna Diocesi.

Finalmente, con gran frequenza, & in qualſiuoglia luogo, per piccolo che ſia, vi ſono le Compagnie, ouero le Confraternità, ò Congregazioni de'meri ſecolari, così nell'abito, come nel viuere nelle proprie caſe, ſenza niuna differenza da gli altri, mà che in alcuni giorni ſtabiliti per l'occaſione d'alcune ſolennità adoprano il ſacco, ouero qualche altro abito eccleſiaſtico, ò religioſo, e ſotto qualche iſtituto approuato dalla Sede Apoſtolica, ò veramente dall'Ordinario del luogo, eſercitano diuerſe opere di pietà, e particolarmente quelle dell'oſpitalità, e de' maritaggi di pouere donzelle, recitando anche alcuni vfficj diuini, ſecondo i diuerſi iſtituti, in modo che alcuni di sì fatti Confrati, quando ſiano veſtiti del ſacco, ò d'altr'abito della Confraternità ſembrino tanti Religioſi, anche di oſſeruante Religione, mà in effetto ſono meri

secolari; Che però secondo la regola generale da imitarsi quando la legge della fondazione, ò la consuetudine diuersamente disponga, esso corpo vniuersale, ouero intellettuale, si dice ecclesiastico, e respettiuamente pio, mà le persone singolari sono meramente secolari, si che non possono dirsi Religiosi, conforme più di proposito di ciò si discorre nell'istessa più volte menzionata opera del Vescouo pratico, e nell'opere legali. Essendoui anche di quelle Congregazioni, dalle quali non si adopra l'abito suddetto, mà alcuni secolari per diuozione, ò per meglio profittarsi nello spirito, alle volte si congregano facendo alcuni esercizj spirituali:

A tutte sì fatte persone, le quali sono in effetto secolari, mà hanno qualche imagine, ouero apparenza di Religiosi, con la sua conueniente

7 proporzione, si adatta quel che si è detto di sopra nel cap. 6. di quei Religiosi del clero secolare, i quali in alcune Congregazioni viuono collegialmente ad vso di Religiosi, e come per vna specie di chiostri, ò che in altro modo menano vna vita più stretta, e riformata di quello, che generalmente menino quei Religiosi secolari, i quali viuono nelle proprie case, cioè che professando di menare vna vita più pia, lor sourasta vn maggior'obligo à viuer bene, & ad osseruare quell'istituto; & altrimente si rendono più degni del biasimo, & anche del castigo,

così per la ragione dello scandalo, conforme
8 anche di sopra si è detto in diuersi luoghi in proposito delle donne, e si replica di sotto; come anche perchè si viene à commettere il mancamento in quell'vfficio, ò istituto, il quale se bene è volontario nell'assumersi, si fà nondimeno necessario nell'adempirlo in quel modo, che si conuiene, quando si sia assonto, à guisa di quel che dalla legge si dispone ne' procuratori, e negli altri amministratori, & vfficiali, posciache dalla loro volontà, & elezzione dipende l'accettare, ò nò quel mandato, ouero quell'amministrazione, & officio; mà quando si sia accettato, nasce la necessità di esser citarlo bene, & in quel modo, che si conuiene.

E veramente quei secolari, i quali si ascriuono à sì fatte pie Compagnie, & opere, quando non facciano bene l'vfficio loro, e che, ò per negligenza, ò per malizia manchino, meritano senza dubbio il titolo d'ipocriti, e di pessimi vomini, quando l'azzione sia ordinata à mal fare, in modo che l'opera pia serua loro per mezo, e per istromento del male, conforme si accenna di sopra nel cap. 2. O veramente de' pazzi, e d'imprudenti, quando anche sia senza il detto mal fine, mà per trascuraggine, ò per altra colpa; Imperoche l'ascriuersi à sì fatte compagnie, & opere di pietà, non è precetto, mà consiglio, si che il non farlo non porta demerito alcuno, & il

farlo

farlo hà per fine l'acquistare vn maggior merito, e per conseguenza merita dirsi vna manifesta pazzia l'assumere quell'opera, la quale non facendosi non porta peccato, nè demerito, e facendosi con qualche incommodo per il solo fine del merito, e della maggior perfezzione, abbia à seruire per occasione di peccato, e di demerito, mentre sarebbe meglio di non farla; E questo quanto al sesso maschile.

Quanto all'altro sesso feminino: Benche ne' secoli andati, per quel che si legge ne' Canoni, e ne' Concilij, & in diuerse Costituzioni apostoliche, come anche appresso diuersi Scrittori, vi fossero molte adunanze di donne à forma di Republica, ò di Vniuersità, in modo che sembrassero tante Religioni, nelle quali cadea l'istesso dubio, che cade in tanti Ordini militari degli vomini, se fossero vere Religioni, e se tali donne fossero vere religiose professe, solite esplicarsi con diuersi nomi, ò vocaboli, di biguine, bizoghe, ouero bizonghere, terziarie, corrigiate, mantellate, orsoline, e simili: nondimeno conforme altre volte di sopra si è detto, con molta ragione sì fatti istituti dalla Sede Apostolica sono stati proibiti, e soppressi; che però secondo lo stato presente sì fatte donne, le quali appaiono religiose, e non sono, pare che si ristringano in pratica à due specie. Vna di quelle, le quali, conforme più volte si è detto, viuono

9

col-

collegialmente dentro qualche Conseruatorio, ò casa sotto qualche istituto con l'abito monastico, sotto l'vbbidienza d'vna Prelata, ò Superiora, in modo che nell'apparenza per nulla differiscono dalle vere monache, secondo l'accennato esempio del celebre monastero di Torre di specchi di Roma, il quale così per l'antichità, come per la qualità della fondatrice, e per la strettezza dell'istituto, e per la qualità delle persone, che vi dimorano della primaria, e magnatizia nobiltà della Città merita dirsi l'idea, e l'esemplare di tanti altri simili Conseruatorj, ò luoghi, che con frequenza sono nell'Italia, e fuora: E sono anche quelle Canonichesse, delle quali si hà l'vso in alcuni luoghi della Germania superiore, & inferiore; & altroue di là da'monti. C.

C. Teatr. lib. 1. della giurisdiz. nel disc. 46. e lib. 14. de' Regolari nelli disc. 1 50. 66. e 177. e nel lib. 7. della dote nel disc. 3. e 167.

E l'altra specie è di quelle donne, le quali in abito parimente religioso di qualche Ordine; per lo più delle prime quattro Religioni Mendicanti, viuono nelle proprie case, e che volgarmente in Italia si dicono monache di casa, & anche tuttauia à guisa delle antiche di sopra menzionate, ritengono i sudetti titoli, di Conuerse, ò Terziarie, ò Bizoche, poco, ò nulla importando il nome, ouero il vocabolo, mentre consiste il punto nella sostanza, la qual'è che sono donne secolari all'effetto di escludere lo stato regolare con la libertà di contrarre validamente il matrimonio;

nio; Ciò che sia dell'altro punto, se vengano sotto il genere delle persone ecclesiastiche per l'esenzione dal foro secolare, conforme altre volte di sopra si è detto.

E se bene anche dentro i monasterj formali delle vere monache viuono alcune donne secolari per educazione, ouero per ritiramento, ò per custodia, & anche vi sono alcune case, e conseruatorj di donzelle, ed altre donne; tuttauia, perche queste non vsano l'abito monastico, e ritengono il secolare, si che manchi l'apparenza, e non facciano la figura delle monache, non cadono sotto questa ispezzione, la quale strettamente ferisce le persone, che paiono, e sono stimate religiose, mà in effetto non sono.

In queste specie di donne dunque, quanto al modo di viuere, & all'esemplarità, si adatta quel che di sopra si è detto degli vomini, & ancora se n'è discorso à bastanza in diuersi luoghi, doue si è detto, che regolandosi il tutto dallo scandalo, e questo venendo regolato dall'opinione figlia dell'vso, si può dare il caso, come di fatto alle volte si dà, che di maggior scandalo sia vn disordine, ouero vn'inconueniente, che segua in sì fatte donne, perche stiano in molta stima di bontà, e venerazione in quel luogo, di quel che sia in vn simile disordine, che occorra ne' monasterj formali, e nelle vere monache, perche vi sia maggior rilassazione, e minor cócetto.

I mag-

I maggiori dubbj sogliono essere, così sopra il loro gouerno, come anche sopra la cognizione delle loro cause, se spettino à gli Ordinarj de' luoghi, ouero a' magistrati secolari; E benche secondo la disposizione del Concilio di Trento, e per altre prouisioni, per quel che appartiene alla visita, & al modo del viuere, & all'altre cose, le quali riguardano l'onestà de costumi, la regola assista all'Ordinario, anche quando si tratta di semplici ridotti, & adunanze di donne meramente secolari, nell'abito, e nell'apparenza, perche i disordini sono pregiudiziali alla Cattolica Religione, che in sì fatte adunanze sogliono seguire; onde frequentemente si disciogliono dalla S. Congregazione de' Vescoui, ò veramente da quella del S. Officio; D. E nondimeno perche in alcuni luoghi, ò sia per priuilegio apostolico, ò per antica consuetudine, di fatto l'osseruanza suol'esser diuersa, e vi cadono molte distinzioni, e limitazioni, che troppo lunga digressione sarebbe il riassumerle: Quindi segue che così per fuggire tal digressione, come anche per quei prudenziali motiui, che di sopra, & anche nell'opere del Caualiere, e del Vescouo, & anche del Principe pratico, & altroue con frequenza si sono accennati, se ne lascia il luogo alla verità, rimettendo il curioso, il quale desideri in ciò alquanto sodisfarsi, à quello che in occasione de' casi seguiti se ne discorre nell'opere legali.

E. Ne' medesimi luoghi allegati di sopra nella lettera C.

CAPITOLO XX.

Dell'abito de'Religiosi, e se vna Religione possa vsare l'abito dell'altra, e della dimissione che ne facciano i Religiosi in particolare, & anche dell'abito de'Chierici secolari, e se si possa proibire l'vso ad altri.

1 *Che tra' Religiosi si vsa vn'abitazione.*
2 *Quale sia l'vso delle monache.*
3 *A che gioua la diuersità dell'abito delle professe, e delle nouizze.*
4 *Delle Bizoche, e Monache di casa.*
5 *Dell'abito de'Caualieri, e professori degli ordini militari.*
6 *Di quello de'Chierici regolari.*
7 *Di quello de'Monaci, e de'Frati, e che si può proibire anche a'Religiosi di diuersi stati.*
8 *Si loda che l'abito de' Conuersi sia diuerso, e contradistinto.*
9 *Dell'abito de'Chierici secolari, e se si possa proibire a' secolari.*
10 *Delle pene di quel Religioso, il quale dimette l'abito della Religione.*

CAP.

CAP. XX.

SANO i Religiosi dell'vno, e dell'altro sesso nel vestire, vn'abito particolare contradistinto, nõ solamente da'laici, e da'Chierici secolari, mà eziandio tra se medesimi secondo i varj istituti per togliere le cõfusioni, & acciò in tal modo si distinguano i professori d'vna Religione, ouero istituto da quelli dell'altro, con quella differenza tra i Religiosi del sesso maschile, e del feminino, che in questa seconda specie non si attende l'vso generale, & vniforme di tutta la Religione, ouero di tutto l'Ordine, conforme segue nell'altra specie del sesso maschile, mà si attende solamente l'vso particolare di ciascun monastero, bastando, che in quello sia l'abito vniforme, perloche segue in pratica che siano molti monasterj di monache dell'istessa regola, ouero istituto (per esempio) di S. Benedetto, di Sant'Agostino, & altri simili, e nondimeno, che l'abito sia vario, particolarmente ne'monasterj antichi, vsandosi qualche vniformità generale ne' monasteri d'istituti moderni (come per esempio) di Santa Teresa, de'Capuccini, di S. Francesco di Sales, e simili, scorgendosi per lo più in ciascun monastero in particolare la sola differenza tra le monache professe, e le nouizie, & anche

che

che tra le monache cotali, e le conuerse per distinguere vn'Ordine dall'altro. Et é molto considerabile la diuersità dell'abito tra le professe, e le nouizie per diuersi effetti, e particolarmente
3 per quello della professione tacita, ouero presunta, della quale si è discorso di sopra nel capitolo 10. doue si dice, che quando anche per lungo tempo si stia in monastero, e che si viua con l'osseruanza della regola, e de' voti, tuttauia quando si continua con l'abito delle nouizie contradistinto da quello delle professe, non entra la professione tacita, ouero presunta, conforme senza dubbio non entra in quelle donne, le quali per educazione, ò per ritiro viuono con licenza de' superiori dentro i monasterj con l'abito secolare, benche osseruino l'istessa regola, e viuano per appunto come le monache professe.

In questo genere di Religiosi non facilmente cadono quelle questioni, delle quali di sotto si
4 parla in proposito di proibire a' secolari, ouero a' regolari di diuersi istituti l'vso dell'istess'abito, perche non si adattano per lo più quelle ragioni, che nell'altro genere à basso si considerano, perloche quelle donne secolari, le quali nelle proprie case singolarmente, ouero collegialmente in qualche adunanza viuono all'vso delle Religiose, e delle quali si è parlato di sopra nel capitolo antecedēte adoprano l'istesso abito

delle monache d'alcuni monasterj, e se li tollera, mà quando per le circostanze de'casi particolari si adattassero le medesime ragioni, e che ne seguisse qualche inconueniente, in tal caso giuridicamante si potrà, e si dourà proibire.

Quanto all'altro genere di Religiosi del sesso maschile si deuono distinguere i quattro generi subalterni, ouero i quattro ordini generali de' Monaci, de'Mendicanti, ouero Frati, de' Chierici regolari, e degli ordini militari. In quest'vltimo ordine militare l'abito comune, & vsuale non è diuerso da quello de'laici, posciache se bene vi è vn cert'abito particolare, secondo l'vso di ciascun'ordine, tuttauia questo solamente si vsa in alcune solennità, fuora delle quali questi professori, volgarmente chiamati Caualieri, nò si distinguono dagli altri nobili secolari, fuorche in vn segno della Croce, concepita in varie forme, secondo l'vso di ciascun'ordine, che si porta nel petto, e nel mantello, ò feraiolo, & in questo segno in alcune Religioni, e particolarmente nella Gerosolimitana, volgarmente detta di Malta, vi è la differenza trà li professi, & i nouizj, che i professi portano la Croce in petto, e nel feraiolo, che i nouizj la portano solamente nel petto, quando si tratta di quelli dell'ordine militare, ouero equestre; poiche quando si tratta degli altri due ordini de'capellani, conuentuali, e d'obedienza, e de' seruenti

T d'ar-

d'arme, anche a'professi non si concede il portar la Croce in petto, eccetto che per priuilegio particolare, il quale merita più tosto lo biasmo per la confusione, che ne suol nascere ne'trattamenti, i quali sono molto diuersi ne' Caualieri di giustizia di quello, che siano ne' capellani, e ne'seruenti d'arme, nè questo segno si suol'vsare da quelli, i quali non siano professori dell'ordine, per non esser stimati pazzi, e degni dell'irrisione; mà quando si desse il caso, se li può giuridicamente proibire per l'istesse ragioni, che si adducono di sotto parlando de' monaci, ò de' mendicanti.

L'altr'ordine di Chierici regolari non hà abito particolare, mà vsa il medesimo de i Chierici secolari, con qualche maggior modestia, & vmiltà, bensì che, ò sia nell'abito, ò nella barba, ò in altro modo, sono disposte le cose in maniera, che quantunque da tempo moderno le Religioni di quest'ordine siano notabilmente moltiplicate, e tutte vsano il medesimo modo di vestire, tuttauia si distinguono; mà se vn chierico secolare per vmiltà, e modestia vorrà vsare l'istessa forma di vestire, giuridicamente non se li potrà proibire, quando per l'vso del paese, ò per altre circostanze particolari ciò non sia per cagionare alcuno dell'inconuenienti, che di sotto si accennano; E da ciò nasce che quando qualche chierico regolare è promosso al Vescouato,

6

ouero al Cardinalato vſa l'iſteſs'abito de' chierici ſecolari, ilche non ſegue negli altri due ordini de'monaci, e de' mendicanti, ouero frati, conforme ſi dice nell'opere del Veſcouo, e del Cardinale; nè facilmente ſi diſtinguono i profeſſi da'nouizj, eccetto che nella Religione de' Miniſtri degl'infermi, perche i profeſſi portano nel petto, e nel mantello il ſegno d'vna croce di colore chiamato curiè, ouero tanè. Vi è però per lo più la diſtinzione degna di lode dell'abito de'chierici da quello de' conuerſi per poterſi contradiſtinguere.

La diuerſità dunque degli abiti con la priuatiua, ouero ſingolarità in ciaſcuna Religione ſi verifica negli altri due ordini ſudetti, monaſtico, e

7 mendicante, ouero frateſco, à tal ſegno, che ſi ritiene anche per quelli, i quali eſcono dalla Religione, perche diuentino Veſcoui, ò Cardinali; come nelle dette opere del Veſcouo, e del Cardinale ſi accenna; che però non ſolamente à'laici, & a'chierici ſecolari, mà eziandio a' Religioſi dell'iſteſs'ordine generico, anzi in vn'iſteſſa Religione diuiſa in diuerſe riforme, ò congregazioni ſi può giuridicamente proibire, conforme di propoſito di ciò ſi diſcorre nell'opere legali; A. doue ſe ne accennano le ragioni, e particolarmente quella che i Religioſi d'vna Religione più rilaſſata poſſano pregiudicare notabilmente all' altra Religione più riformata,

A. *Teatr. lib. 14. de' Regolari diſc. 21.*

quando il popolo non distingua bene i profes-
sori dell'vna, e dell'altra, conforme nelle dette
opere il curioso si potrà maggiormente sodis-
fare, perloche maggiormente, e fuora d'ogni
dubbio si può proibire quest'abito a'secolari, e
molto più quando si adoprasse in palchi, e spet-
tacoli, perche sarà delitto di sua natura puni-
bile.

E per il medesimo rispetto degno di molta lode
stimar si deue l'vso di quelle Religioni, nelle
quali è diuerso, e ben contradistinto l'abito di
8 chierici da quello de'laici, ouero conuersi, ben-
che siano vgualmente professi, perche essendo i
conuersi destinati alli seruizj bassi, e mecanici
de'monasterj, e de'conuenti, e tollerandosegli
perciò con maggior facilità l'andar soli, non ne
segue quel scandalo, che si concepisce quando
non si distinguano i chierici da i conuersi con
altre buone ragioni, per le quali questa contra-
distinzione stimar si deue degna di molta lode.

Ne'chierici secolari non si ritroua ne'Canoni, e ne'
Concilj antichi stabilita vna certa forma vni-
uersale di abito, mà solamente si dice, che la
9 veste de'chierici deue esser'vmile, e modesta, e
però nè molto breue, acciò non paiano laici, e
meno molto lunga, acciò non sia specie di to-
ga, la qual dinota dignità, & importa vna spe-
cie di lusso, ouero di pompa, onde in senso più
comune si stima, che fosse propriamente l'abi-
to,

to, che si dice à meza gamba. Da certo tempo moderno però l'abito de' chierici secolari è di color nero, quando non siano Prelati, ò Cardinali, e lungo fino a' piedi, che volgarmente si dice talare nelle Città, e ne' luoghi abitati, permettendosi l'abito corto à meza gamba, & almeno sopra al ginocchio in villa, & in campagna, ouero in viaggio, che però quantunque l'abito nero lungo sino a' piedi à forma di toga più propriamente secondo l'vso antico sia de' dottori, e professori, ouero de' costituiti in qualche dignità; Tuttauia in quei paesi, ne' quali quest'vso antico non si ritenga, conforme si ritiene in Roma, & in alcuni altri paesi, in modo che i dottori, & altri professori, ouero i Senatori, & altri vfficiali vsino comunemente vn'abito diuerso, si potrà giuridicamente proibire a' secolari questa toga, per la ragione più volte accennata, che lo scandalo è figlio dell'opinione, e questa è figlia della consuetudine, che però quando si vedesse vn togato secolare ammogliato andare con la moglie, e fare altri atti leciti a' secolari, e non a' chierici, potrebbe ciò cagionar scandalo, perche si stimarebbe chierico, che all'incontro in Roma non lo cagiona per la diuersa consuetudine, la quale deu'essere la regolatrice della materia, conforme nell'opere legali di proposito si discorre. B.

B. *Teatr. lib. 3. della giurisdiz. disc. 93.*

L'abito proprio, e particolare de' Religiosi, quando

ciano professi non si può lasciare, ò mutare di propria autorità, e facendosi, si dirà d'incorrer nell'apostasia, quando qualche giusta causa accidentale non lo scusi, e ciò procede anche quãdo il Religioso pretenda di non esser tale per la nullità della sua professione, che però non potrà, nè dourà esser inteso ad allegare la nullità, & ottenerne la canonizazione, se prima non reassume l'abito, e non ritorna ne'chiostri sotto l'vbbidienza de' Superiori, sottomettendosi anche al gastigo di questa temerità di sua natura punibile, quando, come si è detto, qualche giusta causa non scusi della temerità, la quale in questo proposito si considera, conforme anche di sopra si è accennato.

CA-

CAPITOLO XXI.

Compendiosa relazione delle Religioni del sesso maschile in particolare; E primieramente di quello di S. Basilio.

1 *DEl principio, ouero origine dello stato religioso.*

2 *Della ragione sopra l'ordine, che si tiene nel trattare delle Religioni in particolare.*

3 *Delli primi Istitutori delle Religioni, e di questa di S. Basilio parte attiua, e parte contemplatiua.*

4 *Del progresso di questa Religione, e della sua restaurazione nelle nostre parti.*

5 *Della sua antichità, e precedenza.*

6 *Ritiene il rito greco.*

7 *Del nome di Archimandrita.*

8 *Della Congregazione di Spagna.*

9 *Dell'abito, e particolarmente della cocolla.*

10 *Quelli Religiosi, li quali sono ordinati al rito latino, e celebrano in quella forma, non possono celebrare al rito greco.*

CAP. XXI.

N conformità di quel che si è accennato nel capitolo settimo, non è mia parte il fare Giudice sopra il principio, ouero sopra l'origine dell'ordine regolare del sesso maschile contradistinto dal clero secolare, mà che solamente si discorre con quel senso, il quale si stima più comune, lasciando sempre l'intiero suo luogo alla verità, alla quale non s'intende di pregiudicare, non essendo douere il togliere alli religiosi questa pia credulità, ò consolazione, che il loro stato abbia principio dalli medesimi Apostoli, mentre ciò nulla importa per la pratica del foro esteriore, alla quale l'opera presente viene drizzata, per qualche instruzione de' non professori.

Essendosi dunque nelli capitoli antecedenti discorso dello stato regolare in generale, e stimandosi opportuno di dar qualche saggio delle Religioni in particolare; Ancorche l'ordine della precedenza più volte accennata di sopra richiedesse il trattare primieramente de' Canonici, e Chierici regolari, come quelli, li quali per caminare con la gerarchia del clero secolare precedono tutti dell'ordine monastico, e mendicante nelle funzioni solenni, nelle quali si camini nell'abito ecclesiastico, il quale cagiona

quest'

quest'effetto; Nondimeno, stante che per gli altri rispetti, ò funzioni si camina con la sua antichità, la quale non và regolata dal tempo del primo fondatore, quando non vi sia stata la continuazione non interrotta, mà dal tempo della sua restaurazione, ò reassunzione approuata come cosa nuoua dalla Sede Apostolica, mẽtre conforme in molte Religioni di sotto si accenna, si danno i casi frequenti, che vn antichissimo istituto si sia interotto per molti secoli, e che dopoi per qualche seruo di Dio si sia rinuouato, ò restituito.

Quindi segue, che per sodisfare ad vna certa opinione più comune del popolo, si stima congruo il tenere l'ordine dell' antichità, cominciando da quelle Religioni, le quali, ancorche in progresso di tempo, abbiano in qualche parte mutato la forma di viuere; tuttauia hanno auuto la sua continuazione, si che non vi sia stata quella totale interrozione di spazio notabile, la quale si verifica in alcune; Con la già accennata protesta di non fermare alcuno stato pregiudiziale à chi si sia per quest' ordine, il quale si dourà riferire al caso, ouero alla commodità, lasciando nel rimanente intiero il suo luogo alla verità, così circa l'antichità, e precedenza, come ancora circa le prerogatiue, delle quali non si faccia menzione; Atteso che (conforme più volte si e detto) le mie parti non sono di

fare

fare l'esatto Cronista, mà solamente le parti di Giurista forense per dare qualche notizia generale a' non professori per il sudetto fine di qualche istruzione; Che però si tralascia di far mēzione de'Santi, de' Pontefici, de'Cardinali, de' Prelati, e degli vomini illustri, che ciascuna Religione abbia auuto, non conuenendo ciò all'opera, & al suo fine; Maggiormente che viuendo lodeuolmente tutti li Professori delle Religioni troppo innamorati delle prerogatiue della propria Religione, e della sua maggioranza, ò miglior forma sopra l'altre, per ciascuna non bastarebbero gli volumi, quando si volesse sodisfare al desiderio di tutti, si che sarebbe impossibile il non incorrere nell'indignazione della maggior parte, che però ciò si fà solamente per il sudetto fine, e non per altro. E se bene questa relazione da più anni è già impressa nell'opera del Dottor Volgare nel libro 14. sotto il titolo de'Regolari, tuttauia si repete in quest' opera per maggior comodità di quelli, i quali non habbiano l'altr'opera sudetta.

In primo luogo dunque suol essere situata per la più antica la Religione di San Basilio Magno;

3 Atteso che se bene il primo istitutore dello stato anacoretico si presuppone San Paolo primo eremita; E di quello dell'anacoretico alquanto più sociabile, & in forma di collegio, e che si dice monastico, si presuppone Sant'Antonio Ab-

bate,

bate, anche prima che per il battesimo di Costantino la Chiesa godesse la sua tranquillità, molto più ampliata dopoi che cessarono le tante persecuzioni de'gentili; Nondimeno questo fù vn'istituto anacoretico per la sola vita contemplatiua, senza participazione dell'attiua, e che nel progresso del tempo patì l'interruzione di quello stato collegiatiuo in forma di Religione formale, al quale si sono ridotte alcune Religioni sotto il nome di questi Santi, & ancora è incerto se facessero la solenne professione con i trè voti essenziali.

Il primo introduttore dunque di vna formale Religione, con la mistura dell'vna, e dell'altra vita, cioè la contemplatiua, anacoretica, e l'attiua all'vso de'Chierici secolari, & operarj nella Chiesa del Signore, per la salute de' popoli, fù nella Chiesa greca nel quarto secolo, il sudetto San Basilio, il quale seppe così ben accoppiare l'vna, e l'altra vita, che fece egualmente le parti di Vescouo, e di Predicatore, & operario per la salute del prossimo, & anche di monaco.

Hebbe questo istituto vna gran propagazione per tutte le parti orientali, si che diuenne vn seminario de'Patriarchi Costantinopolitani, Alesandrini, Antiocheni, e Gerosolimitani, & anche di Arciuescoui, e Vescoui, e di altri operarj di quella Chiesa.

Non resta totalmente chiaro nelle nostre istorie

del-

della Chiesa latina, se si stendesse in queste nostre parti occidentali, e non mancano degli argomenti per l'affermatiua, e particolarmente il testimonio di Santo Agostino, parlando de' monaci, che conobbe in Roma; Però, ò fusse per la solita scissura trà queste due Chiese, greca, e latina, ò pure per la diuersità de' dominij cagionata in queste parti occidentali per l'incorsione de' barbari, doppo la traslazione della sede imperiale fatta per Costantino in Grecia, ò per altro rispetto, non vi ebbe il progresso, sì che per qualche tempo l'Italia particolarmente ne fù scarsa; ma dopoi pigliò qualche luogo nelle sue estremità verso l'Africa, cioè nell'Isola della Sicilia, e nella Calabria, & in qualche altra parte della medesima Italia; Però in progresso di tempo, per non auere religiosi, li quali la reggessero, e per l'accidente dell' occupazione dell'Imperio orientale da Turchi, (il che diede maggior fomento allo scisma de' Greci,) fù quasi dismessa, ò almeno in tal maniera rilassata senza capo, e senza li soliti Prelati, che quasi trà Cattolici se n'era perduta la memoria; quale pare che cominciasse ad essere rinouata da vn certo nuouo istituto, il quale sotto la regola, e nome dell'istesso San Basilio, con titolo di riforma fù introdotto in Spagna nel secolo passato per vn certo Matteo della Fuente, approuato da Gregorio Decimo terzo, il quale

dopoi ridusse li monaci di questo ordine esistenti nell'Italia, e particolarmente nelli Regni dell'vna, e l'altra Sicilia di quà, e di là dal Faro, in vna congregazione sotto il suo Generale, & altri Offiziali, e Prelati da douersi eleggere nel Capitolo generale, il quale si douesse celebrare ogni sei anni, dandogli ancora vn Cardinale per Protettore, secondo l'vso più frequente dell'altre Religioni, sì che questa Religione fù ristaurata, e ridotta nella forma odierna in queste parti; Ma ciò non opera che sia restituzione totale di Religione gia intermessa, mentre nell'altre parti della Cristianità hà sempre auuto la sua continuazione, che però ciò non toglie la sua antichità.

E quindi nasce, che il suo Generale, per ragione dell'antichità della Religione, non solamente gode l'vso de' Pontificali, nella maniera che
5 godono li Generali dell'altre Congregazioni Benedettine, ma ancora occupa il luogo più degno sopra gli altri, si che nella capella pontificia occupa il primo luogo trà li Generali; E nelle publiche funzioni pontificie, e particolarmente nella solenne processione del Corpo di Cristo, si è visto andare à mano sinistra dell'vltimo Vescouo con mitra, e piuiale.

Professa quest'Ordine di ritenere l'istituto antico del rito greco in alcune cose, e particolarmente nella lingua, nella quale i Religiosi celebrano

la

6 la messa, e recitano i diuini vffitj, conforme si vede alla giornata vicino à Roma nell'insigne Abbazia di Grottaferrata, della quale però alcune poche rendite sono assegnate al mantenimento de'Religiosi, li quali iui viuono, spettando le altre molte ad vn Cardinale, al quale è solito che l'Abbazia si dia in comenda, nella maniera che la pratica insegna in molti altri Monasterj dell'istess'Ordine nella Sicilia, e nella Calabria, e particolarmente nell'insigne Arcimandritato di Messina; Attesoche in questa Reli-
7 gione, la maggior dignità non è di Abbate, mà di Arcimandrita, alla quale è subordinato l'Abbate, come vn Prelato inferiore; Quando però l'Arcimandrita sia professore dell'istess'Ordine, si che abbia la dignità in titolo, poiche quando si abbia in commenda, in tal caso l'Abbate è il Prelato, & il superiore de'monaci, independente dal commendatario; con la dependenza dal Generale, e dagli altri superiori della Religione.

Fù à questa congregazione annessa dall'istesso Gregorio Decimoterzo la sudetta nuoua congregazione riformata di Spagna, si che fosse sotto il medesimo Generale; Mà essendo poi
8 nate molte discordie, furono sotto Clemente Ottauo stabilite alcune regole, & ordinazioni per la sudetta riforma, si che tanto circa l'abito più ruuido, & vmile, quanto in molta altre co-

se

se, frà li Basiliani d'Italia,& i riformati di Spagna, si scorge quella differenza, che la pratica insegna in tante Religioni, trà l'antiche più larghe, e le moderne riformate; Bensì che il Generale vi ritiene tuttauia qualche superiorità, mentre per altro fanno il loro Capitolo generale, conforme fanno molte altre riforme, & al medesimo Generale soggiacciono le due prouincie non riformate, di Castiglia, e dell'Andalusia nella medesima Spagna.

Nell'età nostra, trà questi Basiliani, e li Benedettini di Spagna, è stata disputata nella Ruota Romana, & anche nella Sacra Congregazione de' 9 Riti molto acremente vna questione sopra l'abito, cioè sopra l'vso della cocolla, che li Benedettini pretendeuano spettare ad essi priuatiuamente, che però non la potessero vsare gli Basiliani, per la ragione accennata in occasione de' casi seguiti nel Teatro; e la Ruota fù di senso negatiuo à fauore de' Benedettini contro li Basiliani; Mà la Congregazione de' Riti non volle abbracciare quella opinione, mà diede la risoluzione in contrario à fauore de' Basiliani, confermata da Alessandro Settimo, conforme nel Teatro si accenna. A.

B. *Nel disc. 29. del lib. 3. della giurisd. nelli discor. 19. e 21. di questo titolo.*

Trà questi Basiliani d'Italia sogliono deputarsi alcuni Sacerdoti da celebrare le messe al rito latino, cioè che doue siano dodici monaci, se ne 10 deputano due, e doue meno, se ne deputa vno;

Ma

Mà questi così deputati hanno la proibizione di celebrare nel greco; Come all'incontro quelli, li quali secondo lo stile generale, celebrano nel greco, non possono celebrare nel latino; Bensì che questa proibizione é à tempo, e causatiua, cioè finche durá la deputazione, si che si dà il caso, che quello, il quale in vn monastero sia deputato per il rito latino, in vn'altro celebri nel greco, ouero all'iucontro.

Circa l'elezione del Generale, e sopra il modo del gouerno, e del Diffinitorio, ouero degli Assistenti si ordinano diuerse cose in vna Costituzione, ouero in vn Breue d'Innocenzo Decimo, nel quale in occórrenza si può vedere.

In Roma questa Religione non hà monastero, mà vn'ospizio vicino al Conuento delli Capuccini; Però nel suo distretto vicino Frascati, vi è il già accennato celebre monastero di Grottaferrata, il quale si stima il capo, & il metropolitico nella Chiesa latina, & in queste nostre parti occidentali; E questo monastero si suppone nullius con il Territorio separato, ancorche secōdo lo stato presente non vi sia popolo, e clero formale di qualche luogo abitato, siche la sudetta prerogatiua, ò giurisdizione gioua per quelli, li quali coltiuano la campagna, ò che per altra occasione dimorano in questo territorio.

CA-

CAPITOLO XXII.

Della Religione di San Benedetto in generale, cioè della ſua antica fondazione, & iſtituto; E della ſua diuiſione in più Religioni, ò Congregazioni.

1 *DElla fondazione della Religione di San Benedetto.*
2 *Di qual nabiltà parli la Scrittura Sacra.*
3 *Della medeſima fondazione, e ſuo modo.*
4 *Che ſia ſtata vn ſeminario di Pontefici, Cardinali, e Prelati.*
5 *Dell'abito antico, e che non erano Chierici.*
6 *In che modo anticamente ſi gouernaua.*
7 *Della difformità di viuere che ſegui in queſta Religione.*
8 *Delle preminenze de' ſuoi Abbati, e Prelati.*

V CAP.

CAP. XXII.

SSENDO già queste parti della nostra Europa occidentale, e particolarmente la nostra Italia, quasi inseluatichite, e rese barbare, così nelle lettere, come nel culto della cattolica religione, e nelle cose sagre, e ne'costumi ciuili, per la gran corruzione cagionata dalle tante incorsioni de' barbari, e infedeli, & eretici, e particolarmente di quelli della setta Arriana, la quale in quei primi tempi, che la religione cristiana acquistò la tranquillità, e la maggior propagazione, prese tanto gran vigore, che diede forse maggior trauaglio al cattolichismo, di quel che desse per auanti la persecuzione de'gentili.

In questa corrottela, vn buon spirito chiamato Benedetto, nato in Norcia per occasione, ò del dominio, ò di qualche magistrato grande di suo padre (mentre la Chiesa nella sua leggenda gli dà l'attributo di essere procreato da parenti nobili, ilche, secondo l'vso della Chiesa accennato nel Teatro nella materia delle preminenze, e nell'opere del Caualiere, particolarmente ne' tempi antichi, non conueniua se non à Signori del primo ordine de' Principi, ò de'Magnati); Come vn giglio in vna foresta tutta piena di spine, e di sterpi, preualendo in lui

lui l'amor diuino, e lo spirito della religione, per isfuggire i pericoli, che in secolo così corrotto pareuano ineuitabili, allettato forse dall'esempio de'Santi Padri anacoreti più antichi
3 accennati nel capitolo antecedente, in occasione di trattare della religione di San Basilio, ne' principj del sesto secolo della nostra salute, si ritirò in vn luogo aspro per boschi, e per montagne, discosto dalla Città di Roma quaranta miglia, chiamato Subiaco, dandosi alla vita anacoretica, e solitaria, finche dilatatasi la fama della sua santità, nella maniera che occorse à Sant' Antonio Abbate, cominciò ad auere il concorso de'seguaci, e de'discepoli, perilche fù iui fondato quel monastero di Subiaco, il quale più volte ristaurato, ancora oggidì è in piede; E doppo qualche tempo, per le cause assegnate nella sua sagra leggenda, se ne passò nel Monte Cassino vn poco più discosto da Roma, & iui fondò quell'insigne monastero, che parimente più volte distrutto, oggi è in piede così sontuoso, & in esso se ne morì; Essendosi anche in sua vita notabilmente molciplicato l'ordine da lui istituito, con la fondazione di molti monasterj in diuerse parti dell'Italia, e della Sicilia, & anche in altre parti di là dalli monti.

Mà essendosi in progresso di tempo merauigliosamente dilatato quest'ordine quasi per tutto

il Mondo cristiano, si che facessero à gara gl'Imperatori, e li Rè, e gli altri Principi à fondare, 4 & ad arricchire i monasterj; Occorse ancora (e di vantaggio) in questa religione l'istesso, che si è accennato nel capitolo antecedente di quella di San Basilio, cioè che diuenisse vn seminario, di Pontefici, di Cardinali, e di Arciuescoui, e Vescoui nella Chiesa latina, nella maniera che quella nella greca diuenne de'Patriarchi, e di altri Prelati; Onde per lo spazio di anni trecento in circa il Papato stette per lo più in soggetti di quest'ordine, trà i quali particolarmente fù San Gregorio Magno.

Vsauano i religiosi di quest'ordine, secondo vna opinione, l'abito tutto nero, in quel modo che 5 oggidì vsano quelli della Congregazione Cassinense, fondandosi questa opinione in alcuni canoni, & antichi scrittori, li quali li chiamano monaci neri; Et il loro istituto era non solo anacoretico, e solitario, attendendo alla vita contemplatiua, mà anche cenobitico, e clericale, per la vita attiua, in ragione speciale, mentre per altro ne'tempi antichi alli monaci era proibito il farsi chierici, si che stauano soggetti al paroco, conforme si è di sopra più volte accennato.

Non si gouernaua l'ordine à forma d'vniuersità, ò di republica, sotto vn Prelato generale, con la comunicazione de'monasterj, e con la muta-

zio-

zione delli religiosi, e delli Prelati, da vn luogo
6 all'altro, e con la celebrazione de' capitoli, ouero de' comizj generali, nella maniera che oggi praticano quasi tutte le religioni, particolarmente nell'Italia, mà ciascun monastero si gouernaua da se stesso independentemente dagli altri nella più volte accennata maniera, che di presente fanno li monasterj delle monache, & anche nella Germania, & in altre parti di là da' monti, tuttauia continuano in questo stile alcuni monasterj di quest'istess'ordine. A.

A. *Nel disc.* 28 *della giurisdiz. e nel disc.* 1. *e* 19. *di questo tit.*

Questa forma di gouerno cagionò vna gran difformità di vita trà li professori dell'istess' ordine, atteso che secondo le contingenze de' tem-
7 pi, e la gran mutazione dello stato delle cose, e particolarmente nell'Italia diuisa in tante fazioni, & in tante Signorie, e Principati, con diuersità così grande di leggi, e di costumi, alcuni monasterj si rilassarono in modo che bisognò supprimerli, ò riformarli, conforme particolarmente ne' canoni si legge la riforma del sudetto primo monastero di Subiaco, & in altri senza mutar l'abito, nè l'antico istituto; Mà in altri alcuni buoni religiosi, e serui di Dio cominciarono ad introdurui vna specie di riforma, con qualche mutazione, ò riformazione d'abito, e di regola, ò veramente che partendosi dalli monasterj rilassati si ritirassero in luoghi solitarj, e deserti all'antica vita anacoretica

del loro Patriarca, e fondatore San Benedetto, & auendo l'istesso seguito di discepoli, introdussero quelle nuoue religioni, ouero nuoue riforme, e congregazioni filiali, che in tanto numero abbiamo nella Chiesa cattolica; Come particolarmente sono; Li Cassinensi; Li Cistercienfi parimente diuisi in più riforme, ò congregazioni; Li Cluniacensi; Li Cartusiani; Gli Oliuetani; I Celestini; Quelli di Monte Vergine; Li Camaldolesi, anche diuisi in più congregazioni, e riforme; Li Vallombrosani; E li Siluestrini; Et anche in Spagna la congregazione, la quale si dice di San Benedetto di Vagliadolid, in Portogallo, & in Germania, quella, la quale si dice Bufeldense, e l'altra che si dice Eluetica, con altre diuerse, secondo la diuersità delle prouincie, e de' paesi: Però nella presente opera si discorre solamente di quelle congregazioni, le quali abbiamo nella nostra Italia, si che incidentemente si vanno enunciando quelle, le quali sono di là da' monti, essendo materia, la quale consiste più in fatto, che in discorso dell'intelletto.

Quest'ordine generalmente in tutte le Religioni, ò Congregazioni sudette, come stimate vna medesima, nelli fauori, e nelli priuilegj, gode la 8 preminenza che i suoi Abbati, e Prelati abbiano l'vso de' Pontificali, quando celebrano solennemente, con quelle dichiarazioni, ò modera-

razio-

razioni, delle quali si tratta nel Teatro in occasione de' casi seguiti. B.

Mà perche cagionarebbe confusione, il trattare sotto vn capitolo di tutte queste Congregazioni, ò Religioni filiali; Però si stima meglio il trattarne distintamente, ripetendo la solita protesta, che l'ordine non abbia da pregiudicare, nè stabilire luogo alcuno, non volendo io essere il decisore delle questioni auute nel Concilio di Trento, trà i Cassinensi, e Chiarauallensi, e simili, mà di lasciare il tutto nel suo essere, e di non dare quel che non spetti, nè togliere quel che spetti, nè in altro modo pregiudicare à chi si sia.

B. Nel disc. 31. della giurisd. e nel disc. 15. delle preeminenze.

CAPITOLO XXIII.

Della Congregazione Casinense, ouero della Beata Giustina di Padoua.

1 *Dell'origine, e fondazione di questa Congregazione.*

2 *Si loda che le Religioni si gouernino ad vso di Vniuersità, ò di Republica.*

3 *Delle prerogatiue di questa Congregatione.*

4 *Del suo Capitolo, ò dieta generale.*

5 *Del suo Presidente generale, e della distribuzione delle Prouincie:*

6 *Per quanto durino le Abbazie, e delle diuerse specie.*

7 *Delli gradi per essere Abbate.*

8 *Che non si possano dare delle regole certe & vniformi in tutte le religioni.*

9 *Del suo istituto circa la vita più contemplatiua che attiua.*

CAP.

CAP. XXIII.

ER la ragione accennata nel capitolo antecedente, che gouernandosi i monasterj di quest'ordine Benedittino singolarmente,
1 con independenza di vno dagl'altri, in progresso di tempo per le tante mutazioni de' dominij, e de'costumi, e per le infezzioni dell'eresie, e de' scismi nell' Europa, e particolarmente nella nostra Italia, nacque qualche rilassazione della disciplina regolare in alcuni monasterj, si che si scorgea vna differenza notabile di vita trà vn monasterio, e l'altro d'vn'istessa religione. Quindi seguì, che alcuni buoni religiosi di quest'istesso ordine antico, il quale à differenza di tante altre Congregazioni, ò Religioni filiali, si diceua de' Monaci negri, li quali dimorauano nel monastero della Beata Giustina di Padoua, e li quali si diceuano ancora de' Cluniacensi, doppo cessato lo scisma col Concilio di Costanza, nel secolo decimoquarto, introdussero vna specie di riforma, ouero di restituzione dell'antica disciplina; Et essendosi già
2 sperimentato nell'altre Religioni, che il vero modo di mantenere la disciplina regolare, fosse quella di gouernarsi ad vso di Republica, ouerò di V niuersità, coll'vnione, e corrispondenza de'monasterj sotto vn Prelato Generale, e con

la

la conuocazione del Capitolo; Però cercarono di allettare i religiosi degli altri monasterj dell'istesso ordine de' Monaci neri, ò Cluniacensi, e particolarmente li due più antichi, e li primi della fondazione di Subiaco, e di Monte Cassino, & anche quello di San Paolo di Roma, & altri, formando vna congregazione per l'Italia, la quale fù approuata, & arricchita di molti priuilegj da Eugenio Quarto, e successiuamente dopoi da altri Sommi Pontefici, pigliando il nome della congregazione dell'Vnità; e più volgarmente quella, della Beata Giustina di Padoua.

Mà stimando inconueniente il Pontefice Giulio Secondo, che il monastero di Monte Cassino si desse, come era solito, in commenda à Cardinali, ò Prelati secolari nella maniera che oggi insegna la pratica in molte Abbadie, e monasterj, lo restituì con piena ragione à questa Congregazione, ordinando, che per essere iui vissuto, e morto il Santo Fondatore, il quale indi propagò l'ordine, e procurò la fondazione di molti monasterj, douesse questo essere il capo della Congregazione, la quale da esso prendesse il nome, si che in auuenire fosse chiamata la Congregazione Cassinense, conforme l'odierna pratica insegna.

Che però possedendo questa Congregazione li sudetti antichi, & originarj monasteri di Monte

Caſſino, e di Subiaco, e l'altro antico, e celebre
3 di San Pauolo di Roma, e continuando più dell'altre Congregazioni l'abito tutto nero, nella forma antica, ouero à quella più adattata; Quindi ſegue, che venga più comunemente di fatto ſtimata la più antica, e la primaria Congregazione, e che forſe foſse l'iſteſsa religione fondata dal medeſimo Santo, perilche in alcuni atti gode di diuerſe prerogatiue maggiori; Bensì che in ciò non ſi può dare vna regola certa, e generale applicabile à tutti i caſi, mentre (conforme di ſopra ſi è accennato, e più frequentemente nel Teatro nel titolo delle preminenze) in queſta materia di prerogatiue, vna gran parte vi hà la conſuetudine.

Vſaua queſta Congregazione di radunarſi nel Capitolo generale, il quale ſi eſplica col nome di Dieta, ogni ſei meſi; Mà ſperimentandoſi, che
4 ciò riuſciſse di molto ſcomodo, e di ſpeſa grande, però hà mutato ſtile, e di preſente la Dieta, ouero il Capitolo ſi conuoca ogn'anno, quando nell'vno, e quando nell'altro monaſtero, ſecondo che ſi ſtima opportuno.

Il ſuo Generale, al quale ſi dà il nome di Preſidente, dura per anni due, mà non è di quella gran-
5 de, & aſſoluta autorità, che è nell'altre religioni, perche il gouerno ſi conſerua in potere di tutti gli Abbati, li quali à queſt'effetto ſi congregano così ſpeſso, non vſandoſi Prouinciali,

per

per gli angusti confini della religione, mentre non passa l'Italia, e le Isole aggiacenti; Bensì che per la bolla di Paolo Quinto, la Congregazione fù diuisa in sette Prouincie costituite dall'Italia, e dalle sudette Isole aggiacenti, con la distribuzione de'monasterj, e con la prefinizione del numero degli Abbati, & altri officiali in ciascuna nazione, ò prouincia, con altre cose nella sudetta bolla ordinate.

Anticamente l'Abbazie erano perpetue, mà di presente, secondo l'ordine generale delle prelature dell'altre religioni, sono temporali nel gouerno de'monasterj per vn certo termine prefisso di sei anni; Bensì che quelli, li quali arriuano ad essere Abbati attuali, quando non vi sia demerito, sogliono essere sempre Abbati, con la mutazione da vn monastero all'altro, secondo la distribuzione, che se ne fà nella Dieta, ò nel Capitolo generale; Essendoui ancora alcuni Abbati onorarj titolari, senza l'amministrazione attuale; mà nel rimanente sono veri Abbati, auendo ciascuno il titolo della propria Chiesa, e monastero, e godendo tutte le prerogatiue, e priuilegj degli altri Abbati attuali, à somiglianza de'Vesconi titolari.

6

Per giungere à questa dignità Abbaziale, si deue passare per molti gradi, si che veramente la Religione è gouernata con buone regole, quando queste non siano alterate dalle strade straordinarie

7

narie delle dispense, nelle quali si douerebbe caminare parcamente, e con molta circospezzione, perche sogliono scomporre il buon ordine, e togliere lo stimolo di caminare per la via del merito; imperciòche doppo molti anni di professione bisogna ottenere il grado del Decanato, e dopoi quello del Priorato, senza i quali, & altre cariche di Cellerario, ò simili, non si giunge alla dignità Abbaziale, con molte altre ordinazioni, sopra le quali (conforme generalmente si protesta per tutte l'altre Religioni) non si possono dare regole, ò proposizioni certe, per dipendere il tutto dagli stili

8 particolari, sopra l'osseruanza, ò l'interpretazione de' quali sogliono cadere le dispute, con la solita varietà delle opinioni, onde riuscirebbe troppo noiosa digressione il volere in ciascuna Religione trattare del tutto per minuto, bastandone vna così generale compendiosa notizia per i non Professori.

Hà questa Religione più della contemplatiua, che dell'attiua, secondo il suo primiero istituto, onde se bene questi Religiosi attendono ancora al-

9 le prediche, & alle confessioni, & agli altri esercizj della vita attiua, nondimeno non è con quella frequenza, e totale applicazione che vsano, ò professano particolarmente i Mendicanti; Et è vna vita, la quale à comparazione di alcune Religioni strette, viene stimata delle più co-

mode

mode che siano nello stato religioso, però più ritirata dalle Corti de' Principi, e dalle Curie; E pare, che questo sia vno stile quasi generale di tutte l'altre Congregazioni, ò Religioni monacali dipendenti da quest' Ordine di San Benedetto, con qualche differenza trà esse nel più, e nel meno circa questa parte della vita attiua, ò contemplatiua.

Hà questa Congregazione in Roma l'accennato monastero di San Paolo, & il sontuoso ospizio di San Calisto in Trasteuere, il quale supera molti monasteri, e conuenti, e quiui risiedono l'Abbate, e gl'altri Ministri del monastero di San Paolo ne' mesi estiui, & ordinariamente vi risiede il Procuratore Generale della Congregazione, & anche il Presidente Generale, quando dimora in Roma.

CAPITOLO XXIV.

Della Religione, ó Congregazione de' Cistercienſi.

1. *Dell'origine, e fondazione de' Ciſtercienſi.*
2. *E antico l'vſo di gouernarſi ad vſo di Vniuerſità, col Capitolo generale.*
3. *Della diminuzione patita.*
4. *Della ſua diuiſione in più Congregationi.*
5. *Della ſua riforma.*
6. *Delli loro Monaſterj in Roma.*
7. *Dell'vſo de' Pontificali, e de' Prelati.*

CAP. XXIV.

1 QVESTA Religione, ò Congregazione Ciſtercienſe, come filiale, ò dipendente dallo ſteſſo antico Ordine di San Benedetto, del quale ſi dicono eſſere tutte l'altre Congregazioni Benedittine, perche tutte riconoſcono per primo fondatore, e Patriarca il ſudetto Santo, fù iſtituita circa il fine dell'vndecimo ſecolo della noſtra ſalute da San Roberto nel monaſtero, il quale ſi dice di Ciſterzio in Francia donde preſe il nome, e dopoi fù molto illuſtrata da San Bernardo, il quale fù Ab-

Abbate di Chiaraualle in Francia.

Ebbe questa Congregazione vna mirabile propagazione in molte parti del Mondo, con la fondazione di molti cospicui monasterj, à segno che per loro occasione fù fatto il celebre decreto nel Concilio Lateranense sotto Innocenzo Terzo, registrato ne i decretali, sopra l'esenzioni de'Regolari dalle decime, conforme frequentemente si accenna nel Teatro nel titolo delle decime. E dall'istesso decreto conciliare appa-

2 risce, che fin' dall'ora questa Congregazio- ebbe in vso di gouernarsi ad vsanza di Repub- ca, ouero di Vniuersità, con la celebrazio- del Capitolo generale, conforme di presente si gouernano tutte le Religioni, particolarmente nella nostra Italia.

Patí nondimeno in progresso del tempo gli stessi trauagli, e decrementi, che patì l'istesso Ordi-

3 ne antico, si che molti monasterj di questa Congregazione di presente sono posseduti da altre Religioni, ò da'Collegj, e molti ne sono eretti in Priorati, ò in Baliaggi della Religione di Malta, in quell'istesso modo che è occorso nell'altro Ordine sudetto de'Monaci antichi, ouero de'Cassinensi, e de'Cluniacensi.

Hà patito ancora questa Religione la sua diuisione trà se stessa; Atteso che, anche quelli dell'isti-

4 tuto antico, costituiscono diuerse Congregazioni con diuersi Superiori, ò Vicarij generali, cele-

celebrando i Capitoli distinti, con diuersi statuti, e stili; Come particolarmente insegna la pratica nell'Italia, che costituisce vna congregazione, la quale si gouerna independentemente dal Generale, che per ordinario risiede nel monastero originale di Cisterzio in Francia, del quale è Abbate eletto dal Capitolo conuentuale del medesimo monastero.

Questa Congregazione d'Italia hà molti insigni monasterj principalmente nella Lombardia, doue particolarmẽte la rende riguardeuole l'auerui il monastero di S. Ambrogio di Milano, conforme se ne discorre nel Teatro, in occasione di trattare di vna questione di precedenza trà essi, e li Cassinensi. A.

Dall'istesso Ordine è vscito in tempi più moderni del secolo passato, vn'altra Congregazione riformata, la quale si dice di Santa Maria Fuliense, con vn'abito diuerso, mentre li Cistercienſi nelle funzioni publiche vsano l'istessa cocolla nera che vsano li Cassinensi, si che pare che non vi sia differenza, supponendosi questo l'abito proprio, ouero più vsato dal Santo fondatore; Però l'abito cotidiano, e domestico è diuerso, cioè che la veste è bianca, e lo scapolare col capuccio è nero; Et all'incontro, questi Cistercienſi reformati vsano l'abito tutto bianco in diuersa forma, & hanno ancora alcuni l'vso de' zoccoli, con l'istituto assai più stretto.

A. *Nel disc. 10. del titolo de' Regolari.*

In Roma li Cistercienſi antichi hanno più monaſterj, cioè quello di Santa Croce in Geruſalemme per i Lombardi, con vna caſa, ouero vn'oſpizio dentro di Roma per abitarui l'eſtate per riſpetto dell'aria; Quello de' SS. Vincenzo, & Anaſtaſio fuori di Roma, chiamato delle trè fontane per i Toſcani, ch'è quel monaſtero, al quale S.Bernardo fè deputare per Abbate quel diſcepolo, il quale dopoi diuenne Sommo Pontefice col nome d'Eugenio Terzo, al quale il medeſimo S.Bernardo indrizzò il ſuo Trattato de Conſideratione, con vn'altro oſpizio in Roma; E quello all'arco di Santo Vito vicino à Santa Maria maggiore per i Romani, & anneſſi.

E li Reformati hanno il monaſtero di San Bernardo à Termine, quello di Santa Pudenziana vicino à Santa Maria maggiore; E quello di San Sebaſtiano fuori delle mura.

Tutte queſte Congregazioni vſano di gouernarſi à forma d'Vniuerſità, ò di Republica, col ſuo Generale, ò Vicario Generale, e reſpettiuamente con li Prouinciali, e con celebrare ne' ſuoi tempi il Capitolo Generale, & i Capitoli Prouinciali; Et ancora gli Abbati, ò li Priori, ò Prelati reſpettiuamente hanno l'vſo de' pontificali, mà il tempo, il modo, e le altre circoſtanze ſono diuerſe; Onde ſarebbe molta digreſſione con qualche confuſione il volere riaſſumere il

tutto

tutto per minuto, essendo facile il saperlo da ciascuna Congregazione, e potendone bastare questa notizia generale.

CAPITOLO XXV.

Della Religione de' Cartusiani, volgarmente Certosini.

1 *Della fondazione.*
2 *Delli rigori di questa Religione.*
3 *Del suo Generale, elezione, e residenza.*
4 *Che sia Religione strettissima.*
5 *Per qual causa in questa Religione non si sentono molte dispute.*
6 *Doue sia il suo Monastero in Roma.*

CAP. XXV.

1 VESTA Religione de' Cartusiani fù fondata da San Brunone nel secolo vndecimo, in alcune montagne della Francia chiamate Cartusiane, dalle quali prese il nome, mà con qualche più stretta anacoretica vita di quel che importasse l'originario istituto dell'istesso comune Patriarca San Benedetto, ouero di Santo Antonio Abbate, ò

di San Basilio, mentre con vn gran rigore furo-
no aggiunti due precetti; Vno dell'astinenza
2 perpetua dall'vso della carne, osseruato con gran
esattezza, anche in caso d'infermità; E l'altro
più stretto, circa la perpetua clausura, accom-
pagnata da vna solitudine, con la proibizione
del commercio anche trà se stessi, eccetto li
giorni festiui, & altri conceduti dall'istituto,
perloche con qualche ragione li detti diuini vf-
fici in questa religione sono più lunghi, che nel-
l'altre religioni, si che si passa gran parte del
tempo in questo sagro trattenimento.

Il Generale di questa Religione si elegge, e risiede
sempre nella Francia in quel monastero, il qua-
le si dice la gran Certosa, come luogo della fon-
3 dazione, e tutti li monaster j volgarmente ven-
gono chiamati coll'isteso nome di Certose, es-
sendosi dilatata nell'Italia, nella Spagna, nella
Germania superiore, & inferiore, & in altre
parti, mentre à rispetto dell'Italia, in questa il
Santo fondatore, menò gran parte della vita, e
morì, cioè nel luogo chiamato Santo Stefano
del bosco in Calabria, nella di cui Certosa insi-
gne si conseruano le sue reliquie.

Viene questa Religione stimata delle più strette
che siano nella Chiesa cattolica, anche più di
quelle, le quali, nel vestire, e nel vitto siano più
4 strette, e rigorose, per il sudetto rispetto della
proibizione del commercio vmano, e di vna

per-

perpetua clausura, perilche li religiosi dell'altre Religioni possono passare à questa, come più stretta, mà essi non passano all'altre, come stimata di maggior strettezza.

Il Capitolo Generale si celebra sempre nella sudetta gran Certosa di Francia, doue parimente

5 risiede di continuo il Generale, il quale è amouibile, quando la Religione così voglia, mà per la pratica più frequente, quando non vi sia demerito, si suol confermare, e continuare à vita; E da ciò forse nasce, che non facilmente si sentono nella Curia Romana, e nelle sagre Congregazioni, di questa Religione, quelle frequenti dispute, che si sentono dell'altre Religioni, cira l'elezione de'Prouinciali, ò de'Generali, e per altre occorrenze.

In Roma hà il monastero nella Chiesa di Santa Maria degli Angeli nelle Terme, che volgarmente si dice à Termini; Et alli

6 Superiori Locali de'monasterj si dà il titolo di Priori.

CAPITOLO XXVI.

Della Religione, ouero Congregazione Oliuetana.

1 *Fondazione.*
2 *E' ristretta all'Italia, e come si celebri il Capitolo generale.*
3 *Distribuzione di Prouincie, e del turno circa l'elezione passiua.*

CAP. XXVI.

1 ER l'istessa ragione, e con li medesimi principij accennati di sopra nell'altre Congregazioni Benedettine, fù anche fondata questa Religione nel principio del secolo decimo quarto, nel monastero di monte Oliueto, vicino alla Città di Siena, da trè nobili della medesima Città, vno de' quali è Bernardo Tolomei, il quale auendo sempre goduto la prerogatiua di Beato, nel tempo che scriuo ne hà hauuto più espressa dichiarazione dalla Sede Apostolica, la quale gli hà decretato l'officio diuino, e la messa; Dal detto monastero però questa Congregazione hà preso il nome, riconoscendo per suo Patriarca istesso San Benedetto,

nedetto, mà vſa l'abito tutto bianco, e per conſeguenza oppoſto à quello che vſauano quelli antichi monaci, li quali aueano il nome de'neri.

E' riſtretta queſta Religione dentro l'Italia, e per conſeguenza non hà l'vſo di Capitoli, è de'Prelati Prouinciali, mà in ogni triennio celebra il Capitolo generale nel ſudetto ſuo metropolitico, & originale monaſtero di Monte Oliueto, nel quale ſi eleggono il Generale, il Vicario Generale, & alcuni Viſitatori; Et anche ſi fà la diſtribuzione dell'Abbadie in quel modo che ſi è detto de'Caſſinenſi.

2

Per togliere le diſſenzioni; Et acciò tutte le Prouincie, ò nazioni ſiano vgualmente ſodisfatte; La Congregazione è diſtribuita in ſei Prouincie, ouero parti, trà le quali è diſtribuita l'elezione paſſiua del Generale per turno, ſi che neceſſariamente quella deue cadere in vn religioſo di quella Prouincia, ſenza che ſi poſſa dare la continuazione, acciò ciaſcuna Prouincia ſia egualmente onorata; E dall'iſteſſa Prouincia ſi deue eleggere il ſucceſſore, il quale ſuppliſca il triennio, quando dentro di quello il caſo portaſse la morte del Generale; Et il Procurator Generale ſi elegge dal Diffinitorio, ſi che il Capitolo generale accõſente al mãdato di procura.

3

In Roma hà il monaſtero di Santa Maria Nuoua in Campo Vaccino, & i ſuoi Abbati hanno ancora l'vſo de'pontificali. A.

A. *Di queſta Religione ſi parla incidentemente nel diſc. 4. di queſto titolo.*

CAPITOLO XXVII.

Della Religione, ouero Congregazione de'Camaldolensi.

1 F*Ondazione.*
2 *Confini, e Capitolo generale.*
3 *Diuisione di riforme.*
4 *Diuisione delle riforme in più Congregazioni.*
5 *Religione de'Reformati più stretta de' Certosini.*

CAP. XXVII.

VESTA Religione, con la medesima dipendenza da quella di San Benedetto, che si riconosce per Patriarca, fù fondata circa il fine del secolo decimo, secondo vn'opinione, ouero circa il principio dell'vndecimo, secondo l'altra, da San Romualdo, probabilmente in quella forma rigorosa, & anacoretica, la quale si scorge di presente nelle sue Congregazioni riformate; Però in progresso di tempo si ridusse allo stato dell'altre Religioni, nell'auere monasterj nelle Città, e luoghi abitati, e menando vita più comoda, come in Roma si vede nel monastero di San Gregorio, tanto celebre per la commemorazione de'morti per tutta l'ottaua.

1

E' an-

E' anche questa Congregazione ristretta dentro i limiti dell'Italia, diuisa in alcune Prouincie, ò
2 Nazioni, coll'istess'vso accennato nel capitolo antecedente, trattando della Congregazione Oliuetana, cioè d'eleggere il Generale nel Capitolo, il quale si celebra ogni triennio, & i Diffinitori per giro, ouero per turno, acciò tutte le Nazioni siano onorate, conforme in occasione de' casi seguiti se ne discorre nel Teatro, A. E li suoi Abbati godono parimente l'vso de' pontificali, &c. vsano ancora l'abito tutto bianco.

A. *lib.* 14. *de' Regolari nel disc.* 3

Hà patito questa Religione, ò Congregazione quella diuisione, la quale si è accennata nelli
3 Cisterciensi, cioè di alcune riforme de' Camaldolesi, li quali à differenza di questi si chiamano Eremiti; Atteso che vsando il medesimo abito tutto bianco, che vsa l'antica Religione, differiscono nel panno molto più ruuido, e nell'vso della barba, che non vsa l'antica Religione, adoprando per i piedi i zoccoli, e menando vita eremitica; Appunto come si legge degli Anacoreti antichi della Tebaide, cioè che stanno tutti in vn ricinto sotto vn Superiore, si che conuengono ogni giorno in coro, e nella Chiesa a' diuini vffizj all'vso de' conuenti, ò monasterj claustrali, tuttauia à somiglianza de i Certosini, menano il resto della vita, come in vna specie di clausura perpetua in alcune casette vili frà loro disgiunte, con lo spazio di alcuni

passi,

passi, in modo che non vi sia il commercio; Come ancora sogliono viuere in luoghi lontani dall'abitato, e verso le selue, e luoghi ermi, secondo l'istesso vso degli anacoreti antichi, conforme si vede nell'Eremitorio vicino à Roma; nel territorio di Monte Porzio prossimo à Frascati.

Questa Riforma è diuisa in più Congregazioni; Atteso che vna si dice de'Camaldoli; E l'altra di Monte Corone, con altri nomi, ò specie che vi siano, nelche si lascia il suo luogo alla verità;

4 E se bene gli anni passati furono vnite, nondimeno bisognò separarle di nuouo, acciò ogn'vna si gouernasse da se independentemente con i proprj superiori. B.

B. Incidentemẽte nel disc. 5. di questo titolo.

Sono anche questi Riformati priui dell'vso della carne ad vsanza de i Certosini; Che però viene stimata vna Religione strettissima; Cadendo qualche questione, se sia più stretta di quella de'sudetti Certosini, e se questi possano fare il

5 passaggio alla presente, come più stretta, per la ragione che sia di maggior patimento nel viuere, nelche si lascia parimente il suo luogo alla verità, alla quale non s'intende pregiudicare. Et in Roma questi Camaldoli Eremiti hanno vna casa nella strada della Lungara; come ancora i Camaldoli dell'antico istituto, oltre l'accennato monastero di San Gregorio, hanno l'ospizio, con vna piccola Chiesa sotto il titolo

di

di San Romualdo trà la Chiesa di San Marco, e quella de' Santi Apostoli.

CAPITOLO XXVIII.

Della Religione, ouero Congregazione de' Celestini.

C A P. XXVIII.

Fu questa Religione, ò Congregazione, parimente sotto la regola di San Benedetto, e come suo Patriarca, verso il fine del secolo decimoterzo, fondata da S. Pietro chiamato di Morone dal luogo, nel quale menaua vn'asprissima, e molto esemplare vita eremitica; Cioè in quella parte delle più aspre montagne dell'Appennino, la quale si dice della Maiella, e del Morone nell'Abruzzo; Et essendo nata vna gran discordia trà Cardinali nell'elezione del Pontefice, si che vi fù vna lunga vacanza di anni due in circa della Sede Apo-

stoli-

ſtolicà, per la fama della ſua bontà fù eletto Sommo Pontefice, e ſi chiamò Celeſtino Quinto; E da ciò naſce, che queſta Religione da lui fondata, ſia chiamata de'Celeſtini; Mà eſsendo vn gran ſeruo di Dio, & vna perſona di ſanta ſimplicità, e conoſcendo quanto quella gran carica foſſe d'impedimento alla ſua già eletta vita contemplatiua, à capo di ſei meſi la rinunciò, onde queſta rinuncia diede occaſione à gli ſcrittori di mettere in carta diuerſe opinioni, come ſopra vna problematica queſtione, ſe l'azione foſſe degna di lode, ò di biaſimo, nella maniera che nel ſecolo paſſato fù diſcorſo della renunzia fatta dal grande Imperatore Carlo Quinto, dell'Imperio, e di tanti Regni; Però mentre la Chieſa hà aſcritto queſto ſeruo di Dio nel catalogo de'Santi, e lo venera come tale, ſi deue dire che foſſe coſa più toſto lodeuole.

Si è dilatata queſta Congregazione, oltre li confini dell'Italia, auendo monaſteri nella Francia,

2 e nella Germania, & in altre parti, laſciando il ſuo luogo alla verità, quali parti oltramontane connettano con queſta Congregazione d'Italia, e quali nò; ſupponendoſi certa la conneſſione di quelli della Francia.

Celebra il Capitolo generale ogni triennio, & in eſſo ſi fà l'elezione del Generale, di quattro Vi-

3 ſitatori Generali, e di altri tanti Diffinitori; E ſi fà la diſtribuzione delle Abbazie, eſſendo ſo-

lito

lito il Capitolo celebrarsi nel monastero di Sulmona, nel quale suole risiedere il Generale, come capo, e metropolitico della Religione,in riguardo del fondatore.

Di questa Religione particolarmente, in occasione de'casi seguiti, si discorre nel Teatro sopra il punto à qual monastero spettino, e s'acquistino le robbe de'Religiosi. A.

Et ancorche questa Congregazione, come Benedettina, sia dell'ordine monacale, per lo più principalmente applicato alla vita contemplatiua più tosto che all'attiua; Nondimeno partecipa molto della vita attiua, applicãdo li suoi professori particolarmente alle prediche,& allo studio delle sagre lettere scolastiche, e morali.

A. *lib.14. tit. de' Regol. disc.* 57.

4

Vsano l'abito simile à quello delli Cisterciensi, cioè in coro, in alcuni tempi, e nelle funzioni solenni la tunica, ouero la cuculla tutta nera; E l'abito priuato, ouero domestico, è la veste bianca con lo scapolare, e capuccio nero. Et in Roma hanno il monastero in Sant'Eusebio vicino alla Basilica di S. Maria Maggiore, & vn Collegio alla ripa del fiume verso il Vaticano,in quel luogo, il quale si dice l'Orso, nel quale vi è lo studio della Teologia Scolastica, e vi risiede il Procurator Generale; E li suoi Abbati hanno ancora l'vso de'pontificali.

CAPITOLO XXIX.

Della Religione, ò Congregazione Guglielmina, ouero di Monte Vergine.

1 F *Ondazione.*
2 *Capitolo generale, e Prelati.*
3 *Differenza d' Abbati, e delli Priori, e di altre cose.*
4 *Caso occorso al Fondatore, & effetto buono, che ne nacque.*

C A P. XXIX.

REDONO alcuni, che quel Guglielmo chiamato Santo, il quale fondò questa religione nel Mõte Virgiliano, oggi chiamato Mõte Vergine, circa il principio del 1 secolo duodecimo, fosse San Guglielmo Duca d'Aquitania; Mà ció contiene vn'equiuoco, mentre questo è vn'altro Guglielmo Vercellense, il quale fù capellano del Re Ruggiero primo Normando, atteso che l'altro fù fondatore degli Eremiti di S. Agostino.
Riconosce anche questa Religione per suo Patriarca S. Benedetto, & é vna delle Congrega-

zio-

zioni Benedettine; Vsa però l'abito tutto bianco, & hà qualche partecipazione della vita attiua nel predicare, & anche nel confessare, conforme si è detto delli Celestini, e di alcun'altri.

Parimente è vna Religione ristretta dentro l'Italia, anzi dentro alcune Prouincie aggiacenti al sudetto Monte, e particolarmente nella Prouincia del Principato citra, doue è il monastero principale nel sudetto Monte, il quale volgarmente si chiama Monte Vergine, vicino la Città d'Auellino, doue, & in alcuni aggiacenti Castelli l'Abbate Generale si suppone Ordinario col territorio separato, che si dice nullius; E ven'è vn'altro principale sotto l'inuocazione dell'istesso S.Guglielmo fondatore, del quale iui si conseruano le reliquie, parimente nullius con la giurisdizione ordinaria.

Celebra il Capitolo Generale ogni triennio, nel quale si eleggono il Generale, & il Procuratore
2 Generale, e gli altri vfficiali, e si fà la distribuzione dell'Abbazie, e de'Monasterj principali, mentre negli altri inferiori, la Prelatura hà solamente il titolo di Priore, & è di molto minore qualità, così circa la remozione dentro il
3 triennio, che non si dà nelle Abbazie, come ancora circa il non godere molte prerogatiue, che godono gli Abbati; E così di questi Priorati, come anche dell'obligo del Generale, e degli altri Abbati di render conto dell'ammini-

stra-

ſtrazione nel proſſimo Capitolo, ſi diſcorre in occaſione de' caſi ſeguiti nel Teatro, A. Non auendo l'vſo de'Prouinciali.

A. detto tit. de' Regolari nel diſcorſo 54.

In Roma hà il monaſtero à Santa Agata de' Monti; e li ſuoi Abbati hanno parimente l'vſo de' pontificali.

Per vna antica, e coſtante tradizione, la quale corre nella Città di Venoſa, comprouata dalle Croniche dell'iſteſſa Religione, vi è vna pia credenza, che volendo il ſudetto Rè Ruggiero far proua della bontà dell'accennato Guglielmo ſuo capellano, lo faceſſe in Salerno tentare da vna donna impudica di molta bellezza chiamata Agneſe natiua della ſudetta Città, mà che il Santo ſi coricaſſe ignudo ſopra il fuoco, inuitandola à voler iui ſeco dormire, perilche quella ſi compunſe, e ſi diede ad vna vita molto ritirata, e ſpitituale nella ſua patria, nella quale fondò vn monaſtero di monache fuori della Città, in quella Chieſa di molta diuozione, la quale ſi dice di Santa Maria della Scala, oue morì con opinione di ſantità; E di preſente ſotto l'iſteſſa inuocazione, dentro la Città, continua il monaſtero delle monache, il quale hà il dominio, e l'amminiſtrazione della detta Chieſa, vicino la quale ſi vedono ancora alcune reliquie di vn'antichiſſima fabrica, la quale per tradizione ſi ſuppone che foſſe di quel famoſo tempio di Venere, che ſecondo vna opinione

forſe

forse più comune, e più probabile diede il nome all'antica Città; E che però secondo l'vso comune molto lodeuole de' Cristiani iui si fabricasse l'accennata Chiesa in onore della Beata Vergine, per distogliere il popolo dall' antiche feste in quel luogo.

CAPITOLO XXX.

Della Religione, ouero Congregazione Vallombrosana, ouero di S. Gio. Gualberto; E della Silueſtrina; E di alcun'altre Religioni Monacali.

1 *DEll'origine della Vallombroſana, e della Silueſtrina.*

2 *Della loro vnione, e diſcioglimento loro, e ſe la Vallombroſana ſia diuerſa da quella di San Gio: Gualberto.*

3 *Del modo del gouerno.*

4 *Doue abbiano li Monaſterj in Roma.*

5 *Di alcun'altre Religioni, cioè di S. Paolo primo Eremita, de' Premoſtratenſi, & altri.*

CAP. XXX.

SONO queſte due Congregazioni Benedittine, diſtinte con diuerſi principij, ò fondazioni; Atteſo che la prima ebbe la ſua origine nell'vndecimo ſecolo da San Giouanni Gualberto religioſo dell'ordine Benedettino Cluniacenſe nel monaſtero poſto in vn [1] luogo, il quale ſi dice Valle ombroſa in Toſcana, che però fù detta Vallombroſana. E l'altra de'

de'Siluestrini, fù fondata nell'Eremo di S.Benedetto di Montefano, circa il principio del decimo terzo secolo da S. Siluestro d'Osimo, il quale si suppone che prima fosse religioso della detta Congregazione Vallombrosana, che però prese la denominazione dal nome del Fondatore, mà sotto diuerso istituto coll'istessa dependenza dalla medesima regola di San Benedetto, il quale da tutte due parimente vien riconosciuto per il Patriarca.

Cade il dubbio, se la Vallombrosana, e quella di San Gualberto costituiscano vna sola congregazione, ouero siano due vnite assieme; E sopra ciò si scorge qualche varietà di opinioni, mentre vn grande argomento della diuersità, pare che si caui dalla moderna pratica della Sede Apostolica, nell'vnione che seguì nell'età nostra sotto Alessandro Settimo, delli Vallombrosani, e Siluestrini, posciache fù stabilito, che il circolo, ouero il turno per le Prelature, fosse distribuito in trè triennij, in ciascuno de'quali, qualsiuoglia Congregazione douesse auere il suo luogo, cioè; Vno alla Vallombrosana; L'altro à quella di San Giouanni Gualberto; E l'altro alla Siluestrina; E se bene questa vnione ebbe molto poca durazione, mentre conuenne disciorgliela, conforme nel Teatro più distintamente se ne discorre; A. Nondimeno da ciò si caua per alcuni l'argomento di questa duplicità;

A. *Nel disc.5. di questo titolo de' Regolari.*

 Però

Però vn'altra opinione, la quale si stima più vera, tiene che sia vna sola, e che questa duplicazione delle cariche, nascesse, ò dal maggior numero de' soggetti, e delle prelature, ouero da vna certa distribuzione seguita trà alcune nazioni della medesima.

L'vna, e l'altra, cioè la Vallombrosana, e la Siluestrina non passano li confini dell'Italia, & vsano l'istesso stile dell'altre congregazioni di sopra accennate, di conuocare il loro Capitolo generale, nel quale si eleggano il Generale, & alcuni Diffinitori, con questa differenza, che li Vallombrosani lo celebrano ogni quadriennio, e li Siluestrini ogni triennio; E li Vallombrosani hanno l'vso de' Vicarj di trè prouincie, cioè Romana, Romagna, e Lombardia; Et ancora si fanno le distribuzioni dell'Abbazie, auendo gli Abbati l'vso de' pontificali per il priuilegio generale dell'ordine di San Benedetto communicatogli.

3

4

La Vallombrosana in Roma hà il monastero in Santa Prassede vicino Santa Maria Maggiore; E la Siluestrina, hà il Monastero nella Chiesa di S. Stefano del Cacco.

Vi sono anche altre Religioni, ò Congregazioni monacali, delle quali però si hà poco vso nell'Italia, si che se ne hà qualche cognizione nella Corte di Roma in occasione di alcuni ospizj della residenza de' Procuratori, ò altri ministri, oue-

5

ouero, in occasioni di liti; Come per esempio sono i Premostratensi fondati da San Norberto; Quelli di San Geronimo, li quali stanno nello Scuriale di Spagna, doue hanno molti monasterj; Quelli di San Paolo primo Eremita, & altri simili; Mentre di quelli della Religio-di Santo Antonio Abbate; per vsare l'istesso abito de'Preti secolari, si che da essi non si distinguono, se non con il segno del Tau, che portano di color turchino in vna parte del petto, e del mantello se ne parla nel capitolo 49. sotto l'ordine de'Chierici Regolari della Congregazione di S. Geronimo di Lombardia, e dell'altra del B. Pietro di Pisa si parla di sotto nel capitolo 45.

CAPITOLO XXXI.

Della Religione ouero dell'Ordine di S. Agostino in generale, e delle sue diuerse diuisioni; E particolarmente delli Canonici Regolari.

1 *DEl tempo nel quale S. Agostino introdusse ne' Chierici il modo di viuere da Religiosi.*

2 *Se la sua regola fosse nuoua, ò rinouazione dell'antiche.*

3 *Per qual causa non si dia à questa il primo luogo auanti quella di S. Benedetto.*

4 *Della ragione della precedenza de' Canonici Regolari Lateranensi sopra li Monaci.*

5 *Di alcuni Canonici Regolari soppressi.*

6 *Di trè sorti di Canonici Regolari, e particolarmente di quelli delle Chiese Catedrali, e metropolitane.*

7 *Dell'istessi Canonici Regolari delle sudette Chiese particolari.*

8 *Della Congregazione delli Canonici Regolari Lateranensi.*

9 *Del tempo, che fù restituita, e del modo del suo gouerno.*

10 *Del-*

CAP. XXXI.

Asciando il suo luogo alla verità, se in Milano, mentre S. Agostino era appresso Sant'Ambrosio, doppo la sua conuersione, come alcuni vogliono; O pure in Africa, 1 essendo già Vescouo, secondo l'altra opinione più probabile, & approuata dalla Chiesa nella leggenda di questo Santo, registrata nel Breuiario; Certa cosa è, che questo gran Santo Patriarca, accompagnando le parti di Vescouo à quelle di Religioso, & imitando San Basilio, visse collegialmente con i suoi chierici, e discepoli, sotto vna regola da esso ordinata à forma di regolare.

Come ancora, tralasciando à i suoi Giudici la decisione dell'altra questione, se ciò importasse vna nuoua introduzione, ò veramenre che fusse vna restituzione di quel primiero stato reli- 2 gioso, il quale si presuppone che sia originato, & osseruato dagli Apostoli, e dalli primi discepoli di Cristo; Nel che, conforme già di sopra

si è detto, si lascia il suo luogo alla verità, non essendo douere di priuare i professori della vita religiosa di questa pia opinione, la quale li cagiona vna spirituale consolazione; Non si dubita, che questo Seruo di Dio, nel quale in sommo grado fecero à gara la santità, e la dottrina, trà il fine del quarto, & il principio del quinto secolo, ordinasse la sua regola per quelli dell'vno, e dell'altro sesso, li quali volessero viuere religiosamente segregati dal secolo, conforme ancora di essa si parla di sotto nel capitolo 32.

Onde quando si douesse caminare con l'ordine dell'antichità, à questa Religione più che à quella di San Benedetto sarebbe douuto il primo

3 luogo nella Chiesa latina; Però ciò non ostante (conforme anche di sopra si è accennato), di fatto il primo luogo nella gerarchia del clero regolare monastico communemente si dà all'altra religione sudetta di San Benedetto, per la già accennata ragione, che se bene quest' ordine di Sant'Agostino è stato più antico, tuttauia almeno nella nostra Italia, & in altre parti dell'Europa occidentale non ebbe la continuazione, mà in diuersi tempi, & in diuerse forme fù restituito in alcune Chiese catedrali, ò metropolitane particolari, onde li suoi professori, ancorche fossero veri regolari, nondimeno faceuano figura più tosto di chierici secolari, che di mo-

4 naci, mentre, conforme altre volte si è detto,

al

al monacismo era più tosto proibito il prendere il chiericato, & il seruire in diuini; E di fatto conforme si è detto di sopra trattando delle precedenze, gli odierni Canonici regolari, ancorche ne'luoghi siano di più moderna fondazione, tuttauia precedono li più antichi monaci, e mendicanti; Per la ragione, che caminano più tosto sotto l'ordine, ò la gerarchia del clero secolare, si che gli altri Canonici di San Saluatore non godono questa prerogatiua, benche siano anche dell'ordine de'Canonici, per la forma dell'abito più monacale, che clericale, che però, se bene questi Canonici Lateranensi à gli altri effetti sono veri regolari, tuttauia nelle funzioni ecclesiastiche caminano con il clero secolare, e si annouerano in quella gerarchia; Non escludendo le altre loro ragioni dell'antichità, le quali si lasciano salue al suo luogo, tali quali siano.

E stante la soppressione seguita sotto Clemente Nono, di quei Canonici regolari, li quali si diceuano di San Giorgio in Alaga; Et anche l'al-

5 tra sotto Alessandro Settimo, di quei Canonici regolari, li quali si diceuano Cruciferi, vsando gli vni, e gli altri l'abito di quel colore pauonazzo, che vsano li Vescoui, e gli altri Prelati; Però, discorrendo secondo lo stato presente; Trè sorti di Canonici regolari abbiamo; Vna di

6 quelli, i quali sono attualmente Canonici delle

le catedrali, ò delle metropolitane, ò delle collegiate, in quel modo, che secondo la pratica comune dell'Italia, sono li Canonici delle sudette Chiese del clero secolare, mà che viuono da regolari sotto la regola di Sant'Agostino, facendo la formal professione, mà vsando l'istesso abito de' chierici secolari, & in alcune parti secondo i diuersi stili, portando qualche segno che li contradistingue; E di questa sorte di Canonici, anticamente era molto frequente l'vso nelle Chiese catedrali, e metropolitane anche nell'Italia, e particolarmente nella Basilica di San Giouanni Laterano, da quali deriua il nome di questa Congregazione de' Canonici Lateranensi.

Mà conoscendosi per la mutazione de' tempi, e de'costumi, che quest'vso non fosse spediente,
7 quindi seguì à poco à poco che cominciasse l'vso delle secolarizazioni delle chiese, onde si può dire che sia dismesso quasi affatto l'vso de' regolari; E l'istesso và seguendo nella Spagna, doue tal vso era quasi generale in tutte le Chiese catedrali, e metropolitane; Mà trà il fine del secolo passato, & il principio del corrente ne è seguita la secolarizazione d'vna gran parte; E per il senso forse più comune vien stimata cosa lodeuole, non stando bene che quelli del clero regolare viuano fuori de'chiostri, perche deuono viuere ne'chiostri, e sotto quel gouerno, il

quale

quale più volte si è accennato, che sia il più opportuno, cioè che in forma d'vniuersità viuano sotto vn Prelato Generale, & altri superiori, con la mutazione de'religiosi da luogo à luogo; Che peró quando questa forma di gouerno cessi, in maniera che si tratti di persone ecclesiastiche, le quali debbano menare sempre la vita loro in vn luogo, in tal caso viene stimato più spediente, che viuano nello stato di chierici secolari, atteso che qualche disordine, ò fragilità, ò maggior licenza di viuere, cagiona scandalo minore in questo stato, che in quello.

Contradistinto dalli sudetti Canonici regolari di ciascuna Chiesa catedrale, ò metropolitana, con diuerso modo di viuere, si stima questo, il quale si dice della Congregazione Lateranense, come originata, e deriuante dall'accennati Canonici Regolari della Basilica di S. Giouanni Laterano, la quale si gouerna ad vso di republica, ouero d'vniuersità col Capitolo, e col Prelato Generale, e con gli altri vfficiali, con le mutazioni de' religiosi da luogo à luogo, perilche questi Canonici nell'altre cose caminano col clero regolare, ancorche per la ragione dell'abito che vsano, cioè del rocchetto scoperto sopra la veste bianca, e della berretta da prete, nelle publiche processioni, e nell'altre funzioni, conforme di sopra si è accennato, siano stimati più tosto del clero secolare, si che abbiano la

8

pre-

precedenza ſopra tutti li regolari, non eſcludẽdo perciò, conforme di ſopra ſi dice, le altre loro ragioni.

Queſta Congregazione, per la ragione già di ſopra accennata, ſi dice Lateranenſe, perche deriua da quei Canonici, li quali per molti ſecoli viſſero nella Baſilica di S. Giouanni Laterano; Mà eſſendo vſciti dalla ſudetta Chieſa conceduta a'Canonici, e Chierici ſecolari nella maniera, ch'è di preſente, e non auendo forſe certo luogo, ò forma di gouerno vniforme, quindi ſeguì, che verſo il fine del ſecolo decimoquarto, nel monaſtero di S.Maria di Frigionaia vicino la Città di Lucca fù ridotta à queſta forma di congregazione, ouero di republica, per eſſerſi anche dilatata in altre parti dell'Italia; E queſta congregazione celebra il ſuo Capitolo generale ogni triennio, nel quale ſi eleggono, il Generale, il Procuratore generale, & i Viſitatori, e ſi fanno le diſtribuzioni dell' Abbadie, con vn cert'ordine di turno trà le nazioni accennate nel Teatro; A.Et in Roma hà il monaſtero nella Chieſa chiamata della Pace, e gli Abbati hanno anche l'vſo de'pontificali.

A.lib.14.de' Regolari nel diſc.3 & 4.

L'altra congregazione è quella de' Canonici regolari di San Saluatore, li quali in Roma hanno i monaſterj, in S.Pietro in Vincola, in S. Agneſe, & in S.Lorenzo fuori delle mura, e ſi gouerna nell'iſteſſa maniera; che ſi è detto dell'altra

Con-

Congregazione Lateranense; Mà perche sopra il rocchetto vsano lo scapolare di lana anche bianca com'è la veste, e di più nelle processioni, e nell'altre publiche funzioni portano vna certa cappa di lana con capuccio, come vna specie di cocolla, la quale cuopre il rocchetto, e la veste interiore di color nero; Quindi segue che sia sotto qualche dubbio, se vengano più tosto riputati del clero regolare, e che facciano figura più di monaci, che di chierici, e per conseguenza che non godano quella precedenza, che godono li sudetti Lateranensi, mà che occupino il luogo trà li regolari secondo l'ordine dell'antichità della fondazione del monastero nel luogo, conforme si accenna nel Teatro nella materia delle preminenze; B. Parimente accennando ciò in forma di discorso, e per quel che di presente si osserui di fatto, senza pregiudizio alcuno delle ragioni de' sudetti Canonici, lasciando sempre à rispetto di tutti, l'intiero suo luogo alla verità, conforme tante volte si è protestato.

B. lib. 3. delle preminenze nel disc. 24.

Questa Congregazione fù fondata, ouero restaurata nel principio del secolo duodecimo, e prese il nome dalla Chiesa di San Saluatore di Bologna, alla quale si trasferirono nel secolo decimoquarto, e fù ridotta alla presente forma sotto Martino Quinto, verso il principio del secolo decimoquinto; E nelle distribuzioni delle sue Prelature, & Abbazie osseruano vn cert'ordine

11

dine

dine di nazioni, ò patrie, accennato nel Teatro. In queste due Congregazioni de' Canonici regolari cade vna questione, se siano capaci, ò nò de' beneficj secolari, e particolarmente de' curati, conforme si è accennato ancora nella materia beneficiale; Però di ciò si discorre ancora nel Teatro, doue si può vedere. C.

C. *Nel disc.14. e 56. della preminenza nel libro 3. e nel disc. 36. di questo tit.*

Dalla medesima originaria regola di Sant'Agostino, come da vna scaturigine, in diuersi tempi, 12 sono nate molte Religioni; così mendicanti, come militari, delle quali di sotto si và discorrendo; E particolarmente quella degli Eremiti, la quale oggi si dice di S. Agostino, ouero degli Agostiniani, de' quali si parla nel capitolo 38.

CA-

CAPITOLO XXXII.

Dell'Ordine de'Mendicanti in generale; E primieramente della Religione di San Domenico, la quale si dice l'Ordine de' Predicatori.

1 *FIn' ora delli Monaci, ora de' Mendicanti.*

2 *Dell'introduzione de' Mendicanti.*

3 *Le Religioni di S. Domenico, e S. Francesco furono coetanee.*

4 *Come si debba regolare l'antichità della Religione.*

5 *Del diuerso modo della loro origine, ò introduzione.*

6 *Della relassazione della mendicità vera per causa migliore de' studj.*

7 *Della distinzione delli Mendicanti per verità, e per priuilegio.*

8 *Dell'istituto della Religione di S. Domenico.*

9 *Si conserua nella sua vnità senza diuisione.*

10 *Il Generale è perpetuo, e delle sue prerogatiue.*

11 *Si camina per elezione delli Superiori locali, mà vi bisogna la conferma del Generale.*

12 *Se sia spediente la suprema podestà di questo Generale.*

Delli

CAP. XXXII.

1 NELLE Religioni, delle quali sin' qui di sopra si è parlato, e nell'altre simili, delle quali non se ne hà l'vso, e la cognizione nella nostra Italia, ò pure che ve ne sia qualche picciola notizia; consiste il primo genere del clero regolare, cioè l'ordine monastico, che però conuiene passare all'altro genere, ouero ordine de' mendicanti.

Ebbe l'introduzione quest' ordine de' mendicanti nella Chiesa Cattolica, in questa Religione, e nel-

nell'altra di San Francesco, chiamata de'Mino-
2 ri, come coetanee, per essere stati nel medesi-
mo tempo questi due Santi Patriarchi, trà loro
molto congiunti in amoreuolezza, e fratellan-
za spirituale, con quel famoso detto, che quan-
do stessero vniti assieme, niuno auuersario vi
aurebbe possuto preualere, mà questa Religio-
ne di San Domenico fù anteriore nella con-
ferma Apostolica. Et ancora perche tutti due
questi Santi furono visti dal medesimo Ponte-
3 fice sostenere la Chiesa Lateranense, la quale
minacciaua il pricipizio, il che misteriosamen-
te significaua il seruizio, che la Chiesa doueua
riceuere dalle loro Religioni, circa le quali si
scorge qualche poca varietà di tempi nell'ap-
prouazione, ouero nella conferma Apostoli-
ca, dalla quale (conforme di sopra si è accen-
4 nato in occasione di trattare delle precedenze)
và regolata l'antichità delli religiosi in generale,
ancorche in quella de' luoghi particolari, nelle
processioni, e nell'altre funzioni ecclesiastiche,
si pretenda che si debba regolare dall'antichità
della fondazione del monastero, ò conuento,
e la Religione pretende il contrario, nel che si
lascia il suo luogo alla verità; Che però, se bene
alcune Religioni, prendendo l'origine dall'isti-
tuto, sono più antiche; nondimeno si stimano
più moderne, e posteriori, per questo rispetto
dell'approuazione Apostolica; E queste due

 furo-

furono approuate dalla Sede Apostolica nel principio del secolo decimoterzo, prima delle altre mendicanti.

Caminarono queste due Religioni nella loro origine, ò fondazione per diuerse strade; impercioche questa di S. Domenico s'incaminò principalmente per la strada attiua, & accessoriamente per la contemplatiua; Et all'incontro l'altra di S. Francesco principalmente per la contemplatiua, & accessoriamente per l'attiua, conforme di sotto si và distinguendo; Però tutte due con vn'istituto vniforme di pouertà, e di procurarsi il vitto con la cotidiana mendicità, dal che nacque il nome de' mendicanti, à differenza dell'ordine monastico, il quale acciò non auesse diuersiuo alcuno dalla vita contemplatiua per procurarsi il vitto, ebbe per istituto di viuere d'entrate.

5

Mà perche in progresso di tempo, la sperienza insegnò, che queste Religioni, e le altre de' mendicanti, delle quali di sotto si parla, fossero più profitteuoli alla Chiesa, & alla religione cattolica, con lo studio delle sagre lettere, e con la predicazione, e con l'amministrazione de' Sacramenti; Et ancora con le dispute contro gli eretici, e gli scismatici; nè volontieri s'accoppiano, la necessità di procacciarsi il vitto con la mendicità, e con il viuere de' tozzi, e l'applicare à gli studj così alti, e sostenere le gran fatiche

6

tiche

tiche che portano le dispute, e le prediche; 8 Quindi la medesima Sede Apostolica, con suoi priuilegj, cominciò à moderare l'austerità del primiero istituto, abilitandoli à possedere beni stabili, & à viuere d'entrate, all'vso monastico; Che però il nome de'mendicanti gli restò come reliquie dello stato antico, e più tosto per vna specie di priuilegio, che per verità naturale.

E da ciò nacque la distinzione altre volte di sopra accennata, trà li mendicanti per verità, e li 7 mendicanti per priuilegio, e di questa seconda specie sono generalmente oggi tutte le religioni, per la regola generale, la quale prudentemente, per togliere tutti i dubbj, e le dispute, fù stabilita dal Concilio di Trento, il quale n'eccettuò due Religioni solamente, cioè quella de' Minori Osseruanti, e l'altra de'Capuccini; Onde quella specie di mendicità vera, ò per dir meglio mista, la quale si scorge in alcune religioni, come per esempio è quella de' Chierici Regolari chiamati Teatini, e degli altri Chierici Regolari chiamati Giesuiti professi del quarto voto, & altre simili, si dice più tosto per accidente, per le loro leggi particolari, conforme abbasso si discorre, trattando di ciascuna di esse.

Questa Religione dunque di S. Domenico, ouero de'Predicatori così chiamata per la sudetta ra-

8 gione, che il suo principale istituto fosse lo studio delle sagre lettere, nel mestiere di predicare, e del disputare contro gli eretici, e negli altri esercizj destinati alla vita attiua, per la salute del prossimo fù da principio costituita in stato capace di possedere beni, e di viuere d'entrate, ouero fù presto abilitata, e si può dire filiale dell'ordine antico di Sant' Agostino, la di cui regola osserua letteralmente, con l'aggiunta di alcune leggi, e costituzioni fatte in diuersi tempi; mentre il Santo Fondatore era canonico regolare della Chiesa catedrale Ossomense.

Non hà ella patito quelle scissure, ò diuisioni di riforme, ò di nuoue religioni, c'hanno patito 9 molte altre, e particolarmente la sua compagna, e coetanea di San Francesco, essendo sempre stata la medesima, e conseruatasi nell'vnità sotto il medesimo Prelato generale, e gli Superiori, abborrendo il nome, ò titolo di riforma. E se bene da qualche tempo moderno vi è stata introdotta vna certa maniera di vita più stretta, & osseruante d'alcuni religiosi, li quali nel vestire, e nel vitto professano qualche osseruanza più rigorosa della regola, valendosi meno di quelle facoltà, che gli concedono i priuilegj Apostolici; Come per esempio sono quelli religiosi, li quali viuono nelli conuenti di San Sisto, e di Santa Sabina di Roma, à differenza di quelli, li quali viuono nel Conuento di Santa

Maria

Maria della Minerua, nel quale risiedono il Generale, e gli altri Superiori, e nell'altro conuento di San Clemente vicino San Giouanni Laterano; Nondimeno fin'ora ciò non cagiona distinzione alcuna; Eccetto che à rispetto d'alcuni Superiori Prouinciali, ò Vicarj di congregazioni, però tutti subordinati all'istesso Generale, col passaggio libero da vna maniera di viuere all'altra, si che in effetto la Religione si conserua nella sua vnità.

Il Generale di questa Religione, fuori dell'vso più comune dell'altre è perpetuo, restando alla medesima Religione radunata in capitolo, ò in congregazione generale, la facoltà di rimouerlo; O pure che il Papa così voglia con la sua suprema autorità, conforme nell'età nostra hà insegnato la pratica.

Le facoltà di questo Generale sono grandi, & vniformi, in tutta la Religione, e per tutte le parti del Mondo cattolico, si che viene stimato che sia il Prelato di ciascun Conuento, e luogo, onde li Prelati locali siano come tanti suoi ministri, ò luogotenenti; Che però così per la grand'ampiezza de'paesi, nelli quali questa religione si è dilatata, mentre poche parti vi sono del vecchio, e nouo Mondo, nelle quali non vi siano di questi religiosi, come ancora per il gran numero de'conuenti, e de'sudditi, e per la su-

detta prerogatiua della perpetuità, questa è stimata vna gran Prelatura; stante ancora la deputazione di tāti ministri,& vfficiali qualificati.

E se bene in questa Religione si camina per via d'elezione, non solamente de' Prouinciali, mà
11 ancora de'Priori locali; Nondimeno resta tuttauia sotto questione, se l'elezione cagioni,ouero attribuisca ragione, ò giurisdizione alcuna, senza la conferma del Generale, si che questa sia stimata più arbitraria, che necessaria, onde la posa negare, e che però in stretti termini di ragione, queste elezioni abbiano natura piú tosto di postulazione, che di elezione, conforme si accenna nel Teatro,nel che si lascia il suo luogo alla verità; Bensì che, ritenendo anche questa opinione, tuttauia, se quest'arbitrio si esercitasse irragioneuolmente, senza qualche causa giusta, in tal caso vi suol mettere le mani la sagra Congregazione de'Regolari, e supplirlo, come pare che sia di ragione.

E stato alle volte nell'età nostra dubitato, se si debba tolerare questa facoltà così ampia del Gene-
12 rale; Et ancorche vi concorresero molte ragioni per la moderazione, tuttauia fú stimato molto espediente di sostenerla, per la ragione di mantenere in tal modo meglio l'vnità della religione, la quale così quasi per cinque secoli si è conseruata;E per conseguenza ciò viene più

tosto

tosto lodata da i suoi professori più zelanti, e più pratici:

I gradi, per i quali si camina in questa religione, sono tutti per la strada delle lettere, cioè che quando sono compiti gli studj di Teologia, si 13 ottiene il primo grado di Lettore; E doppo qualche tempo con altri esercizj nelle lettere si passa à quello di Bacelliere; E da questo all'vltimo grado del magisterio, il quale è in stima grande in questa Religione, e porta molte prerogatiue, che però vi si camina con qualche strettezza, e con molta circospezzione, secondo il diuerso stile delle Prouincie, in alcne delle quali il numero è prefinito, & in altre nò; Perilche cade il dubbio, il quale in occasione de'casi seguiti, si è disputato nel Teatro: A. se li Maestri piú antichi sopranumerarj delle Prouincie numerate, debbano godere la precedenza sopra li piú moderni delle Prouincie non numerate; Ouero che piú tosto non debbano occupare luogo, nè godere delle prerogatiue, se non quando entrano nel numero, conforme iui si discorre; E si vsa ancora certo grado di Predicatore generale, il quale conferisce molto per qualificare il soggetto per alcune prerogatiue.

A. *tit. de' Regolari nel disc.* 18

B. *detto disc.* 18

E molto benemerita questa Religione della Sede Apostolica, che però è stata onorata di molte

cariche, e particolarmente di quelle, le quali 14 riguardano la materia della Fede, in riguardo che nella sua origine cominciò à meritare molto nella difesa della religione cattolica contro gli eretici, fatta molto dall'istesso Fondatore San Domenico, il quale fù il primo Inquisitore, e successiuamente da suoi alunni, e particolarmente da Pietro da Verona, il quale dalla Chiesa è venerato come Santo, nel catalogo de' martiri, per il martirio che patì dagli eretici. Che però è onorata di molte cariche considerabili; Cioè del Maestro del Sacro Palazzo; Del Commissario del Sant'Officio; E del Segretario della Congregazione dell'Indice; mentre questi officiali sono sempre di questa Religione; il Generale della quale ancora interuiene nella Congregazione del Sant'Officio, conforme si accenna nella relazione della Curia, in occasione di discorrere della sudetta Congregazione dell'Inquisizione.

Per coadiutori nel gouerno per la grande ampiezza dell'Ordine, questo Generale assume al- 15 cuni religiosi, con titolo di compagni, mà con sua dipendenza, si che non hà quella restrizione, che in molte Religioni il Generale patisce degli altri Officiali, li quali si dicono Diffinitori, ò Assistenti, ò Compagni, conforme di sotto discorrendo di ciascuna si và accennando.

Hà

Hà per suo istituto d'astenersi dal cibo della carne; Mà con facilità vi si dispensa, e particolarmen-
16 te nelli monasterj grandi, è solito hauersi l'vso dell'ospizio, dentro il quale la proibizione non camina; Et ancora perche le sue regole non portano obligo alcuno di peccato, ò censure; E ciò si stima degno di molta lode, stimandosi che si debba andare molto circospetto nell'illaqueare l'anima con i peccati, e con le censure, e con altri pesi simili in cose ordinate ad vna maggior perfezzione, mà non necessarie.

Essendo questa Religione, conforme di sopra si è accennato, di molta ampiezza, per tutto il mondo cattolico, anche nel nuouo dell'Indie orien-
17 tali, & occidentali, quindi segue che si gouerna con la distribuzione delle Prouincie, e con li Capitoli Prouinciali ogni quadriennio, ò biennio secondo le diuerse vsanze, per il qual tempo durano il Prelato Prouinciale, e gli altri Officiali; Scorgendouisi qualche diuersità di stili circa l'elezione passiua, quando sia Prouincia costituita di più nazioni.

Nel Capitolo Prouinciale interuengono; Li Maestri della Prouincia; Li Priori Locali di quei Conuenti formati, li Priori de' quali hanno il voto, secondo le leggi della Religione; Li Predicatori generali di voce, & vn altro eletto per ogni Conuento, il quale si dice il socio del Prio-

re;

re; Mà nel Capitolo generale di elettione interuengono trè vocali per ciaſcuna Prouincia; Vno cioè il Prouinciale; L'altro quello, il quale ſi dice il Diffinitore; E l'altro il quale ſi dice l'Elettore, e queſti ſi eleggono da ciaſcuna Prouincia; Nè in queſti Capitoli ſi vſa la creazione de'Superiori locali chiamati Priori, per riſpetto che ſi eleggono dal Capitolo particolare, ouero locale di ciaſcun conuento; Et i Priori ſogliono durare per anni due.

Nella Corte del Rè Cattolico, queſto Generale riceue i trattamenti di quei Signori, e Magnati, 18 li quali ſi dicono Grandi, & è in vna gran venerazione, onde ſi ſcorge vna troppa gran differenza trà li trattamenti che queſto Generale, e quello di San Franceſco, e gli altri riceuono nella Corte di Roma, & in quelle delli Rè, & altri Prencipi; Naſcendo la ragione della differenza dalla ſoggezzione, e dalli gradi eccleſiaſtici maggiori, che ſono nella Corte Romana.

Gode anche in Roma queſta Religione la prerogatiua, che li ſuoi Religioſi ſono Penitenzieri 19 fiſſi nella Baſilica di S. Maria Maggiore, doue in vna caſa iui vicina, viuono ad vſo di conuento, ſotto il Superiore dell'iſteſs'Ordine conforme ſi è accennato nella relazione della Curia, in occaſione di trattare del Tribunale della Penitenziaria.

Si tralascia di far menzione de'Santi, de'Pontefici, Cardinali, Vescoui, & vomini illustri, conforme si fà in tutte le altre Religioni, mentre non si professa di fare le croniche delle Religioni, mà solamente di dare di esse vna breue notizia circa la fondazione, e l'istituto, ô modo di gouerno per la pratica del foro.

Hà in Roma gli accennati Conuenti della Minerua, di S. Sisto, di Santa Sabina, di S. Clemente, & anche quella di S. Gio. e Paolo per gl'Inglesi, & vna Parocchia di S. Nicolò in Campo Marzo, doue dimorano alcuni Religiosi, e la sudetta Casa della Penitenziaria vicino S. Maria Maggiore.

CAPITOLO XXXIII.

Della Religione di S.Francesco, ouero de'Minori in generale; E della sua diuisione in molte altre Religioni, e Congregazioni; E quali queste siano.

1 *Della fondazione della Religione di San Francesco.*

2 *Del luogo, e modo della fondazione.*

3 *Dell'introduzione delle lettere in questa Religione.*

4 *Della capacità di possedere entrate.*

5 *Del nome de'Conuentuali.*

6 *Sopra il rigore di quest'Istituto, e se fosse praticabile, ó nò.*

7 *Che il rigore ferisca le persone ricche, e nobili, non le pouere, & ignobili.*

8 *Della capacità de'minori incapaci in alcuni.*

9 *Della capacità di questi minori, e della prima diuisione tra gli Osseruanti, e Conuentuali.*

10 *Dell'altra diuisione più generale.*

11 *Delle prerogatiue dell'vna, e dell'altra Religione di Osseruanti, e Conuentuali.*

CAP. XXXIII.

ONFORME si è accenato nel capitolo antecedente; il Patriarca San Francesco istituì la sua Religione circa il principio del secolo decimoterzo, per diuersa strada di quella, che fece l'altro Patriarca San Domenico suo Collega, e coetaneo, non solamente circa il più stretto, e più rigoroso istituto di pouertà, con vna totale incapacità, così in comune, come in particolare, di possedere robbe, ò entrate, ò qualsiuoglia altra proprietà, e di douer viuere da veri mendichi con la cotidiana, & ostiaria cerca dell'elemosine; Mà ancora di douere attendere principalmente alla vita contemplatiua, & anacoretica, lontano dalle Città, e da i luoghi abitati, in pouere cappanne, e tugurj, ouero spelonche, nel modo che viueuano gli anacoreti antichi della Tebaide, & in vno stato di totale depressione, & vmiltà, anche senza lo studio, e la coltura delle lettere, dando perciò alli suoi seguaci il nome de'Minori; Nō escludendo però la vita attiua per la salute del prossimo, anzi ordinandola particolarmente con la predica della parola di Dio, in quella simplicità che portasse quello stato, nella maniera che l'istesso Santo andò à predicarla al Soldano infedele.

Fù

Fù iſtituito queſt'ordine in alcune grotticelle lontane dalla Città d'Aſſiſi ſua patria, in vn luogo
2 chiamato Riuo torto, nel quale nella noſtra età il Padre Catalano da Sãto Mauro della Prouincia di San Nicolò di Bari, eſſendo Generale de'Conuentuali, & vltimamente morto Veſcouo d'Iſernia, con vna generoſa pietà, e con vn'animo regio, dotò, e fondò vn nobile conuento, per queſta memoria, che iui foſſe originariamente fondata la religione; Che però l'iſtituto principalmente non fù d'attendere alle lettere, ò alle prediche, & alle diſpute, ò ad altri eſercizj della vita attiua, mà principalmente à quelli della vita contemplatiua, & anacoretica, non eſcluſa l'attiua come ſopra.

Mà auendo Sant'Antonio di Lisbona, il quale volgarmente ſi dice di Padoua, fatto il paſſaggio à queſta religione dall'ordine di ſoprà ac-
3 cennato de'Canonici regolari di Sant'Agoſtino, & auendoui introdotto l'vſo delle lettere ſagre; Quindi ſeguì, che ſi propagaſſe maggiormente l'vſo delle predicazioni, e delle diſpute contro gli eretici, e che in ciò ſi profittaſſero molto gli profeſſori di queſto iſtituto; Che però, per l'iſteſſa ragione accennata nel capitolo antecedente, ſtimando prudentemente la Sede Apoſtolica, che foſſe maggior ſeruizio di Dio,
4 e della Chieſa, e della religione cattolica, queſta ſpecie di vita attiua, e che à queſta non foſ-

ſe

se congrua quella forma di viuere così rigorosa, cominciò à dispensare all'osseruanza del primiero rigore, acciò si potesse viuere con le comodità più proporzionate à gli studj, & alle predicazioni, e dispute, con la capacità di possedere robbe, & entrate, nella maniera, che oggi la pratica insegna nelli Conuentuali, & in quelli del terz'ordine.

E perche dentro la sudetta Città d'Assisi, in forma molto magnifica, à misura di quei tempi, fù
5 fondata la Chiesa dedicata al nome dell'istesso Santo Patriarca, con vn conuento cospicuo, il quale oggi per antonomasia, per essere il primo conuento, il quale si fondasse in questa religione, si chiama il Sacro Conuento; A. E che con questo esēpio se ne fondassero degli altri; Quindi seguì che, à differenza di quei religiosi, li quali tuttauia in quei principj continuauano à viuere nelle cappanne, e nelle grotte, secondo il primiero istituto anacoretico, secondo vna opinione cominciassero à dirsi Conuentuali, ò pure secondo vn'altra opinione, che ciò seguisse per dinotare l'vnità, e la comunità della vita; nel che si lascia il suo luogo alla verità; Bensì che anche in quei primi tempi, Innocenzo IV. con vn suo decreto dichiarò, che potessero lecitamente adoprare questo nome, ò vocabolo di Conuentuali.

A. Nel disc. 11 delle preminenze nel lib. 3.

Anche in primi tempi, nacquero molte questioni

sopra

sopra questa regola così rigorosa, atteso che
6 alcuni erano di senso, che douesse stimarsi più
tosto dannabile, come contraria alla natura, si
che sopra ciò nacquero molti inconuenienti, mà
però dalla Chiesa essendo stato maturamente
esaminato il punto, fù approuata con alcune
leggi registrate nel corpo della ragione commu-
ne canonica, vna delle quali è del Concilio
Viennense sotto Clemente Quinto, con ripro-
uare le opinioni contrarie, dichiarando che il
dominio delle chiese, ò conuenti si dica essere in
potere della Chiesa vniuersale, si che li religiosi
ne abbiano solamente vn'vso precario, senza
dominio, nè possesso vero.

Fù però deciso che tal mendicità non sia ripugnan-
te alla natura, imperciòche per il tempo della
sanità, conforme i secolari mendichi possono
viuere, e di fatto viuono con le limosine coti-
diane, andando più scalzi, e più malamente ve-
stiti, & essendo più malamente prouisti d'abita-
zione, e di letto, così molto più possono viue-
re questi religiosi. Anzi che di maggior pati-
mento è la vita da' bifolchi, e de' pastori, e del-
7 l'altra gente simile di campagna, che però, con-
forme così prudentemente osseruò Sant'Arse-
nio degli antichi Anacoreti, quando la gente
bassa, e plebea, entra in queste, quantunque
strette religioni, più tosto auanza di comodità,
e migliora di condizione, che però la strettezza
della

della vita, non riceue vna regola vniforme, e generale per tutti, ancorche in tutti sia vniforme il modo di viuere, nascendo la strettezza, ouero il patimento maggiore, ò minore dalla qualità delle persone, e dalla proporzione dello stato, e delle comodità, che si godeano nel secolo.

E quindi nasce, che si stima errore quello di alcuni, li quali nelle persone nobili, e delicate, stimano facili quelle rigorose asprezze, le quali con facilità si soffrono da'rustici, e da'plebei, il che generalmente con la sua proporzione si adatta à tutte le altre Religioni, non che la nobiltà, ò le comodità del secolo, debbano scusare dall'osseruanza della regola; mà per la douuta epichea nel modo di praticarla, conforme nell'opera si è più volte detto.

E maggiormente questa somma pouertà non si stima contraria alla natura, perche non abbraccia il caso di quei bisogni, alli quali non si può prouedere con la cerca delle limosine cotidiane, mà che vi bisogna l'vso del denaro; Come

8 per esempio, per l'infermaria, ò per la fabrica della Chiesa, ouero del conuento, ò per la sagra supellettile, & ornamento dell'istessa Chiesa, ò Sagristia, e per cose simili, per le quali parimente non si ammette l'vso di possedere beni stabili, & entrate ferme, mà si concede la capacità delli legati, e delle donazioni, e dell'altre

 dispo-

dispofizioni, all'effetto di vendere le robbe, e d'impiegare il prezzo in tali bisogni, alli quali resta così ben prouisto, conforme si discorre nel Teatro. B.

B. In questo tit. de' Regolari nel disc. 35.

Essendosi dunque, almeno nella nostra Italia, per i priuilegj Apostolici, come sopra moderato il 9 primiero rigore di questa regola, e viuendosi con l'entrate, e con le altre commodità, più in forma di mendicanti per priuilegio, che di mendicanti per verità; (Ancorche ciò non tolga la qualità di mendicanti, nè il titolo di figliuoli di San Francesco, e di Osseruanti della sua regola.) Quindi seguì, che alcuni religiosi più zelanti d'imitare il loro Patriarca, e Fondatore, e dopoi con maggior calore, & assistenza, e propagazione, S. Bernardino di Siena; Il Beato Giouanni di Capistrano, & il Beato Giacomo della Marca, & altri, nel medesimo sacro Conuento d'Assisi continuarono, ò pure cominciarono à menare vna vita più stretta, e rigorosa in conformità della prima regola, che però ne nacque il nome degli Osseruanti.

Mà perche questa diuersa forma di viuere in vn'istesso conuento, cagionaua discordie, e disordini, però à questi Osseruanti fù assegnata la Chiesa di Santa Maria degli Angioli posta fuori della Città d'Assisi, la quale fù la prima Chiesa di quest'ordine, che fù seruita dall'istesso San Francesco, come vicina al sudetto suo romito-

rio di Riuo torto; & essendosi in breue tempo questi Osseruanti molto ampliati per l'Italia, e fuori, quindi seguì ancora, che per l'istessa ragione di sopra accennata, per la quale fù fatta la
10 prima diuisione particolare, in progresso di tẽpo fù di bisogno di fare l'altra generale con la continuazione sotto gl'istessi Superiori, Generali, e Prouinciali, interuenendo tutti nelli Capitoli Generali, e Prouinciali, dal che cominciarono à nascere molti disordini, cõforme per ordinario occorre trà Religiosi di diuerso modo di viuere; Maggiormente che in Francia, & in altre parti, erano già vscite diuerse riforme, e congregazioni, chiamate de' Recolletti, e de' Scalzi, & altre; Et anche li religiosi claustrali del Terz'ordine, chiamati penitenti, del quale di sotto si discorre.

Che però sotto Leone Decimo, nel principio del decimosesto secolo, queste, le quali di presente sono totalmente diuerse religioni, degli Osseruanti, e de' Conuentuali, furono diuise con qualche vantaggio degli Osseruanti, atteso che furono dichiarati di rappresentare tutta la religione di S. Francesco, si che il loro Generale si dica il
11 Ministro Generale di tutto l'ordine di S. Francesco, e sia il superiore di molt'altre congregazioni, ò riforme di quest'ordine per tutto il Mondo cattolico, di quà, e di là da' monti, anche di quelli del terz'ordine fuori d'Italia, con-

forme si accenna di sotto; Et all'incontro à gli altri dell'istituto capace de'beni, e dell'entrate rimase il sudetto antico nome de'Conuentuali, con il proprio Generale, e con gli altri vfficiali, come d'vna religione diuersa, con la capacità di possedere robbe stabili, & entrate, & il loro primo Prelato si chiama il Ministro generale dell'ordine de'Conuentuali, à differenza dell'altro sudetto, il quale si dice il Ministro Generale dell'ordine di S. Francesco; Vsando anche sigilli, ouero imprese diuerse, mentre quello degli Osseruanti vsa l'effigie della Madonna degli Angeli, e l'altro de'Conuentuali, vsa le due braccia vnite assieme à forma di croce, vno cioè ignudo, che significa quello di Cristo, e l'altro vestito, che significa quello di S. Francesco.

E perche si sono anche ridotte à forma di religioni diuerse, le altre due, de'Capuccini, e del Terz'ordine d'Italia, si che ciascuna faccia la figura di religione totalmente diuersa dall'altre; C. Però si stima opportuno, per minor confusione, il trattarne distintamente, à somiglianza di quel che si è praticato nella religione di S. Benedetto; Con l'istessa dichiarazione però che il trattare prima dell'vna, che dell'altra, nasce dal caso, e non da studio di dare il luogo, più, ò meno degno, ne di pregiudicare ad alcuno.

C. Nel disc. 23. delle preminenze, e negli altri luoghi, de' quali nelli capitoli seguenti si fà menzione.

CA-

CAPITOLO XXXIV.

Della Religione de' Minori Conuentuali.

CAP. XXXIV.

DOPPO la diuisione accennata nel capitolo antecedente; Questa Religione de' Conuentuali (alla quale rimase il sudetto Sagro Conuento metropolitico dentro la Città d'Assisi, rimanendo à gli Osseruanti per Conuento metropolitico, quello di S. Ma-

ria degli Angeli nell'istesso territorio,)patì vna notabile restrizione,si che resta più piccola dell'altra degli Osseruanti, li quali si sono molto ampliati; Attesoche se bene hà molti conuenti, & i suoi religiosi sono in numero considerabile nell'Italia; Però non ve ne sono nella Spagna, e nel Portogallo, e non è molto il numero de'conuenti, e de'religiosi che hà nella Germania, e nella Francia,nella Polonia,e nell'Vngheria, e nell'altre parti oltramontane; Et in Roma hà il conuento maggiore vicino alla Chiesa de'Santi Apostoli, & vn'altro à ponte Sisto nella Chiesa parochiale di S. Saluatore in vnda.

L'vso di questa religione, è di conuocare il capitolo generale ogni sessennio per ordinario in Roma nel sudetto conuento de'Santi Apostoli, per l'elezione del Generale, del Procuratore generale, del Compagno, e del Segretario dell'ordine, li quali sono come vna specie di consultori, ouero di assistenti del Generale; Però l'vfficio di questi dura solamente per vn triennio, doppo il quale si conuoca parimente in Roma la congregazione generale per eleggere di nuouo questi ùfficiali, durando il Generale per tutto il sessennio.

2

E'anche distribuita la religione in prouincie, in ciascuna delle quali si celebra il capitolo prouinciale ogni triennio, per l'elezione del prouin-

3 uinciale, e del Segretario, & anche per l'elezione, ò prouista delli superiori locali, li quali si chiamano Guardiani, e delli Custodi, e de'Diffinitori temporali; Però l' vfficio de'Guardiani dura vn'anno solamente, si che ogn'anno si conuoca vna congregazione prouinciale, con l'interuento d'alcuni Padri, li quali si chiamano Padri di Prouincia, ouero Diffinitori perpetui, con i Diffinitori temporali, confermando, ò mutando i Guardiani; Eccetto alcuni conuenti principali, li quali sono esenti dalla superiorità del Prouinciale, e del sudetto capitolo, ò congregazione, mà si dicono di mensa del Generale, dal quale si deputano à drittura i Guardiani, parimente ad anno, & à questi si dà il titolo di Commissario generale, aggiunto à quello di Guardiano.

Vsa ancora questa religione li gradi onorifici accennati di sopra, trattando della religione di 4 San Domenico, cioè di Baccelliere, e di Maestro, non vsando il primo scalino di Lettori, si che quando vno studente della Teologia sia stimato degno di essere ammesso ad alcuni collegj principali, li quali hanno diuerse classi, maggiori, e minori, acquista il titolo di Baccelliere, e doppo la dimora d'vn triennio in questi collegj con facilità, anche in età fresca s'acquista il grado del magisterio; Che però à proporzione delle prouincie, è di gran lunga più fa-

cile, e più frequente, e numeroso questo grado di maestro in questa Religione, che nella Domenicana, nella quale il numero de'Maestri è più ristretto, e s'ottiene con maggior difficoltà, e doppo le fatiche più lunghe, le quali si siano fatte, più da maestro, che da discepolo.

Oltre questo grado del magisterio, vi è vn'altro grado maggiore, il quale si dice di Padri di Prouincia, e questi sono come tanti Diffinitori fissi, e perpetui della prouincia, perilche hanno qualche autorità, particolarmente nelle sudette congregazioni, le quali si fanno ogni anno, e nelle quali interuengono questi, e gli altri di sopra accennati, à differenza del capitolo prouinciale, nel quale interuengono, e vi hanno voto i medesimi Padri di prouincia; Li Diffinitori temporali, li Custodi, e tutti li Maestri, e li Discreti locali, cioe eletti di ciascun conuento.

Si acquista questo grado di Padre di Prouincia, con l'vfficio del Prouincialato, anche titolare; Et ancora, quando per dodici anni continui si sia faticato per la religione, nella lettura della Teologia ne'suoi collegj, ò studi formati, in quella carica, la quale si dice di Reggente; O con l'esercizio della predica per anni quindici in pulpiti insigni; O per la carica di Assistente generale per vn triennio.

Vi è ancora vn'altro grado maggiore di Padre dell'Ordine, il quale porta la prerogatiua perpetua d'in-

d'interuenire, e di auere il voto nel capitolo generale; E questo capitolo viene costituito dalli Prouinciali, & anche da vn'altro Vocale di ciascuna prouincia, il quale si dice Custode de' Custodi eletto dalli Custodi delle Custodie, si che sono due vocali per prouincia, oltre i sudetti Padri dell'Ordine, li quali acquistano questo grado per l'vfficio del Generalato, che da essi si sia esercitato.

In questa religione non sono stimati abili li Conuersi, che volgarmente si dicono laici, ad auere
6 le prelature locali, e guardianie; Et il suo istituto è più nelle vita attiua, che nella contemplatiua; cioè nelle prediche, e nelle confessioni, e nelle dispute, e negli studj della Teologia scolastica, e morale, e negli altri esercizj per la salute dell'anime, che però hà in vso d'auere li conuenti dentro l'abitato.

E se bene si gouerna secondo il più volte accennato vso generale delle religioni, particolarmente in Italia, à forma d'vniuersità, ouero di repu-
7 blica, con la frequente mutazione de' religiosi da vn conuento all'altro; Nondimeno vsa parimente le figliolanze di sopra accennate in altre Religioni, le quali portano seco vna specie di stanza, ouero d'assegnazione fissa, quando però a' superiori per giuste cause, non paja diuersamente, e che conuenga mutarli da luogo à luogo, secondo il loro arbitrio.

Verso

Verso il fine del secolo passato insorse vna certa riforma di questa religione, col nome di Riformati conuentuali, con l'abito ruuido à piedi scalzi, e con zoccoli, e cappuccio tondo à somiglianza degli osseruanti, con la sola differenza dell'vso della barba lunga à somiglianza de' Capuccini, sotto il gouerno del Generale, & altri superiori di questa religione; Però con l'autorità Apostolica è stata già soppressa.

8

Ritiene tuttauia questa Religione de' Conuentuali, ouero il sudetto sacro Conuento d'Assisi, vna certa giurisdizione, e prerogatiua nella sudetta Chiesa di Santa Maria degli Angeli, riseruatasi nella concessione che si fece agli Osseruanti, accennata nel capitolo antecedente, cioè che il Guardiano del sacro conuento, processionalmente và iui con l'antico diploma Apostolico sopra la concessione dell'indulgenza, à solennizzare la festa della consecrazione di detta Chiesa, la quale si celebra nel secondo giorno di Agosto, che volgarmente si dice della Portiuncula, con vn gran concorso di pellegrini; Et al sudetto sacro conuento per prima spettauano le limosine, e le oblazioni, le quali vi si faceuano; Mà perche in progresso di tempo cominciarono sopra ciò à nascere dell'inconuenienti graui; Quindi seguì, che Vrbano Ottauo stimò espediente di togliere questa vsanza, assegnando al sacro conuento vna ricompensa, & applicando

9

quel-

quelle limoſine all'iſteſſo conuento degli Angeli, conforme ſe ne diſcorre nel Teatro in occaſione di trattare d'vna lite auuta ſopra ciò, trà queſte Religioni. A.

Gode ancora queſta Religione la prerogatiua di vna carica fiſſa di Conſultore del Sant'Vfficio nella Sagra Congregazione dell'Inquiſizione; Atteſo che ſe bene vi ſono degli altri Conſultori per la maggior parte Prelati, & anche togati, e religioſi di altre religioni; Nondimeno queſto luogo è fiſſo, oltre molte altre Inquiſizioni locali aſsegnate à queſta Religione, & anche la lettura di Teologo nella Sapienza.

A. *Nel diſc. 13. delle preminenze nel lib. 3.*

Et è Religione capace di poſsedere entrate, e beni ſtabili, ſi che ſi dice vera mendicante, mà per priuilegio, conforme nell'antecedente capitolo ſi è accennato.

CAPITOLO XXXV.

Della Religione de'Minori Osseruanti, li quali si dicono della Famiglia; Et anche de' loro Reformati.

1 *Della diuisione delle famiglie, Cismontana, & Oltramontana, e dell' alternatiua trà loro.*
2 *Del Commissario generale.*
3 *Che sia subordinato al Generale.*
4 *Diuerse Congregazioni suddite. & num. 5.*
6 *Officiali che deputa.*
7 *Podestà nel conferire, ò infermare l'elezioni.*
8 *Onori nella corte del Rè Cattolico.*
9 *Diffinitori generali.*
10 *Deputazione del Vicario quando muore il Generale.*
11 *Gradi che si vsano.*
12 *Capitolo generale.*
13 *Capitoli prouinciali.*
14 *Conuersi, ò laici guardiani.*
15 *Delli riformati, e loro stato.*
16 *Se si dia il passaggio dalli Riformati agli Osseruanti, ò all'incontro.*
17 *Se sia bene dare i gradi, e le precedenze in questa Religione.*

18 *At-*

CAP. XXXV.

SEGVITA che fù la diuisione di questa Religione degli Osseruanti dall'altra de' Conuentuali, come sopra, nel progresso del tempo, per le discordie nate trà gli oltramontani, e li citramontani, sopra il luogo da celebrare il Capitolo generale, & anche sopra l'elezione passiua al Generalato, & all'altre Prelature, forse perche facendosi il capitolo generale in Roma, secondo l'vso quasi comune dell'altre Religioni, gl'Italiani vi auessero gran vantaggio; Quindi prudentemente per mantenimento della sua vnità da per tutto, cominciò à riceuere la prima diuisione nelle due famiglie, vna delle quali viene chiamata la cismontana, e l'altra l'oltramontana, introducendo trà esse vna alternatiua, cioè che ogni sessennio, nel quale si celebra il Capitolo generale, vna volta si faccia in Italia, e secondo il più frequente vso, nel Conuento di Roma, chiamato d'Araceli, vicino al Campidoglio, & vn' altra volta in qualche comodo, ò cospicuo con-

uento

uento di là da' monti, ad arbitrio del Presidente.

Con questa legge, che quando il Capitolo si celebra in Roma, l'elezione passiua del Generale debba cadere in vno della fameglia oltramontana; E quando si celebra oltre i monti, debba cadere in vna persona della fameglia cismontana, la quale non è ristretta all'Italia, & all'Isole aggiacenti solamente, mà abbraccia ancora la Germania, la Polonia, l'Vngheria, la Boemia, l'Austria, la Bosna, & altre Prouincie, & ancora il conuento di Costantinopoli, e la custodia di Terra Santa, mentre da questa Religione vien custodito, e seruito il Santo Sepolcro, e sotto l'oltramontana cadono, la Spagna, la Francia, il Portogallo, l'Indie orientali, & occidentali, e la Fiandra, con i paesi bassi.

Quando dunque il Generale deue essere della fameglia cismontana, in tal caso si elegge il Com-
2 missario Generale dell'oltramontana; Et all'incontro, quando il Generale sarà di questa, il Commissario sarà di quella, acciò ciascuna fameglia abbia in quelle sue parti vn Superiore generale, per il grand'incomodo, che portarebbe l'auere à ricorrere à paesi così lontani.

Bensì che questo Commissariato importa vna Prelatura in parte subordinata, e dipendente dal
3 Generale, il quale è il capo vnico della Religione, secondo vn'opinione più probabile, e special-

cialmente canonizata dalla Ruota Romana, & in alcune cose independente, secondo la diuersa pratica; Però questo officio non hà l'istessa durazione di sei anni, come il Generale, durando solamente per anni trè.

Così per l'ampiezza de' paesi, e per il gran numero de' religiosi, non essendoui forse parte alcuna
4 del Mondo fedele, & infedele, nella quale non vi siano sudditi di questo Generale, nè forse essendoui Religione alcuna, la quale arriui à questo numero di religiosi dell'vno, e dell'altro sesso, come ancora per le molte congregazioni ad esso soggette, e per le cariche qualificate che conferisce, questo generalato viene stimato forse la maggiore Prelatura regolare che sia trà le Religioni claustrali, contrapesata però dall'essere temporale, che però di non minor posto, e stima sono le consimili Prelature di alcun'altre, anche molto grandi, e cospicue Religioni, per essere perpetue; Tuttauia questa temporalità riesce di minor contrapeso per la pietà del Rè Cattolico, il quale per lo più suole nominare questo Generale à qualche insigne Chiesa catedrale, ò metropolitana in Spagna, ouero in Italia, ò nell'Isole aggionte. Atteso che, oltre l'ordine proprio, & antico degli Osseruanti, li quali si dicono della famiglia, e l'altro parimente de-
5 gli Osseruanti, chiamati Reformati, de' quali di sotto si parla; Hà sotto di se; Nella Francia

quei religiosi in gran numero, e qualità, li quali si dicono i cordellieri; Nella Fiandra, e forse altroue quelli, li quali si dicono de'Recolletti; Nel Portogallo, e nell'Indie occidentali; Et anche nell'istessa Spagna, quelli li quali si dicono i Scalzi; E cosí nella Spagna, come nella Francia, e nel Portogallo quelli, li quali si dicono li Penitenti, ouero del Terz'Ordine di San Francesco, e de'quali à rispetto dell' Italia, e degli altri paesi si parla nel capitolo seguente.

Deputa ancora questo Generale alcuni officiali qualificati; Come per esempio; Il Commissa-
6 rio generale dell'Indie occidentali, il quale risiede nella Corte del Rè Cattolico, & interuiene in quel conseglio Reale dell'Indie: Et i Commissarij generali del Messico, del Perù, e dell'Indie orientali; E questi parimente sono iui di grande autorità, & interuengono con i Ministri Regij nel conseglio di Stato di ciascuna prouincia, ò gouerno respettiuamente, oltre molti altri Commissarij generali nella Germania superiore, & inferiore, & in Terra Santa, & altroue.

Gode ancora vna grande autorità nel confermare, ò infermare l'elezioni de'Prouinciali, e nel de-
7 putare i Visitatori, & i Presidenti delli Capitoli Prouinciali; Et in oltre nella Corte del Rè Cat-
8 tolico particolarmente riceue trattamenti all'vso di quei Signori, e Magnati di prima sfera,

li quali si dicono Grandi, nell'istessa maniera, che si è detto del Generale di San Domenico, parimente gran Prelato Regolare.

Costituisce il diffinitorio per il gouerno, con alcuni Assistenti, li quali si chiamano Diffinitori generali, che parimente si eleggono nel Capitolo generale; E questi per ordinario hanno il voto consultiuo solamente, ancorche in alcune cose l'abbiano decisiuo, & è carica di molta stima in questa religione, particolarmente che per quanto nell'età nostra hà insegnato la pratica nel caso della morte del Ministro generale citramontano dentro il sessennio, questi Diffinitori generali citramontani, & alcuni altri officiali, secondo il tenore de'statuti, eleggono il Vicario generale fino all'altro Capitolo generale, doppo compito il sessennio, mà in ciò si lascia il suo luogo alla verità, & all'osseruanza.

9

10

Non vsa questa Religione quei gradi di Maestri, e Baccellieri, li quali si vsano nell'accennata Religione de'Conuentuali, eccetto che trà li sopradetti Cordellieri della Francia, li quali vsano i gradi letterarij de'Baccellieri, e Maestri, & anche de' Dottori della Sorbona; Mà però vsa alcuni gradi quasi equipollenti, come sono, di lettori generali, di lettori giubilati, e di altri lettori; Et ancora vsa il grado della paternità dell'ordine, e della famiglia respettiuamente; E questo grado nasce dalle Prelature esercitate;

11

 Cioè

Cioè che quello del Generalato, del Commissariato generale della fameglia, e della procura generale di tutto l'ordine, produce la paternità dell'ordine; Il Commissariato di corte; Il Diffinitorato generale, e quel grado, il quale si dice la giubilazione, produce la paternità della fameglia.

Il Capitolo generale si conuoca nella maniera che si è detto, ogni sessennio; Et in questo interuen-
12 gono i Prouinciali, & vn'altro vocale per ogni Prouincia, & anche gli accennati Diffinitori generali, & i Padri dell'ordine, & altri, che sarebbe troppo noiosa digressione il reassumerli per minuto, mentre v'interuengono ancora alcuni deputati dell'altre congregazioni soggette, accennate di sopra, ancorche ciascuna faccia i suoi capitoli, & abbia i suoi Vicarj, ò altri officiali.

E mentre hà l'vso di vn così gran numero di pro-
13 uincie, si conuocano i capitoli prouinciali in ciascuna prouincia con l'autorità di vn'Visitatore, e Presidente solito deputarsi dal Generale, ouero essendo questo assente dal Commissario generale, ogni triennio; E questo capitolo è costituito dalli superiori locali, li quali si dicono Guardiani, dal Prouinciale attuale, ò spirato, e dalli diffinitori attuali della Prouincia, e forse da altri.

In questo Capitolo si eleggono; Il nuouo Prouin-

ciale,

ciale, i nuoui diffinitori della Prouincia, e li Superiori locali chiamati Guardiani; Però questi vltimi non si eleggono per tutto il triennio, durando l'officio loro per vn'anno solo, che però si conuoca ogn'anno vna congregazione à quest'effetto, con l'interuento del Prouinciale, e de' Diffinitori, e forse d'alcuni altri per deputare i sudetti Superiori locali, à somiglianza di quello, che si è detto de'Conuentuali.

Hà questa Religione vna consuetudine forse singolare, ancorche molto di raro praticata, che
14 anche quei religiosi, li quali non sono costituiti in alcun'ordine, e che volgarmente si chiamano laici, ouero conuersi, quando siano gia professi, sono capaci delle guardianie locali, con molt'altre cose, che sarebbe troppo gran digressione il volerle riassumere per minuto.

Verso il fine del secolo passato, questa Religione cominciò insensibilmente, e per l'istessa strada,
15 à patire quella scissura, ò diuisione, che seguì nell'ordine antico, conforme si è accennato di sopra. Atteso che essendosi cominciato à moderare qualche poco l'antica disciplina, e la più stretta, e rigorosa osseruanza della regola, cominciarono alcuni zelanti religiosi à fare quell'istesso, che anticamente fecero gli antichi professori come sopra, cioè à viuere con qualche maggior osseruanza, e strettezza; E quindi seguì che cominciasse anche trà questi vn certo

nuouo titolo degli Osseruanti Riformati, à differenza degli antichi, chiamati gli Osseruanti della fameglia, continuando tuttauia conforme anche di presente continua, l'vnità della Religione.

Per vn lungo corso d'anni, viuendo solamente in conuenti distinti; Come per esempio in Roma viuono gli Osseruanti della fameglia nelli conuenti d'Araceli, e di San Bartolomeo dell'Isola; E li Riformati nelli conuenti di S. Francesco à Ripa, e di S. Pietro in Montorio, e ciò per togliere gl'inconuenienti, che in vn'istesso conuento viuessero persone di qualche diuersa maniera di viuere, mà nel rimanente viueano sotto i medesimi Superiori Generali, e Prouinciali, e solamente i Riformati aueano vn certo Superiore, il quale si chiamaua il Custode; Però da certo tempo si scorge vna specie di maggior diuisione; Atteso che li Reformati hanno li Prouinciali proprij, e celebrano i loro Capitoli Prouinciali distinti, in maniera che circoscritto il Ministro Generale, & il Commissario Generale, & anche i Capitoli, e le Congregazioni generali, & in qualche cosa il Procuratore Generale dell'Ordine, si che così gli vni, come gli altri, abbiano egualmente il voto attiuo, & il passiuo nel Capitolo generale, ò nella Congregazione generale, il restante del gouerno è diuiso, senza pregiudizio dell'vnità dell'ordine.

Da

Da tempo moderno fù fatto vn certo statuto, che nella carica del Commissario generale cismontano si douesse osseruare vna certa alternatiua, cioè che per vn triennio douesse essere degli Osseruanti, e nell'altro de' Reformati, il che diede occasione à qualche disputa accennata nel Teatro; Però si suppone che ciò si sia abolito, nel che si lascia il suo luogo alla verità. A.

A. *Nel disc. 6. nel tit. de' Regolari.*

Stante dunque l'accennata diuisione; Entra il dubbio, se si possa dare il passaggio da vn stato al-16 l'altro, cioè dalli Reformati à gli Osseruanti, ò all'incontro; Nascendo la ragione del dubitare, che l'istituto de' Reformati è più stretto, e più rigoroso, e per conseguenza, che passando vn reformato à quei della fameglia, sia vn passaggio dalla più stretta alla più larga, il che è proibito; Et all'incontro, che passando dalla fameglia alla riforma, sia vn passare ad vna religione più stretta, e per conseguenza, che vi bisogni il nuouo nouiziato; Tuttauia pare che sia riceuuto il contrario, per la ragione, che viene stimata vn'istessa religione, con qualche poca differenza di viuere, si che sia rimesso all'arbitrio del Generale, e del diffinitorio, il concedere, ouero il negare questa licenza. B.

B. *Nel disc. 37. di questo tit.*

E' stato anche dubitato, se conuenga in questa religione, e particolarmente nella riforma, il permettere l'vso de' gradi, e delle precedenze di 17 sopra accennate; O pure che si douesse proibi-

re, e tenere lo ſtile che tengono i Capuccini; Per la ragione, che ad vna religione, la quale profeſsa vn così ſtretto ſtato di ſomma pouertà, & vmiltà, non conueniſsero queſti gradi, & onoreuolezze, li quali più toſto importano vn certo faſto, e vanità mondana. Nondimeno ragioneuolmente ſù ſtimato più probabile il permetterlo, non ſolamente per eſsere vn' vſo antico, e comune alla maggior parte delle religioni; Mà ancora per quella ragione, la quale pare di maggior peſo, e che deue preualere alla ſudetta opinione in contrario, cioè che eſſendo per altro, nel vitto, e nel veſtito, e nell'altre commodità corporali eguale la condizione degli ignoranti, e degli oziosi, come quella de' letterati, e degli ſtudioſi, è di douere di concedere alli letterati, & alli benemeriti, almeno queſte prerogatiue onorifiche, & *intellettuali*; Così per diſtinguerli dagli altri, come ancora per allettare la giouentù à gli ſtudj, & alle fatiche, per il maggior profitto, e beneficio che ne ridonda, non ſolamente alla religione, mà alla Chieſa vniuerſale, & alla religione cattolica, 18 mentre queſta religione attende egualmente all'vna, & all'altra vita contemplatiua con l'orazioni, diſcipline, digiuni, e coro; Et all'attiua con li ſtudj delle ſacre lettere, e con le confeſſioni, diſpute, e ſcritture contro gli eretici, e ſciſmatici, & anche alle miſſioni per la propaga-

zione

zione della fede, e negl'altri esercizij spirituali per la salute del prossimo; E per conseguenza vi bisogna vn'allettamento allo studio delle lettere sacre, & alle fatiche. C.

C. *Nel disc.17. de' Regolari.*

Gode anche questa Religione la prerogatiua, che li suoi religiosi reformati sono li Penitentieri 19 nella Basilica di San Giouanni Laterano, doue viuono in vna casa ad vso di conuento, sotto il Superiore dell'istesso Ordine, il quale si dice Presidente.

E' incapace di possedere beni stabili, & entrate, si che li suoi professori sono mendicanti per veri- 20 tà, perche viuono della cotidiana, e vera ostiaria mendicità, dandosi vna certa capacità per quegli vsi, a' quali non può supplire la sudetta ostiaria questuazione; Cioè, per l'infermaria, per la libraria, per la chiesa, e sacristia, per la fabrica del conuento, e cose simili, conforme anche si accenna nel sudetto capitolo 24. e nel Teatro. D.

D. *Nel disc.35. di questo titolo.*

E' da tempo moderno quella Congregazione chiamata de'Scalzi, ouero di S. Pietro d'Alcantara di Spagna, cioè introdotta nell'Italia con i proprj Prouinciali, e Custodi, & hà in Roma il Conuento nella Chiesa di S. Sebastiano vicino all'arco di Tito.

CAPITOLO XXXVI.

Della Religione del terz'Ordine di San Francesco, chiamata della Penitenza.

CAP. XXXVI.

L Terz'Ordine di San Francesco, il quale si dice ancora de' Penitenti, secondo la sua primiera introduzione, in tempo del medesimo Santo Fondatore, consiste propriamente in quei secolari dell' vno, e 1 dell'altro sesso, i quali auendo desiderio d'essere dell'ordine de'Minori, e non potendosi in essi ciò praticare per lo stato coniugale, furono consolati dal Santo, con questo stato medio, si che vsassero nel vestire quello stesso colore cinerizio, che per vmiltà introdusse il Santo ne' suoi

seguaci, e nella Religione da esso già fondata, e viuessero con qualche più ben regolato modo di quel che viuono gli altri secolari; Maggiormente in quel secolo, nel quale nell'Italia, per le perniciose fazioni de' Guelfi, e Ghibellini, ouero de' bianchi, e de' neri, e per gli altri cattiui accidenti, si viueua con molta rilassazione, così nella vita spirituale, come nella ciuile.

Se gli diede il nome del Terz'ordine, stante che il primo era quello già fondato dall'istesso Santo Padre de' religiosi chiamati Minori, conforme si è detto di sopra; E l'altro era delle donne, con le sue istruzioni, e regole, le quali communemente si attribuiscono à Santa Chiara compatriota del Santo Patriarca; E per conseguenza questo fù detto il Terz'ordine per rispetto, che costituisse vna terza specie, trà li religiosi, e li secolari; Restandone tuttauia di presente l'vso in quelli, li quali volgarmente si dicono Oblati, ouero Terziarj, ò Bizoche; E di quest'ordine furono San Lodouico Rè di Francia, Sant'Iuo Auuocato de' poueri, & altri, essendo vno stato compatibile col laicale, con quello de' chierici, & anche de' preti secolari, come particolarmente era il sudetto Sant'Iuo.

Mà perche alcuni di questi cominciarono à viuere collegialmente ne' chiostri per prima in forma anacoretica, e dopoi riducendosi nelle Città, e ne' luoghi abitati à forma degli altri religiosi;

Quin-

2 Quindi seguì, che doppo quietati diuersi inconuenienti, li quali in quei secoli ne nacquero, insorse quest'altra Religione chiamata del Terz'ordine, la quale nel vestito, vsa appunto l'istesso abito, che oggidì vsano i Conuentuali, si che con difficoltà si distinguono; non scorgendouisi altra differenza, che in quella specie di mozzetta, la quale si porta nel capuccio nella parte d'auanti, cioè questi del Terz'ordine l'vsano in vna certa forma piramidale, simile à quella della parte di dietro, che all'incontro li Conuentuali l'vsano tonda, ilche generalmente da questi religiosi si vsa da per tutto, anche di là da' monti, ancorche secondo la diuersità delle Prouincie, l'abito soglia esser più, ò meno ruuido, & vmile, con qualche maggiore, ò minore strettezza, & austerità della vita, secondo la diuersità delle prouincie, ouero delle congregazioni; Essendo connaturale à quest'ordine di San Francesco, più che à niun'altro, la troppo gran diuersità del viuere, ancorche in vna istessa religione, ò congregazione, conforme si vede da quel che si accenna nel capitolo antecedente; E vsano ancora questi del Terz'ordine, da tempo moderno, per meglio distinguersi da'Conuentuali, il cappello nero, mentre quelli l'vsano dell'istesso colore dell'abito. Nella forma del gouerno si scorge ancora qualche differenza, trà quelli dell'Italia, & altri luoghi, e quel-

e quelli della Spagna, e della Francia, e del Portogallo; Cioè, che quelli dell'Italia, e della Si-
3 cilia, della Dalmazia, e della Fiandra sono soggetti al Generale de' Minori Osseruanti hanno il proprio Generale col titolo di Visitatore; E quelli della Spagna, della Francia, e del Portogallo, auendo nel restante i proprj Vicarj, e superiori, con i proprij Capitoli respettiuamente, nel che si lascia il luogo alla verità, & interuengono in quel Capitolo generale, nella maniera che segue di tante altre congregazioni, scorgendosi la diuersità nelli gouerni particolari, così generali, come prouinciali, e locali, e per conseguenza trà i membri, e non nel capo; Mà nell'Italia, e nell'altre accennate prouincie hanno de fatto il loro Generale col sudetto titolo di Visitatore, e celebrano il capitolo generale; & anche li capitoli prouinciali, con l'vso de' Diffinitori, e de' Prouinciali con i gradi di magisterj, e quasi in tutto, e per tutto, nella maniera, che si è detto de' Conuentuali.

Bensì che Sisto V. nell'istessa bolla, con la quale ridusse questo Terz'ordine dell'Italia, e degli altri luoghi sudetti annessi, alla sudetta forma di gouerno, ouero che togliendo ogni dubbio, in quella lo stabilì, diede all'istesso Generale degli
4 Osseruanti vna certa superiorità, cioè che potesse ogni Generale nel suo sessennio, visitare questa Religione per se stesso, vna volta sola-

mente; Mà ò fosse perche il sudetto termine del sessennio sia breue à visitare la propria Religione così grande, ouero perche questo Generale rare volte compisce la sua prelatura, per la pietà del Rè di Spagna, che per lo più è solito nominarlo à qualche Chiesa catedrale, ò metropolitana in Spagna, ouero in Italia, ò nella sudetta Isola aggiunta della Sicilia, ò per altro accidente, questa giurisdizione nello spazio di tanti anni, dal tempo di detta bolla, fino al presente non è stata posta in pratica; Perilche volendo vn Generale, sotto il pontificato d'Innocenzo Decimo praticarlo, gli fù fatta gagliarda opposizione col sudetto motiuo del non vso, e per altre ragioni, e per la seguita morte del sudetto Generale, per la mia notizia, la questione rimane indecisa, conforme particolarmente se ne discorre nel Teatro; si che se ne lascia il suo luogo alla verità. A.

A. *Nel disc.7. de' Regolari.*

Hà in Roma due Conuenti, vno nella Chiesa de' Santi Cosmo, e Damiano in campo vaccino, e l'altro in quella di S.Paolino alla regola, e questi sono dell'Italia, oltre vn'altro Conuento nella Chiesa della Madonna de' miracoli incontro la porta del popolo, e vicino alla Chiesa della Madonna di monte santo de' Carmelitani, nel quale sono quelli del Terz'ordine di Francia, li quali vsano vn'abito più ruuido, & vna maggior strettezza di vita à piedi scalzi cô l'vso de' zoccoli.

5

E'an-

E' ancora Religione capace di beni stabili, e dell'entrate, nell'istessa maniera, ch'è quella de' Conuentuali, dalla quale, conforme si è detto almeno nell'Italia, e nell'Isola aggionta della Sicilia in poco differisce, si che si dicono Mendicanti per priuilegio; Et attendono ancora alla vita attiua, con lo studio della Teologia scolastica, e morale, e con l'esercitarsi nelle prediche, e nelle confessioni, e negli altri esercizj spirituali, congiongendo anche la contemplatiua con le orazioni, e col salmeggiare in coro, conforme de'Conuentuali, e degli Osseruanti si è detto.

CA-

CAPITOLO XXXVII.

Della Religione de' Cappuccini,

1 *DElla fondazione.*
2 *Del modo di gouerno, e del Capitolo Generale.*
3 *De' Capitoli Prouinciali.*
4 *Esatta osseruanza della pouertà;*
5 *Il suo istituto è nella vita più tosto contemplatiua.*

CAP. XXXVII.

1 ERSO il principio del decimosesto secolo, doppo già introdotta la restituzione dell' osseruanza dell'antica regola di San Francesco, in quella forma d'abito, che ancora oggidì vsano li Minori Osseruanti, e li Riformati, cioè scalzi con l'vso de'zoccoli, senza barba, e col cappuccio tondo in forma circolare separato dalla tonica; Alcune persone religiose, osseruando l'antiche pitture di mosaico, le quali anche di presente si vedono nelle tribune delle due Basiliche Patriarchali di Roma, di San Giouanni in Laterano, e di Santa

ta Maria Maggiore, nelle imagini di San Francesco, e di Sant'Antonio da Padoua, e con qualche giusto fondamento credendo, che fosse l'abito vero vsato da questi Santi in quei primi tēpi, mentre la forma delle sudette imagini fù fatta per ordine del Pontefice Nicolò Quarto, il quale fù professore di quest'ordine; Cioè con la barba lunga, con l'vso de'sandali à piedi scalzi all'Apostolica, e con il cappuccio lungo piramidato attaccato alla tonica, & in forma di quell'abito marinaresco, che più comunemente vogliono i scrittori, dal Santo Patriarca si assumesse, quando spogliandosi delle vesti paterne, si diede à seruire à Dio, valendosi dell'abito d'vn marinaro del lago di Perugia.

Quindi seguì, che fondarono nella sudetta forma d'abito questa Religione, la quale però fù chiamata de'Cappuccini, e ne'suoi principj il gouerno di questa Religione, dalla Sede Apostolica fù appoggiato al Generale de'Conuentuali; Cioè, che confermasse il Vicario generale de' medesimi, e vi auesse quella superiorità che si accenna nel Generale degli Agostiniani con alcuni Riformati, & anche nel Generale degli Osseruanti con diuerse Congregazioni, conforme si è detto di sopra.

Mà dopoi sotto Paolo Quinto, nel principio del corrente secolo decimo settimo, essendosi molto ampliata, e resa riguardeuole, ne seguì la to-

tale

tale independenza, col suo proprio Generale, il quale fà vna figura considerabile; Onde corre la tradizione, che a' tempi nostri dal Rè di Spagna ottenesse ancora quei medesimi trattamenti, & onori, li quali di sopra si sono accennati del Generale de' Minori osseruanti, nel che però si lascia il suo luogo alla verità.

Si gouerna parimeute questa Religione nell' istesso modo, che si è detto dell'altre Religioni dell'ordine de' Minori, ouero di San Francesco; Cioé di conuocare il Capitolo generale, & in quello eleggere il Generale ogni sessennio, con l'vso de' Diffinitori generali, però con quella osseruanza particolare, che il Generale poco risiede in Roma, e nell'Italia, mentre hà in vso di visitare dentro il suo sessennio tutta la Religione, si che in Roma, e nell'Italia, per il più fà la figura di Generale più tosto il Procurator generale con titolo di Commissario generale, con deputazione dell'istesso Generale, al di cui arbitrio stà rimesso; E l'elezione è libera, cioè senza restrizione di nazioni.

3

Et in ogni triennio, ò pure ogni dicidotto mesi, se così paresse al Generale, si conuocano li Capitoli prouinciali con l'elezione del Prouinciale, de Diffinitori, e de' Guardiani, facendosi parimente le congregazioni ogn'anno, per le deputazioni de' superiori locali, li quali si chiamano Guardiani; Non ammettendosi però i laici à

questa

questa carica, come fanno i Minori osseruanti, e li Riformati.

Si mantiene questa Religione in vna esatta osseruanza della regola primiera; e particolarmente
4 nello stato di somma pouertà, con vna lontananza totale dall'vso, & anche dal maneggio materiale del danaro, e con l'incapacità de' beni stabili, e dell'entrate anche in comune, viuendo con la cotidiana ostiaria mendicità, secondo il primiero istituto del Santo Fondatore, si che sono mendicanti per verità, perloche stà in molto credito, e stima; Auendo auuto, contro le regole della prudenza vmana, progressi grandi, e felici, non ostante che in alcuni de' suoi fondatori, auesse incontrato degli accidenti poco felici nel suo principio; E da ciò chiaramente si scorge la diuina prouidenza, e che in queste materie particolarmente, non hà parte alcuna la prudenza vmana.

Il principale istituto di questa Religione, è piú tosto della vita contemplatiua, che dell'attiua, participando solamente dell'attiua nella parte
5 degli studj della Teologia, e della predica, atteso che si astiene dall'altre cose, alle quali attendono gli Osseruanti anche Riformati, cioè di confessare, e d'interuenire nelle publiche esequie, ò di dare la sepoltura nelle loro Chiese; Eccetto alcuni casi, ne'quali ciò seguisse per

vna specie di limitazione della regola, conforme particolarmente occorre nelle prouincie oltramontane, che per scarsezza de' sacerdoti secolari, attendono ancora alle confessioni.

Si esercita ancora nelle missioni per la propagazione della fede ne' paesi degl'infedeli, e degli eretici, e scismatici per molte parti del Mondo; Et in Gierusalemme vi hà vn conuento.

In Roma hà vn conuento solo, mà grande vicino quella porta, la quale si dice Salara verso il mente Pincio. A.

A. Di questa religione si fà menzione nelli disc. 28. 29. di questo titolo de' Regolari.

CA-

CAPITOLO XXXVIII.

Della Religione degli Agostiniani Eremiti; E delle sue diuisioni, o Riforme.

CAP. XXXVIII.

NCORCHE questo Santo fosse ne'primi tẽpi della Chiesa, doppo la sua tranquillità dalle persecuzioni de' Gentili, fù però nel tempo dell'altra non inferiore persecuzione degli eretici, Manichei, Donatisti, Pelagiani, e Semipelagiani, quali tutti confutò in scritto, & in voce, si che la Chiesa lo chiama il martello degli eretici; E benche la sua regola, della quale si è parlato di sopra, auesse vn gran seguito, particolarmente per il gouerno delle Chiese cattedrali, e metropolitane da'Vescoui, si che nell'istesso tempo che viueua il Santo Fondatore, Sant'Aureliano Primate dell'Africa si valse di dieci suoi religiosi, creandoli Vescoui; Et ancora in quelli, li quali si diceuano Canonici regolari, mentre la sudetta regola principalmente fù istituita per questo fine, del modo, col quale douesse viuere vn Vescouo con li suoi Canonici, ò chierici, e che questi si abilitassero per il gouerno delle Chiese, conforme si è discorso di sopra; Nondimeno non aueua vna forma di religione generale, con la communicazione delle prouincie, nel modo che oggidì si pratica.

Però doppo vn lungo corso d'anni, non esendo certo il principio, per scorgeruisi qualche varietà

2 rietà d'opinioni; (nelche si lascia il suo luogo alla verità) alcuni serui di Dio, cominciarono à menare vna vita anacoretica sotto questa regola di S. Agostino, perloche si diceuano gli Eremiti di S. Agostino, mà non auendo forma totale di religione, ouero secondo lo stato di quei tempi, essẽdosi rilassati dall'antico spirito, S. Guglielmo Duca d'Aquitania datosi alla vita eremitica, gli diede forma di religione, nel secolo duodecimo, e si disser per qualche tempo Guglielmiti.

Et essendo nel principio del secolo decimoterzo nato nella Chiesa latina il nuouo genere di regolari chiamati mendicanti, con le due di sopra accennate Religioni de' Predicatori, e de' Minori; Quindi poco doppoi, che era seguita l'approuazione delle sudette, e nell'istesso secolo anche verso i principj, fù dalla Sede Apostolica formalmente, e piú espressamente approuata questa religione chiamata degli Eremiti di Sant' Agostino, dell'istesso genere de' mendicanti, & in tal maniera fú ridotta à forma di republica, ò d'vniuersità, col principale istituto della vita cõtemplatiua conueniente à gli eremiti, più che dell'attiua, e con la vera mendicità; Ma nel progresso del tempo seguì anche in questa religione quell'istesso, che si è detto nelle accennate di San Domenico, e di San Francesco, che auen-

3 do cominciato i suoi professori ad' approfittarsi nello studio delle sagre lettere, e nell'esercizio

della vita attiua, con le diſpute contro gli eretici, ſciſmatici, & infedeli, & anche con le prediche, e con le confeſſioni, e con gli altri eſercizj ſpirituali, fú ſtimato dalla Sede Apoſtolica, che cio foſſe più opportuno per la ſalute dell'anime, e per beneficio della Chieſa cattolica, per loche, con i ſuoi priuilegj fú moderato l'antico rigore nel vitto, e nel veſtito, coll'abilitazione à poſſedere beni ſtabili, & entrate, che però gli rimane il nome de' mendicanti, mà per priuilegio, & anche il nome d'eremiti per dinotare l'antica introduzione, mentre da molto tempo, ſono viſſuti, e viuono nelli conuenti dentro le Città, e li luoghi abitati à forma della vita attiua, più che della contemplatiua, tenendo anche queſta vnita con le orazioni, e col ſalmeggiare in coro, nella maniera che ſi è detto delli Predicatori, e de' Minori.

Si gouerna parimẽte col Capitolo generale à tempo, cioè in ogni ſeſſennio ſecondo l'vſo della maggior parte dell'altre Religioni, & in eſſo ſi eleggono il Generale, il Procurator generale, e l'infraſcritti Aſſiſtenti, & in queſto capitolo interuengono il Generale, e gli Aſſiſtẽti attuali, il Procurator generale, i Prouinciali, & vn'altro Vocale eletto per ogni prouincia, & altri.

4

Il Generale hà per ſuoi conſiglieri alcuni officiali chiamati Aſſiſtenti, li quali anticamente erano due, vno de' quali era ciſmontano, e l'altro oltra-

tramontano; Mà verso il fine del secolo decorso, ouero circa il principio del corrente, sotto Clemente Ottauo furono costituiti di ciascuna nazione; cioè, dell'Italia, della Spagna, della Francia, e della Germania, e fanno quella figura che nell'altre religioni fanno i diffinitori col voto in alcune cose decisiuo,& in altre consultiuo, che però col Generale formano il diffinitorio; E parimente hà la distribuzione delle Prouincie, nelle quali si conuoca il Capitolo per l'elezione del Prouinciale, e degli altri officiali, & anche per la creazione delli Superiori locali, li quali si chiamano Priori, eccetto alcuni conuenti principali, li quali non sono soggetti al Capitolo della Prouincia, mà si dicono di mensa del Generale, dal quale vengono deputati immediatamente i Priori, conforme si è detto de'Conuentuali; Mà li termini di questi Capitoli Prouinciali sono varij, atteso che nell'Italia si celebrano ogni due anni,nell'altre Prouincie oltramontane ogni trè, e nell'Indie ogni quattro, essendo questa religione dilatata per tutto il Mondo cattolico, come l'altre due di Domenicani, e Francescani, delle quali di sopra si è discorso.

Riceue questa Religione qualche diuisione frà se stessa, mà insensibile, e di poca apparenza appresso il Mondo, cioè d'alcune Congregazioni; Come particolarmente è quella, li di cui reli-

giosi viuono in Roma nel conuento della chie-
5 sa di Santa Maria del Popolo, atteso che quasi niente differiscono nell'abito, e nell'apparenzà dall'ordine più generale, il quale in Roma hà il Conuento nella Chiesa di Sant'Agostino, & vn altro piccolo nella chiesa di San Matteo vicino Santa Maria Maggiore della Congregazione di Perugia, mà però costituiscono vna certa congregazione, la quale si dice di Lombardia, col proprio Vicario generale, sotto la visita, e qualche giurisdizione del Generale di tutto l'ordine.

In questa Religione vi è ancora l'vso de'gradi, cioé de'baccellieri, e di maestri, e di predicatori, nel-
6 la maniera che si è detto delle religioni de' Domenicani, e Conuentuali, E questo magisterio, à somiglianza di quello della religione di San Domenico, è più raro, e più difficile ad ottenere, col passaggio per molti gradi, e doppo lungo tempo di religione, e per conseguenza stà in qualche maggior stima, e gode molte prerogatiue, gode anche questa religione la pre-
7 rogatiua, che vn religioso di essa sia il Sagrista del Papa.

E' occorso in pratica nell'età nostra disputare, se morendo, ouero essendo promosso dentro il
8 sessennio il Generale, si che occorresse di conuocare il Capitolo generale per l'elezione del nuouo Generale, debba ciò pregiudicare à gli Assistenti, l'officio de'quali per il suo corso or-

dina-

dinario, deue durare tutto il sessennio, si che si debba venire all'elezione degli Assistenti nuoui, ò pure che debbano continuare; E fù risoluto che la continuazione caminarebbe, quando senza conuocare il Capitolo generale, da qualche diffinitorio particolare si facesse l'elezione prouisionale d'vn Vicario generale in luogo del morto sino al compimento del sessennio, nella maniera che per li suoi statuti suol praticare la religione de'Minori Osseruanti, e de fatto nella nostra età l'hà insegnato la pratica, mà non già quando si venisse alla conuocazione del Capitolo generale, atteso che in tal caso si forma tutto il corpo di nuouo, il che ancora è occorso disputare in alcune altre religioni, conforme si accenna nel Teatro. A.

A. *Nel disc.* 4. *de' Regolari.*

Hà patito ancora questa religione quell'istesse diuisioni, e riforme, le quali si sono accennate nella Religione di San Francesco, mentre oltre diuerse Congregazioni con diuerse forme di viuere, nel secolo passato insorse vna riforma chiamata de'Scalzi Agostiniani, con l'abito ruuido, anche nero, come l'ordine principale, col cappuccio aguzzo, con piedi scalzi, con i sandali all'vso de'Capuccini; Con questa differenza, trà li religiosi di quà, e quelli di là da' monti, che questi nostri non hanno l'vso della barba, mà portano il volto raso; Et all'incontro di quelli di là da'monti, alcuni hanno l'vso della barba

lunga

lunga come i Capuccini, & altri nò, costituendo diuerse Congregazioni, e gouernandosi separatamente con i proprj Vicarj generali, sotto qualche visita, e superiorità del Generale di tutto l'Ordine; E questi religiosi riformati d'Italia hanno in Roma due conuenti; Vno nel Corso, il quale si dice di Giesù, e Maria; E l'altro verso Termini sotto il titolo di San Nicola di Tolentino; E gli oltramontani hanno altri conuentini, ouero ospizj, e particolarmente vno nella strada della Trinità de'Monti quasi dirimpetto al conuento de'Capuccini, gouernandosi con regole, e statuti diuersi da quelli dell' ordine antico, conforme generalmente occorre in tutte le riforme.

Viene questa riforma stimata come vna religione diuersa dall'antica, all'effetto che si dica di farsi

10 il passaggio da vna religione più larga ad vn'altra più stretta, & all'incontro; Che però quando si concede il passaggio, vi bisogna il nuouo nouiziato.

Vi è ancora vn'altra specie di riforma nella Calabria con v'abito ruuido di vn certo colore di ta-

11 nè, li quali si dicono li Coloriti, e questi interuengono ancora nel Capitolo generale, & hanno il voto nell'elezione del Generale, e degli altri Prelati, il che non segue nelli Scalzi sudetti, con altre simili Congregazioni, essendouene anche dell'altre.

CA-

CAPITOLO XXXIX.

Della Religione Carmelitana, e delle sue Riforme, e diuisioni.

1 *ANtichità, & origine.*
2 *E' vna delle quattro Mendicanti;*
3 *Suo istituto, e capacità.*
4 *Delli gradi che vsa, e della maniera del gouerno.*
5 *Capitoli generali, e prouinciali.*
6 *Diuisione in diuerse Congregazioni.*
7 *Delli Scalzi di S. Teresa.*

CAP. XXXIX.

VANTA questa Religione vn origine, ouero vna antichità, sopra tutte l'altre, come fondata nel Mōte Carmelo dalli Profeti Elia, & Eliseo, li quali furono molto
1 prima della venuta del Verbo, e della nostra redenzione, e ciò per antica tradizione, anche autenticata da varj sommi Pontefici, e graui scrittori; Bensì che questa origine non gioua per quelle prerogatiue, che porta l'antichità, attesoche questa và regolata dal tempo, che la Sede Apostolica l'hà approuata; Che però lasciando il suo luogo alla verità, sopra l'opinione, ò

la

la tradizione, che circa il principio del quinto ſecolo nell'iſteſſo monte Carmelo per Giouanni Patriarca di Geruſalemme ſi reſtituiſſe il ſudetto antico iſtituto delli Santi Elia, & Eliſeo, con regole dal medeſimo preſcrittegli; E regolandoſi dall'approuazione della Sede Apoſtolica ſeguita doppo che di queſto iſtituto ſi ebbe la notizia nell'Italia; Ciò ſeguì nell'iſteſſo principio del ſecolo decimoterzo, nel quale nacque queſto nuouo genere di Mendicanti, del quale ancora ſono li profeſſori di queſt'ordine; Che però queſte quattro ſi dicono le prime, e quaſi coetanee Religioni mendicanti; Cioè; Di Domenicani; Di Franceſcani; Di Agoſtiniani; E

2 di Carmelitani; Impercioche, ſe bene molte altre Religiòni, delle quali di ſotto ſi diſcorre, ſono ancora del genere de'Mendicanti, e godono de'medeſimi priuilegj; Nondimeno ciò è ſeguito per vna aggiunta, ouero per vna aſſimilazione, mentre propriamente le quattro, le quali per antonomaſia ſi dicono le Mendicanti, ſono queſte, come approuate dalla Sede Apoſtolica, quaſi nell'iſteſſo tempo, con poca differenza, eſſendo ſeguita la fondazione dell'altre molto tempo dopoi.

Per l'iſteſſa ragione accennata di ſopra nelle ſudette trè altre religioni, la Sede Apoſtolica diſpensò al rigore del primo iſtituto, il quale era

3 ancora di mendicanti veri; Che però queſt re-

ligioſi

giosi, li quali nella loro origine, erano dediti principalmente alla vita contemplatiua à forma d'anacoreti, si resero ancora operarj nella vita attiua, per seruizio della Chiesa, e della religione cattolica, fondando conuenti dentro le Città, & i luoghi abitati, e possedendo beni stabili, e rendite, con maggior commodità nel vitto, e nel vestito, per la coltura dello studio delle sagre lettere, con attendere alle prediche, alle confessioni, alle dispute, & à gli altri esercizj della vita attiua; Ritenendo tuttauia la contemplatiua, con le orazioni, e col salmeggiare in coro, che però si resero come gli altri mendicanti per priuilegio.

Vsa parimente gli stessi gradi di sopra accennati nell'altre religioni; De' Lettori; De' Bacellieri, e de Maestri; Et il gouerno parimente si muta col Capitolo generale ogni sessennio, nel quale s'eleggono, il Generale, & il Procuratore generale, e gli altri vfficiali, à i quali si dà il medesimo nome di Compagno, e di Segretario, conforme l'vso de' Conuentuali.

Hà parimente l'vso delle prouincie, nelle quali si tiene l'istesso stile dell'altre religioni, di celebrare il capitolo ogni triennio, e s'eleggono il Prouinciale, & alcuni altri vfficiali; Come ancora si deputano li superiori locali col titolo di Priori, li quali sono ancora triennali; E vi è l'istesso vso d'alcuni conuenti principali, non

ſoggetti alla prouincia, mà immediatamente al Generale, dal quale ſi deputa il ſuperiore coll'iſteſſo titolo di Priore; E queſti Priori deputati dal Generale, li quali ſono quattro, cioè, Della Traſpontina di Roma; Dello ſtudio generale di Parigi; Del Carmine maggiore di Napoli; E dell'Annunziata di Trapani in Sicilia, hanno il luogo, e voce nel Capitolo generale, nella maniera che l'hanno i Prouinciali, e gli altri Vocali eletti dalle prouincie.

Anche in queſta Religione, ſenza l'alterazione dell'iſtituto nel vitto, e nel veſtito, e nella capacità di poſsedere robbe, & entrate, vi è vna ſpecie di diuiſione, però ſotto la ſuperiorità maggiore del medeſimo Generale, ancorche gli altri Prelati, e ſuperiori ſiano diuerſi; Cioè vna congregazione, la quale ſi dice di Mantoua, li di cui profeſſori ſi diſtinguono dagli altri dell'ordine generale, & antico, con qualche diuerſità d'abito; Atteſo che l'abito é vniforme nella tunica inferiore, con lo ſcapolare, e capuccio di color leonato, volgarmente detto tanè, ſolito adoprarſi dagli eremiti, con la cappa ſuperiore, e col capuccio bianco, però quelli dell'vſo antico non portano barba, e portano il cappello nero; E queſti della Congregazione di Mantoua hãno la barba, e portano il cappello bianco, e nel rimanente pare che vi ſi ſcorga poca differenza nella forma del gouerno.

Han-

Hanno questi di Mantoua il conuento in Roma presso la Chiesa di San Grisogono, e quelli dell'ordine generale hanno più conuenti; Vno nell'accennato luogo di Sãta Maria della Traspontina; L'altro in San Martino de'monti; Et vn'altro vicino la Chiesa di Santa Maria maggiore.

Vi è ancora vn'altra congregazione alquanto più osseruante del primiero istituto, la quale via l'istesso abito dell'ordine generale, con la sola differenza di qualche maggior ruuidezza di pãni nel vestito, parimente sotto la maggior superiorità, e dipendenza del Generale; E questi sono quei religiosi, li quali hanno in Roma il conuento nella Chiesa della Madonna di Monte santo, vicino alla porta del Popolo.

Nel secolo passato, da Santa Teresa, fù introdotta vna riforma di quest'ordine, con l'vso dell'istess'abito, cioè sotto bruno, ò tanè, e sopra bianco, mà con panni molto più ruuidi, & à piedi scalzi, con l'vso de' sandali, e con la regola molto più stretta, e rigorosa, con l'vso della vita attiua nello studio delle sagre lettere, e nelle prediche, confessioni, e dispute, e negli altri esercizj; Ritenendo però la vita contemplatiua delle orazioni, e del salmeggiare in coro; E sono ancora capaci di possedere beni stabili, & entrate in comune.

Fú questa riforma dalla sudetta Santa introdotta nella

nella Spagna, e dopoi s'introdusse ancora nell'Italia, verso il principio del secolo corrente, essendosi fondato il primo conuento nella Città di Genoua, e dopoi in Roma in Trasteuere, nel luogo, il quale si dice la Madonna della Scala, & indi se ne fondò vn'altro vicino Frascati nel territorio di Monte di compatri, & vn'altro à Termini nella Chiesa di Santa Maria della Vittoria; E perche questa religione è molto applicata all'vso delle missioni per la propagazione della fede ne'paesi d'infedeli, d'eretici, e di scismatici, in molte parti del Mondo, perilche la Sagra Congregazione della propagazione della fede, teneua vn seminario di missionarj nell'istesso conuento della Vittoria, sotto qualche suo gouerno, ilche cagionaua qualche scissura con i superiori locali; Quindi da tempo moderno, questo seminario è stato trasportato alla Chiesa di San Pancrazio fuori delle mura, per la suppressione di quella religione, la quale aueua quel Conuento.

Come ancora essendo nato dispareri trà questi scalzi d'Italia, e quelli di Spagna, con autorità Apostolica sotto Clemente Ottauo, ne seguì la diuisione; Che però quelli di Spagna costituiscono come vna congregazione particolare, e separata col proprio Generale, e gli altri vfficiali; E nel resto così per l'Italia, come per tutte quelle parti del Mondo, e dell'Indie, alle

quali

quali questa religione si è molto stesa, si gouerna, e si rappresenta dal Capitolo generale, il quale ogni triennio si celebra per il più in Roma, & in esso si eleggono, il Generale, il Procurator generale; quattro Diffinitori, & altri Prelati, con vna totale independenza dall'ordine antico, il quale si dice de' Carmelitani calzati, à differenza di questo, il quale si dice de' Carmelitani scalzi, ouero dell'ordine di Santa Teresa; Et i sudetti scalzi di Spagna, li quali si gouernano separatamente da questi d'Italia, per le loro occorrenze nella Corte, vi tengono vn Procuratore con alcuni religiosi in vn' ospizio attaccato alla Chiesa di San Carlo alle quattro fontane nella strada, la quale si dice del Quirinale, ouero Pia.

Hà parimente questa Riforma l'vso delle prouincie, si che celebra i suoi capitoli prouinciali ogni triennio; Et il capitolo generale si costituisce dalli sudetti Diffinitori; Dalli Prouinciali; E da due religiosi d'ogni prouincia, e forse altri; Et il Prouinciale è costituito dalli Priori locali, e da vn'altro di ciascun conuento; E dalli Diffinitori prouinciali, e forse altri. A.

A. *Nel disc. 20. di questo titolo.*

CAPITOLO XL.

Della Religione de' Trinitarj della redenzione de' cattiui; E della sua Riforma.

1 *Fondazione.*
2 *Istituto, e che siano mendicanti.*
3 *Abito, e diuersità sopra questo.*
4 *Modo di gouerno, e di Capitoli.*
5 *Singolarità di più Capitoli generali.*
6 *Riforme.*

CAP. XL.

1 VERSO quell'istesso tempo, che piacque alla diuina prouidenza di dare alla sua Chiesa, in tante oppressioni d'eretici, e d'infedeli, il sossidio di molte religioni, e particolarmente delle quattro mendicanti di sopra accennate; Anzi prima, per diuina riuelazione, da San Giouanni di Matta, e da altri suoi compagni, con l'approuazione della Sede Apostolica, nel principio del più volte accennato secolo decimoterzo, fù eretta questa religione, per il riscatto de' fedeli dalla seruitù degl'infedeli, sotto il nome della Santissima Trinità

della redenzione de'cattiui; L'istituto della quale principalmente consiste nel procurare da'fedeli elemosine, & anche d'impiegarui le proprie rendite, & emolumenti, all'effetto di riscattare i Cristiani, li quali si ritrouassero nella seruitù delli Saraceni, e se bisognasse di dare anche se stessi in seruitù per tal'effetto.

Questa religione fù parimente fondata con i principj della pouertà, e con l'istituto della vita più
2 stretta, e rigorosa, si che parimente camina sotto il genere de'mendicanti, e gode i loro priuilegj; Mà nel progresso del tempo, in essa seguì quell'istesso, che si è detto di sopra dell'altre religioni mendicanti, che, ò per vso, ouero per priuilegj Apostolici, si sia costituita in stato di religione di vita più commoda, con la capacità de'beni stabili, e dell'entrate, si che parimente di presente sono mendicanti per priuilegio.

L'abito è tutto bianco, così di sotto, come di sopra, con vna croce grande in petto sopra lo
3 scapolare di due colori, cioè rosso, e torchino, conforme si vede de'suoi religiosi, li quali in Roma hanno il conuento nella Chiesa della Trinità à i monti, vicino l'altra Chiesa della Trinità, la quale si dice de'monti de' Padri Minimi; E solamente in alcune prouincie di Spagna, vsano vn'abito diuerso, cioè la tunica, e lo scapolare bianco, e la cappa con il cappuccio di color bruno, che in Italia si dice tanè; Però ha-

uendo da qualche tempo assunto la cappa di color nero nell'istessa forma che l'vsano li Padri di San Domenico, si che da questi non differiscono, eccetto che nel sudetto segno della croce, che portano sopra lo scapolare, il quale facilmente si cuopre dalla cappa, il caso hà portato qualche lite con la sudetta religione di San Domenico, per quel che se ne accenna nel Teatro. A.

A. *Nel disc.* 12 *di questo titolo.*

Si gouerna questa religione con l'vso più comune dell'altre, cioè col capitolo generale, il quale si celebra ogni sessennio, e vi si eleggono, il Generale, il Procurator generale, li Visitatori, & altri Vfficiali; Et è anche diuisa in prouincie, in ciascuna delle quali si celebra ogni triennio, il capitolo per l'elezione del Prouinciale, e delli superiori locali.

4

Vi si scorge però vna certa singolarità, dalla quale si discorre più distintamente nel Teatro, sopra vn certo possesso, che pretendono auere quattro prouincie della Francia, che ad esse solamẽte spetti il celebrare il capitolo generale, e di eleggere il Generale, e gli altri vfficiali per tutta la Religione, senza che l'altre Prouincie v'interuengano; Mà non essendosi questa consuetudine giuridicamente giustificata; Quindi è seguito nell'età nostra, che con decreti Apostolici, ad istanza dell'altre prouincie si è celebrato vn Capitolo generale in Roma, con l'elezione

5

di

di vn'altro Generale, e degli altri vfficiali ogni sessennio per le altre prouincie. B.

In questa Religione nel secolo passato è insorta parimente in Ispagna, & in Francia, quella riforma, la quale si è accennata di sopra nelle Re-
6 ligioni di San Francesco, di Sant'Agostino, e del Carmine, e questi Riformati hanno ancora li conuenti in Roma, cioè quelli di Spagna nella chiesa di San Carlo alle quattro fontane vicino al Quirinale; E quelli di Francia nella chiesa di San Dionisio iui attaccata.

B. *Nel disc. 2. di questo titolo, e nel supplemento.*

L'abito dell'vna, e dell'altra all'vso delle riforme, è rozzo, à piedi scalzi con l'vso solamente de' sandali, e con vna vita stretta, e molto austera, particolarmente dall'astenersi da cibi pascali.

Differiscono però trà esse nell'abito, atteso che quelli di Francia l'vsano tutto bianco, secondo l'vso generale della Religione antica, e quelli di Spagna (forse perche la riforma sia nata nelle Prouincie di sopra accennate, le quali vsano il mantello di diuerso colore) hanno la cappa di detto color bruno, il quale in Italia si dice tanè, & in Spagna si dice taniel; E di questa riforma di Spagna, si discorre nel Teatro, in occasione delli priuilegj, che gode dell'esenzione dalle decime. C.

C. *Nel disc. 4. nel tit. delle doti.*

CAPITOLO XLI.

Della Religione di Santa Maria della Mercede, parimente per il riſcatto de' Criſtiani da mano d'infedeli.

1 Fondazione.
2 Mutazione di forma, ò di ſtato.
3 Dell'abito.
4 Di altre coſe.
5 Riforma.

CAP. XLI.

SSENDOSI fondata in Francia, ouero in Roma, & in Francia più dilatata la Religione per il riſcatto de' fedeli da mano d'infedeli, ſotto il titolo della Santiſſima Trinità, conforme nel capitolo precedente ſi è accennato; Seguì anche dipoi in Spagna, per diuina riuelazione (come piamente ſi crede) l'isteſſo iſtituto fondato dalli Santi Pietro Nolaſco, e Raimondo Pegnaforte, approuato dalla Sede Apoſtolica nel più volte accennato principio del ſecolo decimoterzo, il quale fù vna madre così feconda di tante religioni.

Quanto dunque nel discorso antecedente si è detto dell'altra religione sudetta, sopra l'istituto d'attendere al riscatto de'fedeli, anche col voto di restare in pegno in potere degl'infedeli quãdo bisognasse per liberazione de' Cristiani, si adatta à questa religione; la primiera fondazione della quale fù à forma di religione militare, 2 in laici, piú che in chierici, mà essendoui ancocora mischiati chierici, e sacerdoti, nella maniera che di presente si vede nelle religioni di San Giouanni Gerosolimitano, di San Giacomo di Spata, & essendo trà questi due diuersi generi di persone insorte alcune scissure; Quindi seguì, che nel progresso del tempo, si riduse à quella forma di religione claustrale, conforme di presente si vede, e ciò seguì verso il principio del secolo decimoquarto.

L'abito di questa religione, è parimente bianco, così nella tonica, e nello scapolare, come anche nella cappa; Scorgendosi solamente trà questa 3 religione, e l'altra detta di sopra, qualche poca differenza nella forma dell'abito, & anche nel segno della croce, che parimente questi portano in petto, non di saia cuscita nello scapolare, come gli altri Trinitarij, mà in vn pezzetto piccolo di tauola, ò di cartone, doue è dipinta la croce, con sotto l'arme di quel Rè d'Aragona, il quale, secondo vn'opinione, fù vno de'Fondatori; E secondo l'altra, ne fù fautore, confor-

me si vede nelli sudetti Religiosi.

In Roma hanno il conuento nella Chiesa di S. Adriano in campo vaccino alle radici del Campidoglio; Et in Italia questa Religione hà pochi conuenti, si che per la maggior parte è nella Spagna, doue fà il suo capitolo generale, perloche molto di raro occorre nella Corte Romana trattare in pratica di questa Religione, e del suo istituto. 4

Anche questa Religione hà la sua riforma, con l'istituto piú stretto, così nell'àbito più ruuido, & à piedi scalzi con i sandali, come ancora con la vita più rigorosa, secondo l'vso generale delle riforme, mà con la capacità di possedere robbe stabili, & entrate, e col gouerno particolare del proprio Generale, ò Vicario, come gli altri Riformati Trinitarij di sopra accennati; Et in Roma questi Riformati hanno il conuento nella Chiesa di San Giouanni, volgarmente detta di San Giouannino, vicino il monastero delle monache di San Siluestro de Capite. 5

CA-

CAPITOLO XLII.

Della Religione delli Serui della Beata Vergine.

1 *Fondazione.*
2 *Del modo del ſuo gouerno.*
3 *Gradi letterarij.*
4 *Conuenti in Roma.*
5 *Alcuni Religioſi di vita più ſtretta.*

CAP. XLII.

1 Ondarono queſta Religione, nel tante volte accennato ſecolo decimo terzo, ſette Serui di Dio nobili Fiorentini nel monte Senario vicino Fiorenza col titolo de' Serui della Beata Vergine; Et il quinto Generale, e gran propagatore ne fù San Filippo Benizij, anche nobile Fiorentino.

E' queſta religione dell' iſteſſo genere de' mendicanti, con la medeſima origine di mendicità per verità, e con la ſtrettezza della vita, più anacoretica, e contemplatiua, che attiua, conforme di ſopra ſi è detto di molte Religioni mẽdicanti; Mà nel progreſſo del tempo, per l'iſteſſe ragioni accenate nelle quattro principali reli-

gioni

gioni mendicanti, fù anche il primiero istituto moderato con priuilegij, e con le permissioni Apostoliche, possedendo beni, & entrate, per l'istesso buon fine del maggior beneficio, il quale ne risultaua alla Chiesa cattolica, & alla salute dell'anime, con lo studio delle sagre lettere, e con li esercizj delle prediche, dispute, e confessioni, & altri vfficj della vita attiua, senza lasciare la contemplatiua nelle orazioni, e nel salmeggiare in coro, nella maniera che dell'altre religioni mendicanti si è detto, per il che anche diuentò religione capace, e mendicante per il priuilegio.

Si gouerna con l'vso del Capitolo generale ogni sessennio; nel quale si eleggono; Il Generale;

2 Il Procurator generale; & alcun' altri officiali, & hà ancora l'vso delle Prouincie, e de' Capitoli prouinciali ogni triennio, così nell'Italia, come fuori.

Vsa ancora i gradi letterarij de' Bacellieri, e de' Maestri, & anche de' Reggenti degli studj, con-

3 forme vsano quasi tutte le altre religioni mendicanti di sopra accennate, e particolarmente i Conuentuali; Et il suo abito è tutto nero nell'istessa forma di quelli di San Domenico, con quella differenza che questi vsano la cappa, & il cappuccio nero, mà la tonica, e lo scapolare bianco, e quelli il tutto nero.

In Roma hà due Conuenti; Vno nella Chiesa di

San

San Marcello. E l'altro in quella di Santa Maria in Via; essendo l'vna, e l'altra titoli Cardinalizij. A.

A. Se ne discorre nel disc. 34. nel titolo della giurisdizione.

In alcuni luoghi dell'Italia vi sono gli eremi di quest'ordine, cioè alcuni religiosi, li quali viuono con vna maggior strettezza di vita, e con l'vso d'vn abito più ruuido, come per vna specie di riforma, conforme si suppone, che si costumi ne'Conuenti della Germania, doue si và quest'ordine alla giornata dilatando con molti progressi.

CA-

CAPITOLO XLIII.

Della Religione di San Francesco di Paola, chiamata de' Minimi.

1 F*ondazione.*
2 *Mendicante, e come.*
3 *Suoi Conuenti in Roma.*
4 *Applica ancora alla vita attiua, ancorche il suo principale istituto sia della contemplazione.*
5 *Forma di gouerno, e delle maniere della precedenza.*
6 *E' diuisa in Prouincie.*
7 *Religione stimata molto stretta.*

CAP. XLIII.

MOLANDO questo seruo di Dio, l'altro dell'istesso nome, Francesco d'Assisi, nella santa, e virtuosa vmiltà, e fondando questa Religione approuata dalla Sede Apostolica verso il fine del secolo decimoquarto, d ede alli suoi alunni il titolo de'Minimi; come inferiori all'ordine de'Minori, già fondato dal sudet-

detto ſuo eſemplare, con vn'iſtituto molto ſtretto, e rigoroſo, così nel ruuido veſtito a piedi ſcalzi, con l'vſo de'zoccoli, come ancora nel vitto di continua quadrageſima in tutto il tempo, negando l'vſo non ſolamente della carne, mà etiandio dell'voua, e de' latticinj, eccetto il caſo dell'infermità, ſi che viene ſtimata vna Religione delle più ſtrette, che vi ſiano.

Nella ſua fondazione era ancora mendicante per verità, che ſenza beni ſtabili, e ſenza entrate, ſi doueſse viuere con la vera mendicità, mà parendo poco praticabile queſta forma di vita in vna continua quareſima, con le ſole limoſine cotidiane, e con il patimento anche nel veſtire; Quindi ſeguì, che con Apoſtolica autorità, fù moderato il primiero rigore, permettendoſegli di andare calzati, & anche di poſsedere beni ſtabili, & entrate; Che però ſi dicono parimente mendicanti per priuilegio; conforme ſono tāti gl'altri detti di ſopra; Ritenendo però il rigore del primiero iſtituto nell'accennato vitto quadrageſimale continuo.

In Roma queſta Religione poſſiede trè conuenti; Vno nella Chieſa della Trinità de'monti per alcune nazioni ſolamente, e particolarmente per la Franceſe; L'altro col titolo di San Franceſco di Paola vicino la Chieſa di San Pietro in vincola, per la ſola nazione de' Calabreſi compa-

patrioti del Santo Patriarca; & il terzo col titolo di Sant'Andrea delle Fratte, indifferente per li Romani, e per gli altri.

Si è dilatata questa Religione per l'Italia, per la Spagna, e la Francia, & altre parti del Mondo cattolico, così per il numero de' conuenti, e de' religiosi, come per l'asprezza de' paesi, molto più di quel che l'vmana credenza per il rigore della vita forse portaua; Et ancorche il suo primiero istituto fosse principalmente della vita contemplatiua, più che dell'attiua; Tuttauia li suoi professori per i sensi del medesimo Santo Fondatore, si applicano anche alla vita attiua con lo studio delle sagre lettere, e con le prediche, dispute, confessioni, e con altre funzioni spettanti à questa vita; Ritenendo anche l'altra contemplatiua, con le orazioni, e col salmeggiare in coro.

Il suo gouerno è simile à quello dell'altre accennate Religioni mendicanti, di celebrare il Capitolo generale ogni sessennio, nel quale si eleggono, il Generale, il Procuratore generale, il quale si dice il Zeloso, e trè compagni del Generale, col quale costituiscono il diffinitorio, & hanno il gouerno della Religione; E si dicono socij, col voto decisiuo, nella maniera, che in molte di sopra accennate Religioni hanno li Diffinitori, e gli Assistenti, & in altre di sotto hanno li Consultori.

Che

Che però è occorso disputare in pratica, se questi socij debbano auere la precedenza, quando vãno in visita col Generale, sopra li Prouinciali, e li Prelati locali, li quali si chiamano Correttori, ò pure che debbano auere il luogo, secondo la loro anzianità, la quale in questa religione si dice la primogenitura; Et è stato deciso, che gli sia douuta, mentre costituiscono il medesimo corpo col Generale, quando sono nell'esercizio della carica, conforme si discorre in occasione di caso seguito nel Teatro. A.

A. *Nel disc.* 16. *di questo titolo.*

In questo Capitolo generale interuengono, il Generale, li Prouinciali, e quei Vocali, li quali si dicono conuersi, cioè vno per Prouincia, i sudetti trè socij, & il Procuratore generale, e forse altri.

E'diuisa ancora la Religione in moltre prouincie, & in ciascuna si celebra il Capitolo ogni trien-6 nio, con l'elezione del Prouinciale, e degli altri vfficiali della prouincia, cioè tre socij del Prouinciale, e quattro Diffinitori, e questi, li quali costituiscono il diffinitorio prouinciale, ogn'anno si congregano, celebrando vna specie di Congregazione per confermare, ouero per mutare li superiori locali deputati nel Capitolo prouinciale, li quali hanno il nome de Correttori, e l'vfficio loro dura per vn'anno solamente.

Viene stimata vna strettissima religione, per il sudetto

detto voto di fare vna quaresima perpetua, come sopra, e ciò si suole auere in considerazione per il passaggio dell'altre religioni à questa, ouero da questa all'altre; E non vsa li titoli, ouero i gradi di Maestri, ò Baccellieri, ò Lettori, essendo ciò espressamente proibito dal Santo Fondatore:

7

CA-

CAPITOLO XLIV.

Della Religione degli Ospitalieri, ouero del Beato Giouanni di Dio, chiamata de' Fate ben Fratelli.

1 *Fondazione, e modo di gouerno in potere de' Laici.*
2 *Officio de' Sacerdoti.*
3 *Modo del gouerno.*

CAP. XLIV.

1 E' Stata questa Religione nel decimo sesto secolo passato, fondata da vn seruo di Dio chiamato il Beato Giouanni di Dio, di quella virtuosa simplicità, la quale dal Mondo suol'essere stimata inezzia, mà appresso Dio è la vera sapienza, quando sia ordinata al buon fine, & al suo seruizio; Et il suo principale istituto è, che i suoi religiosi siano ospitalieri, cioè che abbiano cura delli poueri infermi, li quali sono astretti à curarsi nelli pij ospedali; Opera veramente di molta pietà, e degna di lode.
Mà perche le lettere non sono adattate à questo esercizio, mentre quelle per ordinario diuerto-

no dall'opere mecaniche, le quali da vn letterato sogliono essere sdegnate; Et ancora perche questo esercizio pare incongruo alli Sacerdoti, li quali maneggiano le cose sagre, e diuine; Quindi prudentemente il fondatore stabilì, che questi religiosi douessero essere laici, i quali solamente fossero capaci delle cariche, e delle Prelature della Religione, si che i Sacerdoti, e gli altri costituiti negli ordini sagri, ne siano incapaci, ogni volta che non ne siano dispensati dal Papa, conforme alle volte occorre, e particolarmente in quelli, li quali auendo già lodeuolmente esercitato le cariche di Generale, ouero di Prouinciale, abbiano dopoi preso il sacerdozio per diuozione.

Hanno però l'vso di alcuni Sacerdoti, all'effetto di amministrare i Sagramenti à gli infermi, & 2 anche à gli stessi religiosi, e per il culto delle loro Chiese, con la prerogatiua, che questi vengono stimati come Parochi à rispetto degli infermi, li quali sono nelli loro ospedali, così per l'amministrazione de'Sacramenti in vita; eccetto quello del matrimonio, come anche per l'esequie, e per la sepoltura doppo morte, si che siano come Parochi, con la totale indipendenza dalli Parochi proprij degli infermi; Però quando quelli li quali muoiono nell'ospedale, si volessero sepellire fuori dell'istesso ospedale, ouero della sua Chiesa, in tal caso ripiglia le sue

ragio-

ragioni il Paroco, vſcito che ſia il cadauere dall'oſpedale, conforme ſi è diſcorſo nel Teatro, trattando delle Parochie, e delle ragioni parocchiali. A.

A. *Nel diſcorſo 23. nel titolo delle Parocchie.*

Si gouerna parimente queſta religione all' vſo più comune dell'altre religioni, celebrando il Capitolo generale ogni ſeſſennio, nel quale ſi eleggono, il Generale, due Conſiglieri, vno de'quali è il Procuratore generale, li Prouinciali, & alcuni altri officiali, e Priori; E queſto Capitolo generale ſecondo lo ſtato preſente, per la riforma ſeguita ſotto Aleſſandro Settimo, è coſtituito dal Generale attuale; Dalli ſudetti due Conſiglieri; Da quelli li quali ſi dicono primi diſcreti, che ſono quelli li quali ſiano ſtati Generali; Dalli Prouinciali attuali; Dalli Prouinciali aſſoluti; Dalli Priori delle caſe metropoli delle Prouincie; Da vno eletto per ogni Prouincia; E dal Secretario generale.

3

Come ancora, eſſendo diſtribuita la Religione in più Prouincie, però in ciaſcuna ſi celebra il Capitolo Prouinciale ogni triennio, con l'elezione del Prouinciale, e d'alcuni altri officiali, e con la deputazione de'Prelati locali, li quali ſi chiamano Priori annali, ſoliti mutarſi, ò confermarſi, conforme dell'altre Religioni ſi è detto; Et in queſto Capitolo interuengono, & hanno il voto; Il Generale quando vi ſia preſente, ouero il Preſidente da lui deputato; Li Conſi-

glieri, li quali siano col Generale; Il Segretario generale; Il Prouinciale attuale; Li Prouinciali passati; E li Priori attuali della Prouincia.

Il gouerno corrente si fà dal Generale, con li detti Consiglieri, li quali costituiscono il diffinitorio, col Segretario generale, il quale non hà voto decisiuo; Et occorrendo la morte del Generale dentro il sessennio, subentra per Vicario generale il primo Consegliero, & in suo defetto il secondo, il quale deue intimare il nuouo Capitolo generale da celebrarsi dentro li sei mesi.

Camina tutto ciò nella Religione costituita dalli religiosi dell'Italia, con l'Isole aggionte della Sicilia, e della Sardegna, & ancora della Francia, della Germania, e della Polonia; Atteso che quelli della Spagna, del Portogallo, e dell'Indie, costituiscono vna specie di Religione separata, con vn separato gouerno, celebrando il proprio Capitolo generale, con vn'altro Generale, & altri officiali, e Prelati independenti, ancorche il modo del gouerno, e de'Capitoli sia in molte cose vniforme.

CA-

CAPITOLO XLV.

Di alcune altre Religioni Mendicanti, ouero de' Frati.

1 *DI alcune Congregazioni, ò Religioni di San Geronimo, e del B. Pietro di Pisa.*

2 *Di quali Religioni nell'opera presente si parli.*

CAP. XLV.

I sono ancora molte altre religioni, ò congregazioni di quei religiosi, li quali volgarmente in Italia diciamo Frati, & anche monaci, per rispetto che vsino vn abito particolare diuerso da' chierici, si che quãtunque vi siano molte altre religioni de' chierici regolari, le quali sono anche vere religioni mendicanti, de' quali di sotto si parla; Tuttauia pare che costituiscano vn genere, ouero vna gerarchia diuersa, appunto come pare, che la costituiscano l'altre religioni militari, delle quali ancora di sotto si discorre.

E particolarmente sono due Congregazioni di vn abito quasi vniforme, le quali con qualche di-
1 uersità hanno dipendenza dalla religione di

San Geronimo, & vna di esse maggiormente regna nella Spagna, e particolarmente nel celebre monastero dell'Escuriale, doue Carlo Quinto, auendo fatto la famosa renunzia dell'Imperio, si ridusse à menare gli vltimi spazij di sua vita; E di questi di Spagna in occasione delli priuilegj dell'esenzione dalle decime si parla nel Teatro. A.

A. Nel discorso 1. e 3. nel titolo delle decime.

Nell'Italia dunque sono quelli, li quali in Roma hanno il monastero in Sant'Alessio di vna Congregazione chiamata di Lombardia; E quelli della Congregazione del Beato Pietro di Pisa, li quali in Roma hanno il conuento nella Chiesa di S. Onofrio nel famoso monte Gianicolo, l'istituto primiero de'quali era piú di vita eremitica, e contemplatiua, che dell'attiua, però nel progresso del tempo si sono anche dati all'attiua, con lo studio delle sagre lettere, e con le predicazioni, e confessioni; Sono bensì tutte due religioni piccole, si che non passano li confini dell'Italia, che però non hanno la diuisione delle Prouincie, mà celebrano ogni triennio il solo Capitolo generale con qualche alternatiua nell'elezione passiua trà alcune prouincie, ò nazioni, in quali particolarmente questa seconda è diuisa, e di essa nel Teatro si và discorrendo in occasione di caso seguito; Et ambedue sono capaci de'beni, e rendite. B.

B. Nel disc. 32. di questo titolo.

Al-

Altre Religioni, e Congregazioni sono fuori dell'Italia, delle quali non si discorre per essere in paesi diuersi; Che però per quel che appartiene à quest'ordine monastico, e fratesco respettiuamente, basterà di auer dato questo saggio delle Religioni, le quali sono nella nostra Italia, per fare il passaggio all'altro genere delle Religioni de' Chierici Regolari, & indi poi à quello delle Militari, mentre l'opera è dirizzata à questa sola Prouincia, nel suo idioma.

CAPITOLO XLVI.

Delli Chierici Regolari chiamati Teatini.

1 *Fondazione.*
2 *Istituto.*
3 *Capacità, ò incapacità de beni.*
4 *Capitolo generale, e modo di gouerno.*
5 *Diuisione delle nazioni.*
6 *Non hà l'vso de' gradi.*
7 *Nè meno quello del Cardinale Protettore.*
8 *Dello stile con i Laici.*
9 *Si loda la Religione, e dell'altre cose generalmente degli altri Chierici Regolari.*
10 *Esenzione dalle Processioni.*

CAP. XLVI.

SSENDOSI nel decimo sesto secolo passato, in qualche parte rilassata la disciplina ecclesiastica, nella Prelatura, e nel clero secolare; Maggiormente per esser'insorta la peste dell'eresia Luterana, la quale poi, come madre infame, con vna perniciosa fecondità ne partorì tant'altre; Quindi alcuni Prelati, e persone ecclesiastiche di buon zelo, trà le

quali

quali fù Giouanni Pietro Carafa Arciuescouo di Chieti, che fù poi Cardinale, secondo l'vso di quei tempi chiamato il Teatino, il che forse cagionò il nome di questa Religione, e fù anche Papa col nome di Paolo Quarto; Mà principalmēte in figura di primo fondatore fù Gaetano Tieni Protonotario Apostolico del collegio de'Partecipanti, il quale di presente è già ascritto nel catalogo de'Santi; Abbandonando la prelatura, e prendendo lo stato di vna vita molto pouera, e stretta, fondarono questa Religione col titolo di Chierici Regolari, come per vn'esempio del clero; Et ancora per ordinare vna specie di seminario, per l'elezione de' buoni, e zelanti soggetti nel gouerno delle Chiese catedrali, e metropolitane.

Questa Religione principalmente è ordinata per la vita attiua nello studio delle lettere sagre, della Teologia scolastica, e morale, & anche de'canoni, con le prediche, confessioni, dispute, e con altri esercizj per seruizio, e difesa della Chiesa, e della religione cattolica contro l'eresie, e per la salute dell'anime; Vi è però bene accoppiata ancora la vita contemplatiua, con l'orazioni, e con li diuini vfficj in coro, quando questi non diuertano dalli sudetti studj, & esercizj, nel caso de'quali quelli suoi professori, li quali à ciò siano applicati, ne sono dispensati; Vsando vn modo assai moderato, & vmile nel salmeg-

meggiare, forſe perche la condizione di quei tempi, anche in ciò richiedeſse la riforma, & vn certo ſtile oppoſto à qualche luſso muſicale di quei tempi.

Il ſuo iſtituto è di mendicanti per verità, col viuere con la vera mendicità, e di limoſine, con aſtenerſi dal poſseſso de'beni ſtabili, e dell'entrate; Anzi quel che piú importa, coll'aſtenerſi anche da quella queſtuazione, la quale ſi vſa da'Minori Oſseruanti, e da'Cappuccini, e da altre Religioni mendicanti per verità, e non per priuilegio, aſpettando la diuina prouidenza; Che però in queſta parte ſi può dire che ſia vna Religione più ſtretta delle ſudette; Eſsendo all'incõtro più larga delle medeſime nel più comodo

3 veſtire all'vſo de'chierici ſecolari, in forma però piú poſitiua, & in tutti li tempi di lana.

La ſua vera mendicità, e l'incapacità feriſce la retenzione dell'entrate, mà non toglie la capacità d'acquiſtare eredità, e legati, & altre robbe, anche in quantità notabile all'effetto di venderle, e d'impiegarne il prezzo negli vſi cotidiani, con l'vſo, e col maneggio del denaro, col quale ſi poſsano fare le prouiſioni de'vittuali, e di altre coſe neceſsarie.

Benſì che queſta incapacità di ritenere i beni ſtabili, e l'entrate, naſce più toſto dalle ſue leggi, alle quali, ſecondo l'opportunità, i Superiori, e particolarmente il Capitolo generale poſ-

sono dispensare; Che però si dice vn'incapacità volontaria, e cade sotto la regola generale delle religioni capaci stabilita dal Concilio di Trento, con la sola eccettuazione de'Minori osseruanti, e de'Capuccini, si che quando voglia, non è proibita, mà lodeuolmente se ne astiene per mantenere il suo istituto.

Non si è questa Religione molto dilatata, attesoche per la strettezza dell'istituto non si possono fondare le Case in Città, e luoghi piccoli; Et ancora perche professando di non riceuere facilmente persone di natali popolari, quando le doti dell'animo non supplischino questo difetto, quindi segue qualche scarsezza de' soggetti, siche per vn pezzo non hà passato li confini dell'Italia, fuori della quale in altre prouincie da qualche tempo moderno hà alcune case, nè détro la medesima Italia è molto numerosa. E

4 da ciò nasce, che non abbia la diuisione delle Prouincie, mà che si gouerni col solo capitolo generale, il quale ogni triennio si celebra in Roma nella casa di S. Siluestro al Quirinale, come residenza ordinaria del Generale.

Questo capitolo generale viene costituito da vn Vocale di ciascuna casa eletto dal capitolo locale, e quando non segua questa elezione, ouero che l'eletto non si curi di andare al Capitolo, v'interuiene il superiore, il quale si dice Preposito, & in esso si eleggono il Generale, e quattro

suci

ſuoi conſultori, li quali hanno il voto deciſiuo, e coſtituiſcono vn diffinitorio, il quale gouerna la Religione; Perloche l'autorità di queſto Generale viene ſtimata molto riſtretta, così per la ſua breue durazione d'vn triennio ſolo, come ancora per l'autorità de'Conſultori ſudetti; Et in oltre vi ſi eleggono il Procuratore generale, & i Superiori locali, li quali hanno il titolo di Prepoſiti.

Vſa bensì vna diuiſione di due nazioni, trà le quali ſi pratica l'alternatiua nell'elezione paſſiua del Generale, e del Procurator generale, e del Prepoſito dell'altra caſa di Roma, nella Chieſa di Sant'Andrea della valle; Cioè vna parte da Roma in sù verſo i monti, ſi che abbraccia lo ſtato eccleſiaſtico di queſta parte ſuperiore; La Toſcana; La Lombardia; La Liguria; Il Piemonte, & altri Paeſi; Et vn'altra da Roma in giú verſo il mare, ſi che abbraccia, Lo ſtato eccleſiaſtico dalla parte inferiore; Il Regno di Napoli; E la Sicilia; Reſtando Roma comune, non cadendo l'alternatiua nelli Conſultori, atteſoche ſono fiſſi, cioè due di vna nazione, e due dell'altra.

Non hà queſta Religione l'vſo di quei gradi, che ſi ſono accennati di ſopra nell'altre Religioni; Nè meno hà il Cardinale Protettore; E nelli ſuoi laici, ouero ſeruenti vſa vn certo ſtile particolare, che non gli ammette alla profeſſione ſubito

bito

bito compito l'anno del nouiziato, conforme si vsa nell'altre religioni, mà ciò segue doppo il seruizio d'alcuni anni.

E'vna Religione profitteuole, & operatiua nel seruizio della Chiesa, e della Religione cattolica, 9 e nella salute del prossimo; con qualche singolarità nella quantità de'soggetti degni, nelle lettere, e nelle prediche à proporzione del numero di tutti i professori; Il che in gran parte si può riferire all'accennato stile, che per il più i suoi professori sono di nobili natali; Anzi molti di nobiltà anche qualificata, e primaria dell'Italia.

E'esente per priuilegj Apostolici dall'obligo d'interuenire nelle publiche processioni; E questo 10 priuilegio si è reso comune à tutte l'altre religioni, ò congregazioni de'Chierici regolari, delle quali di sotto si discorre; Venendo stimato ragioneuole questo priuilegio, per togliere quelle questioni, le quali in quei tempi erano ancora indecise con l'ordine monastico, già accennate. A.

A. *Di questa religione si parla nelle annot. al Conc. di Trento nel discor. 35. e nel tit. de testamen. nel disc. 56 & altroue, e della Canon. del suo Fondatore nel Misc. Eccl. in questo libro nel disc. 40.*

CA-

CAPITOLO XLVII.

Della Religione de' Giesuiti, chiamata la Compagnia di GIESV.

1 *DElla fondazione, e dilatazione.*
2 *Sono Chierici Regolari, ma veri mendicanti.*
3 *Di alcuni priuilegj speciali.*
4 *Del loro istituto alla vita attiua.*
5 *Non recitano li diuini vfficj in coro.*
6 *Dell'istituto degli studj, e delle scuole.*
7 *Li Collegj hanno natura di publiche Vniuersità.*
8 *Dell'autorità grande del Generale senza Protettore.*
9 *Del dominio delle robbe in potere del Generale.*
10 *Delli suoi Assistenti, e Segretario, e modo di gouerno.*
11 *Del Procurator generale.*
12 *Modo di professare diuerso dall' altre Religioni.*
13 *Capacità delli professi prima del quarto voto.*
14 *Porta aperta lodeuole.*
15 *Inabilitazione alle dignità, che si loda.*

16 Com-

CAP. XLVII.

ELL'istesso passato secolo decimosesto, e quasi nel medesimo tempo della prossima antecedēte Religione, con principij molto deboli, per vn nobile soldato Spagnuolo, chiamato Ignatio Loiola, ascritto dalla Chiesa nel catalogo de'Santi; il quale abbandonando la vita secolare in età sopra l'anno trentesimo, all'vso de' putti si diede allo studio delle lettere; Fù fondata questa religione, parimente de'Chierici regolari, col titolo della Cōpagnia di Giesù, volgarmēte chiamata de'Giesuiti (ancorche nella Spagna, non sapendosi per qual principio, vengano chiamati Teatini.)

In questa religione pare che à comparazione d'alcun'altre il Signor Iddio volesse mostrare in pratica la verificazione del suo oracolo euangelico, che nelle materie spirituali, le sue vie sono molto diuerse dalle nostre strade vmane, e, che l'vmana prudenza, ò industria, non vi hà parte alcuna; Imperciòche non si sà intendere, come alcun'altre religioni fondate con principj più

nobi-

nobili, & alti, e con molte buone congiunture non si siano molto dilatate; E che questa fondata da vn pouero, & idiota, ancorche nobile soldato, nell'istessi suoi principj nascesse adulta, e si fusse tanto dilatata, così intensiuamente nel gran numero de' suoi professori, come anche estensiuamente in tante prouincie, e per tutto il Mondo, così vecchio, come nuouo dell' Indie; Anzi non solamente per il Mondo cattolico, mà anche per l'eretico, e per lo scismatico, e per l'istesso infedele maomettano, in occasione delle missioni à predicare, & à propagare la cattolica religione, alle quali il Santo Fondatore volle obligare i professori di questa compagnia, con voto particolare.

E se bene i suoi professori sono Chierici regolari, nondimeno sono religiosi mendicanti per verità, nella maniera che si dicono gli altri Chierici 2 regolari, de' quali si parla nel capitolo antecedente, si che godono di tutti i priuilegj, e delle prerogatiue dell'altre religioni mendicanti; E di più dalla Sede Apostolica sono stati arricchiti di alcuni altri priuilegj speciali; E particolarmente di quello dell'esenzione dal pagamento delle decime, conforme nella sua materia delle 3 decime si accenna; Come ancora, che non vengano sotto qualsiuoglia deroghe li loro priuilegj senza farsene special menzione, conforme lo gode la Religione di Malta; E la sudetta esen-

zione

zione dalle decime particolarmente cagiona, che questa Compagnia sia costretta à sostenere delle liti nella Ruota, e negli altri tribunali della Curia Romana, forse più dell'altre religioni.

Singolare però rimane il suo istituto in molte cose; E primieramente, che essendo principalmente ordinata per la vita attiua, e per la salute del
4 prossimo, e per il seruizio della Chiesa, e della religione cattolica, per la via degli studj, di tutte le sorti, di sagre, e buone lettere, con le dispute, prediche, confessioni, missioni, & altri esercizj, non vi è l'vso, nè quel peso del coro, che comunemente hanno gli altri regolari, siche
5 recita l'vfficio diuino in camera ciascuno priuatamente, nella maniera che fanno i chierici secolari, li quali non abbiano beneficj nelle cattedrali, ò nelle collegiate, per la ragione di non diuertirsi dagli studj, e dalle scuole. Mentre questo istituto porta seco vna particolare attenzione à gli studj, non solamente per addottri-
6 nare i proprj professori, mà ancora per insegnare alla giouentù, così la gramatica, e le altre lettere vmane, come ancora le altre lettere sagre, e quell'altre facoltà, le quali si stimano necessarie, ò gioueuoli come preparatorie ad apprender bene le sagre della Teologia, onde si stima più comunemente, che da ciò nasca vn beneficio grande alla Republica cristiana, conforme l'esperienza insegna.

E quindi segue, che li collegj di questa compagnia, per quel che particolarmente si vede nella nostra Italia, nelli collegj di Roma, e di Napoli, e
7 di altre Città grandi fanno vna figura di publiche vniuersità, anzi maggiore di quel che facciano l'vniuersità stesse; Perloche ad alcuni collegj, e particolarmente à quello di Roma sono state concedute le facoltà di publica vniuersità; Che però quelli, li quali studiano in questo collegio, godono quei priuilegj della giusta assenza, & altri che godono quelli, li quali studiano nell'vniuersità publiche; Et anche il collegio Romano costituito da i Lettori, ouero da Maestri hà la facoltà di conferire il grado del Dottorato nella Filosofia, e nella Teologia.

L'altra specialità, consiste nella grande autorità, e pterogatiua del suo Generale, non solamente
8 per essere perpetuo, mentre ciò si pratica ancora nell'accennata Religione di San Domenico, & in quelle di San Giouanni Gierosolimitano, e de'Certosini, & in altre, si che non è cosa singolare; Mà per essere assoluto regolatore, e per hauere (per vn modo di parlare) il gouerno monarchico independente da ogn'vno; Atteso che questa religione, parimente come l'altra accennata nel capitolo antecedente, non vsa d'auere il Cardinale Protettore, il quale suol essere vn gran freno al Generale, e gli porta vna gran restrizione della sua autorità; Mà ancora perche

che ſenza mai partirſi di Roma, e ſenza che ſi conuochino i capitoli prouinciali, come ſi vſa nell'altre Religioni, deputa, e leua à ſuo arbitrio li Prouinciali in così copioſo numero di Prouincie, nelle'quali è diuiſa, & anche deputa, e muta à ſuo arbitrio tutti li Superiori locali, alli quali nelle caſe profeſse ſi dà il titolo di Prepoſti, e nelli collegj, di Rettori; Et anche conferiſce tutte le cariche d'importanza, ordinando tutto il di piú che occorra, e che gli paia opportuno.

Anzi ſi dice d'auere il dominio, e la libera diſpoſizione delle robbe, le quali ſi poſſedono dalli collegj, perloche anche in queſti ſi viene à verificare l'iſtituto della pouertà; Et hà ancora il dominio delle robbe di quei religioſi, li quali non abbiano fatto il quarto voto, ò che non abbiano preſo l'vltimo grado, nella maniera, che ſi accenna di ſotto, trattando dell'altre ſingolarità, con altri effetti d'vn'aſſoluta ſuperiorità, e prerogatiua.

9

E quantunque con vn'ordine molto ben regolato tenga appreſſo di ſo vn conſiglio di molti Padri qualificati, e primarj della Religione, li quali ſi chiamano Aſſiſtenti, coſtituiti da alcune nazioni, ò prouincie, cioè; L'Aſſiſtente d'Italia; L'altro di Spagna; Vn'altro di Francia; L'altro di Germania; E l'altro di Portogallo &c. alli quali reſpettiuamente ſtanno appoggiate quel-

10

le parti dell'Indie, che sono soggette alli Regni sudetti, come vn Segretario, il quale si dice Generale, come capo di molti altri ministri inferiori, nello scriuere le lettere, e nel dare gli ordini; E con i quali Consultori, e Segretario generale tiene quasi ogni giorno vna consulta, come per vna specie di congregazione, leggendosi le lettere, le quali si scriuono da i Prouinciali, e dalli Superiori locali, e da altri; E prendendosi le risoluzioni col darsi gli ordini opportuni con molta maturità.

Nondimeno li sudetti Assistenti hanno solamente il voto consultiuo ad vso de' consiglieri, si che non formano quel corpo del diffinitorio, il quale si vsa nell'altre religioni, e del quale il Generale sia il capo, e gli altri vfficiali siano membri coeguali, per quel che quasi in tutte le religioni si è di sopra accennato; Come ancora essendo nell'altre religioni carica molto considera-
11 bile quella del Procurator generale, si che per ordinario occupa il primo luogo doppo il Generale; In questa religione non è di gran considerazione, conforme non è nella sudetta religione de' Teatini; Anzi che in questa il Procurator generale non è professo del quarto voto, si che à comparazione de' professi, in vn certo modo di dire viene riputato quasi come in vn stato inferiore.

La terza specialità, consiste nella diuersità del mo-

do

do di professare; atteso che nell'altre religioni,
12 compito che sia l'anno continuo del nouiziato,
in conformità del Concilio di Trento, e che nel-
l'età legitima si faccia la solenne professione in
mano del legitimo superiore, con li trè voti so-
stanziali, di pouertà, castità, & obedienza, quel-
lo si dice religioso professo perfetto, & irretrat-
tabile à tutti gli effetti; Che all'incontro in que-
sta religione si fà il nouiziato per due anni, e se
bene dopoi si fà la professione, con li sudetti trè
voti, si che à tutti gli altri effetti si diuenta vero
religioso; Tuttauia à comparazione delli pro-
fessi del quarto voto, questi si dicono più tosto
scolastici, e vengono stimati come per vna spe-
cie impropria de'nouizj, per la porta, che tutta-
uia resta aperta a' superiori per qualche causa,
all'assegnazione, e proua della quale li superiori
non sono tenuti, di licenziarli, e di farli ritorna-
re al secolo; Che però non vi concorre quel cō-
tratto perfetto, & obligatorio in perpetuo reci-
proco, che porta seco la professione, seguendo
ciò solamente quando si faccia il quarto voto,
doppo il quale si chiamano professi, Et à que-
sto voto non si sogliono ammettere se non con
molta maturità, & in età prouetta di più anni
di religione, con l'esperienza delle qualità de'
soggetti, i quali debbano essere così eminenti in
dottrina, che per voto giurato di esaminatori,

possano leggere Filosofia, e Teologia in qualunque Vniuersità.

Per questo quarto voto dunque diuentano veramente poueri, & incapaci di possedere robbe, e 13 delle successioni, e di tutte quelle disposizioni, che siano fatte à fauore delle loro persone, come se fossero morte, à somiglianza dell'incapacità de'Capuccini, e de'Minori osseruanti. si che per prima, non ostanti li trè voti ordinarj, ritengono le pensioni, & anche le robbe, e l'entrate proprie, per la sudetta ragione della porta aperta, la quale viene stimata vna buona medi- 14 cina per euacuare i mali vmori, & in tal modo conseruare la religione nella sanità del suo istituto, e della disciplina regolare.

Vi è però vna terza specie trà li professi delli trè voti semplici, e quelli del quarto voto, cioè quelli, li quali in età prouetta, almen di anni trenta, e molti anni di religione, con alcun'altri requisiti si costituiscono in vn certo stato, il quale si dice di coadiutori spirituali, come vna preparazione alla più perfetta professione; E questo stato non cagiona il reciproco contratto perfetto, & obligatorio, come fà il quarto voto, si che resta tuttauia in libertà della Religione, e del suo Generale di licenziarli come sopra; Però introduce in essi religiosi l'incapacità di quel dominio, e possesso de'beni, del quale

le sono capaci li professi semplici come sopra.

Hà insegnato ancora la sperienza molto profitteuole alla dilatazione, & al mantenimento di questa religione, l'inabilitazione a'Vescouati,& 15 all'altre dignità, con vn voto particolare; Che però vn'istessa apertura di porta,ouero vn'istesso rottorio fà due molti diuersi effetti in questa religione, e nell'altre; In questa perche euacua gli vmori cattiui, e nell'altra perche euacua gli spiriti migliori, anzi debilita quelli, li quali vi restano, per il pensiero, ouero per l'applicazione di vscire per l'istessa porta; Che però conforme si accenna nel Teatro nelle annotazioni al Concilio di Trento, e nell'opera del Vescouo pratico, si deue dire cosa buona,e lodeuole,che la Chiesa per animare li religiosi alle virtù, li vada onorando cō le dignità, mà che ciò segua in quelli, li quali non le dimandino,e non l'ambiscano, mentre ciò comproua il merito loro, si chè il dimandarle, e l'ambirle douerebbe cagionare la totale inabilitazione per il sentimento de'santi Padri.

Et ancorche ad alcuni ciò paia incompatibile con lo stato di religioso, e particolarmente col voto 16 della pouertà,e che ripugni l'auere il dominio, & il possesso in ragione priuata; Nondimeno supplisce ciò l'autorità Apostolica,mentre l'impedimento nasce solamente dalla legge vmana, ouero positiua, alla quale si può dispensare dal

Papa; Et ancora perche in questo mentre, le robbe si dicono essere più tosto in potere del Generale, senza il cui consenso di nulla possono disporre, per restituirle alli medesimi religiosi, quando vscissero dalla religione.

La quarta specialità si scorge nella differenza trà le case dell'istessa religione; Attesoche li collegj, & 17 anche le case de'nouiziati, sono capaci di possedere beni stabili, & entrate, e non hanno in vso la vera mendicità, ouero il viuere di limosine, senza che ciò ripugni alla qualità de'mendicanti, & alla participazione de'priuilegj, che à questi competono, risedendo il dominio nel Generale, e nella religione in astratto, con facoltà dell'istesso Generale di applicare gli auanzi dell'entrate d'alcuni collegj più ricchi, in souuenzione degli altri meno comodi; O pure perche per la qualità de'luoghi complisse di tenere più soggetti nell'vno, che nell'altro collegio per il fine delle scuole, ouero degli studj, al qual fine principalmente questi collegj sono ordinati, si che quelli alunni, ò scolastici, li quali si potrebbono mantenere in vn collegio, complisse tenerli in vn'altro, al quale da quello che li potrebbe, e douerebbe mantenere, si contribuiscono le spese; Non potendosi però la sudetta applicazione dell'entrate, e degli auanzi de'collegj fare alle case professe.

Et all'incontro le case professe sono incapaci di ritenere

tenere le robbe stabili, e le annue entrate, essendo solamente capaci di acquistarle, anche con titolo d'eredità, e di legati, e d'altre disposizioni in quantità notabile, all'effetto di venderli, e di valersi del prezzo per il corrente mantenimento; E ciò per le proprie leggi, mentre per altro caderebbono sotto il decreto generale del Concilio di Trento, nella maniera che si è detto nel capitolo antecedente de' Teatini; Imperciochè se bene è stato altre volte dubitato, se questa capacità anche nell'acquistare, debba caminare solamente nelli legati, e nelle donazioni, mà nõ nelle eredità; Nondimeno è assolutamente vero il contrario, che anche nell'eredità camina l'istesso, non essendoui probabile ragione di differenza, conforme più distintamente si discorre nel Teatro.

E'stato anche nell'età nostra disputato molto sopra la capacità di queste case professe, dell'eredità, 18 e legati, ò altre disposizioni, le quali abbiano annesso il peso delle messe, ouero degli anniuersarj; Mà si crede più probabile, che tale incapacità nõ vi sia; Ogni volta che l'entrate delle robbe assegnate per l'adempimento di tali pesi, non vadano à beneficio della casa, nè per il mantenimento delli religiosi professi, né che ad essi si paghi la mercede dell'adempimento, mà che ciò importi vna semplice amministrazione, ouero vna pia esecutoria per farli adempire

da

da'chierici secolari, si che non cessi il fine della proibizione, per quel che se ne discorre parimẽte nel Teatro, doue si accennano alcun'altre cose di quesťa religione.

Parimente questa religione non vsa gradi di magistero, ò simili, nè altre prerogatiue, eccetto quelle che portano le cariche attuali; E quello che hà anche del singolare, e diuerso dall'altre Religioni per il maggior'auuanzamento nelle lettere, consiste che li posti, e le cariche di maggior stima, sono le cariche piú laboriose delle catedre, e non quelle delli gouerni, e delle prelature, ilche gioua molto per il profitto negli studj, e nelle lettere, A.

A. Di quanto sopra si discorre si tratta neldisc. 43. 51. e 63. di questo tit. e nelle annot. al Conc. di Trento nel disc. 35. & in altri luoghi iui accennati.

CA-

CAPITOLO XLVIII.

Della Religione de' Chierici Regolari, chiamati Minori.

1 Fondazione.
2. Istituto, e modo di gouerno.
3 Sono mendicanti, e come.
4 De' luoghi in Roma.

CAP. XLVIII.

1 NEL fine del secolo passato, due persone nobili, vna della famiglia Caracciola Napolitana chiamata Francesco, e l'altra dell' Adorna Genouese, chiamata Agostino, nella Chiesa di Santa Maria maggiore di Napoli, della quale era Rettore Agostino Caracciolo, il quale dalli fondatori si aggiunse, fondarono questa Religione approuata dalla Sede Apostolica, che in sostanza è vna specie d'imitazione delli Chierici regolari, chiamati Teatini, con qualche riforma, così circa qualche strettezza di vita nelli cibi, come ancora nell'incapacità di ottenere Vescouati, e dignità ecclesiastiche, che però li suoi professori con vn voto

par-

particolare à non ambire, nè ad accettare queste dignità, e nel rimanente pare che simbolizi nell'abito, e nell'vso della barba, e nelli diuini vfficj, quasi in tutto con li sudetti Teatini; Dicendosi anche Religione mendicante, applicata principalmente alla vita attiua, con lo studio delle sagre lettere, e con le prediche, dispute, e confessioni, & altri esercizj, senza dismettere la contéplatiua, con l'orazioni, e col salmeggiare in coro, nell'istessa maniera vmile de' Teatini.

Si è dilatata oltre l'Italia, e l'Isola della Sicilia, anche nella Spagna; E si gouerna all'vso dell'altre 2 Religioni col capitolo generale ogni sessennio; Atteso che se bene nella sua fondazione sotto Sisto Quinto, fù stabilito, che il Generale douesse esser perpetuo; Nondimeno ciò fù dopoi mutato; E l'autorità di questo Generale è molto moderata dal cõsiglio di quattro Padri Assistenti, ò Consultori, li quali hanno il voto decisiuo; Et in oltre hà l'vso delle prouincie, e di alcuni prouinciali, e particolarmente nella Spagna, la quale di presente costituisce vna prouincia sola.

Diuersifica dalli Teatini circa lo stato rigoroso della pouertà, si che li professori si deuono dire più tosto mendicanti per priuilegio, che per ve- 3 rità, mentre posseggono beni stabili, & entrate, scorgendouisi nel rimanente poca differenza con li sudetti altri Chierici, li priuilegj de' quali gli furono communicati da Gregor. XIV.

Ben-

Bensì che hà il Cardinale Protettore, che non vſano gli altri.

In Roma di preſente hanno due caſe, ò conuenti; Vno preſſo la Chieſa di San Lorenzo in Lucina; E l'altra nella Chieſa di San Vincenzo, & Anaſtaſio, ſotto il Palazzo Apoſtolico nel Quirinale, la quale doppo ſoppreſſa quella congregazione de' Ciſtercienſi, che la poſſedeua, gli è ſtata conceduta in luogo della caſa di Sant'Agneſe in piazza Nauona, la quale fù ſuppreſsa.

4

CA-

CAPITOLO XLIX.

Della Religione, ouero Congregazione parimente de' Chierici regolari, chiamata de' Somaſchi; E di alcune altre, cioè di Santo Spirito in Saſſia, e di Sant' Antonio Abbate.

1 *Fondazione.*
2 *Iſtituto.*
3 *Capitolo, e modo di gouerno.*
4 *Caſe in Roma.*
5 *Congregazione della Dottrina Criſtiana.*
6 *Religione di S. Spirito in Saſſia.*
7 *Religione di Sant' Antonio Abbate.*

CAP. XLIX.

ERSO il principio del ſecolo paſſato, vn ſeruo di Dio chiamato Girolamo Emiliano nobile Veneziano, al quale 1 ſi dà lecitamente il titolo di venerabile, in vn luogo chiamato Somaſca dioceſi di Milano, fondò vna congregazione di chierici ſecolari, la quale dal ſudetto luogo della ſua fondazione preſe il no-

me,

me, con la miſtura ancora de' laici, approuato dalla Sede Apoſtolica, l'iſtituto della quale conſiſtea nell'eſercizio di diuerſe opere di pietà, e principalmente circa quello dell'iſtruire i putti, particolarmente orfani nella dottrina Criſtiana, e nell'inſegnar loro la gramatica, e le altre buone lettere nelle ſcuole publiche, ouero nelli collegj, e ne'ſeminarj; Et eſſendoſi con qualche profitto queſta Congregazione dilatata in diuerſe parti della Lombardia, e del dominio Veneto; Il Beato Pio Quinto la riduſſe à forma di Religione, con l'emiſſione delli trè voti ſoliti, ritenendo l'abito de'chierici ſecolari, dalli quali differiſcono meno degli altri di ſopra accennati, per auere l'vſo del collare bianco eſteriore moderato; Continuando tuttauia il loro iſtituto particolarmente nel gouerno de' ſeminarj, e de'collegj, nelli quali ſi addottrinano i
2 putti; Et anche da'ſuoi profeſſori ſi eſercita la vita attiua con lo ſtudio delle ſagre lettere, nelle prediche, e nelle confeſſioni, congiungendoui anche l'eſercizio dell'altra vita contemplatiua con l'orazioni, e col ſalmeggiare in coro; Et è religione capace di poſſedere beni ſtabili, & entrate.

Non ſi è queſta religione dilatata fuori dell'Italia, & è diuiſa in trè prouincie con i Prelati prouin-
3 ciali, cioè, Milano, Venezia, e Roma, abbracciando queſt'vltima la Liguria, & il Regno di

Na-

Napoli; Celebra ogni triennio il suo capitolo generale, il quale viene composto da quarantadue vocali perpetui, e qusti solamente hanno il voto attiuo, e passiuo; Et ancora da noue socj, ouero discreti, li quali vi hanno solamente la voce attiua; In questo capitolo si eleggono; Il Generale; Il Procuratore generale; E li trè Prouinciali, e certi altri vfficiali, li quali conuenendo assieme costituiscono il diffinitorio.

Questo diffinitorio si congrega ogn'anno per la depatazione de'superiori locali delle case; e per le altre occorrenze, & è costituito dal Preposito; dal Vicario, e dal Procuratore generale; Dalli sudetti trè Prouinciali; Trè Consiglieri; E trè Diffinitori, & il Segretario; E questi fanno l'altre cose concernenti il gouerno corrente: Però il sorrogare li nuoui vocali in luogo de'mancati al detto numero, e le altre cose di maggior importanza spettano à detti quarantadue Vocali perpetui.

In Roma hà la casa di San Biagio in monte Citorio, e gouerna il nobile collegio Clementino
4 fondato da Clemente Ottauo; Auēdo quest'istituto dipendenza dalla regola di S.Agostino.

A questa Congregazione fù verso i principi del secolo corrēte vnita vn'altra chiamata della Dot-
5 trina cristiana in Francia; Però à capo di anni trenta ne seguì la separazione, conforme in altra occasione si accenna nel Teatro; E questa

Con-

Congregazione della Dottrina si suppone, che tuttauia sia in essere, mà in stato di congregazione secolare.

A. *Nel disc. 5. di questo titolo.*

Vi sono ancora diuerse altre religioni, li di cui professori sono veri regolari con li trè voti solenni di pouertà, castità, & obedienza, mà nell'abito fanno la figura de chierici secolari, con qualche segno, che da questi li distingue; Come è particolarmente la religione dell'ospedale di Santo Spirito in Sassia di Roma, la quale con l'istesso ospedale fù fondata per Innocenzo Terzo, nel principio di quel secolo decimoterzo, il quale fù tanto fecondo di religioni; E fraterniza con l'ordine de' cappellani della Religione di Malta, della quale si parla di sotto, così per l'istituto dell'ospitalità, come ancora per qualche similitudine nell'abito de' chierici secolari col solo segno di vna croce di tela bianca nel mantello, & in petto, con poca differenza.

6

Questa religione non si è molto dilatata, auendo per conuento il sudetto ospedale di San Spirito, sotto la superiorità di quel Prelato, il quale si dice il Commendatore con alcuni beneficj, ouero commende particolari, e questo Commendatore suol'essere vn Prelato, il quale si deputa, e si rimoue ad arbitrio del Papa.

Con l'istesso istituto dell'ospitalità, vi è la Religione di Sant'Antonio Abbate, la quale in forma di congregazione secolare ebbe la sua origine

verso il principio del secolo duodecimo, in occasione della traslazione delle reliquie del sudetto Santo da Costantinopoli nella prouincia Viennense in Francia, che però volgarmente in Italia si dice S Antonio di Vienna, mà dopoi verso il fine del secolo decimoterzo, prese forma di Religione sotto la regola di S. Agostino; E perche questi professori vsano parimente l'abito de'chierici secolari, dalli quali solamente si distinguono con vn piccolo segno del Taù, di colore turchino, che portano nel petto, e nel mantello, e senza l'vso della barba, però si collocano sotto questo genere di Chierici regolari. In Roma hanno la casa, e l'ospedale nella Chiesa dedicata al medesimo Santo vicin la Basilica di Santa Maria maggiore, la quale anticamente, per quel che ne attestano l'Oldrado, & altri antichi scrittori, era la parochia de'Curiali; E questa Religione fiorisce in Francia, e nell'altre parti oltramontane, però si è poco diffusa nell'Italia, & iui è il capo della religione, nel monastero, nel quale si conseruano le sudette reliquie del Santo; Et il suo superiore generale hà il titolo di Maestro.

CA-

CAPITOLO L.

Della Congregazione di S. Paolo decollato, parimente de' Chierici regolari, volgarmente chiamati Barnabiti.

1 F*ondazione.*
2 *E de' mendicanti.*
3 *Luoghi in Roma.*

C A P. L.

FV' questa congregazione fondata in Milano nel decimosesto secolo passato, da trè nobili sacerdoti, cioè Antonio Maria Zaccaria Cremonese, Baldassarre Ferrari, e Giacomo Antonio Moriggia Milanesi, con l'approuazione di Clemente Settimo, si che potes-
1 sero fare li trè voti soliti, fossero però tuttauia soggetti all'Ordinario, mà cominciandosi à dilatare, secondo l'vso di tutte l'altre congregazioni, Paolo Terzo, prudentemente, così richiedendo la condizione di quei tempi, e particolarmente in quelle parti dell'Italia più vicine à i paesi, ne' quali l'eresie di Lutero, e degli al-

tri ſuoi diſcepoli, prendeuano vigore, d'auerui de'buoni miniſtri, & operarj, la dichiarò vera religione mendicante de' Chierici regolari, eſimendola dalla giuriſdizione degli Ordinarj, e riceuendola al ſolito, ſotto la protezione della Sede Apoſtolica; E nel progreſſo del tempo ſi è dilatata non ſolamente per l'Italia, mà anche nella Francia, nella Boemia, e nell'Auſtria, e forſe in altre parti, chiamandoſi Barnabiti per ragione della prima chieſa di S. Barnaba in Milano, nella quale cominciò queſto iſtituto.

Si gouerna all'vſo di alcun'altre religioni, ò congregazioni di ſopra accennate, col ſolo capitolo generale in ogni triennio, nel quale ſi eleggono; Il Generale; Il Procuratore generale; Quattro Conſultori del Generale; Et alcun'altri vfficiali, con la diſtribuzione de'ſoperiori locali.

Si dice parimente queſta religione dell' ordine de' mendicanti per priuilegio, e non per verità, per

2 eſſere capace di beni ſtabili, & entrate, & il ſuo iſtituto principalmente riguarda la vita attiua, con lo ſtudio delle ſagre lettere, è con l'eſercizio delle prediche, diſpute, e confeſſioni, & altre coſe, le quali riguardano il ſeruizio della chieſa, e la ſalute del proſſimo, conforme per ordinario ſono tutte le congregazioni di queſti Chierici regolari, attendendo anche alle miſſioni, & alla viſita degl'infermi, & in alcuni luoghi alle ſcuole delle lettere vmane, e ſagre, & ad altri buoni

coſtu-

costumi, e profittenoli esercizj, con l'vnione ancora della vita contemplatiua con le orazioni, e col salmeggiare in coro.

In Roma questi religiosi hanno la casa, con la chiesa molto riguardeuole, la quale si dice di S. Carlo de'catenari, doue sono alcune nobili, e profitteuoli congregazioni de'secolari; poiche se bene ne aueuano vn'altra sotto l'inuocazione di San Paolo nel Corso nella piazza Colonna, fù nell'età nostra soppressa, e la Chiesa demolita per ornamento di quella parte della Città, con la traslazione di quei religiosi, robbe, e pesi à questa casa di S. Carlo.

CAPITOLO LI.

Della Congregazione parimente de' Chierici regolari della Madre di Dio, la quale volgarmente si dice di Lucca.

1 *Fondazione.*
2 *Lodi della Città di Lucca.*
3 *Istituto antico, e moderno.*
4 *Forma di gouerno, e casa in Roma.*

CAP. LI.

ERSO il fine del decorso secolo decimosesto, nella città di Lucca; per vn seruo di Dio, di vn luogo di quel territorio, ó Stato, chiamato Giouanni de Leonardi, fù eret- 1 ta questa congregazione con alcuni voti, mà non con la formalità di religione, nel di cui stato fù costituita verso il principio del secolo corrente sotto Gregorio Decimoquinto col titolo della Madre di Dio, già concedutoli da Paolo Quinto.

Si dice la congregazione di Lucca, così per essere fondata in quella Città, come ancora perche si è man-

mantenuta, e tuttauia si mantiene, almeno per la maggior parte, nelli nazionali di quella città, e del suo territorio; in modo che per vn certo modo di dire, pare portentoso, che vna città, la quale, se bene gode per le congiunture de' tempi, l'impareggiabile beneficio della libertà, nella quale con prudentissime regole si và mantenendo; Tuttauia à comparazione d'alcun'altre, può dirsi più tosto piccola, che grande, e con angusto territorio; E pure, forse più dell'altre città delle grandi d'Italia, per tutta Europa, hà soggetti di proposito, sparsi nella mercatura, e per le corti, e nell'esercizio delle scienze, & anche negli esercizj militari; Et hà quasi in ogni religione qualche numero competente de' suoi cittadini, i quali formano quasi questa religione intiera; Il che non si può facilmente dire di qualunque altra città d'Italia, forse perche quel buon clima, ouero l'educazione li rende tutti di molta industria, & applicazione, e però degni di molta lode.

2

L'istituto di questa congregazione à somiglianza dell'altre di sopra accennate de' Chierici regolari, consiste nell'applicarsi all'esercizio della vita attiua per la salute del prossimo, con lo studio delle sagre lettere, e con le prediche, e confessioni, congregazioni, dottrina cristiana, & altri esercizj; Congiungendo anche la vita contemplatiua, con le orazioni, e con altre cose à questa vita conuenienti.

In Roma hà la casa nella sudetta chiesa di S. Maria in Campitelli, poiche se bene n'auea vn'altra in Santa Maria in Portico; Nondimeno nell'età nostra è stata soppressa, conforme in occasione di caso seguito se ne discorre nel Teatro. A.

A. Nel disc. 40 delle premin. e nel disc. 154. de fideicomm.

Il primo suo superiore hà titolo di Rettore generale, il quale per il più è perpetuo; Attesoche se bene ogni triennio si celebra vna congregazione generale, nella quale interuengono li superiori locali delle case, li quali iui si rinouano, durando per l'istesso spazio del triennio la loro carica, & anche di vn compagno; E questa congregazione abbia la facoltà di correggerlo, & anche di deporlo; Tuttauia ciò non suole seguire, quando non vi concorra più che giusta causa, la quale difficilmente si verifica in vna persona eletta da tutto vn corpo di vna congregazione bene regolata, & osseruante.

4

Così il Generale, come ciascuno superiore locale hà trè Assistenti, ò Consultori, col conseglio de' quali si regola per ordinario il gouerno; Eccetto alcuni casi, ne'quali sia necessario il voto di tutti i vocali, li quali sono solamente i sacerdoti professi; Et il superiore della casa di Lucca, in riguardo d'essere luogo originario della fondazione, gode il titolo, e l'vfficio di Vicario generale; E sin'ora non hà l'vso delle prouincie, nè de'Prouinciali, né del Cardinal Protettore.

CAPITOLO LII.

Della Religione, ouero Congregazione parimente de'Chierici regolari, chiamati li Ministri degli Infermi.

C A P. LII.

PIISSIMO è l'istituto di questa Religione fondata verso il fine del secolo passato dal seruo di Dio Camillo de' Lellis della diocese Teatina, al quale si crede che conuenga il titolo di venerabile, d'assistere agli infermi moribondi nella raccomandazione dell'anima, e negli altri esercizj, per l'eterna salute in quell'vltimo transito di tanta importanza, così nelle case priuate, come ancora negli ospedali.

Differiscono questi religiosi dagli altri Chierici regola-

golari, nel ſegno d'vna croce di panno di color bruno, ouero tanè, che portano nel petto, e nel mantello, quãdo ſono profeſſi, perloche ſi chiamano i religioſi della crocetta, mentre nel rimanente così nell'abito, come nell'vſo della barba raſa, molto poco differiſcono da'Gieſuiti.

Hanno in Roma due caſe; Vna nella Chieſa della Madalena vicino alla Rotonda; E l'altra chiamata Santa Maria in Triuio vicino alla fontana di Treui, la quale per prima era della ſoppreſſa Religione de'Crociferi.

Secondo il ſuo primo iſtituto era vna Religione mendicante per verità, e profeſſaua di non ritenere beni ſtabili, nè entrate; Chè però fù dubitato ſe ſi poteſſe dire religione incapace anche in comune, mà nello ſtato preſente, ò ſia per conceſſioni Apoſtoliche, ò veramente perche il ſuo iſtituto non portaſſe tale incapacità, è religione capace in comune, ſi che poſſiede beni ſtabili, & entrate, onde reſta religione mendicante per priuilegio.

2

Et ancorche il ſuo principale iſtituto ſia il ſudetto, d'aſſiſtere a gli infermi moribondi; Tuttauia queſti Religioſi ſi applicano ancora alla vita attiua, con lo ſtudio delle ſagre lettere, e con le prediche, diſpute, confeſsioni, & altri eſercizj; Non hanno però l'vſo del coro, dal quale, e dalle publiche proceſsioni ſono eſenti, per priuilegio Apoſtolico per attendere al detto iſtituto.

3

E'di-

E diuisa in quattro prouincie, ò nazioni, cioè Romana, Napolitana, Lombarda, e Siciliana; Et vna viceprouincia in Spagna, e celebra solamen-
4 te vn Capitolo generale ogni sessennio, nel quale elegge il suo Generale, e quattro Consultori col voto decisiuo, & il Generale fà la deputazione de' Superiori locali, & il di più che riguarda il gouerno della Religione.

Quel che si scorge degno di molta lode nel suo istituto, consiste in non poter riceuere legati, nè
5 elemosine da' moribondi per la religione, che in quello stato si potrebbe estorquere tutto quello, che si volesse; Che però sarebbe cosa forse molto buona, che ciò si ordinasse generalmente in tutti li chierici secolari, & in tutti li regolari, li quali in qualunque modo amministrassero li sagramenti, ò che assistessero à quelli, li quali fossero grauemente infermi, inabilitando generalmente le loro Chiese ad ottenere legati, & altre disposizioni, per la sudetta ragione, cioè che in tale stato si fanno far molte cose che non si vogliono, ò non si pensano. O pure, che quando anche l'atto sia sincero, almeno si dà qualche occasione di sospetto, e di scandalo; Restando degne di molta lode queste pie disposizioni in tempo più opportuno, nel quale cessi questo sospetto.

Veramente (conforme si è detto) quest'istituto, come molto pio e profitteuole, è degno di gran

lode, mentre li ſuoi profeſsori lo praticano con molta carità, eſsendo coſa, la quale porta ſeco degl'incommodi, e de'patimenti grandi in tutte l'ore, anche in quelle, le quali ſono deſtinate comunemente al ripoſo; Et hà queſta Religione il Cardinale Protettore.

CAPITOLO LIII.

Della Congregazione parimente de' Chierici Regolari chiamati delle Scuole pie.

1 *Fondazione.*
2 *Suo iſtituto, e gouerno.*
3 *Sono Chierici, e dell'altre coſe.*
4 *Loro caſa in Roma.*

CAP. LIII.

VESTO iſtituto è nato nel fine del decimoſeſto ſecolo paſsato, fondato da vn ſeruo di Dio chiamato Gioſeppe Calaſanzio Aragoneſe; al quale ſi dà il titolo di 1 venerabile; E nondimeno in queſto poco ſpazio

zio hà patito grandi fluttuazioni sopra il suo stato, e se douesse auere forma di Religione, ò più tosto di Congregazione secolare, in quella forma che sono alcune congregazioni accennate nel capitolo seguente; Tuttauia secondo lo stato presente rimane stabilito, che sia vera religione mendicante, con li suoi trè voti solenni, aggiuntiui gli altri di non ambire, e d'insegnare.

Celebra il suo Capitolo generale ogni sessennio, nel quale si eleggono, il Generale, e quattro Assistēti, li quali poi deputano i Prouinciali, il Procurator generale, & i superiori, e gl'altri vfficiali.

L'istituto principale di questa Religione, consiste nell'addottrinare per carità, e senza mercede alcuna, li putti indifferentemente, anche nobili, e ricchi, mà particolarmente quelli della gente pouera, e popolare, la quale non abbia il modo di mantenere i figlioli alle scuole, così nella dottrina cristiana, come ne' principj delle lettere, & anche nella gramatica, e retorica, in maniera che si possano rendere abili allo studio dell'altre scienze, ò à farsi preti, ò religiosi, ò pure applicarsi à quegli esercizj, per li quali basti quest'abilità; Accompagnando con molta carità, come in forma di vna processione, li putti di mattina, e di sera quando escono di scuola, fino alle proprie case, acciò non abbiano occasione di suiarsi, maggiormente nelle Città grandi; Nè

perciò lasciano questi Religiosi gli altri esercizj della vita attiua, con lo studio delle sagre lettere, e particolarmente con l'esercizio delle confessioni; E questo ancora è vn'istituto di molta pietà, e di molto incommodo à quelli, li quali l'esercitano.

Sono parimente questi Chierici regolari, si che nelle publiche funzioni ecclesiastiche deuono essere stimati più tosto dell'ordine gerarchico del clero secolare, che del regolare; Però sono esenti dalle processioni publiche, e dall'altre funzioni solenni, all'vso degli altri Chierici regolari.

Vsano vn'abito clericale molto vmile, & aspro all'vso di religioni riformate, e strette, e particolarmente non vsano il mantello lungo eguale alla veste, conforme vsano gli altri Chierici regolari di sopra accennati, li quali differiscono dalli Chierici secolari solamẽte in qualche maggior moderazione nel modo di vestire di minor lusso, ò polizia; la qual moderazione ancora si vsa per alcuni Chierici secolari, conforme si accenna nel capitolo seguente, mentre questa Religione vsa singolarmente il mantello corto sopra la veste lunga, in quella maniera, che per maggiore vmiltà vsano li Cappuccini, e li minori osseruanti, e li Reformati di Sant'Agostino, e del Carmine, & altre Religioni Reformate.

Han-

Hanno questi Religiosi in Roma il conuento nella Chiesa di San Pantaleo vicino à Piazza Nauona, & vn'altro chiamato di San Lorenzo in pesci in Borgo; Et hanno ancora la cura, e l'educazione delli secolari del collegio Nazareno, il quale viene protetto, e gouernato con molta carità, & applicazione dal Tribunale della Ruota; Et hà il Cardinale Protettore.

CA-

CAPITOLO LIV.

Di diuerse Congregazioni de' Chierici secolari, li quali viuono all'vso de' Regolari. E particolarmente di quella dell'Oratorio, istituitá da San Filippó Neri.

1 *DElla ragione, per la quale si tratta di queste Congregazioni secolari.*
2 *Lode della Compagnia di San Geronimo della Carità.*
3 *Nome di Geronimini, e del principio dell'istituto.*
4 *Chiesa di San Giouanni de' Fiorentini, e suoi priuilegj.*
5 *Annali del Baronio.*
6 *Chiesa propria in Vallicella.*
7 *Doppio istituto, e come.*
8 *Istituto, & esercizj di questa Congregazione.*
9 *Continuazione degli annali del Rinaldi.*
10 *Che siano chierici secolari, soggetti all'Ordinario.*
11 *Conferenze in tauola.*
12 *Modo di viuere, & altro.*
13 *Istituto dilatato in altri luoghi, e come.*
14 *Altre Congregazioni simili.*
15 *Se la Congregazione succeda à questi Chierici.*

CAP. LIV.

TRATTANDOSI in queſto titolo ſolamente del clero regolare, parerà con qualche ragione incongruo, che ſi diſcorra di queſte congregazioni, le quali cadono ſotto il diuerſo genere del clero ſecolare; Non ſarà però ſtimata coſa fuori del propoſito, quando ſi rifletterà alla ragione, la quale lo perſuade; Imperciòche eſſendoſi tãto moltiplicato l'vſo de'chierici regolari, per quel che ſi vede nelli capitoli antecedenti, & vſando i chierici ſecolari di queſte congregazioni à ſomiglianza delli regolari, di viuere collegialmente in vna caſa ſotto l'obedienza di vn ſuperiore, e di menare vna vita comune, & vniforme, come ancora vſando l'iſteſſa forma di veſtire molto poſitiuo, & vmile, e di eſercitarſi in molte di quelle coſe, le quali riguardano la vita ſpirituale attiua, e contemplatiua, nelle quali ſi ſogliono eſercitare li ſudetti chierici regolari; Quindi naſce, che molti del popolo volgare, non riflettendo à queſte diſtinzioni, ſtimano, che anche queſti ſiano religioſi, e chierici regolari; Che però conuiene il farne menzione, per togliere dalla gente volgare queſta opinione, la quale, ſecondo le contingenze de'caſi, ò la qualità de' luoghi, potrebbe cagionare inconuenienti pregiudiziali,

diziali, così all'vno, come all'altro genere delli chierici secolari, e regolari, respettiuamente.

Trattando dunque primieramente della Congregazione istituita da San Filippo Neri, sotto il titolo dell'Oratorio, la quale, almeno nella nostra Italia, si può meritamente dire la prima, e l'esemplare dell' altre simili congregazioni di chierici secolari; Doppo che il santo fondatore, passati alcuni anni della sua vita esemplarissima, e molto profitteuole alla salute del prossimo nello stato laicale, à persuasione di diuersi serui di Dio, e particolarmente di Sant'Ignazio Loiola, il quale si valse della parabola della campana, che chiamasse gli altri in Chiesa, senza che ella vi entri, fú costituito nell'ordine sacerdotale, che per vmiltà differiua d'assumere.

Essendoui in Roma vn'insigne Compagnia di persone nobili, eretta nella chiesa di San Girolamo vicino al Palazzo Farnesiano chiamato della Carità, per le molte opere di carità, che esercita nella distribuzione d'vna gran quantità di pane ogni giorno alla pouera gente ciuile, e vergognosa; E nella distribuzione di molti sussidij dotali à pouere zitelle, e con particolare applicazione all'aiuto de' poueri carcerati, per li quali tiene stipendiato vn Procuratore, & altri ministri, conforme si accenna nella relazione della Curia in diuersi luoghi, parlando della congregazione della visita de' carcerati, e del Tribunale

bunale del Gouernatore, e de' Curiali. Et auendo in vso questa compagnia, così per il buon seruizio, e decente culto della Chiesa, e per l'amministrazione de' Sacramenti, come ancora per auere buoni, e fedeli operarij nell'opere sudette, e particolarmente nella distribuzione del pane, di tenere in alcune stanze attaccate alla medesima Chiesa, in forma di chiostro, ò di collegio, alcuni sacerdoti di buona fama, e di accreditata bontà.

Quindi seguì, che trà questi si assumesse il sudetto San Filippo, il quale auendo per prima nello stato secolare vn gran numero di seguaci, e di discepoli nell'eserciz j spirituali; molto maggiori ne acquistò in questo stato ecclesiastico, con l'occasione d'esercitare l'officio del confessore, perilche cominciò nelle sue stanze, che aueua attaccate alla sudetta Chiesa, con profitteuole esercizio, à fare ogni giorno alcuni sermoni famigliari sopra la vita spirituale à questi suoi discepoli, li quali con la sua istruzione, & esempio si esercitauano per la Città in molte opere di pietà, e di spirito; E quindi nacque che dal volgo venissero chiamati Geronimini, per rispetto della sudetta Chiesa, nella quale si soleuano congregare; Nome, ò vocabolo, il quale anche di presente dalli Preti di quest'istituto, si ritiene nella Città di Napoli.

3

E perche la nobile, & in Roma molto numerosa

naʒione Fiorentina, nella ſua Chieſa naʒionale intitolata ſotto il nome di S. Gio: Battiſta, ſita 4 nell'eſtremità di ſtrada giulia dirimpetto à Caſtel Sant'Angelo, per l'iſteſſo fine del decente culto della Chieſa, e dell'amminiſtraʒione de' Sagramenti, per alcuni priuilegj particolari côceduttigli dalla Sede Apoſtolica di alcune ragioni parochiali, con i naʒionali ſparſi per tutta la Città, conforme ſe ne diſcorre nel Teatro, A. vſa il medeſimo ſtile di tenere come per vna ſpecie di collegio, ò di chioſtro in vna caſa iui anneſſa, alcuni ſacerdoti di buona fama, e di accreditata bontà; & eſſendo il ſanto fondatore della medeſima naʒione Fiorentina; Però fù da compatriotti richieſto à douerſi ritirare alla ſua Chieſa naʒionale,& iui fare quei medeſimi eſercizj; Mà non volendo il Santo laſciare il primiero luogo, e volendo all'incontro ſodisfare alle giuſte iſtanʒe de' compatriotti; aſſegnò à quella Chieſa alcuni ſacerdoti ſuoi diſcepoli, e ſeguaci, trà quali fù Ceſare Baronio dipoi Car5 dinale, il quale di ordine, e commiſſione del Santo, nella propria caſa, della quale di ſotto ſi parla, aſſunſe la grande, e famoſa impreſa degli annali eccleſiaſtici; Continuando tuttauia queſti ſacerdoti di conuenire ogni giorno col Santo nel primiero luogo di San Girolamo alli ſoliti ſermoni, & agli altri eſercizj ſpirituali, nô laſciando però di coltiuare queſt' altra nouella

A. Nel diſc. 24 delle Parochie nel lib. 12.

vigna

vigna, con sermoni, & altri eserciz j nella sudetta chiesa dj San Giouanni.

Mà desiderando il Santo fondatore di auere vna Chiesa, & vna casa propria, sbrigata da ogni altro impedimento, forse preuedendo in spirito (come piamente si può credere) il gran profitto, che da quest'istituto douea risultare, à beneficio del prossimo, e della salute dell'anime; Quindi seguì, che verso il fine del decorso secolo decimosesto, sotto il Pontificato di Gregorio Decimoterzo, con autorità Apostolica, ottenne vna piccola Chiesa nominata Santa Maria in Vallicella, con vna casa iui contigua, & essendosi iui ritirato, conuocò à se alcuni de' suoi seguaci, li quali stimasse piú opportuni operarj, trà qnali furono l'accennato Baronio, & altri menzionati nella sua vita.

6

In questo luogo dunque formò due istituti, Vno della Congregazione de'Preti, e chierici, li quali per vn'imagine degli antichi Capitoli, e cleri regolari delle catedrali, e delle metropolitane accennate di sopra, con la sola differenza di non auer l'obligo d'alcun voto solenne, menassero iui collegialmente vna vita religiosa; E l'altro della Congregazione dell'oratorio, comune anche a'secolari, li quali in alcune ore stabilite cōuenissero in vn' luogo à ciò destinato per li soliti eserciz j spirituali.

7

Et auendo il medesimo Santo Fondatore, per vna

pia credulità di miracolo, e di opera quaſi che ſopranaturale, col ſolo capitale di cinque giulij, cominciata, e compita vna Chieſa così coſpicua, & inſigne, come di preſente ſi vede, la quale perciò à differenza dell'antica, cominciò à dirſi la Chieſa nuoua; Quindi appreſſo il popolo reſtò comune queſto vocabolo, ſi che in Roma li Preti di queſta Congregazione ſi dicono della Chieſa nuoua.

L'iſtituto di queſta Congregazione principalmente conſiſte (continuando l'accennata introduzione del Santo) che ogni giorno il doppo pranzo, per quattro diuerſi ſoggetti, ſi facciano in Chieſa quattro ſermoni in forma di diſcorſi familiari, ſopra diuerſe materie ſpirituali; E che parimente ogni giorno verſo la ſera, in vn'altro luogo contiguo alla Chieſa, chiamato l'oratorio, ſi facciano alcuni eſercizj parimente ſpirituali, col fare ancora nelli giorni feſtiui d'inuerno di ſera dopo la calata del Sole nell'iſteſſo luogo, e di eſtate di giorno nel giardino del conuento di Sant'Onofrio nel monte Gianicolo, alcuni oratorij più ſolenni, con eccellente muſica, e con ſermoni, e con gran concorſo della nobiltà, e di perſonaggi.

Peró forſe il maggior iſtituto, e l'eſercizio migliore conſiſte nella continua vita attiua per la ſalute dell'anime, e beneficio del proſſimo, così nell'aſſiſtere continuamente anche nelli giorni

non

non festiui nelli confessionarij, amministrando il Sacramento della Penitenza, come ancora in vna grandissima decenza del culto diuino, applicandosi all'aiuto degli infermi per la Città, & à tutte l'altre opere di pietà, e di spirito, che però meritano dirsi operarj molto profitteuoli nella vigna del signore; Non lasciando ancora di esercitarsi molto nello studio delle sacre lettere per li sudetti esercizj de'sermoni, e delle confessioni, & anche continuando l'esempio dell'accennato Baronio, nello studio dell'istorie ecclesiastiche, conforme insegnano le opere del Rinaldi, parimente Prete di questa Congregazione dell'Oratorio di Roma, volgarmente della Chiesa nuoua, degno imitatore del Baronio.

9

Sono però chierici meramente secolari senza ligame di voto alcuno, e con la piena libertà di ritornare alle proprie case, sotto la giurisdizione del Vicario di Roma, all'vso degli altri chierici secolari; E se bene hanno vn superiore eletto da essi medesimi, solito mutarsi nelli tempi stabiliti, quando non paia loro di confermarlo, & al quale professano vn'esatta obedienza, menando vna vita vniforme in vna medesima mensa ad vso de'religiosi; Nondimeno è vna certa obedienza volontaria, all'vsanza di più fratelli, ò compagni, li quali menassero compagnia di vita in vna casa sotto il gouerno, e la direzione d'vno di essi; Auendo particolarmente per isti-

10

tuto continuo, di mattina, e di ſera, che verſo il fine della menſa, dopo finita la lettura di al-
11 cuni libri ſpirituali, vno di eſſi ſecondo la diſtribuzione fatta proponga due dubj; Vno concernente la ſcrittura ſagra, e l'altro le materie ſpettanti alla teologia morale, ouero a' caſi di coſcienza, ſopra li quali alcuni, à forma d'academia, ouero di conferenza breuemente, e con molta modeſtia diſcorrono.

Nel veſtire, tutti vſano egualmente vna moderazione conueniente à chierici ritirati, veſtendo
12 di lana ſolamente, ſenza adoprare ſeta; Però inerendo à i ſentimenti del Santo Fondatore, di sfuggire la totale vniformità, la quale conuiene più toſto con lo ſtato regolare, che col ſecolare, vſano trà eſſi qualche diuerſità, così nella qualità del panno, ò della ſaia, ò di altra materia dell'iſteſſo genere di lana, come ancora nella forma del collare, e della barba, e del cappello; Ritenendo ancora lo ſtile de' chierici ſecolari, nel caminare ſoli per la Città ſenza la neceſsità de' religioſi, di andare in compagnia, e ſenza ſegno alcuno particolare, ſi che niente differiſcono dagli altri chierici ſecolari, li quali vſino la moderazione del veſtire.

Si è queſto iſtituto molto dilatato, così nell'Italia, come nell'altre parti del Mondo cattolico, ſenza però conneſsione alcuna delle Congregazioni trà eſse; Atteſoche ciaſcuna ſi gouerna da ſe

ſteſ-

stessa, con independenza dall'altra, nella maniera, che anticamente vsauano ancora i regolari, conforme più volte di sopra si è accennato.

Diuerse altre sorti di congregazioni simili de preti secolari sotto diuersi istituti, si sono introdotte nel Mondo cattolico; E particolarmente, per quanto si suppone, con maggior frequenza nel-
14 la Francia; donde da tempo moderno si sono introdotti in Roma, quelli d'vna congregazione chiamata de' Missionarij, li quali hanno stabilito vna casa in Monte citorio, e l'istituto loro è d'attendere alle missioni ne' luoghi conuicini; Et anche in Roma professano d'istruire quelli, li quali s'abbiano da promouere a gli ordini sagri; mà questi fanno alcuni voti, da quali il Superiore generale li può assoluere, e si gouernano ad vso di Religione.

In oltre nella Chiesa di San Pantaleo de' monti, parimente da tempo moderno si è eretta vna congregazione di preti secolari sotto diuerso istituto, della quale si fà menzione nel Teatro. B E nell'accennate Chiese di San Girolamo della carità, e di S.Giouanni de' Fiorentini continuano tuttauia à viuere, come per vn'imagine di congregazione, ò di collegio, alcuni preti di buona fama, e d'accreditata bontà, secondo l'antica vsanza di sopra accennata, senza però formalità di congregazione.

B.*Nel disc.155 de fidecom. nel lib.8.e nel disc. 31.di questo tit.*

Essendo dunque li seguaci di queste congregazio-

ni chierici meramente secolari, ne segue che, 15 non solamente abbiano la libera disposizione delle loro robbe, così in vita, come in morte, si che non vi cada quell'incapacità di testare, ò di disporre, la quale si dà nelli regolari; Mà ancora, che morendo ab intestato, li succedano i prossimi parenti in grado successibile, secondo l'ordine dell'intestata successione stabilita dalla legge; Bensì quando il caso portasse che non vi fusse legitimo successore, si che secondo le regole legali si facesse il luogo alla successione del fisco, in tal caso pare probabile, che per essere chierici, e persone ecclesiastiche, non entri tal successione, mà che più tosto questa sia douuta alla medesima congregazione, per quel che se ne discorre nel Teatro, nella materia de' Regali. C.

C. *Nel discorso 149. lib. 2. de' Regali.*

CA-

CAPITOLO LV.

Della Religione militare di San Giouanni Gierosolimitano, volgarmente chiamata di Malta

1 *DEgli ordini militari.*

2 *Non in tutti importa vera religione, mà parte sì, e parte nò.*

3 *Dell'ordine di San Giouanni Gierosolimitano, che importi vna vera religione.*

4 *Sua fondazione.*

5 *Diuerse residenze, vltima, & attuale in Malta.*

6 *Due persone rappresentate dal Gran Maestro.*

7 *Che sia vera Religione, e li suoi professori veri regolari, con l'intestabilità, & altri effetti.*

8 *Quando, e come si dia la licenza di testare.*

9 *Delli trè ordini, de' quali è costituita, e della diuisione delle lingue, e de' Priorati.*

10 *Altri ordini, oltre li trè sudetti.*

11 *Di quelli della gran Croce.*

12 *Elezione del gran Maestro.*

13 *Prerogatiue dell'ordine de' Capellani.*

14 *In che consistano le maggiori controuersie.*

15 *Requisiti per l'abito di giustizia, e per gli altri di Cappellani, e di serueuti.*

16 *Quale specie di nobiltà si ricerchi.*

17 *Appellazioni à Roma, quando la nobiltà non si ammetta.*

18 *Modo di prouedere le cōmende, e li suoi requisiti.*

19 *Questioni sopra l'anzianità.*

20 *Modo di prouedere le dignità, e suoi requisiti.*

21 *Consiglio generale, e consiglio completo.*

22 *Appellazioni al Papa, & alla Curia Romana.*

23 *Come si trattino le cause di questa Religione nella Curia.*

24 *L'vfficio del gran Maestro è perpetuo, come anche sono le dignità, e le commende.*

25 *Nouiziato.*

26 *Età di professione, e d'abito.*

27 *Obligo di riceuere quelli, li quali abbiano li requisiti.*

28 *Altrimente si può appellare, e li ammette il Giudice.*

29 *Si può recusare per difetto della mala salute, il che si dichiara.*

30 *Delle commende, e de' beneficj de' Cappellani, e seruenti.*

31 *Delle Pensioni, le quali si riseruano dal gran Maestro.*

32 *Delli carichi, e pesi, che sopportano le commende, e le dignità.*

33 *Si suole dispensare dal Papa.*

34 *Delli priuilegj, e giurisdizioni.*

35 *Trattamenti del gran Maestro, e de' suoi Ambasciatori, e Ministri.*

CAP.

C A P. LV.

SSENDOSI fin' ora parlato delli trè ordini de'regolari; De' mona-
1 ci; De'mendicanti; E de' chierici regolari, rimane di parlare dell'altr'ordine militare, cioè di quelli, li quali principalmente professano l'istituto dell'arme, totalmente opposto à quello degli altri religiosi di sopra accennati; Imperciochè se bene questi religiosi si adoprano pe'l seruizio della Fede, e della Chiesa cattolica; Nondimeno il loro impiego è in vn' altra specie di vita attiua, e sotto vn diuerso, e religioso istituto dell'arme contro gl'infedeli, ò eretici, ò scismatici, quando il bisogno lo porti, mà senza l'vso de' chiostri.

Molte sono queste milizie ecclesiastiche, approuate dalla Sede Apostolica, & ordinate all'istesso fine; però non tutte sono di vn'istessa natura;
2 Atteso che alcune sono vere Religioni, e costituiscono i loro professori nello stato di veri religiosi professi, nella maniera che sono tutti gli altri religiosi accennati di sopra, con li trè voti solenni, di pouertà, castità, & obedienza, e con gli effetti, li quali risultano dalla sudetta professione nella Religione; E particolarmente quello dell'incapacità di possedere cosa alcuna del proprio, e di poterne disporre; Et altre non sono

no

no veramente religioni,mà ſono pij, & eccleſiaſtici iſtituti, ſi cho coſtituiſcono i ſuoi profeſſori in qualche ſtato di perſone eccleſiaſtiche,in maniera che differiſcono in alcune coſe dalli veri ſecolari, mà non ſono veri religioſi, per gli effetti molto conſiderabili, li quali riſultano dall'vno, e dall'altro ſtato; Et à queſta diſtinzione conuiene ben riflettere per non inciampare negli equiuoci.

Ripetendo la medeſima proteſta, la quale di ſopra ſi è fatta con tutte le altre Religioni, che l'ordine di parlare prima d'vna, che dell'altra, naſce dal caſo, ſenza che ad alcuno ſi pregiudichi, nè che il laſciare, ò alterare qualche prerogatiua, debba portare imaginabile pregiudizio, mentre non ſi profeſſa di fare l'eſatto iſtorico per profeſsione, mà di dare vna tale quale notizia dello ſtato delle Religioni, per l'iſteſſo fine, al quale tutta l'opera preſente è dirizzata, per la pratica de'negozj del foro; Et ancora che dal caſo della maggiore, ò minore informazione naſce,il diſcorrere più eſattamente d'alcune,che dell'altre.

Trattando dunque di quelle milizie, le quali ſiano vere, e formali religioni, ſi che i ſuoi religioſi profeſsi ſiano veramente dell'ordine regolare, con quegli effetti, & impedimenti, che ſeco portano i trè ſoliti voti, di pouertà, caſtità, & obedienza, ilche non ſegue in alcune altre milizie;

3

lizie;

lizie; Per quel che, almeno insegna la pratica nella nostra Italia, il primo luogo si occupa dalla Religione di San Giouanni Gierosolimitano, la quale per le diuerse residenze, ch'ebbe doppo che Gierusalemme fù di nuouo occupata da gl'infedeli, fù chiamata con diuersi vocaboli, e particolarmente negli vltimi secoli si diceua di Rodi, e di presente si dice di Malta, per causa de'luoghi della sua residenza.

Seguì la fondazione di questa Religione nella città di Gerusalemme nel principio del secolo duodecimo, impercioche hauendo i mercanti della città di Amalfi, i quali con la nauigazione frequentauano quelle parti, fondata in quella città verso il principio del secolo antecedente vna Chiesa, & vn Monastero per abitazione loro, e di quei pellegrini Europei della Chiesa latina, i quali vi giungessero per visitar il santo Sepolcro, crescendoui il concorso dell'altre nazioni, e città, che parimente per mezzo della nauigazione frequentauano quelli paesi, e particolarmente senza pregiudizio dell'altre città, e nazioni, che si tralasciano, de'Veneziani, Genouesi, e Pisani, fù ancora fondato lo Spedale in vna Capella adiacente di San Giouanni Gerosolimitano, del quale Gherardo fù il primo, il quale con titolo di Rettore lo gouernasse, e questo si ritrouò in Gerusalemme, quando dalle mani degl'infedeli fù ricuperata nel fine

4

del-

dell'istesso secolo vndecimo dall'esercito dell'vnione de' Cristiani sotto la condotta del celebre Goffredo di Buglione, dal quale riceuè lo Spedale molti doni, e priuilegj, & essendo il detto Gherardo morto nell'anno 1118. con opinione di Beato, fù suo successore Raimondo, il quale assunse il nome, ouero titolo di Maestro, & auendo in quell'istess'anno, e nella medesima città conuocato vn Capitolo di tutti i fratelli ascritti à quell'opera pia, istituì la regola, & aggiunse all'ospidalità la milizia, perloche l'ordine fù ridotto à forma di Religione militare con l'approuazione della Sede Apostolica, sotto il nome più giuridico degli ospitalieri, ouero ospitalari, e l'altro nome più volgare, di San Gio. Gerosolimitano, & acciò questi militi si distinguessero dagli altri, fù cominciato di adoperare il segno della Croce bianca nel petto, e nel mantello liscia, ouero di linea retta appunto com'è quella forma di Croce, che anche di presente i suoi professori vsano, quando combattono sopra le galere con gl'infedeli, benche nell'altre funzioni l'vsino parimente bianca, mà in certa forma diuersa, come ogn'vno sà, e vede. Che però nascendo l'origine della prima fondazione dagli Amalfitani, vanta questa città vna così gran prerogatiua congionta con due altre; vna dell'inuenzione della Bussola, e l'altra dell'inuenzione del corpo delle leggi ciuili, che iui segui,

guì, ſecondo l'iſtoria accennata nell'opere legali, e pure di preſente ſe gli può adattare quel che Torquato Taſſo dice della famoſa Città di Cartagine.

Riceuè queſta Religione vn grande aumento, e prouiſione d'entrate, per il ſuo congruo ſoſtentamento, dalla ſoppreſsione d'vn'altra Religione parimente militare, chiamata de'Templarij; Atteſoche molte Chieſe, e commende, & altre rendite della ſudetta religione, furono applicate à queſta, la quale però ſi coſtituì in vno ſtato più grande, e riguardeuole; Vſando di auerē il ſuo capo, & il primo Prelato generale con il ſudetto titolo di Maeſtro, con gli altri vfficiali pe'l buon gouerno.

Eſſendo poi ſtata di nuouo occupata dagl'infedeli Geruſalemme, con tutta la terra ſanta; Queſta Religione ebbe diuerſe reſidenze, poſciache primieramente fù in vn ſuo luogo chiamato il Morgato; Dopoi in Tolemaide, ouero in Acri; E ſucceſsiuamente in Cipri; Et eſſendo ſtati in diuerſi tempi queſti luoghi occupati dagl' infedeli, di comun conſenſo del Criſtianeſimo, per l'opportunità di quei tempi, nel principio del 5 ſecolo decimoquarto, ottenne l'Iſola di Rodi; Et auendo i ſuoi profeſſori per il meſtiere dell'armi ottenuto volgarmente il nome, e titolo di Caualieri, chè vuol dire l'iſteſso che quello de'militi, per le ragioni, le quali ſopra queſto

nome di caualieri si sono accennate nell'opere legali, e più di proposito nell'opera del Caualiere, e della Dama, però si diceuano li Caualieri di Rodi; Et anche per la dilatazione, e per la molta sua riputazione, il sudetto suo capo, e primo Prelato generale, il quale si chiamaua Maestro, acquistò il nome, ouero il titolo di grande, chiamandosi il gran Maestro.

In luogo delle Prouincie, questa religione essendosi dilatata per tutto il Mondo cristiano, si diuise in otto lingue, in ciascuna delle quali sono molte dignità di Priori, e Bagliui, & anche molte commende, da ottenersi trà quelli di ciascuna Lingua, li quali ne siano più meriteuoli per anzianità, ouero per benemerenza, conforme di sotto si accenna.

Mà essendo ancora stata occupata dagl' infedeli verso il principio del passato decimosesto secolo quest'Isola di Rodi; Però, doppo essere andata errante, risedendo à poco tempo in diuersi luoghi, cioè in Siracusa, Viterbo, Villafranca, Nizza, e forse in altri luoghi; Finalmente l'Imperator Carlo Quinto, come Rè di quella Sicilia, la quale si dice oltre il Faro, con titolo di vero feudo maggiore, e regale, e con vna piccola recognizione di alcuni falconi, concedè à questa religione, & al suo gran Maestro l'Isola di Malta, la quale è membro del sudetto regno di Sicilia, e viue con le sue leggi. A.

6

A. Nel disc. 69. nel tit. della giurisd. nel lib. 3. nel disc. 126. de Regali nel l. 2. e nel disc. 4. del Miscel. eccl. di questo tit.

E

E quindi ſegue, che il ſudetto gran Maeſtro fà due figure, ouero rappreſenta due perſone, vna di Prelato eccleſiaſtico, come Generale di queſta religione per tutto il Mondo cattolico, della quale l'vnico conuento ſi dice quello di Malta, oue riſiede il gran Maeſtro col ſuo conſiglio; E l'altra di Principe temporale, ò ſecolare dell'Iſola ſudetta, col dominio, e con la giuridizione temporale, col popolo ſecolare, il quale in eſſa viue à ſomiglianza d'ogn'altro Principe ſecolaro.

A queſta diuerſità di perſone ſi deue molto auuertire, per i diuerſi effetti, che ne riſultano; E particolarmente per la cognizione delle cauſe nel grado dell'appellazione, ò del ricorſo, ouero dell'elezzione del foro nella Corte di Roma, conforme più diſtintamente in occaſione di caſi ſeguiti, ſi diſcorre nel Teatro. B.

B. *Nel diſc.69. della giuriſdiz. nel lib. 3. e nel diſc.4.del Miſc. Eccl.e diſc.156 de Regali.*

Ciò che ſia dunque del Principato temporale dell'Iſola;Per quello che appartiene alla Religione;

7 Queſta ſi dice ſenza dubbio vera Religione cõforme ſono tutte l'altre accennate di ſopra, & i ſuoi profeſſori delli trè ſtati, de'quali di ſotto ſi parla, quando abbiano fatta legitimamente la profeſsione, ſi dicono veri, e proprij religioſi profeſsi à tutti gli effetti, e particolarmente(ſecondo vna opinione non totalmente però pacifica) dell'incapacità di ottenere, ò di ritenere

 bene-

beneficij ecclesiastici secolari, ouero pensioni sopra di essi. C.

C. Nel disc. 44. delle Pensioni nel lib. 13.

Et ancora all'altro effetto, il quale è connaturale al voto della pouertà, dell'incapacità del dominio, e del possesso de' beni in particolare, con l'inabilità di far testamento, ò altra disposizione, quando non vi concorra la dispensa, conforme generalmente si è detto di sopra di tutti gli altri regolari; A tal segno, che se quel professo auesse per auanti in stato di chierico secolare, ottenuto vn amplo indulto dal Papa di testare, anche de' beni ecclesiastici, non gli potrà suffragare, assumendo questo stato regolare. D.

D. Nel disc. 9. de Testam.

E se bene de fatto, l'vso comune in pratica insegna il contrario, che questi religiosi viuono nel secolo nelle case priuate, ò ad vso de' secolari, e che acquistano, e posseggono ricchezze notabili, ouero entrate patrimoniali, e quelle, le quali prouengono dalle dignità, e dalle commende della Religione, contrattando, e disponendo in vita; Nondimeno ciò nasce da vna consuetudine, ò permissione della Religione, così richiedendo il modo di viuere de' suoi professori; Atteso che questi non viuono ne' chiostri in vna vita comune, e prouisti dal conuento del vitto, e del vestito, e dell'altre cose necessarie, mà viuono nelle case priuate ad vso de' secolari, si che se gli permette questa facoltà di contrattare, e

di

di disporre in vita, mà non già in morte per testamento, ò per altra vltima volontà; A somiglianza di quel che abbiamo nelli Vescoui, e nelli beneficiati; Anzi nè meno in vita, nelli beni stabili, permettendosi solamente la disposizione del denaro, e de'mobili, per il commercio, e per il modo di mantenersi in quello stato, mentre per altro, camina in essi tutto quello, che dalla legge si dispone negli altri veri religiosi, conforme di sopra si è detto, lasciando il suo luogo alla verità; se in vita si possa disporre de'mobili, e denari senza giusta causa, nelche la regola assiste alla parte negatiua per la natura del voto.

Bensì che la dispensa, ò la facoltà di testare, ouerò di fare ogni altra specie di disposizione; si può concedere dal gran Maestro, e si concede volontieri nelli beni stabili patrimoniali; li quali prouengono dalle successioni de'maggiori, liberamente à chi l'addimanda; Auendo quest a religione vn vsanza molto lodeuole, la quale forse si douerebbe auere da tutte l'altre, di non badare all' acquisto delle robbe stabili patrimoniali, nè di spogliare le case, e quei del sangue, delle robbe antiche, e patrimoniali, mà di badare solamente allo spoglio de' mobili, e degli acquisti fatti da essi professori; Anzi che in questi ancora si camina con molta morbidezza nel concedere la licenza di disporre

8

E. Nel disc. 28. de Testam.

con qualche onesta composizione. E.

Questa Religione è costituita da trè ordini diuersi di persone, il primo de' quali si dice de' Militi, che volgarmente si dice de' Caualieri di giustizia; L'altro de' Cappellani; E l'altro de' serventi d'armi, & i Cappellani si distinguono in due specie; Vna di quelli, li quali si dicono conuentuali, che sono propriamente quelli cappellani, li quali à forma de' Canonici, con onorifico segno di mozetta, ò di almuzio seruono la Chiesa maggiore della Religione in Malta, contradistinta dalla Chiesa cattedrale, con vna prima dignità dell'istess'ordine de' cappellani, col nome di Priore della Chiesa, il quale fà vna molto onorifica figura di Prelato ordinario nella religione, nelle cose spirituali, cioè nel seruizio della Chiesa, nella cura dell'anime, e nell'amministrazione de' sagramenti, e nell'altre cose diuine in Malta; E gli altri si dicono cappellani d'obedienza, che volgarmente in Italia diciamo preti seruenti; E questi son quei professi, li quali seruono alle Chiese de' Priorati, e delle commende fuori di Malta.

Per il meglior suo gouerno, è diuisa la Religione in cinque nazioni, cioè Francese, Italiana, Spagnuola, Alemana, & Inglese, & in otto lingue, cioè di Prouenza, d'Aluernia, di Francia, d'Italia, d'Aragona, d'Alemagna, di Castiglia, e d'Inghilterra; E ciascuna di queste lingue è diuisa

in

in tanti Priorati, come in tante Prouincie, siche gli Priori fanno vna figura de Prouinciali nell'altre Religioni, che però tutti gli professori di quest'ordine, li quali si ritrouano dentro li confini di quel Priorato, sono sudditi di quel Priore, auanti il quale si sogliono celebrare alcuni capitoli, ò congregazioni per negozj importanti, che si esplicano col nome di Assemblee, nelle quali interuengono tutti i Bagliui, e Commendatarij, e tutti gli altri fratelli di qualunque ordine, ò stato; E conforme nell'altre Religioni sotto il Prouinciale, sono li superiori locali de' monasterj, ò de' conuenti più ò meno qualificati, così sotto questi Priorati sono li baliaggi, e le commende, & il Priore d'Aragona si chiama Castellanò d'Emporta.

Douendosi però auuertire, che non tutti gli Priorati hanno questa prerogatiua, ò giurisdizione,
9 come per vna specie de' Prouinciali, mà solamente quelli, li quali da principio furno destinati à tal effetto, si che gli altri Bagliui sono in sostanza più tosto chiamati con questo onorifico titolo di Priori; e ciò è nato, perche in alcuni paesi dell' Italia questo vocabolo è vile; Et i Priorati veri, e giurisdizionali nella lingua della nostra Italia sono; Di Roma; Lombardia; Venezia; Pisa; Barletta, Capoua, Messina.

Oltre i sudetti trè ordini, ouero stati, vi sono ancora i Caualieri, & i Capellani d'vbbidienza magi-

10 strale, i quali vsano l'istess'abito, mà non hanno voto, nè godono degli vfficj, e beneficj della Religione; Et ancora vi sono i Caualieri di diuozione, i quali sono tenuti far le proue della nobiltà, e pagano al tesoro vn grosso passaggio di scudi quattro mila; Vi sono anche i Donati, ouero Confrati, i quali portano per insegna la Croce bianca con tre soli rami; che però in alcuni paesi sogliono chiamarsi meza croce. Questi però Donati, & anche Caualieri di diuozione non sono professi formali, e non mutano il primiero stato di secolari, tuttauia godono alcune esenzioni, e priuilegj in figura di ministri, e di seruenti, quando vi concorrono i tre requisiti della bolla di Gregorio XIII. accennati nell'opere legali. F.

F. *Nel disc. 4. della giurisdiz. nel disc. 28. de testam.*

In apparenza vi é ancora vn'altr'ordine diuerso, di quelli, li quali si dicono della gran croce, per es-11 sere contradistinti da semplici fratelli, per l'onorifica preminenza d'auere l'vso della croce grāde di tela in petto, la quale non si concede à gli altri; Però questo non costituisce vn'ordine diuerso, mentre si concede à quei Caualieri professi, li quali per anzianità, ò per benemerenza ottengono le dignità de'priorati, ò de'baliaggi, e simili, per le quali portano questo segno più cospicuo degli altri.

Benche i sudetti tre ordini ouero stati siano fra essi molto differenti per quel che appare da tutto

nel

12 nel discorso, tuttauia nell' elezione del gran Maestro vi concorrono vgualmente, imperciochc seguita la vacanza del magistero, tutti quelli professi, i quali si ritrouano in Malta, purche iui habbiano risedutо per tre anni, & habbiano li altri requisiti stabiliti dalle bolle d'Vrbano Ottauo sopra questa elezione, hanno il voto, e da essi si restringono i vocali à vent'vno soggetti, cioè tre per ciascuno delle sette lingue cattoliche, e da questi si eleggono li altri tre per la
13 lingua d'Inghilterra, e questi 24. eleggono tre de i sudetti tre stati, cioè vn Caualiere, vn Capellano, & vn seruente, onde si dice il trimuirato, i quali dopoi procedono all'elezione d'altri tredici in modo, che siano due per ciascuna delle otto lingue, e da questi sedici vocali si elegge il gran Maestro con la necessità precisa di douersi concluder l'elezione nel termine di tre giorni doppo la vacanza, & altrimente l'elezione si deuolui al Papa. E se bene per le costituzioni della Religione, e per le dette bolle ogni Caualiere, il quale habbia i requisiti in essa stabiliti è capace dell'elezione passiua, tuttauia per ordinario per quel che insegna la lunga, e continuata pratica, quella cade in vno dell'ordine della gran croce, à guisa di quel che nell' opera del Cardinale, e nell'opere legali si dice dell'elezione passiua del Papa. Mà circoscritta questa prerogatiua, nel rimanente tutta la figura

della

della Religione si fà da'Caualieri, fra'quali si distribuiscono la dignità della gran croce, le cariche, e le commende di maggior considerazione; restando solamente nello stato de' Capellani due dignità alla gran croce con la prerogatiua di sedere nel consiglio, vna del Vescouo di Malta, il quale si prouede à nomina del Rè di Spagna, come Re di Sicilia, in vno di quest'ordine, che la Religione nomina tre de' suoi Capallani al Rè, il quale da questi n'elegge vno da presentarsi al Papa; E l'altra del sudetto Priore della Chiesa, del quale di sopra si è parlato, essendoui alcune altre commende di minor considerazione; E molto meno la fanno i serventi d'armi, li quali godono alcune commende, mà non hanno dignità, e particolarmente nell'Italia.

Le maggiori controuersie, le quali occorrono in pratica per il foro, sono circa l'ammettere le proue della nobiltà per i Caualieri di giustizia, 14 e nelle distribuzioni delle commende, e delle dignità, le quali per lo più parimente sono in quest'ordine, sì che gli altri due in sostanza fanno più tosto vna certa figura di membri subordinati al primo, dal quale questa Religione riceue vna gran riputazione, sì che non la sdegnano li personaggi d'ogni gran riga, anche figliuoli di Principi assoluti, e grandi.

Per la capacità dunque di essere ammesso à questa

Religione, nell'accennato ordine di Caualliere di giustizia; Oltre le qualità più generali, le quali sogliono essere comuni all'altre Religioni, anche claustrali, della purità del sangue, di non essere infetto nel sangue de' giudei, ò d'altri infedeli, e quello delli legitimi natali, come ancorà di non patire deformità, ò debolezza nel corpo, sì che la persona sia abile al seruizio militare, nel quale consiste il principale istituto della Religione nel combattere per la fede contro gl'infedeli.

Vi si ricerca la nobiltà generosa delli natali; E quãdo vi sia la giustificazione delli requisiti, sì che vi sia l'accettazione, bisogna pagare per il passaggio al Tesoro nell'ingresso per mantenimento delle sue spese, qual'è diuerso, cioè l'ordinario de' caualieri, nell'età capace è di doppie di Spagna 125. quello de' minori d'anni 16. è di scudi mille d'oro del peso vecchio, che fanno la somma di scudi 1166. di moneta romana, eccettuatine i paggi del gran Maestro, i quali si sogliono riceuere nell'età di anni 12. e pagano il passaggio ordinario delle doppie 125. con altre varietà, che forse portano i stabilimenti, & i stili della Religione, e senza questo passaggio non corre l'anzianità; Mà per gli altri due ordini de' capellani, e de' seruenti d'arme, vi si ricerca quella onesta ciuiltà, la quale si accosti alla nobiltà legale, ouero semplice, secondo le distin-

non per quella della Ruota con le regole legali; Atteſoche ſuol eſſere diuerſo l'vſo delle lingue, ouero de'priorati, nel maggiore, ò minore rigore, ò maggior qualità di queſta nobiltà, ſopra la pratica de'ſtatuti; E l'iſteſſo camina circa la ciuiltà de'capellani, e de'ſeruenti d'arme, ſcorgendoſi gran differenza trà vna lingua, e l'altra.

Quando dunque alcuno voglia eſſere ammeſſo à queſt'abito, fà le ſue iſtanze di deputarſegli li commiſſarij, primieramente nell'Aſſemblea del ſuo priorato, e dopoi in Malta appreſſo la ſua Lingua, per l'accennata diuiſione di queſta Religione in Priorati, & in Lingue; E fatte le proue, ſi riuedono primieramente nell'Aſſemblea, e doppoi in lingua, oue propriamente ſi ammettono, e ſi contradicono, & il contradetto può ricorrere al Conſeglio ordinario giudice della prima iſtanza, e da queſto al Conſeglio completo giudice della ſeconda, e da queſto s'interpone l'appellazione al Papa, e s'introduce la cauſa nella Ruota Romana, con la cõmiſſione Apoſtolica, ſopra la ſufficiente giuſtificazione della nobiltà, conforme ſi vede da tante deciſioni del ſudetto Tribunale, che ſopra queſta materia abbiamo ne'volumi già impreſſi, e ſe ne diſcorre più volte nel Teatro. H. Mà per il più, quelli, li quali ottengono di eſſere ammeſſi à queſt'abito per la ſudetta ſtrada giudiziale, doppo che abbiano vinto la cauſa, e che con le deciſioni, e

17

H. *Nel diſc. 31. con più ſeg. delle premin. nel li. 3.*

con

con le sentenze abbiano posto in saluo la reputazione della loro casa, non si curano d'effettuarlo,& eleggono vn'altro stato,e ciò lodeuolmente, e con molta ragione, perche in concorso degli altri, di fatto è troppo infelice la loro condizione.

L'altra causa delle frequenti controuersie in questa Religione, perloche parimente s'introducono molte liti nella Corte di Roma, e nel sudetto Tribunale della Ruota, dipende dal concorso 18 alle dignità, & alle commende, circa le quali si camina con vna diuersa regola; Attesoche le commende vanno distribuite per la sola ragione dell'anzianità dell'abito,eccetto le commende magistrali come dependenti dalla grazia del gran Maestro, il quale le conferisce à suo beneplacito, & oltre l'anzianità si desiderano più requisiti, li quali sono necessarij per la loro capacità; Come sono; L'esser professo; L'auer pagato il passaggio; L'auer fatto le carauane sopra le galere; La residenza conuentuale in Malta per alcuni anni; Et il non essere debitore del comun tesoro della Religione, quando si tratti di prima commenda; E quando si tratti di migliorare, cioé di passare da vna commenda all'altra, vi si ricercano due altri requisiti; Vno della residenza per alcuni anni nella prima commenda; E l'altro d'auerla migliorata, con l'obligo d'auer giustificato questi requisiti, nel tempo, che

che si domanda il passaggio ad vn'altra. I. Sopra il modo di regolare l'anzianità, cadono le dispute, se si debba fare dal giorno che si è preso l'abito, ò pure dal giorno del pagamento del 19 passaggio; Et ancora se l'abito si sia preso in età legitima, e se la dispensa sopra ciò ottenuta, sia valida, ò nò, & à che gioui l'essere paggio del gran Maestro, con altre cose, delle quali si và discorrendo nel Teatro, mentre sarebbe souerchia digressione il diffondersi in queste, & in altre cose simili per minuto. L.

I. Nel tit. de benef. nel disc. 68. e seg. 117. e 121

L. nelli disc. 68 e 69. de benefic.

All'incontro, nelle dignità si camina ancora con la regola dell'anzianità, mà questa sola in alcune 20 non basta, come basta nelle commende, perche si deue auere il riguardo alla benemerenza, la quale alle volte, anche preuale all'anzianità, secondo le diuerse specie delle dignità, che però non vi si può dare vna regola certa, e generale, mentre il tutto dipende dalle circostanze particolari di ciascun caso; Cioè che in quelle dignità, le quali abbiano annessa qualche amministrazione, e che si prouedono per l'elezione, si camina con la benemerenza, mà nell'altre, nelle quali si dà la smutizione, ò veramente l'aspettatiua, si camina con l'ordine dell'anzianità, nell'egual concorso della quale si deue auere il riguardo alla benemerenza; Et è stato ciò introdotto con molta ragione, per seruizio della Religione, & anche del ben publico, perche in tal

modo

modo i Caualieri ricchi,ò in altro modo potenti, pigliano le cariche diſpendioſe di Capitano di galera, ò di Generale della ſquadra, ouero altre cariche diſpendioſe nell'iſteſſo conuento,e particolarmente quella dell'albergo, per acquiſtare il merito, e per abilitarſi maggiormente alle dignità; E per queſte dignità ancora vi biſognano gli altri requiſiti accennati nelle commẽde, della reſidenza, e de'miglioramenti, & anche di non eſſer debitore del Teſoro, conforme più diſtintamente ſi yà diſcorrendo nel Teatro. M.

M.Nelli ſudetti luoghi de benef.

Si gouerna queſta Religione dal gran Maeſtro cõ l'accennati due Conſigli, li quali ſono coſtituiti dalli Caualieri della gran croce, e da alcuni altri

21 officiali; Vno de'quali ſi chiama il Conſiglio ordinario della prima iſtanza; E l'altro ſi chiama il Conſiglio completo,il quale è giudice della ſeconda iſtanza in grado dell'appellazione;E da queſto ſecondo no ſi dà altra appellazione, che al capitolo generale, per eſſere proibita ogn'altra appellazione per i priuilegij Apoſtolici conceſſi à queſta Religione; che però nelli tempi paſſati, ſi è auuto pretenſione, che in tal modo foſſe proibito appellare anche al Papa, & alla ſua Corte Romana; mà oggidì reſta ſenza dubbio fermato il contrario, che ſi dia l'appellazione.

Benſì che ſi deue oſſeruare il ſuo ordine, cioè che

oltre

oltre gli primi atti, li quali si fanno nell' Assemblea del Priorato, ouero nella lingua, come sopra, si consumi la prima istanza nel consiglio ordinario, e la seconda nel completo, e dà questo si appelli al Papa, & alla Curia Romana, tralasciando solamente l'altro grado del Capitolo generale, per l'incertezza del suo tempo; Et ancora perche trattandosi per lo più queste liti di concorso alle commende, ò dignità, ouero dell'āmessione all'abito, di ragioni vitalizie; Quindi segue, che sarebbe pregiudizio irreparabile il douere aspettare il Capitolo generale; Però alle volte quando vi concorra qualche giusto motiuo, si suole ammettere anche l'appellazione à drittura dal Consiglio ordinario, conforme in occasione di casi seguiti se ne discorre nel Teatro, essendo materia, la quale dipende dall'arbitrio del Papa. N.

N. *Nelli disc. 32. e seg. delle preminenze nel libro 3.*

Si scorge però in questa Religione vna pratica speciale, cioè che le sue cause non si trattano, nè si 23 commettono per la Segnatura di giustizia, mà solamente si trattano nella Segnatura di grazia; O. Come ancora per mostrare la stima, che si conuiene ad vna tal Religione, vi è vna Congregazione particolare per i suoi negozij più graui, non già contenziosi trà le persone particolari, le quali trà esse contrastino delle commende, ò delle dignità; Nè meno sopra l'ammessione all'abito, mentre queste, come so-

O. *Nel disc. 30 della relaz. della Curia nel libro 15.*

pra, si trattano nella Ruota nella forma contenziosa, mà per i negozij prudenziali, e politici, li quali riguardano gl'interessi della medesima. P.

P. *Nel disc. 23 della d. relaz. della Curia.*

L'officio del gran Maestro di fatto è perpetuo; Come anche perpetue di fatto sono le commen-
24 de, e le dignità, le quali hanno diuersi titoli, posciache alcune sono chiamate col nome di baliaggi, & altre con quello de' priorati; E questa seconda dignità di priorato, conforme di sopra si è detto, dinota qualche cosa di vantaggio, e come vna specie di prouincialato, e come vn superiore, il quale col capitolo, ouero assemblea esercita molti atti di giurisdizione nelle cause così ciuili, come criminali, e miste sopra tutti i fratelli, i quali si ritrouano dentro i confini del priorato.

E se bene legalmente, anche questi beneficij, e dignità, cadono sotto la regola generale de' beneficij regolari, accennato nella materia beneficiale, che siano manuali, & amouibili ad arbitrio del superiore, per la qualità obedienziaria; Tuttauia quando non vi sia più che gran demerito, non è solito praticarsi quest'amouibilità; E con molta ragione, attesoche non si concedono per grazia, & à compiacenza, mà per giustizia, e per il merito dell'anzianità, e de' seruizij.

In questa Religione, per essere veramente tale, camina

mina l'istesso che si è detto dell'altre, circa la necessità del nouiziato per l'anno intiero, e con-
25 tinuo; Et ancora circa l'età degli anni sedici stabilita dal Concilio di Trento; Attesoche, quel che dagli scrittori Giuristi, e Morali si và dicendo, che in queste Religioni militari non sia necessario il nouiziato, camina quando si tratta dell'altre Religioni militari, le quali non sono vere religioni, de' quali di sotto si parla, mà non in questa; nella quale generalmente camina tutto quello, che si dice dell'altre, vere, e formali Religioni, per essere ella tale à tutti gli effetti; E questo nouiziato formale dell'anno intiero, e continuo ricercato dal Concilio di Trēto, si fà solamente in Malta, come nell' vnico conuento di questa Religione, & iui solamente si fà la professione, quando non vi sia la dispensa Apostolica di farlo altroue.

Anzi li suoi statuti vogliono, che la professione non si debba fare prima dell'anno decimo otta-
26 uo, e che non si ammettano all'abito prima dell'anno decimosesto; Eccetto quelli putti, li quali in vn certo numero seruono da paggi al gran Maestro; quando non vi sia la dispensa Apostolica; Però quando si facesse nell'età stabilita dal Conciliu, si dourà nondimeno stimare per valida, conforme si discorre nel Teatro; Et iui parimente si accenna il modo, col quale si fà il nouiziato in questa Religione, e se in essa

camina quel dubbio, il quale camina nell'altre Religioni dell'interruzione del noujziato, quando da quello si vscisse per qualche tempo notabile, conforme iui piú distintamente si discorre. Q.

Q. Nelli disc. 45. e seguenti di questo tit. de' Regolari.

Quello che si scorge di differenza notabile in questa Religione, che non camina nell'altre, consi-27 ste nella necessità, che hà di riceuere quelli, li quali vogliono pigliar il suo abito di Caualiere di giustizia; Attesoche quando prouano li suoi requisiti, e particolarmente quello della nobiltà, non se gli può negare, & altrimenti si dà l'ap-28 pellazione al Papa come sopra, ilche non camina nell'altre Religioni, mentre è in loro arbitrio di riceuere, ò non riceuere; E ciò per la ragione della differenza, che il negarlo porterebbe pregiudizio alla riputazione di quella persona, anzi di quella casa, per l'opinione che potrebbe nascerui di non esserui la nobiltà sufficiente, ilche non camina nell'altre Religioni.

Ciò però non camina, quando il non volerlo ammettere, nascesse da qualche altro difetto per-29 sonale, e particolarmente da quello della mala salute, ouero di non essere atto all'armi, Bensì che quando questo accidente della mala salute sopraueniſſe doppo che si è preso l'abito, e che si è pagato il passaggio, non perciò si può negare l'ammessione alla professione per questo rispetto. R.

R. Nel disc. 49 delle premin.

Negli

Negli altri due ordini di capellani, e di ſeruẽti d'arme, vi ſono ancora le commende, & i beneficij
30 anche curati per li capellani, parimente queſti danno occaſione delle liti nella Curia, appellando dalle ſentenze del gran Maeſtro, e de' Conſegli come ſopra; E per queſti beneficij ancora vi ſi ricercano alcuni requiſiti, e particolarmente quello che ſiano profeſsi. S.

S. *Nel Supplem. nel tit. de beneficij.*

Il gran Maeſtro hà la facoltà, alle volte ſolo, & alle volte col Conſeglio, di riſeruare le penſioni à
31 fauore d'altri profeſſi, & anche di alcuni nouizij, li quali ſtiano al ſuo ſeruizio, ouero che ſiano diſpenſati nelle commende magiſtrali; e che conferiſce di grazia; Purche però le penſioni non eccedano la quinta parte de' frutti della dignità, ò della commenda, ouero del beneficio; E per queſte penſioni vi ſi ricerca ancora l'iſteſſo requiſito, che per le dignità, e per le cõmende, di non eſſere debitore del Teſoro, mentre queſta qualità ne cagiona l'incapacità, quando ſia debito chiaro, e certo, non già quando litigioſo, & incerto, ò pure non maturato, ò che ne penda la dilazione. T.

T. *Nel tit. delle penſ. nel diſcorſo 41. & 89.*

Gli prouiſti delle dignità, e delle commende deuono ſopportare alcuni carichi, per il manteni-
32 mento della Religione, cioè alcune taſſe, ò contribuzioni continue ogn'anno; Et ancora ſi deuono al Teſoro i diritti del mortorio, e vacante, cioè i frutti che ſi raccolgono dal giorno della

morte del gouernatore à tutto Aprile seguente, e questi si dicono del mortorio, & i frutti del primo anno del prouisto, che si dice del vacãte.

Bensì che tutte le cose accennate, caminano secõdo la disposizione de'statuti, e de' stili della Re-
33 ligione; Però alle volte di fatto non si sogliono praticare, quando vi metta le mani il Papa con le deroghe, e con le dispense; Oueramente valendosi di quell'autorità, la quale si è accennata nell'opere legali, che come ordinario vniuersale, & ordinario degli ordinarij, li possa preuenire in quelle collazioni, le quali ad esi spettano.

Gode questa Religione molti priuilegj, li quali si sono in diuerse occasioni, e sotto diuerse mate-
34 rie accennati nelle sudette opere legali; E frà gli altri, è quello, che non venga sotto le reuocatorie, e le deroghe generali, senza che se ne faccia speciale, & indiuidua menzione, e sopra l'osseruanza di questi priuilegj si camina con molta circospezzione, e riguardo, e con molta ragione, per essere priuilegj, li quali spettano più per giustizia, che per grazia.

Il gran Maestro di questa Religione fà vna figura molto cospicua di Principe, così per il Principa-
35 to dell'Isola di Malta, come ancora per essere capo di vna Religione piena della primaria, e della più qualificata nobiltà del Mondo cattolico; Anzi per vn certo modo di dire, si può

dire

dire che sia vn Principe di singolare prerogatiua nel suo seruizio, mentre viene seruito da persone tutte nobili, & in stato di caualieri di giustizia; e degli altri, li quali non siano al suo seruizio, viene con grand'esattezza riuerito, & obedito, mentre delli trè voti regolari, questo dell'obedienza troppo esattamente in questa Religione si osserua.

Come ancora, tenendosi da quelli, li quali per ragione delli Priorati, e baliaggi, e dell'altre dignità, sono della gran croce, e degli accennati Cōsigli, vn posto molto riguardeuole, e di gran decoro; Quindi segue, che in tal modo il gran Maestro fà in piccolo quella figura, che fà in Roma il Papa con i Cardinali; Facendo anche la Corte di Malta questa figura in piccolo della Corte di Roma, per l'istessa ragione dell'essere principato elettiuo, con l'elezione passiua solita cadere in quei soli, li quali sono della gran croce, mentre l'elezione attiua, non è ristretta ad essi solamente, mà è di tutti li professi delli tre ordini, conforme di sopra si è detto, si che in questo si differisce.

Mà perche le ragioni accennate nell'opera del Caualiere, e nell'altra del Cardinale ragionauano che à questo gran Maestro, per fare la figura di vn Prencipe sourano, fosse disconueniente il titolo dell'Illustrissimo, ouero dell'Eccellenza, perilche si era introdetto l'altro maggiore del-

l'Altezza; E parea disconueniente, che vn Prelato ecclesiastico, il quale fà la figura di Generale di vna religione, douesse auere titoli, e trattamenti maggiori di quelli che hanno i Cardinali; Però in occasione della mutazione del titolo de'Cardinali, col darsegli quello dell'Eminenza, il quale ad essi singolare, fú il medesimo titolo assegnato à questo gran Maestro, & alli trè Arciuescoui elettori dell'Imperio, li quali parimẽte hanno i loro molto cospicui Principati.

In Roma appresso il Papa tiene questa Religione, & il suo gran Maestro, l'Ambasciatore ordinario, il quale col conueniente decoro và all'vdiẽza del Papa, e riceue i trattamenti di Ambasciatore di Principe non coronato, secondo i stili, e cerimonie già stabilite; Et all'vsanza degli altri Principi, e delle Republiche vsa di mandare l'Ambasciatore straordinario d'obedienza al nuouo Pontefice; Come ancora appresso i Rè, e gl'altri Prencipi, secondo le opportunità, ouero secondo l'vsanze, tiene i suoi ministri con l'istesso titolo d'Ambasciatore, oueramente di riceuitore, ch'è vn titolo vsato da questa Religione, significante vna specie di Residente; Tenendo ancora vna nobile, e famosa squadra di galere contro gl'infedeli, delle quali è Capitan generale vno della gran croce, & i Capitani particolari sono Caualieri della croce piccola; Con molt'altre prerogatiue, che sarebbe souerchia

digres-

digreſſione il riaſſumerle tutte per minuto; Potendo baſtare di darne queſto ſaggio; Col ripetere la proteſta, e la dichiarazione, che tutto ciò ſi narra per quella notizia, che ne hà portato l'occaſione de' caſi ſeguiti, diſputati nella Curia, ſenza reſtringerſi alle ſudette prerogatiue, in eſcluſione dell'altre, e ſenza che ſi pregiudichi alla verità nelle coſe narrate, quando queſta foſſe in contrario, laſciandoſene perciò ad eſſa ſaluo, & intiero il ſuo luogo; Et ancora, che per queſta narrazione più piena, non ſi pregiudichi à quell' altre Religioni nobili militari, delle quali per difetto di maggior notizia ſi parla più ſuccintamente.

CAPITOLO LVI.

Della Religione di Santo Stefano.

CAP. LVI.

EL decimosesto secolo passato, sotto il pontificato di Pio Quarto, il Duca di Firenze Cosmo de'Medici (non essendo ancora introdotto il titolo di gran Duca conceduto gli dal Beato Pio Quinto) ad imitazione della Religione Gerosolimitana, ouero di Malta, della quale si è discorso nel capitolo antecedente, e per l'istesso istituto di combattere per difesa della Fede contro gl'infedeli; Con autorità del sudetto Pontefice, fondò in Pisa questa Religione, con l'istess'ordine della croce piccola, e grande, e con la distinzione delle commende, e de'baliaggi, e de'priorati, essendone esso Duca, e suoi successori gran Maestri fissi, e perpetui, in quella forma, che il Rè di Spagna è delli trè ordini, di San Giacomo di Spata, d'Alcantara, e di Calatraua, de'quali sotto si discorre, formando vna squadra di galere simile à quella di Malta, si che trà l'vna Religione, e l'altra, non pare che nell'apparenza vi si scorga altra differenza di quella del nome, e l'altra del colore, mentre la croce, la quale si porta da' professori, così in petto, come nel ferraiolo, hà l'istessa forma, diuersificando solamente nel colore, perche quella di Malta è bianca, e questa di Santo Stefano è di color rosso; E vi si ricercano

cano gl'istessi requisiti, e particolarmente quello della nobiltà à rispetto dell' abito di giustizia.

Nella sostanza però vi si scorge qualche differenza notabile; Attesoche se bene questa milizia si de- 2 ue ancora dire pia, & ecclesiastica, come fondata per vn così pio istituto, e con autorità della Sede Apostolica; Nondimeno non si può dire che sia vera, e formale religione, si che li suoi professori diuentino veri religiosi professi con gli effetti che porta questo stato, e particolarmente per li voti della castità, e pouertà, dalli quali nasce l'impedimento totale di poter contrarre il matrimonio, & anche l'incapacità di auere il dominio, & il possesso in particolare de' beni, e di poter testare, ouero in altro modo disporre del suo; mentre di tutto ciò sono capaci li professori di questa milizia, permettendosegli l'vso del matrimonio, & anche la capacità del dominio, e del possesso in particolare de' beni, e di poter testare, ò in altro modo disporre del suo.

Come ancora in questa Religione non vi è necessario il nouiziato formale dell'anno intiero, e 3 continuo, secondo la disposizione de' Canoni, e del Concilio di Trento, nè meno precisamente è necessaria l'età stabilita dal sudetto Concilio per la professione, perche in effetto non si fà la formale professione con i trè voti sostanziali, di casti-

caſtità, pouertà, & obedienza, mà ſolamente ſi fà vna certa promiſſione di viuere ſotto l'obedienza del gran Maeſtro, e di oſſeruare gli ſtabilimenti della Religione, che però in effetto queſti non ſono religioſi regolari, ma reſtano tuttauia perſone ſecolari; Cadendo ſolamente il dubbio, ſe ſi debbano dire perſone eccleſiaſtiche, all'effetto di godere l'eſenzione del foro, e l'immunità eccleſiaſtica; E ſopra di ciò ſi ſcorge quelle diuerſità d'opinioni, conforme più diſtintamente ſi diſcorre nel Teatro, doue ſi conclude che ſi debba deferire molto all'vſo, & all'oſſeruanza A; Pure ſe ne laſcia l'intiero ſuo luogo alla verità; Benſì che fanno vna certa ſpecie di nouiziato, con l'obligo di aſſiſtere à gli vfficij diuini in tutte le feſte per vn'anno in vna Chieſa deſtinatagli, à ſomiglianza di quel nouiziato, il quale ſi vſa nelli conſeruatorij delle donne, conforme ſi dice di ſotto parlando di queſte donne.

A. *Nel diſc. 92. del tit. della giuriſd. e nel diſc. 84. de Regolari.*

Come ancora li priorati, li baliaggi, e le commende di queſta Religione, non ſi dicono veramēte beneficij regolari, come ſi dicono quelli della ſudetta Religione di Malta, nè ſono ſoggetti alle regole beneficiali, mà ſono come primogeniture, ò maggioraſchi ſecolari ſoggetti à gli ſtatuti, & alle regole dell'iſteſſa Religione, conforme ſi diſcorre più diſtintamente nel Teatro di queſte commende, e baliaggi, in occaſione de'

5

caſi

caſi ſeguiti, ancorche non praticati nella Curia Romana, atteſoche non auendo natura de' beneficij eccleſiaſtici, non ſi danno quelle appellazioni, le quali ſi danno nella ſudetta religione di Malta. B.

B. Nel diſc. 20. del giuſpadronatò.

E per l'iſteſſa ragione, non ſi ſentono nella Curia quelle diſpute, ò appellazioni, che frequentemente ſi ſentono nella ſudetta religione di Malta, ſopra la giuſtificazione della nobiltà, e degli altri requiſiti, perche il tutto ſi decide da quel gran Maeſtro, e da' ſuoi vfficiali nel Priorato di Piſa; Inſegnando la pratica, che ſia materia arbitraria ſenza quel rigore, il quale ſi vſa nella ſudetta religione di Malta; E ciò particolarmête per l'vſo di ammettere le fondazioni delle nuoue commende, mentre per queſto riſpetto alle volte ſi diſpenſa à qualche difetto, per ricôpenſa di queſto beneficio, il quale ſi fa alla Religione, inducendoſi facilmente le perſone à far queſte fondazioni per mettere le loro caſe in qualche grado di onoreuolezza.

6

7

Si concedono ancora molti fauori alli fondatori, & alla loro poſterità, in coſe, le quali non ſi permettono ne' beneficij eccleſiaſtici, ſi che in ſoſtanza, conforme ſi è detto, ſono vna ſpecie di primogeniture, ouero de' maggioraſchi, li quali ſi fondano in vna caſa, e perilche li commendatarij godono ancora alcune prerogatiue di precedenze, e di eſenzioni dal ſeruizio delle gale-

re,

re, & altro; Et in questa forma vanno regolate per quello che piú distintamente si discorre nel Teatro. C.

C. *Nel disc. 20. del giuspadron.*

Et essendo questa relazione dirizzata (com'è tutta l'opera) all'istruzione de' non professori per la 8 pratica del foro, nelle cose, le quali sono comuni à tutti, ouero per quelle cause, le quali si trattano nella Curia Romana, come metropoli del Mōdo cattolico nelle cause ecclesiastiche; Quindi segue, che non è congruo l'assumere la più distinta relazione de' negozij particolari, ò locali, come è questo, si che all'effetto del quale si tratta, non camina la parità con le altre Religioni, e particolarmente con l'accennata Gerosolimitana, ouero di Malta.

Quando poi non siano commende padronate, le quali si godano da' fondatori, ouero da' loro de-9 scendenti, ò da altri chiamati secondo la legge della fondazione, ma che siano antiche, e libere dalla Religione, ò pure che siano à quella decadute per esser mancato il genere chiamato nella fondazione; Queste sono di due sorti; Vna di quelle, le quali si dicono di grazia, le quali si conferiscono ad arbitrio del gran Maestro; E l'altra di quelle, le quali si dicono di giustizia, ouero di anzianità; E queste si conferiscono con l'ordine dell'anzianità, ò del merito, à somiglianza di quelle di Malta, e secondo li suoi statuti, li quali sono già ridotti in vn volume stampato.

Si

Si celebra ogni triennio in Pisa vn Capitolo generale, nel quale suole interuenire il medesimo gran Maestro, per le occorrenze della Religione; Et in questo seguono le elezioni alle dignità per via de' suffragij, & anche suole il gran Maestro distribuire le sudette commende di grazia.

Nell'istessa Città di Pisa, nella quale è il conuento, ouero la residenza della Religione, vi è vn Conseglio di dodici dell'abito; li quali per il più sono Giuristi, ouero in altra maniera ben versati, per conoscere, e decidere le cause, che occorressero, & anche per gl'interessi economici, e per altre occorrenze; E questa carica di Consigliere è stimata di riputazione, & anche porta qualche emolumento.

Et in somma è vn'istituto degno di molta lode per le opere di pietà, che esercita, & anche per il decoro che mantiene, e particolarmente per la squadra delle galere contro gl'infedeli à somiglianza dell' accennata Religione di Malta.

CA-

CAPITOLO LVII.

Della Religione de' Santi Maurizio, e Lazzaro.

1 *Ondazione.*
2 *Rinouazione, & vnione.*
3 *Se sia vera Religione, e se le persone siano ecclesiastiche.*

C A P. L V I I.

VESTE sono due Religioni militari diuerse, atteso che quella di San Lazzaro è antichissima, e forse l'originale sopra l'istituto degli ospedali, e particolarmente in tempi antichi, quando più regnaua il morbo della lepra, siche quasi per tutte le parti del Mondo cattolico si ritrouano di questi ospedali antichi sotto l'intitolazione di questo Santo; E l'altra di San Maurizio, si dice fondata nella Sauoia sotto il Pontificato di Felice Quinto, il quale essendo primo Duca della Sauoia, & auẽdo abbandonato il Mondo, si diede alla vita eremitica, e dopoi assunse la dignità pontificia, col sudetto nome di Felice Quinto; Lasciando

il suo luogo alla verità, se la sua elezione fosse canonica, ò nò.

Mà essendo il primo ordine di San Lazzaro, quasi dismesso, quindi seguì, che doppo varie contingenze, le quali non fanno al caso, verso il fine del secolo passato sotto il pontificato di Gregorio Decimoterzo, con l'autorità della Sede Apostolica, queste due Religioni furono vnite assieme, & appoggiate alla protezzione, & al gouerno del Duca di Sauoia, il quale n'è gran Maestro; Vsando gli professori vn segno misto dell'vna, e dell'altra Religione, e con l'vso delle commende, e dell'altre dignità, e con li suoi stabilimenti sopra li requisiti di quelli, li quali deuono essserui ammessi.

Cade anche il dubio, se in questa milizia camini l'istesso, che si è detto nell'altra antecedente di Santo Stefano, se sia vna milizia pia, ouero ecclesiastica, ò pure che sia vera Religione, e se li suoi professori si possano dire veri regolari professi, ò nò; O pure se si debbano dire persone ecclesiastiche per l'esenzione del foro, e per l'immunità; Mà in ciò si lascia l'intiero suo luogo alla verità, & all'osseruanza A.

A. *Nel disc. 9. della giurisd.*

Di questa Religione non si discorre più per minuto, per la ragione, che non se ne hà quella occasione della maggior notizia, la quale per la maggior vicinanza alla Curia in occasione de'

casi

casi seguiti, si ottiene dell'altra, della quale si è parlato nel capitolo antecedente.

Nell'istesso Principato sotto la presidenza, ò altro titolo del sudetto Duca, vi è ancora vn'altr'ordine militare sotto il titolo de' Caualieri dell'Annunziata, volgarmente detti del Collare, in vn numero prefisso di quindici, e questi si presuppone, che per il più siano de' nobili primarij, e titolati del Principato sudetto.

CAPITOLO LVIII.

Dell'altre Religioni Militari; delle quali si abbia la cognizione nella nostra Italia.

1 R*Eligione Costantiniana.*
2 *Altre diuerse.*
3 *A quali persone si conferiscano.*

C A P LVIII.

LTRE quelle Religioni Militari, delle quali si è parlato ne' capitoli antecedenti; In alcune parti della nostra Italia, e particolarmente nel dominio Veneto, e nella Lõ-
1 bardia, più che altroue, da qualche tempo moderno è stato rinuouato, ouero posto più in vso l'antico ordine militare di S. Giorgio, chiamato Costantiniano, come fondato da Costantino Magno, presupponendosi, che la sua Prelatura, ouero il Magisterio, spetti in ragione di primogenitura, ad alcune famiglie, le quali si presuppongono descendenti dal sangue del sudetto Costantino, sopra di che si lascia il suo luogo alla verità.

E' stata questa Religione da tempo moderno, co-

me per vna ſpecie di reintegrazione dello ſtato antico riconoſciuta dalla Sede Apoſtolica, col darſele il Cardinale Protettore, e col concedere il luogo nella cappella Pontificia al ſuo Procuratore generale, il quale vſa l'abito di chierico ſecolare con vn ſegno nel petto, e nel mantello, preſupponendoſi che ſia diuiſa in due ordini, ò claſſi, vna di chierici, e l'altra di ſoldati, nella maniera che di ſotto ſi accenna delle Religioni di S. Giacomo, & altre in Spagna.

Vi ſono ancora alcun'altre ſimili milizie, cioè della Concezzione, della quale in occaſione di ca-
2 ſo ſeguito, ſi parla nel Teatro. A. Dell'Annunziata di Mantoua, & altre; Et in Roma vi ſono li Caualieri di Criſto, li quali ſi creano dal Papa à ſuo arbitrio, che parimente non ſono veri religioſi dello ſtato regolare, e di fatto ſogliono queſti abiti per lo più darſi per onorifica mercede à perſone eccellenti in qualche profeſſio-
3 ne, ò virtù; Come per eſempio, ad Architetti, à Pittori, à ſtatuarij, à muſici eccellenti, è ſimili, li quali parimente hanno il titolo di caualiere, del che ſi è diſcorſo di propoſito nell'opera del Caualiere; Mà in queſte, ò ſimili milizie non ſi ſtima neceſſario diffonderſi, mentre in effetto non ſono veri religioſi regolari, de' quali principalmente ſi tratta in queſto luogo.

A. *Nel diſc. 8. de fidecommiſſi.*

CAPITOLO LIX.

Dell'altre Religioni militari del Mondo cattolico fuori dell'Italia; E particolarmente di quelle; Di S. Giacomo di Spata; Di Calatraua; E di Alcantara in Spagna; Et altre che si accennano.

1 *DI quali Religioni si tratti principalmente, & à qual fine.*
2 *Stato antico delle trè di San Giacomo, Calatraua, & Alcantara.*
3 *Stato odierno.*
4 *Ordini diuersi di Caualieri, e di Preti.*
5 *Istituto de' Caualieri.*
6 *Istituto de' Preti.*
7 *Altri ordini militari.*
8 *Tosone, e Spirito santo.*
9 *Altri ordini, e particolarmente il Teutonico.*

CAP.

CAP. LIX.

I Quest'opera, come ordinata ad vna tale quale istruzione de' non professori dell'Italia, nel suo naturale idioma, pare che non conuenga il trattare dell' vsanze degli altri paesi, ò nazioni. E particolarmente perche, conforme più volte si è accennato, si stima più tosto errore, l'ingerirsi in quelle cose, le quali consistono più in fatto, che in legge, de' paesi stranieri, de'quali non si hà la pratica; Et ancora perche l'altre milizie ecclesiastiche, le quali sono sparse per le restanti prouincie del Mondo cristiano, se bene per l'approuazione della Sede Apostolica, e per l'obedienza che à quella professano, meritassero dirsi ecclesiastiche; Tuttauia per lo più non costituiscono li loro professori nel vero stato regolare, del quale solamente nell'opera presente si tratta; Che però dourà rimetterfene à quelli, li quali per esser ben versati negli istituti di ciascuna, ne trattano di proposito.

Mà essendosi, particolarmente nell'Italia, diffuso molto l'vso degli abiti delle sudette trè milizie; Di San Giacomo di Spata; Di Calatraua; E di Alcantara, per mercedi, che alla giornata si vanno facendo dal Rè Cattolico à suoi sudditi, & ad altri dipendenti, ò benemeriti, in occasio-

ne de' dominij, che hà in questa prouincia, cioè delli Regni di Napoli, e di Sicilia, e dello Stato di Milano, e di alcuni luoghi della Toscana, però conuiene che se ne abbia qualche notizia; Maggiormente che viuendo alcuni professori di quest'ordine in stato claustrale, e di veri regolari, da ciò segue, che alle volte il caso porta, che alcune delle loro cause si disputano nella Curia Romana. A. Che però conuiene anche agli Italiani di auerne qualche notizia.

A. Nel disc. 22. di questo tit. de Regolari.

Erano dunque in diuersi tempi fondate queste trè Religioni, trà esse diuerse, con diuersi Prelati maggiori, li quali aueuano il titolo del Maestro, e questi si eleggeano da ciascuna di esse nel proprio Capitolo generale, conforme si è accennato di sopra di quella di Malta, come fondate in diuersi tempi, & in diuersi luoghi, forse nell'istesso secolo, e per la medesima occasione della scacciata de' Mori infedeli, li quali per tanto tempo tennero la Spagna sotto vna dura seruitù, conforme si discorre nell'opera del Caualiere, & altroue nel libro terzo, nella materia delle preminenze.

2

Però essendo cessata la sudetta causa dell'impiego, ouero dell'esercizio di queste milizie per la totale scacciata de' Mori, & essendo nati alcuni disordini; Quindi seguì, che furono dalla Sede Apostolica, sotto Alessandro Sesto, tutte trè concedute in perpetua amministrazione al Rè

3

di

di Spagna, il quale ne fù deputato capo, e superiore, ouero supremo amministratore; Che però nella sua Corte tiene appresso di se vn cõsiglio particolare, chiamato degli Ordini costituito da caualieri, e professori dell'istess'ordini, come per vna specie di diffinitorio, ouero à somiglianza degli accennati consigli del gran Maestro di Malta, mediante il quale gouerna queste Religioni, e concede gli abiti, e le commende.

Sono queste religioni parimente costituite da due ordini, vno di caualieri di Spata, di giustizia, e l'altro de'preti, e chierici claustrali, e per l'abito della prima specie, à somiglianza della sudetta religione di Malta, vi si ricercano li requisiti della nobiltà generosa, e della purità del sangue, col presupposto de'legitimi natali, e de'buoni costumi.

Li professori di quest'ordine militare, così nell'abito, come nel modo di viuere, non si distinguono da'secolari, eccetto che nel segno della 5 croce, che portano in petto, e nel mantello, si che, ò sia per dispensa concedutagli da Sommi Pontefici, ouero sia per la qualità della milizia la quale non faccia veri religiosi professi, mentre non fanno il formale nouiziato, nè fanno li trè voti solenni della pouertà, castità, & obedienza, ne segue che non siano veri religiosi con quelle incapacità, che questo stato porta, come

sono

sono li caualieri di Malta, mà che siano come li caualieri di San Stefano, e gli altri de' quali si è parlato di sopra. B.

B. *Nel disc. 92. della giurisd. nel lib. 3.*

L'altr'ordine è di quelli, li quali, à differenza de' caualieri, si dicono preti, ò chierici, anzi vna specie di frati; e come li cappellani della Religione di Malta; E questi viuono ne' chiostri collegialmente à forma di veri religiosi, con l'esercizio della cura dell'anime, e con l'amministrazione de' Sacramenti ad alcuni popoli per lo più sudditi delle medesime religioni, e delle loro commende, con la formalità del nouiziato, e della professione; Però si gouernano dal medesimo consiglio Reale, chiamato degli ordini, per quel che in occasione di casi seguiti, e delle differenze trà li loro Conuenti, & il sudetto Consiglio degli ordini, si và discorrendo nel Teatro. C.

6

C. *Nel disc. 21. di questo titolo.*

Nell'istessa Spagna, e nel Portogallo, come ancora in altre parti vi sono molt'altre simili milizie, e particolarmente sono quelle; Di Montesia in Valenza; Di Auis, e di Cristo in Portogallo, e quest'vltima è in molta riputazione, con vna gran numero di commende, con le quali si premia, e si mantiene gran parte di quella nobiltà, con altre simili.

Come ancora li Rè di Francia, e di Spagna hanno due ordini di caualieri (ò siano ecclesiastici, ò meramente secolari, sopra di che se ne lascia il

8

luogo alla verità; E per lo più questi abiti sono soliti darsi solamente à Signori, & à personaggi di prima riga, e di gran qualità, come per mercede di vn gran merito; cioè, il Rè Cattolico hà l'ordine de' caualieri, li quali si dicono del Toson d'oro, che fù vna milizia originaria del Duca di Borgogna, e questa è arriuata ad vna ripurazione forse senza pari, mentre l'istesso Imperatore, e le teste coronate, e molt'altri Principi assoluti di prima riga, non isdegnano d'esserui ascritti, e di portarne il segno; E l'altro del Rè cristianissimo, il quale si dice dell'ordine dello Spirito Santo, parimente solito darsi à Signori, & à personaggi di prima riga, & anche à Cardinali, per quel che nell'età nostra hà insegnato la pratica nell'istessa Italia.

Vi sono anche nella Germania, e nell'altre parti Settentrionali, diuersi somiglianti ordini militari; E particolarmente fù molto celebre, e potente ne'tempi passati quello dell'ordine Teutonico, il quale iui hà fatto maggior figura di quel che nella nostra Italia faccia la sudetta Religione di Malta; E pare che di presente fiorisca nella Prussia, più che altroue; E da quel che è occorso disputare nella Corte Romana, pare che sia Religione formale, com'è quella di Malta; E le altre il curioso potrà cercarle appresso l'Istorici, mentre il principale istituto è di parlare di quelle dell'Italia. D.

9

D. *Nel disc.29. della giurisdiz. nel lib.3.*

CA-

CAPITOLO LX.

Di alcune Religioni soppresse in questo secolo cognite nell'Italia.

1 *Perche conuenga parlare delle Religioni soppresse.*
2 *Quali queste siano.*
3 *Remissiuamente dell'altre Religioni fuori dell'Italia.*

CAP. LX.

1 PARLANDOSI da' Scrittori, anche da' Giuristi moderni di alcun'altre Religioni esistenti nella nostra Italia, e nella medesima Città di Roma, delle quali non si fà quiui menzione, per rispetto che di presente si ritrouano già soppresse, ilche in diuersi tempi è seguito con l'autorità dalla Sede Apostolica per giuste cause, di qualche rilassazione del loro istituto, ouero per essere ridotte à poco numero, il quale per ordinario cagiona la poca osseruanza della disciplina regolare; Però si stima espediente il farne menzione, per il medesimo fine di tutta l'opera presente, d'istruire i

non

non professori nelle cose spettanti al foro pratico, attesoche per l'autorità dell'accennati scrittori, i quali presuppongono l'esistenza di queste Religioni, si potrebbe altrimente con facilità inciampare negli equiuoci.

Restringendosi dunque al nostro secolo (perche sarebbe noiosa digressione, e fuora del bisogno, il riassumere i tempi più antichi); Verso i principij del corrente decimosettimo secolo, ò pure 2 circa il fine del decorso, seguì la soppressione della Religione dell'Vmiliati di Milano, la quale fù eretta fino dal decimo secondo secolo in occasione delle fiere persecuzioni di quella Città dell'Imperatore Federico Secondo; Auendo dato gran motiuo à questa soppressione quell'inconuenienti, li quali si leggono nella vita di San Carlo Boromeo Arciuescouo di Milano, conforme in alcune occasioni si accenna nel Teatro. A.

A. *Nel lib. 2. de Regolari nel disc. 51.*

Nell'età nostra sono state soppresse la già accennata Religione de' Reformati Conuentuali, della quale si è parlato trattando de' Conuentuali; Come ancora la Congregazione del buon Giesú di Rauenna, l'istituto del quale era de' Canonici regolari della regola di Sant'Agostino B. Quella de' Cruciferi, la quale parimente era de' Canonici regolari, deriuando dall'istessa regola, & in Roma auéuano quel conuento, che oggi possedono i ministri dell'infermi vicino alla fontana di Treui.

B. *Nel. lib. 4. nel tit. della locazione nel disc. 25. & in questo tit. nel disc. 38.*

Gli

Gli altri Canonici Regolari chiamati di San Giorgio in Alaga, li quali erano molto priuilegiati, e nelle processioni godeuano la precedenza sopra tutti i Regolari, & in Roma aueuano la Chiesa di San Saluatore in Lauro, oggi posseduta dalla nazione Marchigiana, sotto l'inuocazione della Madonna di Loreto.

Quella Congregazione de' Cistercienſi contradistinta dall'altra, della quale si è parlato di sopra, e che auea il conuento nella Chiesa de'Santi Vincenzo, & Anastasio alle falde del Quirinale, vicino la sudetta fontana di Treui; e questo luogo di presente si posſiede per la Religione de' Chierici regolari minori.

La Religione di San Clemente, la quale aueua il conuento nella Chiesa di San Pancrazio fuori delle mura, oggi posseduta dalli scalzi Carmelitani per il Seminario de'Misſionarij.

E la Religione de'Giesuati, la quale in Roma aueua il conuento nella Chiesa de' Santi Giouanni, e Paolo, vicino à quella di San Gregorio; E questi Religiosi volgarmente si diceuano li Padri dell'acque, per rispetto che in quella solitudine, per vno onesto trattenimento, si dilettauano molto della stillaria di acque, & altri liquori salubri, e medicinali, ouero per odore, ò per altri vsi leciti, e profitteuoli; Et oggi vi sono i Padri dell'ordine di San Domenico della nazione Inglese.

Di-

Dichiarando di non reſtringerſi à queſte ſole preciſamente, potendoui eſſere dell'altre, le quali più ſono incognite, ouero che la memoria non le ſoggeriſce.

Delle molte altre Religioni, ò Congregazioni così monaſtiche, come de'frati, ouero de' Chierici regolari, ò pure dell'ordine militare fuori dell'Italia, ò pure ſoppreſse in tempi più antichi, non ſi è ſtimato opportuno aſsumere l'aſſunto di trattare, come incongruo all'opera ordinata per la prouincia dell'Italia, & anche incongrua alle molte occupazioni della propria profeſsione; Però non mancano ſcrittori, li quali ne trattano, e particolarmente nel Teatro della vita vmana, ſe ne può auere qualche ſaggio.

IL FINE.